

*Dieter Nörr*

## **Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»**

*Con una «nota di lettura» di Aldo Schiavone*

*A cura di Michele Antonio Fino ed Emanuele Stolfi*

*Nota di lettura*, di Aldo Schiavone - *Nota dei curatori*, di Michele Antonio Fino ed Emanuele Stolfi — I. IL RAPPORTO DEI GIURISTI ROMANI CON LA STORIA E LA STORIOGRAFIA: 1. Situazione della ricerca e posizione del problema - 2. I giuristi come storici - 3. Problemi aperti — II. POMPONIO NEGLI STUDI PIÙ RECENTI: 4. La posizione di Pomponio nella giurisprudenza romana - 5. Cenni biografici - 6. Problemi storico letterari: l' *'enchiridion'*: a) Considerazioni generali, datazione, carattere dell'opera, doppia tradizione, struttura; b) Modelli e fonti; c) Problemi particolari - 7. Altre opere di Pomponio: a) Sulla cronologia dei lavori; b) *Variae lectiones, epistulae*; c) *'Libri ad Sabinum'*; d) *'Libri ad Q. Mucium'* - 8. Per una qualificazione di Pomponio giurista - 9. Indagini sulla «Weltanschauung» di Pomponio — III. MODELLI DI INTELLIGENZA STORICA NELL'EPOCA DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA — IV. L'INTELLIGENZA STORICA DI POMPONIO: 10. *'Origo atque processus'* - 11. Valutazioni storiche - 12. Scopi e motivi - 13. Notizie storiche di Pomponio al di fuori dell' *'enchiridion'* - 14. A proposito degli interessi culturali di Pomponio - 15. Un tentativo di sintesi — *Riferimenti bibliografici essenziali* - *Indice delle fonti* - *Indice degli autori*

### *Nota di lettura*

Gli studi di storia del pensiero giuridico romano non hanno mai suscitato in Germania la polemica che sollevarono invece in Italia – dove si era per prima manifestata la loro ripresa – fra la metà degli anni sessanta e l'inizio degli ottanta. Questa diversità si deve in larga misura al fatto che i due più importanti romanisti tedeschi della seconda metà del Novecento – Franz Wieacker e Dieter Nörr – li hanno sempre guardati con simpatia e attenzione, dedicandovi in più occasioni lavori importanti, anche se per entrambi non hanno mai rappresentato un interesse esclusivo, e forse nemmeno prevalente.

E' perciò tanto più sorprendente che questo orientamento di ricerche non abbia prodotto in quel paese risultati davvero apprezzabili (se appunto si escludono i contributi dei due maestri che abbiamo appena ricordato), finendo con il rimanere, in buona sostanza, una tendenza italiana. Si potrebbero cercare molte ragioni per spiegare questo esito. Ma è comunque probabile che vi abbia anche avuto la sua parte la crisi profonda – accademica e scientifica – che sta spazzando quanto resta della romanistica tedesca dalle realtà culturali – tra diritto e storiografia – davvero vive e significative della nuova Germania postunitaria.

Gli inizi, si sa, furono tutti napoletani: sei anni d'oro, fra il '59 e il '65: dalle ricerche sulla locazione di Luigi Amirante, al primo volume della monografia sull'usufrutto di Mario Bretone, al saggio su Pomponio ancora di Bretone, al lavoro di Casavola su Gaio, che apriva il convegno dedicato a questo giurista. Perché proprio Napoli? Difficile rispondere: ma se proprio volessimo farlo, dovremmo parlare di Arancio, di Omodeo, di Chabod, dell'ultimo Croce e dell'Istituto che porta il suo nome, e forse anche di Mario Lauria: insomma dei

(molti) percorsi dello storicismo (anche marxista, dalla fine degli anni quaranta) all'ombra del Vesuvio – e forse cominceremmo a capire qualcosa di più.

Quando Nörr scrive il saggio su Pomponio che qui si presenta, quella stagione non poteva certo dirsi conclusa, anche se si era esaurito il suo periodo più felice: si stava passando, sia pure con qualche fatica e molte incomprensioni, alla generazione successiva. Ma lo studioso tedesco – che pure ne conosceva le vicende riga per riga (anche se testimonianze precise di questa attenzione sono per la verità più di Wieacker) – si muove come in un altro spazio. Cercheremmo invano nelle sue pagine un'eco di quei libri e di quel movimento d'idee. Nörr arriva ai giuristi romani per un'altra strada: in estrema sintesi, direi quella di Dilthey (e di Schaffler) e di Wieacker – con in aggiunta una sensibilità per la storia della cultura e della società romane del tutto atipica nella tradizione della romanistica tedesca (forse, con la sola eccezione di Ernst Levy, e in ogni caso al di là degli stessi interessi di Wieacker). L'Italia è lontana: lo stesso Bretone – che aveva appena dedicato all'*enchiridion* pomponiano uno scritto memorabile – è citato con cura, ma mai veramente discusso.

Il fatto è che per Nörr il tema della giurisprudenza non rappresenta – come per la romanistica italiana, e come, in certo senso, per lo stesso Wieacker – il segno di una svolta di metodo e di attitudini. Egli vi si accosta piuttosto nello spirito di una continuità per lui indiscutibile, nel solco di una tradizione accettata in blocco senza troppe distinzioni, che va da Schulz a Kunkel, da Orestano a Maschi, fino ai Lombardi del saggio sul diritto giurisprudenziale. In questo senso, le sue pagine più che il precoce e pacato superamento di una polemica e di una contrapposizione, sembrano piuttosto dimostrare la saggezza di una loro completa preterizione, insieme all'esistenza di una molteplicità di percorsi per tornare sui giuristi romani e sulle loro dottrine.

Negli studi di storia del pensiero giuridico romano Pomponio ha costituito a lungo – e per certi versi costituisce ancora – un passaggio obbligato. L'*enchiridion* è la giustificazione di questo privilegio: un'eccezione assoluta; l'unico testo (a quel che sappiamo), per quanto di dimensioni ridotte, interamente dedicato a un racconto storico, attribuibile alla scrittura di un giurista antico – sebbene pervenutoci in frammenti dipendenti da una tradizione assai malandata. E la storiografia, si sa, almeno dal tempo di Tucidide (per non dire di Sallustio e Tacito), è per antonomasia un luogo di trasparenza dell'ideologia – certo molto di più di ogni costruzione giuridica, dove la tecnicità del discorso e i suoi protocolli comunicativi rendono inevitabilmente opaco ogni riferimento a contesti, persuasioni e valori esterni alla formalizzazione del diritto in quanto tale (formalizzazione che è stata a sua volta la più grande scoperta dei giuristi romani, e che essi praticano con fedeltà e rigore quasi assoluti).

Bretone aveva messo a fuoco il manuale pomponiano isolandolo nella penetrazione di uno sguardo che vi si concentrava con totale esclusività: l'unico confronto da lui istituito è quello con Gaio, del tutto conseguente, e, per così dire, completamente interno all'orizzonte dell'*enchiridion*. La sua analisi resta sotto molti aspetti esemplare, per quanto incompleta (almeno a mio avviso) su un punto decisivo, sul quale sono altrove appena tornato. Nörr cerca invece di contestualizzare con cura l'*enchiridion* nell'insieme della produzione del giurista, e all'interno di orientamenti più generali, che coinvolgono l'intera giurisprudenza. In questa prospettiva, egli arriva a dare di Pomponio un giudizio assai equilibrato, per nulla invecchiato dai trent'anni che sono passati – e questo rende tanto più apprezzabile la decisione dei nostri due giovani colleghi Fino e Stolfi di offrire ora una versione italiana, in una traduzione accurata e brillante. Le categorie usate sono convincenti e ben calibrate: vi si intravede lo studioso del tutto a suo agio con problemi di storia della cultura e delle intellettualità antiche.

Particolarmente apprezzabile continua a sembrarmi l'indagine sulla nozione di '*processus*', davvero una chiave di volta di quello che potremmo chiamare lo «storicismo» degli antichi (e non solo dei giuristi antichi – certo, viene in mente il pensiero di Cecilio Africano nella bella ricostruzione di Franco Casavola: uno specchio nel quale si sarebbero poi riflessi, in modo opposto, Hugo e Hegel).

Mentre una scoperta dovuta alla rilettura (a suo tempo non mi avevano colpito – non ne ero all'altezza) sono state le osservazioni finissime sul filorepubblicanesimo di Pomponio, unito alla sua lealtà verso il principio – una ricostruzione che ritengo del tutto corretta: a me è accaduto di parlare a questo proposito (ma, ripeto, senza aver presente Nörr) di «tacticismo» di Pomponio; come anche mi è sembrata precorritrice la prudente valutazione circa il peso davvero attribuito da Pomponio alle cosiddette «scuole», sul quale disponiamo oggi dell'importante contributo di Emanuele Stolfi.

Aldo Schiavone

### Nota dei curatori

La scelta di tradurre *Pomponius oder Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen* per le pagine della neonata «Rivista di Diritto Romano» è stata lungamente valutata, non mancando ragioni che potevano sconsigliarla, evidenziando le implicazioni problematiche che essa – e non solo per traduttori di esperienza tutt'altro che consolidata – avrebbe comportato. Poteva, infatti, legittimamente dubitarsi della stessa opportunità di rendere in italiano non un libro, magari a carattere divulgativo, bensì un lungo saggio destinato a un pubblico di specialisti, e da questi, in realtà, ampiamente conosciuto e utilizzato, da quasi tre decenni, già nella versione tedesca. A favore della decisione di sviluppare certe nostre precedenti e parziali traduzioni del contributo di Dieter Nörr in una sua integrale restituzione in italiano, suscettibile di pubblicazione, ci ha indotto la speranza di estendere e agevolare, in tal modo, la consultazione di un lavoro di cui altri assai meglio di noi – nella *Nota di lettura* – ha posto in luce il valore, ma che, in ogni caso, porremmo senz'altro fra le migliori espressioni della produzione giusantichistica tedesca del secondo '900. Una consultazione che confidiamo possa divenire, grazie a quanto recato dalle pagine che seguono, sempre meno il patrimonio di una ristretta cerchia di cultori del pensiero giuridico romano, per coinvolgere anche studiosi di settori giuridici e storici contigui, nonché (soprattutto) i giovani appena introdotti (anche solo per la redazione della tesi di laurea) in tali discipline.

Invero, a confortarci in questo proposito è stata anche la consapevolezza della pluralità di opzioni interpretative davanti alle quali, quasi ad ogni frase, ci avrebbe posto il testo di Dieter Nörr.

Basti, per tutti, l'esempio del titolo, con quel composto («Geschichtsverständnis»), più volte ricorrente poi nel testo e bisognoso di una traduzione che ne conservasse l'alterità di significato rispetto al sintagma «historische Bewusstseins» – nonché alle nozioni di «pensiero storico» e di «prospettiva storica», di cui si servirono, rispettivamente, Mazzarino e Maschi – ed evitasse, al contempo, ambiguità o poco efficaci perifrasi nella restituzione italiana. L'espressione «intelligenza storica», suggeritaci dal professor Aldo Schiavone – con il suo intuibile ricalcare l'«*intelligere*», e quindi il «comprendere», romano – ci è parsa la migliore soluzione.

Certo tradurre è sempre interpretare (secondo la sistematica bettiana, una delle manifestazioni dell'interpretazione riproduttiva o rappresentativa, ove l'intendere è predisposto al fine di fare intendere): è sempre un'operazione dagli esiti discutibili, una scelta che continuamente comporta, pur se ci si sforza di ridurla al minimo, un fattore di arbitrio, una violenza fatta al testo, un'abrasione difficile da rimarginare nel suo equilibrio tra moduli linguistici – i moduli di quella determinata lingua – e trama di pensiero. E certo è anche che gli autori di questa *Nota* potevano dubitare della propria idoneità a svolgere un simile compito. Riteniamo tuttavia che, nel senso accennato, sia stato determinante soprattutto un tratto del *Pomponius*, peculiare alla scrittura del romanista tedesco.

In effetti quando, durante il Convegno di Copanello del 2002, abbiamo incontrato il Professor Nörr e gli abbiamo domandato l'autorizzazione (giacché l'editore W. De Gruyter, cui ci eravamo dapprima rivolti, aveva «girato» all'Autore questa decisione) a procedere alla traduzione, questi ci fornì un'indicazione che ha rappresentato in qualche modo la stella polare del nostro lavoro nei mesi seguenti. Egli ci disse infatti, con straordinaria modestia, che i tedeschi che lo leggevano nella propria lingua gli avevano spesso riferito di trovarlo non sempre chiaro, talora addirittura passibile di molteplici interpretazioni: era evidente che nella prospettiva di una versione italiana queste caratteristiche della propria scrittura lo preoccupavano non poco. Né invero mancarono di preoccupare noi. Al contempo, finirono però anche col persuaderci, come accennato, della proficuità dell'impegno che ci eravamo assunti: tanto più la prosa di Nörr poteva risultare ostica, o almeno plurivoca, agli occhi di uno studioso tedesco, tanto maggiore doveva essere la difficoltà incontrata dal lettore italiano, che il nostro lavoro mirava appunto ad agevolare.

Ciò tuttavia implicava (e anche a questo abbiamo già fatto cenno) uno stimolo ulteriore, ma anche un notevole problema di fondo. In coscienza, non possiamo infatti affermare che gli autori dei commenti sopra ricordati avessero torto. Tuttavia «i dubbi di Nörr» a noi non sono mai parsi – similmente all'*elegantia* cui talora accennavano gli antichi *prudentes* – una semplice, estrinseca nota di stile e, meno che mai, il tratto di un'incertezza scientifica risolta con l'«escamotage» di un'espressione ambigua o di un interrogativo senza risposta. Fin da subito, essi ci sono apparsi piuttosto come l'emersione di un tratto metodologico profondo, la traccia fedele di una messa in discussione di certi tratteggiati schemi interpretativi che il dilatarsi della prospettiva e l'incisiva contestualizzazione storica alimentavano continuamente. Di nuovo, non spetta a noi soffermarci su queste peculiarità dell'impostazione sottesa al *Pomponius*, quale muove dalla ricostruzione di una personalità scientifica – forse non senza l'influenza della tensione, dominante proprio nell'*encheiridion*, a risolvere la storia dell'*ars* giurisprudenziale in una galleria di bio(biblio)grafie –, per riaprire, senza preconcetti, il dibattito attorno all'intelligenza storica dei giuristi romani, alla loro capacità (e volontà) di comprendere storicamente il fenomeno giuridico, alla stessa forma dell'epifania di un'idea del divenire presso gli intellettuali antichi.

Piuttosto ci preme segnalare come le peculiarità dell'esposizione di Nörr, congiunte come sono alle so-

stanziali linee di fondo della sua indagine, abbiano inciso non poco sulla qualità del nostro lavoro e del risultato che qui offriamo al lettore. Il rispetto che continuamente abbiamo cercato di mantenere nei confronti del testo tedesco, non rappresenta solo il doveroso atteggiamento di due giovani studiosi nei confronti di un Maestro della disciplina. Nel restituirne le argomentazioni abbiamo consapevolmente cercato, pur nell'inevitabile margine di libertà che ci siamo assunti per renderne, quanto più possibile, gradevole la forma italiana, di conservare ogni dubbio metodologico, mirando solo a risolvere ambiguità di natura meramente linguistica. Ciò spiega, ad esempio, perché tanto spesso siano rinvenibili periodi sviluppati sulla costruzione «se ... allora ...», puntuale riproposizione delle frasi introdotte nell'originale tedesco dalla coppia soggetto-verbo (in forma indicativa) invertita: crediamo sinceramente che questi periodi rappresentino le «Lieblingssätze» del Nörr autore del *Pomponius*, che costantemente affianca alle inferenze tratte dalle fonti la consapevolezza della non univocità delle loro indicazioni. E', anche questo, un connotato forte del nostro saggio, su cui proprio la difficoltà della traduzione ci ha indotto a soffermarci: l'imparzialità e l'onestà intellettuale dello storico che, lungi dall'«innamorarsi» delle proprie teorie o dal voler ad ogni costo provare l'esistenza di una determinata tensione intellettuale del mondo romano, si dimostra capace di mantenere un atteggiamento distaccato rispetto ai dati (talora effettivamente esigui) a noi pervenuti, e rinuncia a facili (seppure, in certe occasioni, difficilmente smascherabili) «strabismi», tali da far apparire più solidi i punti di partenza della propria ricostruzione di quanto in realtà siano, in tal modo svalutando implicitamente, od omettendo di porre nella giusta luce, quelli altrui.

Significativa appare in questo senso anche la netta sfasatura che, almeno in molte pagine, ci è sembrato di scorgere fra il testo e le note del nostro saggio, laddove il primo non si delinea affatto come espressione delle conclusioni cui l'autore è pervenuto in virtù di un itinerario occultato al lettore, o condensato nelle note. Il testo di Nörr non è la punta di un «iceberg» relegato, nella sua *potissima pars*, fra le annotazioni a pie' di pagina – anche se si tratterebbe comunque di un «iceberg» composto da una straordinaria conoscenza delle fonti antiche (anche extragiuridiche), da un loro originale ripensamento, pur non disgiunto dalla rivisitazione dei vari segmenti di storia della storiografia che attorno ad esse si sono stratificati, e dall'ineludibile problematicità che tutto ciò comporta. In questo senso, il rapporto testo-note risulta alquanto lontano da quello che possiamo ad esempio riscontrare (e non solo nella celeberrima nota 555 del III volume) nel più grande indagatore del *Pensiero storico classico*, quel Santo Mazzarino che non a caso incontriamo nella prima citazione del saggio. In Nörr, infatti, appare in tutta la sua evidenza un diverso statuto espositivo: l'incedere per problematiche si sviluppa soprattutto proprio in quel testo che, per contenuto e costruzione – con tutta la sua interna controversialità, i suoi grappoli di dubbi, le sue caute deduzioni, i suoi ammonimenti circa la possibilità di ulteriori, e divergenti, letture –, diviene fedele rappresentazione dell'approccio descritto.

Rispetto al tenore problematico di quelle formulazioni, non di rado possiamo rintracciare nelle note prese di posizione assai più nette, richiami bibliografici semplicemente risolti in un'approvazione, un mero rinvio o una confutazione. Né troppo raro è incontrarvi – accostati senza soluzione di continuità o alternati gli uni agli altri – riferimenti ora a fonti antiche e ora a moderne ricostruzioni: lungi dal riflettere disinvoltate sovrapposizioni (o magari retaggi pandettistici, che stimiamo quanto di più lontano dall'impostazione del saggio), il fenomeno appare conferma dell'accentuata disparità di piani fra testo e note, e della presenza, in queste ultime, di meri «punti di appoggio» – ciascuno, s'intende, con un peso e un significato diverso – di un pensiero che è altrove sviluppato in tutta la sua trasparente, quasi ossessiva, problematicità. Di qui la scelta della massima fedeltà, anche in questo caso, all'originale tedesco, mantenendo inalterate le singolari intersezioni di scrittura antica e moderna rievocata nelle note.

Più in generale, quello della massima aderenza alle peculiarità espositive del saggio di Nörr vorrebbe costituire il criterio di fondo di tutto il nostro lavoro, nello sforzo di una piena restituzione della straordinaria ricchezza di linee di pensiero e di piani interpretativi su cui si sviluppa il testo tedesco. In questa prospettiva ci è anche apparso opportuno l'inserimento nel testo e nelle note degli *Addenda et Errata* elencati in *Historiae Iuris Antiquae. Gesammelte Schriften von D. Nörr* (cur. T.J. CHIUSI, W. KAISER, H.-D. SPENGLER), III, Goldbach, 2003, p. 2340 s., nonché dei rilievi, delle correzioni e delle nuove indicazioni suggeriteci direttamente dall'Autore, che anche per questa personale cortesia – oltre che per avere parlato di questa traduzione come di una «nuova edizione corretta» – desideriamo ringraziare. Delle varie sfumature, che la violenza insita nel compito del traduttore può assumere, speriamo di avere scelto la più delicata. Giudicherà il lettore se le acrobazie a cui tutto questo ci ha indotto, sul filo sottile tra una fedeltà assoluta a discapito della forma italiana e una libertà di più elegante espressione che rischiasse, per contro, di tradire od oscurare certe caratteristiche della prosa di Dieter Nörr, possano dirsi riuscite.

Michele Antonio Fino - Emanuele Stolji

## I. IL RAPPORTO DEI GIURISTI ROMANI CON LA STORIA E LA STORIOGRAFIA

### 1. *Situazione della ricerca e posizione del problema* (\*)

I rapporti della scienza giuridica romana con la filosofia, la retorica e la grammatica sono da lungo tempo, ed a ragione, al centro dell'interesse della ricerca storico-giuridica. Di fronte a ciò inizia solo molto lentamente a prospettarsi la questione dell'atteggiamento dei giuristi romani rispetto alla storia. In proposito due, e reciprocamente connessi, sono i nodi problematici da distinguere. Al primo si riferiscono innanzi tutto i rapporti, esaminati da Mazzarino, tra scienza giuridica e storiografia<sup>1</sup>, il secondo attiene alla «coscienza storica» dei giuristi romani. Ancor oggi ad una ricerca appassionata circa l'intelligenza storica di questi ultimi sembra opporsi l'autorità dei famosi *Prinzipien* di Schulz, nei quali egli ha constatato «la completa assenza di una considerazione storico-giuridica» nella giurisprudenza romana<sup>2</sup>. Non manca fra gli studiosi chi rifiuta – sicuramente a ragione – un verdetto tanto sommario sulla giurisprudenza romana. Così Von Lübtow in una disputa con Spengler ha affermato che i giuristi romani conobbero una riflessione e una coscienza storica. Anche mancando loro il concetto di «evoluzione», essi concepirono il tempo come elemento unificante fra generazioni passate, presenti e future<sup>3</sup>. Il più vigoroso e puntuale sostenitore di una «prospettiva storica» della giurisprudenza romana è C.A. Maschi<sup>4</sup>. Nel suo ampio lavoro, dedicato appunto alla prospettiva storica del diritto romano, egli affronta alcuni problemi metodologici (il punto di vista storico nella scienza in genere, il rapporto fra diritto e storia, le categorie entro le quali si può esaminare la coscienza storica della giurisprudenza romana) e descrive minuziosamente l'«*encheiridion*» di Pomponio, la parte storica delle «*Institutiones*» di Gaio e le osservazioni storiche nei «*libri ad edictum*» di Paolo e di Ulpiano. Nonostante tutte le riserve metodologiche che in proposito si possono formulare, il lavoro di Maschi rimane una miniera di materiali storici per altre ricerche<sup>5</sup>. Preziose modifiche della tesi di

\*) L'indagine seguente costituisce – soprattutto nelle parti III e IV – il primo di una serie di studi in tema di intelligenza storica dei giuristi romani. Gli altri sono, in ordine cronologico, *Der Jurist im Kreis der Intellektuellen: Mitspieler oder Außenseiter?* (Gellius, *Noctes Atticae* 16.10), in «Festschrift M. Kaser», München, 1976, p. 57 ss., *Cicero-Zitate bei den klassischen Juristen*, in «Ciceroniana», III, Roma, 1978, p. 111 ss. (sintesi in «Beiträge zur Europäischen Rechtsgeschichte und zum geltenden Zivilrecht. Festgabe für J. Sontis», München, 1977, p. 31 ss.), *Zum Traditionalismus der römischen Juristen*, in «Festschrift für W. Flume zum 70. Geburtstag», Köln, 1978, p. 153 ss., (= «Deutsche Landesberichte zur X Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung», Budapest, 1978, p. 161 ss.), *I Giuristi Romani, Tradizionalismo o Progresso?*, in «BIDR», LXXXIV, 1981, p. 9 ss., *Cassius Longinus: der Jurist als Rhetor (Bemerkungen zu Tacitus, ann. 14.42 ss.)*, in «Althistorische Studien H. Bengtson zum 70. Geburtstag dargebracht», Wiesbaden, 1983, p. 187 ss., *Zur Biographie des Juristen C. Cassius Longinus*, in «Sodalitas. Scritti A. Guarino», Napoli, VI, 1984, p. 2957 ss., e «*Innovare*», in «Index», XXII, 1994, p. 61 ss. La stesura principale è stata chiusa nell'aprile 1974: non mancano alcune correzioni successive nonché alcune integrazioni, del testo e delle note, inserite in occasione della traduzione.

<sup>1</sup>) Cfr. in primo luogo S. MAZZARINO, *Il pensiero storico-classico*, II.1, Roma-Bari, 1968, p. 278 s. e 302 s.; ID., *Intorno al rapporto fra annalistica e diritto*, in «La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto. Venezia, 18-22.9.1967», I, Firenze, 1971, p. 441 s.; M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1971, p. 3 s., 11 s. e 58 s.

<sup>2</sup>) F. SCHULZ, *Prinzipien des Römischen Rechts*, München-Leipzig, 1934, p. 69 s.; cfr. anche ID., *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar, 1961, p. 85, p. 158 s.; con analoghi risultati G. GROSSO, *Meditazioni sulle tendenze e sulle concezioni dei romani*, in «Festschrift F. Schulz», II, Weimar, 1951, p. 172 s., A. GUARINO, *Le origini quiritarie*, Napoli, 1973, p. 27. Cfr. anche M. KASER, *Das römische Privatrecht*<sup>2</sup>, I, München, 1971, p. 182 s., e R. VON JHERING, *Geist des römischen Rechts*<sup>5</sup>, Leipzig, 1891, p. 90 s.

<sup>3</sup>) U. VON LÜBTOW, *Reflexionen über Sein und Werden in der Rechtsgeschichte*, Berlin, 1954, p. 23 e *passim*.

<sup>4</sup>) Così infatti recita il sottotitolo del suo *Il diritto romano*, I. *La prospettiva storica della giurisprudenza classica*<sup>2</sup>, Milano, 1966; si veda a p. 27 s. e 85 s. la sua contrapposizione a F. Schulz.

<sup>5</sup>) Come nelle edizioni postclassiche delle opere classiche (basti pensare al testo del Gaio Veronese), così anche nella compilazione giustiniana (è sufficiente il confronto fra *Coll.* 7.3.2 e D. 9.2.5.pr. per rendersene conto), sono caduti dei passi a carattere prettamente storico; si vedano al riguardo MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., p. 770 s., R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*<sup>2</sup>, Torino, 1961, p. 116 s., P. JÖRS, *Römische Rechtswissen-*

Schulz – seppur basate su argomenti di rado messi completamente a frutto – si trovano anche in R. Orestano<sup>6</sup>, M. Kaser<sup>7</sup> e W. Kunkel<sup>8</sup>. Mentre Kaser, nonostante gli importanti riconoscimenti della prospettiva storica, ha accentuato il riferimento al presente della scienza giuridica romana, Orestano tende con maggior forza d'idee a sostenere che i giuristi romani fossero consapevoli della storicità del diritto, e che essi anche durante il loro costante lavoro tecnico siano stati guidati da una determinata concezione storica. Sull'inclinazione antiquaria dei giuristi classici concorda anche Kunkel.

Per decidere non solo «se» ma soprattutto «come» parlare di coscienza storica dei giuristi romani, occorrerebbero sforzi metodologici e più intense, ed ampie, interpretazioni dei materiali storico giuridici, che in questa sede non sono possibili. L'analisi dell'atteggiamento di Pomponio verso la storia è pensato come un contributo – forse esemplare – a questo filone. Le osservazioni che seguiranno hanno il limitato obbiettivo di indicare alcuni aspetti del modo di porre la questione.

Finora abbiamo parlato in modo disinvolto di «coscienza storica». Un'analisi di questa espressione, anche senza eccessivi approfondimenti, ci condurrebbe in abissi storico-filosofici o addirittura antropologici. Tuttavia io credo che – almeno nell'analisi della giurisprudenza romana, per quanto spetta allo storico del diritto – si possa concordare su pochi dati, in parte banali. Dovrebbe rappresentare una mera ovvietà l'osservazione che un «qualsiasi» atteggiamento verso il tempo e il passato è un fondamentale elemento antropologico, a cui però si attribuisce troppo peso quando ad esso si fa riferimento come «coscienza storica»<sup>9</sup>. Se anche il lavorare su e con del materiale proveniente dal passato venisse qualificato come coscienza storica, ciò potrebbe essere in contrasto con il normale uso linguistico dell'espressione. Le norme prodotte nel passato sono applicate nel presente e fissate per il futuro. Ciò – pur con delle sfumature, in alcuni casi – vale sia per le leggi in senso proprio che per il diritto giurisprudenziale. Avremmo quindi un uso quantomeno distorto dell'espressione «coscienza storica», laddove la citazione o l'uso di istituti, norme o concetti giuridici del passato da parte della giurisprudenza classica venisse guardato come un indizio per l'esistenza di una «coscienza storica». Piuttosto, proprio l'uso disinvolto ed acritico dell'antico diritto come diritto vigente sorreggerebbe l'opinione di F. Schulz circa l'assenza di un senso storico nei giuristi romani. Con Kaser e Orestano rilevo, come difetto d'impostazione dell'opera di Maschi, che certamente quest'ultimo distingue teoricamente tra «prospettiva e interesse storico» e «tradizione, valutazione del precedente, utilizzazione consapevole del passato» o tra «prospettiva storica della giurisprudenza» e «storicità del diritto»<sup>10</sup>, ma in pratica riduce la «prospettiva storica» della giurisprudenza romana semplicemente all'impiego di materiale storico.

Fra i molti possibili aspetti, che sarebbe possibile riunire sotto l'espressione «coscienza storica», potrebbero occupare una posizione di primo piano, nella successiva analisi della giurisprudenza romana, i seguenti: almeno un accenno di coscienza storica emerge quando i giuristi – per così dire – non prendono le mosse dalla contemporaneità delle istituzioni giuridiche, non eliminano semplicemente il diritto passato o antiquato attraverso l'omissione o lo modernizzano attraverso un adattamento al presente che non sia oggetto di riflessioni<sup>11</sup>, ma consapevolmente confrontano ciò che era «una volta» (*olim*), o il pensiero dei *veteres*, con le diverse, attuali condizioni<sup>12</sup>. Le riflessioni sulle

---

*schaft zur Zeit der Republik*, I, Berlin, 1888, p. 11.

<sup>6</sup>) Pomponio Sesto, in «NNDI», XIII, Torino, 1966, p. 112 s. e 120 s.; cfr. anche la recensione alla prima edizione del volume di Maschi di R. ORESTANO, in «Jura», IX, 1958, p. 240 s.

<sup>7</sup>) Rec. a MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., in «ZSS», LXXXVI, 1969, p. 540 s.

<sup>8</sup>) *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*?, Graz-Wien-Köln, 1967, p. 188 nt. 345.

<sup>9</sup>) Poco chiaro sul punto VON LÜBTOW, *Reflexionen, loc. ult. cit.* Sul problema della comprensione storica da parte degli antichi e del concetto di «coscienza storica», cfr. A. BORST, *Fragen zu Beginn der Historie*, in «Geschichte. Ereignis und Erzählung» (cur. R. KOSELLECK, W.-D. STEMPPEL), München, 1973, p. 443 s., e C. MEIER, *Die Entstehung der Historie*, ivi, p. 257.

<sup>10</sup>) MASCHI, *op. cit.*, p. 13 s., 107 s.

<sup>11</sup>) In questo senso, tuttavia, SCHULZ, *Prinzipien*, cit., p. 69 s. Sulla valutazione pratica degli argomenti tratti dalla storia (in primo luogo per la politica), cfr. fra gli altri A. DEMANDT, *Geschichte als Argument*, Konstanz, 1972.

<sup>12</sup>) Cfr. sul punto le giustificazioni di MASCHI, *op. cit.*, p. 32 s.

cause del mutamento delle istituzioni rappresenterebbero un ulteriore stadio della «coscienza storica»; in questo caso una sfumatura importante sarebbe la consapevolezza della continuità nel mutamento. Come terzo stadio, infine, si potrebbe porre l'accento sulla coscienza della storicità del diritto, della sua natura condizionata e relativa. A questo stadio potrebbe eventualmente condurre il confronto di passato e presente con valutazioni storiche. Con le tre tipologie di valutazione – il valore esemplare del passato, la svalutazione del passato a favore del presente e, alle soglie del moderno storicismo, la considerazione «immanente» di ogni epoca nel suo condizionamento temporale – si completa una successione di sfumature e di atteggiamenti (forse) anche in contrasto fra loro, dei quali, in questa sede, non sembra utile una schematizzazione<sup>13</sup>.

## 2. I giuristi come storici

Sarà utile arricchire il paragrafo iniziale con alcuni cenni che mostrino l'interesse dei giuristi romani per il passato e pertanto rendano plausibile, *a priori*, anche l'esistenza di un'intelligenza storica – a questo punto ancora da definire<sup>14</sup>. Sicuramente questi cenni riguardano particolarmente la giurisprudenza tardorepubblicana, che – forse nell'ambito del diritto pubblico e sacrale – ha avuto particolari occasioni per lavorare «storicamente». Tuttavia, da questa circostanza non sarebbe possibile desumere, senza dati ulteriori, l'assoluta inutilizzabilità di queste testimonianze per la giurisprudenza classica. Si trovano infatti allo stesso tempo concrete conferme di una sopravvivenza tanto dei generi letterari quanto degli *exempla* storici nella letteratura giuridica classica. Del resto, alla luce del tradizionalismo (frequentemente evocato) della scienza giuridica romana, che nonostante tutte le trasformazioni nei particolari garantiva la continuità di mentalità e metodi, costituirebbe ancora una ipotesi sformata di prova l'idea che, proprio nell'ambito dell'intelligenza storica, abbia avuto luogo una fondamentale trasformazione tra i *veteres* e i giuristi classici.

In primo luogo sono da menzionare le famose parole di Crasso sulla comodità dello studio dei giuristi<sup>15</sup>. Sotto la piacevolezza, che è mantenuta, egli menziona anche il lavoro sulle *antiquitates*, che emerge automaticamente dallo studio sul *ius civile* e le sue fonti (Cic., *de or.* 1.43.193): *Accedit vero, quo facilius percipi cognoscique ius civile possit, quod minime plerique arbitrantur, mira quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio. Nam, sive quem [haec] Aeliana studia delectant, plurima est et in omni iure civili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum vetustas prisca cognoscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinem vitamque declarant ...?*

Anche se rimane aperto il problema della precisa struttura del senso storico espresso in queste parole, tuttavia le poche frasi qui citate permettono già di accorgersi che Cicerone (Crasso) in nessun modo prende le mosse da una lettura a prospettica delle istituzioni del presente e del passato. E nemmeno c'è motivo di ritenere che si tratti di un'attribuzione di interessi antiquari alla giurisprudenza fatta per paradosso o provocazione<sup>16</sup>.

Sebbene oggi l'interesse si concentri sulla storia delle tecniche dei giuristi, la parte storica del metodo di insegnamento viene ancora ampiamente trascurata. Dopo tutto era assolutamente chiaro,

<sup>13</sup> Va da sé che non possiamo aspettarci una «coscienza storica» nel senso della teoria storica dialettica (si veda sul punto R. SCHÄFFLER, *Einführung in die Geschichtsphilosophie*, Darmstadt, 1973, p. 51 s.).

<sup>14</sup> ORESTANO, *rec.* a MASCHI, *Il diritto romano*, *ult. loc. cit.*, accentua con ragione la differenza tra «coscienza storica» e «storiografia». Tuttavia è possibile scorgere nel (semplice) uso di materiale storico i rudimenti di una – a questo punto ancora da meglio precisare – coscienza storica. Il discorso sarebbe diverso solo se questo concetto fosse stato definito solo dal punto di vista della moderna interpretazione storiografica. Certamente vanno tenute in conto anche le regole che valgono per gli specifici generi letterari – per quanto concerne, di volta in volta, l'esplicitarsi dell'intelligenza storica.

<sup>15</sup> Cfr. fra gli altri F.D. SANIO, *Varroniana in den Schriften der römischen Juristen (vornehmlich an dem enchiridion des Pomponius nachzuweisen versucht)*, Leipzig, 1867, p. 216, M. FUHRMANN, *Interpretatio*, in «Symptica F. Wieacker», Göttingen, 1970, p. 94. Stranamente, le parole di Crasso non vengono discusse né da Schulz né da Maschi. Sul punto si veda anche Cic., *Brut.* 21.81 e *passim*.

<sup>16</sup> Nelle parole di Crasso una provocazione emerge piuttosto dall'affermazione che lo studio del diritto sia un'attività amena, confortevole. Cfr. anche l'obbiezione di Antonio in Cic., *de or.* 1.58.246 s.

addirittura per i contemporanei della giurisprudenza classica, che all'analisi dei giuristi appartiene anche la ricerca della *origo* di un istituto giuridico. Accanto ad una scarna notizia in Gellio, che mostra i *prudentes* nell'analisi di una consuetudine giuridica in conformità alla *causa* (*noct. Att.* 6.4.1 ss.), è soprattutto da ricordare la descrizione del metodo giuridico di Aristone in Plinio (*ep.* 1.22.3)<sup>17</sup>; alla ricerca delle '*rationes*' per la soluzione di un problema giuridico attiene anche lo studio dell'*'origo causaeque primae'*, che conducono a diverse '*rationes: et tamen plerumque haesitat, dubitat diversitate rationum quas acri magnoque iudicio ab origine causisque primis repetit, discernit, expendit*'.

L'analisi degli ulteriori indizi che sono qui da aggiungere consente di ritenere che è spesso difficile, alla luce dello stato delle fonti, classificare e distinguere, l'una dall'altra, le opere storiche, antiquarie, di diritto pubblico o sacrale<sup>18</sup>. Forse si può, con A. Momigliano, far affidamento sul criterio dell'impianto cronologico per i lavori a carattere storico e sul criterio dell'impianto sistematico per quelli antiquari. In tali circostanze i testi di diritto pubblico e sacrale sono più agevolmente consegnati al lavoro antiquario. E' però davvero problematico tracciare un confine nei singoli casi. Già gli annali dei pontefici, che rappresentano un esempio, e in parte anche la fonte, del lavoro annalistico, appaiono recepiti come *exempla* anche dai giuristi, soprattutto nelle parti di diritto sacrale<sup>19</sup>. Negli scritti dedicati all'età delle origini probabilmente la storia delle istituzioni riuscì persino a prevalere<sup>20</sup> sulle *res gestae*. La letteratura storiografica romana d'epoca repubblicana potrebbe aver contenuto –

<sup>17</sup> Si veda anche A. N. SHERWIN-WHITE, *The letters of Pliny. A historical and social commentary*, Oxford, 1966, p. 136 s. Notoriamente la ricerca delle *origines* conduce anche all'etimologia. Andrebbe indagato il rapporto fra la ricerca dell'*origo* e la teoria platonica delle idee (con la sua identificazione del fondamento del reale con l'idea: al riguardo, fra gli altri, K.R. POPPER, *Die offene Gesellschaft und ihre Fende*<sup>4</sup>, I, München, 1975, p. 297, e *passim*). D'altronde l'accento posto sul *processus* ricorderebbe piuttosto l'aristotelica «entelechia».

<sup>18</sup> Cfr. circa questo problema, fra gli altri, M. GELZER, *Der Anfang römischer Geschichtsschreibung*, III, Wiesbaden, 1964, p. 93 s., F. KLINGNER, *Römische Geisteswelt*<sup>5</sup>, München, 1965, p. 66 s., S. MAZZARINO, *Note sul tribunato della plebe nella storiografia romana*, in «Index», III, 1972, p. 180 s. e 188 s. (con indicazione di fonti e bibliografia), ID., *Intorno ai rapporti*, cit., p. 441 s., A. MOMIGLIANO, *Contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1955, p. 69 s.; ID., *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1960, p. 284 e 424, E. RAWSON, *Cicero the Historian and Cicero the Antiquarian*, in «JRS.», LXII, 1972, p. 33 s., K.-E. PETZOLD, *Die beiden ersten römisch-karthagischen Verträge*, in «ANRW.», I.1, Berlin - New York, 1972, p. 386 s., FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 93, K. HANELL, *Zur Problematik der älteren römischen Geschichtsschreibung*, in «Histoire et Historiens dans l'antiquité. Entretiens sur l'antiquité classique», IV, Genève, 1956, p. 147 s., R. SYME, *The Senator as Historian*, in «Histoire et historiens», cit., p. 187. Ulteriori apporti in D. TIMPE, *Fabius Pictor und die Anfänge der römischen Historiographie*, in «ANRW.», I.2, Berlin New York, 1972, p. 928 s. Fra le pubblicazioni di carattere prettamente giuridico, si vedano i rilievi di SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 14 e *passim*; su *ius publicum* e diritto sacrale, le notazioni critiche di GUARINO, *Le origini quiritarie*, cit., p. 27, alle tesi di Mazzarino; cfr. inoltre A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>2</sup>, Napoli, 1956, p. 276 s., e, infine, BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 3 s. e *passim*, e F. SERRAO, *Interpretazione della legge*, in «ED.», XXII, Milano, 1972, p. 241 e 247. Il materiale classico può essere consultato, nella lezione migliore, nelle raccolte di Huschke e Bremer. Circa la letteratura d'epoca repubblicana dedicata al diritto pubblico, si veda anche A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960, p. 3 s.

<sup>19</sup> Cfr. sul punto, con rilievi ulteriori, TIMPE, *Fabius Pictor*, cit., p. 949 s., 964 s., H.D. JOCELYN, *The Poems of Q. Ennius*, in «ANRW.», I.2, cit., p. 1008 s., B. KÜBLER, *rec. a WALSTRUP, On the antiquarian-historiographical activities of the roman pontifical college*, in «ZSS.», L, 1930, p. 623 s. Un esempio di quanto sostenuto si trova forse in Cic., *Rab. Perd.* 15, a proposito di Labieno, che aveva raccolto le '*suppliciorum et verborum acerbitates*' dei *monumenta annalium* e dei *regum commentarii* (a proposito di questi passi cfr. S. TONDO, *Introduzione alle 'leges regiae'*, in «SDHI.», XXXVII, 1971, p. 1 s.). Cfr. inoltre l'espressione '*annalium exempla*' in Liv., *urb. cond.* 27.8.9, e la definizione di '*annales maximi*' contenuta in Serv., *ad Verg. Aen.* 1.373. Ulteriori esempi in GELZER, *Der Anfang*, cit., p. 96. Che nei confronti dell'annalistica sia opportuna una certa sfiducia ha sostenuto da ultimo E. MEYER, *Römische Annalistik*, in «ANRW.», I.2, cit., p. 970 s.

<sup>20</sup> Si vedano a riguardo le '*Origines*' di Catone. Tuttavia anche gli annali di Fabio Pittore (come quelli di Cassio Hemina) contengono materiale di storia delle istituzioni. I '*libri Fabii Pictoris*' (citati in Gell., *noct. Att.* 10.15.1 s.), dai quali Gellio trae la citazione dei divieti e delle prescrizioni che gravano sul *flamen Dialis*, potrebbero non appartenere ai lavori storici di Quinto Fabio Pittore, quanto piuttosto ai '*libri iuris pontificii*' di Servio Fabio Pittore. Cfr. anche Cic., *Brut.* 21.81, SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 40 e 47, «Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike auf der Grundlage vom Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft» (*cur.* K.H. ZIEGLER, W. SONTHEINER), II, Stuttgart, 1969, c. 495 (Fabius nr. 47), e TIMPE, *Fabius Pictor*, cit., p. 965 nt. 97. Notoriamente anche la *Ῥωμαίων Ἀρχαιολογία* di Dionigi di Alicarnasso rappresenta un'importante, per quanto non totalmente affidabile, fonte per la conoscenza delle istituzioni romane arcaiche.

similmente a quella greca – digressioni sulle istituzioni e i costumi: se così è, il collegamento con gli scritti antiquari sarebbe evidente. Infine una letteratura pubblicistica (dedicata al diritto pubblico) autonoma sarebbe sorta – almeno secondo la tesi di Santo Mazzarino<sup>21</sup> – per la prima volta solo al tempo delle guerre rivoluzionarie di età graccana, così che le fonti per il diritto pubblico del periodo precedente andrebbero cercate altrove, negli annali pontificali e nei lavori storici. Con ciò sorge la domanda se le opere della giurisprudenza (soprattutto nell’ambito del diritto pubblico e sacrale) siano da separare radicalmente – per il loro contenuto o anche, prima di tutto, per il loro metodo e per il loro rapporto col passato – da quelle dedicate alla vera e propria storiografia e alle *antiquitates*.

Sotto questo aspetto la personalità di giuristi che, nello stesso tempo, sono anche storici e antiquari, acquista un particolare significato<sup>22</sup>. Dal momento che in questa sede non aspiriamo ad una trattazione completa, potrebbero bastare alcuni esempi<sup>23</sup>. Dei più antichi è ben conosciuto Catone, che fu tanto storico quanto giurista<sup>24</sup>. Lo stesso vale per il filosofo, storico e giurista Rutilio Rufo<sup>25</sup>. Rimane da esaminare quali conseguenze derivarono dalla pubblicazione degli annali pontificali ad opera presumibilmente del giurista Publio Mucio Scevola il Pontefice<sup>26</sup> – problema che lascio qui in sospeso. Apparentemente è stato significativo il contributo di Celio Antipatro<sup>27</sup>; di lui riferisce Pomponio (D. 1.2.2.40): *‘et Celius Antipater, qui historias conscripsit, sed plus eloquentiae quam scientiae iuris operam dedit’*. La sua conoscenza del diritto è confermata da Cicerone (*Brut.* 26.102). Senza dubbio egli può essere portato, solo in senso molto generale, come esempio dell’interesse dei giuristi per la storia; e ciò non tanto perché si deve dubitare della sua appartenenza alla novero dei *prudentes*<sup>28</sup>, ma perché la grande influenza esercitata sulla storiografia successiva dal suo stile eroico-patetico<sup>29</sup> non trova alcun parallelo nelle opere della giurisprudenza. Di Tuberone il giovane, infine, si ha testimonianza delle *‘historiae’* in almeno quattordici libri<sup>30</sup>.

In generale è da ritenere che l’annalistica abbia utilizzato non solo opere antiquarie, ma anche

<sup>21</sup> *Intorno ai rapporti*, cit., *passim*, e *Il pensiero storico*, II.1, cit., p. 187 s. Secondo questi, Sempronio Tuditano (*libri magistratuum*) difendeva il partito degli *optimates*, Giunio Congo Graccano (*de potestatibus*) quello dei *populares*. Cfr. a tal proposito anche F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, III, Napoli, 1973, p. 316 (ove bibliografia), e BREONE, *Tecniche*, cit., p. 11 s. e *passim*.

<sup>22</sup> Cfr. anche R. SCHOTTLÄNDER, *Römisches Gesellschaftsdenken*, Weimar, 1969, p. 201 s.

<sup>23</sup> Cfr. S. MAZZARINO, *Il pensiero storico*, II.1, cit., p. 202 s.; ulteriori esempi in SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 54 e *passim*.

<sup>24</sup> Di diverso avviso SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 55 nt. 1: si vedano tuttavia (Pomp. *l.s. ench.*) D. 1.2.2.38, e BREONE, *Tecniche*, cit., p. 8.

<sup>25</sup> Pomp. D. 1.2.2.40. Cfr. «Der Kleine Pauly», cit., IV, München, 1972, 1472 (n. 8), F. WIEACKER, *Die römischen Juristen in der politischen Gesellschaft des 2. vorchristlichen Jahrhunderts*, in «Sein und Werden im Recht. Festgabe U. von Lübtow», Berlin, 1970, p. 197 s., G.L. HENDRIKSON, *The Memoirs of Rutilius Rufus*, in «Classical Philology», XXVIII, 1933, p. 153 ss. A detta di K. BÜCHNER, *Römische Geschichte und Geschichte der römischen Literatur*, in «ANRW», I.2, cit., p. 776 (ove bibliografia) egli sarebbe uno degli inventori dell’autobiografia.

<sup>26</sup> Si vedano Cic., *de or.* 2.12.52, «Der Kleine Pauly», cit., I, Stuttgart, 1964, c. 359, MAZZARINO, *Note sul tribunato*, cit., p. 180 s., e TIMPE, *Fabius Pictor*, cit., p. 928 nt. 2.

<sup>27</sup> Su di lui KLINGNER, *Römische Geisteswelt*, cit., p. 80 s., MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., p. 122 s.; SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 56, KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 13 e 366 nt. 770 (ove rilievi anche sulla questione se egli fosse un liberato), A. D. LEEMAN, *Orationis ratio*, I, Amsterdam, 1963, p. 74 s. e *passim*, W.D. LEBEK, *Verba prisca*, Göttingen, 1970, p. 217 s., F. D’IPPOLITO, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli, 1969, p. 77 s., «Der Kleine Pauly», I, cit., c. 1239 (ove ulteriore bibliografia), F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, p. 198 s.; E.M. JENKINSON, *Genus scripturae leve: Cornelius Nepos and the Early History of Biography at Rome*, in «ANRW», I.3, Berlin - New York, 1973, p. 711 s., W. RICHTER, *Der Manierismus des Sallust und die Sprache der römischen Historiographie*, ivi, p. 772. Frammenti in M. PETER, *Historicorum Romanorum Reliquiae*, Stuttgart, 1906, rist. 1967, p. 147 s.

<sup>28</sup> Così SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 56, e WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 198 s. Sulla questione s’egli fosse attivo come maestro di retorica cfr. JENKINSON, *Manierismus*, cit., p. 772.

<sup>29</sup> KLINGNER, *Römische Geisteswelt*, cit., p. 80 s., parla di poema epico in prosa. Cfr. anche E. NORDEN, *Die antike Kunstprosa, vom VI Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance*, I, Leipzig, 1898, rist. Darmstadt, 1971, p. 176 s.; si veda anche Cic., *de or.* 2.13.54. Diversamente RICHTER, *Der Manierismus*, cit., p. 772.

<sup>30</sup> M. PETER, *Historicorum Romanorum Reliquiae*<sup>2</sup>, Stuttgart, 1914, rist. 1967, p. 311. Cfr. LEEMAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 180; LEBEK, *Verba prisca*, cit., p. 149 s.; si veda tuttavia anche R. WERNER, *Die Auseinandersetzung der frühromischen Republik mit ihren Nachbarn in Quellenkritischer Sicht*, in «Gymnasium», LXXV, 1968, p. 509 s.

di diritto pubblico e sacrale<sup>31</sup>.

Più chiari sono i rapporti tra i giuristi e le opere antiquarie (in senso stretto). Varrone, che è notoriamente la fonte antiquaria più importante per il periodo seguente<sup>32</sup>, fa uso delle opere più risalenti tanto annalistiche quanto giuridiche<sup>33</sup>. Sfortunatamente, riguardo al contenuto della sua opera, relativamente vasta, sul *ius civile* (*De iure civili libri XV*), non ci è noto nulla di concreto. Per quanto le opere di Varrone contengano (ed in misura estesa) materiali di diritto pubblico e sacrale, questi trovano il proprio corrispondente negli scritti dei «pubblicisti»<sup>34</sup>. Appunto l'esistenza dei *'libri de iure civili'* di Varrone è un argomento nel senso che l'atteggiamento (storico) dei *ius consulti* in senso stretto<sup>35</sup> non era sostanzialmente diverso da quello dei pubblicisti e degli studiosi di diritto sacrale. E' evidente che i giuristi appartenenti al collegio pontificale, conoscevano il diritto pontificale e pensavano secondo le sue categorie<sup>36</sup>. Fra i giuristi della tarda repubblica e del principato si possono ricordare i seguenti come conoscitori del diritto pubblico e del diritto sacrale: Servio Sulpicio Rufo<sup>37</sup> (*'de sacris detestandis'*), Tuberone il giovane (Gell., *noct. Att.* 14.7.13; *Pomp. D.* 1.2.2.46), Caio Trebazio Testa (*'de religionibus'*), Marco Antistio Labeone (*'de iure pontificio'*), Caio Ateio Capitone (*'coniectanea'*, *'de pontificio iure'*, *'de iure sacrificiorum'*, *'epistulae'*)<sup>38</sup>, Masurio Sabino (*'fasti'*, *'de indigenis'*, *'memoralia'*)<sup>39</sup>. Quando, anche per motivi – in parte – evidenti, durante l'alto principato diminuisce la vitalità di questi settori giuridici<sup>40</sup>, sono tuttavia da menzionare come «epigoni» Aristone (Plin., *ep.* 8.14) e Lelio Felice (Gell., *noct. Att.* 15.27). Viene forse troppo poco rilevato che anche le opere di diritto amministrativo della tarda classicità mostrano un legame con la precedente letteratura pubblicistica; un importante indizio in questo senso è rappresentato dalla sorprendente frequenza delle informazioni storiche contenute proprio in questi scritti<sup>41</sup>.

<sup>31</sup>) Cfr. S. MAZZARINO, *Il pensiero storico*, II.2, Roma-Bari, 1966, p. 6 s., a proposito di Veranio Flacco. In verità rimangono in questo caso rapporti con la letteratura giusprivatistica.

<sup>32</sup>) A proposito di Varrone, si veda F. DELLA CORTE, *Varrone*<sup>2</sup>, Genova, 1970, *passim*, nonché i contributi contenuti in «Varron. Entretiens sur l'antiquité classique IX», Genève, 1969, ed infine la panoramica di H. DAHLMANN, *Varroniana*, in «ANRW», I.3, cit., p. 3 s.

<sup>33</sup>) Circa l'influenza esercitata dalle opere giuridiche si vedano *ling. Lat.* 5.42, 48, 55, 6.33, 95 (Giunio Gracchano), 7.105 (Manilio), 5.83, 6.30 e 7.105 (Q. Mucio Scevola). Circa una possibile dipendenza da Elio Peto si veda FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 107. Riguardo ai rapporti tra letteratura giuridica e letteratura antiquaria cfr. anche E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern*, Lund, 1939, p. 75 nt. 1 e p. 284 (con riferimento in particolare a Valerio Flacco). Circa il legame dell'opera di Varrone con i glossari ed i commentari di autori più risalenti si veda la trattazione di A. TRAGLIA, *Dottrine etimologiche ed etimologie varroniane con particolare riguardo al linguaggio poetico*, in «Varron», cit., p. 46 s.

<sup>34</sup>) Fra questi vanno ricordati C. Sempronio Tuditano, M. Giunio Gracchiano, Cincio (che si occupò – forse in chiave comparatistica? – di problemi legati alla Legge delle Dodici Tavole [Fest., *verb. sign.*, sv. *'subici'*, L. p. 470]: si veda al riguardo S. TONDO, *Leges regiae e paricidas*, Firenze, 1973, p. 120 s.), Valerio Messala; cfr. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 17 s. Varrone stesso scrisse un'opera dal titolo *'de officio senatus'*. Riguardo alla qualificazione dei «giuristi-augurali» come costituzionalisti si veda O. BEHREND, *rec.* a BRETONE, *Tecniche e ideologie*, cit., in «Gnomon», XLV, 1973, p. 794. Degno di nota è altresì il fatto che degli stessi scritti nella tarda età repubblicana furono curatori degli aristocratici. Un Ennio viene ricordato per una *doctrina auguralis* (Suet., *de gramm.* 1): cfr. a riguardo JOCELYN, *The poems*, cit., p. 996. Circa la possibilità di precedenti greci si veda D. NÖRR, *rec.* a «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren forschung», I.4 «Philosophie und Wissenschaften, Künste», II.1 «Politische Geschichte (Allgemeines)», (cur. H. TEMPORINI), in «ZSS», XCII, 1975, p. 401.

<sup>35</sup>) Si veda Cic., *De leg.* 1.4.14; *Pro Balbo* 19.45.

<sup>36</sup>) Cfr. Cic., *De leg.* 1.4.14 con riferimento a P. Mucio Scevola; Macr., *Sat.* 1.16 riguardo a Q. Mucio Scevola.

<sup>37</sup>) Si veda anche Cic., *Brut.* 42.156; cfr. H.E. DIRKSEN, *Die Auszüge aus den Schriften der römischen Rechtsgelehrten, in den Noctes Atticae des A. Gellius*, ora in «Hinterlassene Schriften» (cur. F.D. SANIO), I, Leipzig, 1871 rist. 1973, p. 51 s.

<sup>38</sup>) MAZZARINO, *Il pensiero storico*, II.1, cit., p. 529 s., scorge una linea che da Varrone, attraverso Capitone, arriva sino a Pomponio. A tal proposito cfr. anche DIRKSEN, *Die Auszüge*, cit., p. 52.

<sup>39</sup>) Cfr. DIRKSEN, *Die Auszüge*, cit., p. 55 s. Sul ruolo di Sabino nell'indagine dell'*origo* dei culti arvali, G. RADKE, *Acca Larentia und die fratres Arvales. Ein Stück römisch-sabinischer Frühgeschichte*, in «ANRW», I.2, cit., p. 424 (ove bibliografia).

<sup>40</sup>) Cfr. SANIO, *Varroniana*, cit., p. 29 nt. 57, SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 163 s.

<sup>41</sup>) A tale riguardo cfr. Ulpiano (*l.s. de off. quaest.*) D. 1.13.1, dove tra gli altri vengono ricordati Giunio Gracchano e Trebazio, e Paolo (*l.s. de off. praef. vig.*) D. 1.15.1. Cfr. anche BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 16, MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., p. 141 s., A. MAGDELAIN, *Remarques sur la perduellio*, in «Historia», XXII, 1973, p. 408 s., A.W. LINTOTT,

Questa lista contiene, accanto ad alcuni «outsiders» (come appunto Aristone e Lelio Felice) i nomi più importanti della giurisprudenza della tarda repubblica e del primo principato. La letteratura di diritto pubblico e sacrale, collegata all'antiquaria, non deve essere quindi considerata secondaria, in un quadro d'insieme della scienza giuridica romana. Viceversa a ciò tende soprattutto – certo sotto l'influenza della tradizione (soprattutto dell'*encheiridion*) – l'interpretazione di Schulz.

La nostra prospettiva, effettivamente globale, impedisce conclusioni troppo vaste e differenziate. Con sicurezza possiamo dire che gli studi storici e antiquari dei giuristi sono un'indicazione del fatto che essi – e ciò riguarda il piano della loro «coscienza storica» – erano all'altezza del loro tempo. Sulla natura di questa coscienza possiamo qui come minimo rilevare che per la sua comprensione è utile almeno un'analisi storica anche dello studio delle *origines* e delle *causae*<sup>42</sup>. A questo proposito, essa potrebbe risultare prossima piuttosto alla presenza di interessi attuali che antiquari<sup>43</sup>.

Necessiterebbe di una specifica ricerca il problema di sino a che punto i risultati raggiungibili con l'analisi della letteratura di diritto pubblico e sacrale possano essere applicati ai testi di diritto privato. Chi nega radicalmente questa applicazione, dovrebbe accettare la tesi che questi due gruppi di opere appartengano a generi letterari diversi – con la conseguenza che le categorie (storiche) che trovano posto in uno verrebbero meno nell'altro. Invero, appare preferibile l'ipotesi che i pochi rilievi conservati nella produzione di diritto privato (soprattutto della tarda repubblica e del primo principato) debbano essere considerati non come «eccezioni», ma come indizi di un ancor più abbondante materiale, che non si è conservato durante le epoche successive ed in modo particolare in quella della codificazione giustiniana<sup>44</sup>.

### 3. Problemi aperti

Da quanto finora rilevato emergono alcuni compiti della prossima ricerca. Essa dovrà affrontare i seguenti problemi: una più precisa descrizione delle categorie, che possono consentire una plausibile risposta alla domanda circa l'intelligenza storica dei giuristi; un'analisi della produzione storica e antiquaria (soprattutto della tarda repubblica) sotto l'aspetto degli spunti che essa offre al dibattito giuridico; un'indagine dei rapporti tra produzione di diritto pubblico e sacrale e letteratura storico-antiquaria; una raccolta e valutazione delle notizie storiche contenute nelle opere privatistiche. A partire da un simile impianto sarebbe possibile indagare se in epoche diverse<sup>45</sup>, o addirittura in scuole giuridiche diverse<sup>46</sup>, siano ravvisabili atteggiamenti particolari verso il passato (e il presente).

L'interrogativo più importante e interessante riguarda il punto fino al quale quest'aspetto «storico» della giurisprudenza romana ne influenzò valutazioni e metodi giuridici. Dal momento che la

---

*Provocatio. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in «ANRW.», I.2, cit., p. 235 (ove bibliografia). Sulle opere di diritto amministrativo d'età tardoclassica cfr. DELL'ORO, *I libri*, cit., p. 10 s., SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 164 s., e BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 32 s. Nel *Libri de institutione officiorum* di Svetonio non si trova nulla al riguardo.

<sup>42</sup> Per quanto concerne l'eziologia, cfr. MAZZARINO, *Il pensiero storico*, II.1, cit., p. 302 s. Notoriamente anche l'analisi etimologica ha il medesimo scopo.

<sup>43</sup> Cfr. MOMIGLIANO, *Contributo*, cit., p. 69.

<sup>44</sup> Cfr. Celio Sabino in Gell., *noct. Att.* 6.4 (*servi pilleati*); Servio Sulpicio in Gell., *noct. Att.* 4.3 (*cautio rei uxoriae*) ed in Trifonino, D. 49.15.12.pr. (*postliminium*); Servio Sulpicio e Nerazio in Gell., *noct. Att.* 4.4.1 s. (*sponsalia*; in proposito cfr. M. KASER, *Die Stipulationklausel quanti ea res erit*, in «ZSS.», XC, 1973, p. 216 s., con ulteriore bibliografia). Sul rapporto di connessione tra la giurisprudenza del I sec. d.C. e quella della tarda repubblica, si veda anche F. WIEACKER, *Über das Verhältnis der römischen Fachjurisprudenz zur griechisch-hellenistische Theorie*, in «Iura», XX, 1969, p. 476 s.

<sup>45</sup> Cfr. MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., p. 13 s., 93 s., a proposito delle differenze tra epoca preadrianea e postadrianea; di diverso avviso, certamente, M. KASER, *rec.* a MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., in «ZSS.», LXXXVI, 1969, p. 504 s.

<sup>46</sup> Se si seguono i criteri utilizzati da P. STEIN, *The two schools of jurists*, in «Cambridge Law Journal», XXXI, 1972, p. 9 s. e *passim*, si può giungere alla congettura che i Proculiani, in quanto razionalisti e sistematici (in un certo senso) siano meno attenti alla storia rispetto ai pragmatici e tradizionalisti Sabiniani. *Contra*, basti vedere le citazioni di Nerazio riportate da Ulpiano (D. 12.4.3.5), Paolo (D. 24.1.63) e Gellio (*noct. Att.* 4.4.1 s.) oppure da Celso (D. 50.16.98.1 e s.). Abbiamo incontrato, in primo luogo, tanto Labeone quanto Capitone (e Sabino) fra gli autori giuridico-antiquari, mentre il sabiniano Giuliano non ebbe pressoché alcun interesse storico. *Prima facie*, quindi, una contrapposizione di scuola su questa questione appare per lo meno improbabile. Cfr. anche D. LIEBS, *Die Rechtsschulen der Sabinianer und Proculianer*, in «ANRW.», II.15, Berlin - New York, 1976, p. 197 s.

(ri)scoperta degli studi antiquari nella metà del I secolo a.C. era legata, evidentemente, ai fini politici di un circolo conservatore<sup>47</sup>, sarebbe allora da chiedersi fino a che punto il celebre (e raramente ben delineato) conservatorismo dei giuristi romani si esprima non solo nella condivisione di queste aspirazioni, ma ne sia stato anche, a sua volta, influenzato. Storici<sup>48</sup> e giuristi si incontrano nell'uso delle etimologie per la conoscenza delle origini, dei fondamenti e della essenza delle cose. Certo l'uso del metodo etimologico è normalmente da attribuire all'influsso della filosofia stoica – ed anche in questa occasione non v'è ragione di dubitare che il metodo e la popolarità delle etimologie indichino una tale influenza. In ogni caso le spiegazioni, attraverso etimologie (popolari), del significato delle parole e dei fatti che esse indicano, sono talmente vicine che anche per i Romani – così come già per i Greci<sup>49</sup> – bisogna fare i conti con un punto di partenza «pre-scientifico»<sup>50</sup>. Comunque sia, non è poi affatto da escludere che i giuristi siano stati avvicinati al dibattito etimologico più dai loro studi storico-antiquari che dai loro interessi filosofici.

Un altro esempio è il metodo, casistico e orientato sugli *exempla*, della giurisprudenza romana: esso forse rivela un nuovo aspetto attraverso il parallelo con la letteratura antiquaria – senza bisogno di pensare necessariamente ad una dipendenza. Per quanto concerne il metodo di interpretazione dei giuristi romani, è stato di recente accertato<sup>51</sup> che la ricerca sulle finalità storiche della norma gioca un ruolo limitato. Tuttavia, a me sembra che questo rilievo non possa costituire una testimonianza né a favore né contro la presenza di una «interpretazione storica» dell'ordinamento giuridico. Pertanto, alla luce di questa nostra riserva, può trovare accoglimento tanto l'idea – più moderna – che l'ordinamento giuridico modifica il suo rapporto con l'ambito sociale ed economico<sup>52</sup>, e che perciò anche una legge è interpretata secondo le necessità del presente, quanto la concezione a prospettica della «contemporaneità» di ogni istituto giuridico. Si aggiunga che per la legge, la quale consiste in una successione di «asserzioni», sono possibili e necessari metodi di interpretazione altri rispetto a quelli relativi al *ius*, che si oppone ad una analoga fissazione in asserzioni. Si potrebbe desumerne che la metodologia dei giuristi romani nell'ambito del diritto legislativo è diversa da quella relativa al *ius civile* (in senso stretto). Mentre nell'interpretazione della legge il problema relativo all'origine della stessa aveva solo un piccolo significato pratico, interrogarsi circa l'*origo* nell'ambito del *ius civile* potrebbe essere stato un elemento ben più importante della discussione giurisprudenziale<sup>53</sup>.

Preferiamo interromperci qui. Anche se le predette linee di ricerca «orientate per problemi» hanno le loro valide ragioni, mi sembra tuttavia che per la nostra problematica sia, a questo punto, più adatto il metodo «biografico»<sup>54</sup>. Forse questa idea della moderna predilezione per la biografia deriva dal fatto che, consapevoli o no, anche i romanisti sottostanno all'attuale favore per la ricerca

---

<sup>47</sup>) Cfr. RAWSON, *Cicero the Historian*, cit., p. 35 s.

<sup>48</sup>) Cfr. O. GIGON, *Studien zur antiken Philosophie*, Berlin - New York, 1972, p. 275 s., riguardo al ruolo che giocano l'etimologia e l'eziologia nella ricostruzione della preistoria romana.

<sup>49</sup>) Cfr. J. VERDENIUS, O. GIGON, *La notion du divin*, in «Entretiens», I, cit., p. 159 s., (pubblicato anche autonomamente da GIGON, *Studien*, cit., p. 62 s.) a proposito delle etimologie in Omero ed Esiodo. A proposito delle etimologie popolari si veda H. STEINTHAL, *Geschichte der Sprachwissenschaft*, I, rist. Hildesheim, 1971, p. 5 s.

<sup>50</sup>) Le esplicazioni delle parole ad opera di Catone (*Origines* I.14, II.23) ben potrebbero rappresentare questa categoria prescientifica.

<sup>51</sup>) Cfr. D. MEDICUS, *Der historische Normzweck bei den römischen Klassikern*, in «Studien in römischen Recht. (Festschrift Max Kaser zum 65. Geburtstag)», Berlin, 1973, p. 57 s., ed anche F. EBEL, *Über Legaldefinitionen*, Berlin, 1974, p. 157 nt. 39.

<sup>52</sup>) Cfr. *infra*, § 3

<sup>53</sup>) Cfr. *supra*, nt. 17. Probabilmente anche Quintiliano pratica una distinzione tra *lex* e *ius*, dal momento che rifiuta l'esistenza di *leges contrariae iure ipso* (*inst.* 7.7.2), ma considera legittimo lo *ius controversum* (*inst.* 12.3.38). A proposito di *ius* e *lex* cfr. anche J. BLEICKEN, *Lex Publica*, Berlin, 1975, p. 179 e 408.

<sup>54</sup>) Cfr. a proposito di questo e delle sue motivazioni, A. MOMIGLIANO, *The development of Greek Biography*, Cambridge (Mass.), 1971, p. 1 s. Non può essere trascurata, in quest'occasione, l'opinione di F.K. VON SAVIGNY, *Von Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heidelberg, 1814, p. 157, secondo il quale i giuristi romani sarebbero figure perfettamente fungibili.

sul rapporto tra la vita e i metodi dei singoli giuristi. Io credo che il materiale e la problematica di una rielaborazione sistematica siano accessibili solo con difficoltà. Proprio nell'ambito del diritto privato sono pochi i giuristi per i quali le fonti ci consentono di delineare un quadro non troppo frammentario della loro intelligenza storica<sup>55</sup>. Per quanto riguarda gli altri giuristi, possiamo soltanto – laddove la situazione delle fonti, relativamente favorevole, dovrebbe consentirci qualche affermazione (per esempio, relativamente a Giuliano) – desumere, con la massima prudenza, l'assenza di un interesse storico dall'assenza di notizie di carattere storico.

Ma anche il tema stesso potrebbe, con un modo di ragionare sistematico, irrigidirsi in schematicismo. La coscienza storica non è – proprio in questo senso circoscritto e semplificato – soltanto un oggetto estremamente differenziato, al punto che probabilmente necessiterebbe di un nuovo «schema» espositivo, a sua volta troppo variegato. Con ciò va messo in conto, piuttosto, che in genere non è possibile una rappresentazione di questo oggetto priva di contraddizioni, e che i singoli giuristi potevano averne – a seconda del contesto storico, della situazione o degli scopi – un diverso inquadramento. Questa «differenziazione» o «contraddittorietà» si lascia più agevolmente comprendere in chiave biografica, attraverso le analisi delle singole personalità di giuristi.

In questa prospettiva si dovrà qui tentare un'analisi dell'intelligenza storica di Sesto Pomponio. Quale autore sia di un compendio di storia giuridica (*l'enchiridion*) che di una produzione voluminosa, destinata alla pratica giurisprudenziale, egli si presenta come oggetto di ricerca per il tema che qui interessa. Prima – ma non senza attenzione a questo tema – occorre discutere, in conformità agli scopi della presente opera collettanea<sup>56</sup>, alcuni recenti lavori su Pomponio, in parte per riferirne, in parte per criticarli, in parte per proseguirli.

## II. POMPONIO NEGLI STUDI PIÙ RECENTI

### 4. La posizione di Pomponio nella giurisprudenza romana

Difficile trovare un giurista romano al quale, negli anni passati, la ricerca si sia dedicata con intensità pari a quella profusa per Pomponio<sup>57</sup>. E' possibile individuare alcune ragioni di questa preferenza. La descrizione storico-giuridica di Pomponio tramandata in D. 1.2.2 è non solo uno dei più ampi e coerenti frammenti della letteratura giuridica romana classica in nostro possesso, ma soprattutto per il suo contenuto esso ha assunto un ruolo unico tra gli scritti dei giuristi che sono stati tramandati. Non è nota alcuna altra opera della letteratura giuridica romana in cui un giurista rifletta storicamente sull'attività dei giuristi<sup>58</sup>. Per quanto riguarda il restante lavoro di Pomponio, egli è stato probabilmente uno degli autori più fecondi. Il suo commento all'editto, evidentemente non pervenuto ai compilatori giustiniani, era composto da oltre 150 libri: era perciò molto più voluminoso dei già vasti commentari tardoclassici di Ulpiano e Paolo. Gli scritti sul '*ius civile*' di Quinto Mucio e di Sabino si compongono rispettivamente di 39 e 35 libri. Le '*variae lectiones*' sono in almeno 41 libri. In più deve essere menzionata una serie di opere minori<sup>59</sup>.

Almeno per l'organizzazione enciclopedica, Pomponio anticipa la giurisprudenza tardoclassica. A ciò si aggiunga che la casistica gioca in lui un ruolo verosimilmente minore che nel suo contemporaneo Giuliano, e che apparentemente non ricoprì nessuna carica pubblica e neppure ebbe, con

<sup>55</sup> Sono da menzionare a tal proposito Labeone, Sabino, Cassio, Cecilio Africano, Pomponio, Gaio, Ulpiano e Paolo. La differente intelligenza storica dei giuristi è stata evidenziata anche da BREONE, *Tecniche*, cit., p. 230 s.

<sup>56</sup> Per quanto attiene obiettivi e contenuti di «Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt», cfr. la presentazione dell'opera di H. TEMPORINI, *Vorwort*, in «ANRW», I, Berlin - New York, p. XI ss., e l'indice *Inhaltsverzeichnis mit Autorenregister - Stand: Ende 1996* (cur. S. SCHWERTFEGGER, U. ILCHMANN), Berlin - New York, 1997, specialmente – per quanto riguarda il diritto – p. 36 ss. (n.d.c.).

<sup>57</sup> Per la letteratura più risalente, cfr. G. WESENBERG, *Pomponius*, in «PWRE.», XXI.2, Stuttgart, 1952, c. 2416, ORESTANO, *Pomponio Sesto*, cit., p. 271 s., e KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 170 s.

<sup>58</sup> Cfr. il giudizio di L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967, p. 5 ss.

<sup>59</sup> Cfr. le informazioni fornite da SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 431.

ogni probabilità, il *ius respondendi*. Tutto ciò conduce, spesso, ad accostarlo a Gaio e ad assegnarlo a quel «filone parallelo» della giurisprudenza altoclassica, dedito all'accademia, alla raccolta e al riordino del materiale giuridico e all'insegnamento<sup>60</sup>. L'impossibilità di assegnarlo con sicurezza a una scuola di giuristi, lo fa apparire – ancora in rapporto a Gaio – come «moderno». Non ultimo, proprio il fatto che Pomponio si sottragga ad ogni classificazione schematica, consente di spiegare e giustificare l'interesse che a lui è stato dedicato.

### 5. Cenni biografici

Circa la vita di Pomponio quasi non abbiamo notizie certe<sup>61</sup>. Come detto, le fonti tacciono su cariche politiche, *ius respondendi*<sup>62</sup> e attività di consulente. Si giunge perciò alla conclusione che Pomponio abbia operato esclusivamente come autore giuridico (e forse anche come insegnante). La sua attività di autore giuridico si svolse negli anni del regno di Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio. Pertanto la sua nascita potrebbe risalire, approssimativamente, al primo decennio del II secolo d.C.<sup>63</sup>.

Anche le ricerche più recenti non hanno qui altri fatti da porre in luce. Certamente A.M. Honoré si è dettagliatamente occupato, nel suo studio sulla biografia di Gaio, anche di Pomponio e ha creduto di poter accertare una nuova datazione delle tappe della sua vita; ma le sue riflessioni si muovono nell'ambito delle congetture, per quanto ingegnose<sup>64</sup>. Così, dopo Honoré, la storia della vita di Pomponio è strettamente legata a quella di Gaio. Esiste a sostegno di questo legame un solo indizio – del resto non sicuro –, che però non può provare niente di più che l'esistenza di tale rapporto. Secondo l'idea oggi senz'altro dominante Pomponio in D. 45.3.39 (22 *ad Q. Muc.*) ha citato – unico fra tutti i giuristi classici – Gaio, laddove egli con l'espressione '*Gaius noster*' potrebbe aver accennato a un più stretto contatto con lui: '*...et non sine ratione est, quod Gaius noster dixit, condici id in utroque casu posse domino*'<sup>65</sup>. Non esistono altre testimonianze utilizzabili. Anche le restanti congetture di Honoré non sono quindi dimostrabili. Secondo lui Pomponio era contemporaneo, ma più giova-

<sup>60</sup> Cfr. W. KUNKEL, *Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung*<sup>7</sup>, Wien-Köln, 1973, p. 11 s., e M. KASER, *Römische Rechtsgeschichte*<sup>2</sup>, Göttingen, 1967, p. 191.

<sup>61</sup> Cfr. in proposito la discussione contenuta in KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 170 s. Secondo H. RIX, *Gentilnamentensystem*, in «ANRW», I.2, cit., p. 715, il nome conterrebbe l'indicazione della propria derivazione dall'etrusco '*Pumpu*' attraverso l'osco ('*Pompo*', da \**pompe* «cinque»). Per quanto concerne le origini, in senso stretto, di Pomponio nulla possiamo ricavare da questa derivazione.

<sup>62</sup> P. PESCANI, *Difesa minima di Gaio*, in «Gaio nel suo tempo», Napoli, 1966, p. 84 nt. 5, sembra propendere per l'ipotesi che Pomponio abbia ricevuto lo *ius respondendi*.

<sup>63</sup> Cfr. a questo proposito H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen*<sup>2</sup>, Halle, 1908, p. 33 ss. La risalente opinione, talvolta ripresa, secondo cui vi sarebbero due giuristi di nome Pomponio, è respinta nelle opere più recenti: si veda al proposito TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, ora in *Juristische Schriften*, II, Berlin, 1905, p. 21 s. Da (Pomp. 7 *ep.*) D. 40.5.20 è impossibile trarre qualche indicazione circa l'età e la data di nascita del giurista, poiché in questo caso è il postulante, e non Pomponio, a vantarsi della propria *discendi cupiditas* nonostante i settantotto anni di vita: cfr. a tal proposito, non condivisibilmente, H. LEVY-BRUHL, *Examen d'un criterium grammatical de datation*, in «Études F.P. Girard», I, Paris, 1912, p. 109 nt. 4 (con ulteriori informazioni); nello stesso lavoro, alle pagine 108 s., alcuni apporti riguardo alla collocazione temporale dei giuristi ed alla datazione delle loro opere.

<sup>64</sup> È possibile rinviare, a questo proposito, alle recensioni dedicate a A.M. HONORÉ, *Gaius. A Biography*, Oxford, 1962, da F. WIEACKER, in «ZSS», LXXXI, 1964, p. 401 s., M. KASER, in «Gnomon», XXXV, 1963, p. 479 s., TH. MAYER-MALY, in «RIDA», XXXII, 1964, p. 95 s e D. MEDICUS, in «Gymnasium», LXXII, 1965, p. 118 ss.

<sup>65</sup> Talora viene sostenuto il riferimento al Gaio autore delle Istituzioni, ma il passaggio viene interpretato come compilatorio; secondo una diversa interpretazione, infine, il testo si riferisce a C. Cassio. Per un riferimento di Pomponio a Gaio sembrano propendere in qualche modo FITTING, *Alter und Folge*, cit., p. 3 e 52, O. LENEL, *Palinogenia iuris civilis*, I, Lipsiae, 1889, c. 251 nt. 1, HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 1 s., Th. MAYER-MALY, *Gaius noster*, in «Roczniki Teologiczno-Kanoniczne», X, 1963, p. 55 s. (non consultato; si veda il riferimento allo stesso operato da ID., *rec. a HONORÉ*, cit., p. 98 s.), D. LIEBS, *Gaius und Pomponius*, in «Gaio nel suo tempo», cit., p. 68, e O. ROBLEDA, *Osservazioni su «Gaio nel suo tempo»*, ivi, p. 142 s.; di diverso avviso KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 187 nt. 341, PESCANI, *Difesa minima*, cit., p. 83 nt. 4; dubbioso appare F. CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, in «Gaio nel suo tempo», cit., p. 2. Non può affermarsi con certezza che il Sesto, cui si riferisce l'espressione ('*sed Juliano et Sexto placuit ...*') contenuta in *inst.* 2.18, sia il nostro giurista piuttosto che Africano: a tale riguardo cfr. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., p. 25, e LEVY-BRUHL, *Examen*, cit., p. 114 nt. 114.

ne di Gaio e sarebbe perciò nato attorno al 115<sup>66</sup>. Egli deve essere stato un proculiano all'inizio; Honoré identifica come suoi maestri Nerazio Prisco e Giuvenzio Celso<sup>67</sup>. La compilazione di un commentario a Sabino indica, secondo Honoré, che Pomponio più tardi passò ai sabiniani; in quella scuola sarebbe divenuto, attorno ai quarant'anni, collega e rivale di Gaio. Forse avrebbe addirittura spinto Gaio alla emigrazione nelle province<sup>68</sup>.

Di questa lettura va tenuto fermo il fatto che certamente sono pensabili particolari rapporti fra Pomponio e Gaio, che un indizio di una rivalità tra i due giuristi può essere eventualmente trovato e che essi – unici con Lelio Felice – hanno scritto un commentario dedicato al 'ius civile' di Quinto Mucio<sup>69</sup>. Mancano però le prove per una assegnazione, anche solo relativamente sicura, di Pomponio a una delle scuole giuridiche.

#### 6. Problemi storico letterari: l' 'enchiridion'.

a) Considerazioni generali, datazione, carattere dell'opera, doppia tradizione, struttura  
Se ci dedichiamo ai problemi di storia letteraria che hanno occupato la produzione romanistica negli ultimi anni, possiamo iniziare con l'opera più interessante, ossia l' 'enchiridion'. Non è qui necessario ripetere la rappresentazione di sintesi, ancor oggi valida, di F. Schulz<sup>70</sup>. Resta valido soprattutto il suo punto di arrivo: la fondamentale classicità dell'opera (forse compilata a scopo d'insegnamento)<sup>71</sup>. Però il testo tramandato nel Digesto è talmente in cattivo stato che sono sicuri alcuni inter-

<sup>66</sup> HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 69; ID., *Julian's Circle*, in «T.», XXXII, 1964, p. 6, 14. Di diverso avviso, fra gli altri, LIEBS, *Gaius*, cit., p. 65.

<sup>67</sup> HONORÉ, *Gaius*, cit., 21 ss. *Contra*, WIEACKER, *rec.* a HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 409 s. A me pare, innanzitutto, che l'impiego di un determinato tempo dei verbi, nelle citazioni dei giuristi, non rappresenti un criterio affidabile, per quanto riguarda l'individuazione sia di una successione cronologica che di un'influenza scientifica (in questo senso già LEVY-BRUHL, *Examen*, cit., p. 99 s.). Secondo Honoré l'imperfetto, in primo luogo, testimonierebbe l'insegnamento o la tradizione orale di una dottrina. Tuttavia, si può dedurre dalla *tabula laudatoria* di Honoré (p. 170) che Pomponio utilizza questa forma verbale per i *veteres*, come per Servio ed Ofilio, mentre molto raramente fa lo stesso nel citare quello che secondo Honoré sarebbe il suo maestro. Mi pare poi assolutamente dubbio che si possa soprattutto ascrivere Pomponio ad una delle scuole: cfr., a proposito della sua indipendenza da entrambe, D. 30.26.2 (5 *ad Sab.*); nello stesso senso FITTING, *Alter und Folge*, cit., p. 33 s; di diverso avviso D. LIEBS, *Römisches Recht. Ein Studienbuch*, Göttingen, 1975, p. 56 (cui sembra sabiniano). D'altra parte nemmeno la redazione di un commentario dedicato al *ius civile* di Sabino rappresenta un argomento decisivo per stabilire una corrispondente appartenenza a quella scuola (cfr. anche MAYER-MALY, *rec.* a HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 99). Allo stesso modo anche il sabiniano Giavoleno Prisco epitoma e commenta – non solo criticamente (cfr. a proposito D. 32.29) – gli scritti di Labeone pubblicati postumi. L'argomento dell'unicità della posizione occupata da Labeone è valido anche per il *ius civile* di Sabino. Cfr. a questo riguardo la documentazione citata in D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, München, 1974, p. 86.

<sup>68</sup> HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 25 s., 57 s. e 81 s.

<sup>69</sup> Se, con LENEL, *ult. loc. cit.*, si mette in rapporto il 'Gaius noster' citato in D. 45.3.39 con i 'libri ex Q. Mucio', del resto noti solo grazie all'autocitazione di Gaio (*inst.* 1.188), di conseguenza Pomponio dovrebbe aver scritto almeno il ventiduesimo libro del suo commentario a Q. Mucio dopo il passo di Gaio contenente tale riferimento. Tuttavia una simile congettura non è dimostrabile.

<sup>70</sup> *Geschichte*, cit., p. 203 s.; cfr. anche p. 136 s., ove ulteriori indicazioni della bibliografia risalente. Per uno sguardo sulla letteratura di metà '800 può essere consultato F. OSANN, *Pomponii de origine iuris fragmentum*, Gießen, 1848, p. XIV s.; cfr. anche SANIO, *Varroniana*, cit., p. VIII.

<sup>71</sup> Cfr. anche W. KUNKEL, *Das Wesen des ius respondendi*, in «ZSS.», LXVI, 1949, p. 435, WESENBERG, *Pomponius*, cit., c. 2416 ss., e F. WIEACKER, *Augustus und die Juristen*, in «RIDA.», XXXVII, 1969, p. 339 nt. 9. F. SCHULIN (*Ad pandectarum titulum de origine des ius respondendi*, Basel, 1876) aveva dedotto dal confronto con Johannes Lydus (*magistr.* 1.26, 34, e 48) che nel § 2 di D. 1.2 sarebbe stato utilizzato anche il commentario alle XII Tavole di Gaio. A tal proposito cfr. O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1885, p. 719 nt. 3, e SANIO, *Varroniana*, cit., p. 88 s. Secondo F. EBRARD, *Die Lehre von Rechtsschulen und Rechtsliteratur römischer Juristen im Lichte eines vorjustinianischen Digestentitels*, in «ZSS.», XLV, 1925, p. 117 s. e A. D'ORS, *Las citas de Gayo en Juan Lido*, in «AHDE.», XXI-XXII, 1951-1952, p. 1276 s., l'enchiridion rappresenterebbe un'opera postclassica; *contra* – oltre naturalmente a SCHULZ, *loc. ult. cit.* – P. KRETSCHMAR, *Kritik der Interpolationenkritik*, in «ZSS.», LXII, 1939, p. 166 s., MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., p. 119 s., e BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 122. Certamente manca ancora una spiegazione definitiva del perché Giovanni Lido presenti i passi, che in linea di massima corrispondono al testo di Pomponio contenuto in D. 1.2.2.22 s., come tratti dal commentario di Gaio alle XII Tavole. Se si prescinde dallo sbaglio di Giovanni Lido, allora occorre pensare che Gaio e Pomponio abbiano utilizzato modelli analoghi.

venti postclassici, i quali, verosimilmente, hanno interessato meno la sostanza della forma <sup>72</sup>.

Per quanto concerne la datazione, l'opera contiene tre importanti indicazioni – per cui io non darei troppo peso all'assenza di un riferimento alla codificazione edittale <sup>73</sup>. Come ultimo giurista è menzionato Giuliano. Di Celso è detto che era 'consul iterum': il secondo consolato del giurista cade nel 129. Adriano viene definito (D. 1.2.2.49) 'optimus princeps', un titolo che solitamente è proprio solo di un imperatore in vita. Tutti questi fatti rinviano agli ultimi anni di vita di Adriano <sup>74</sup>.

Una possibile obiezione, che sulla base degli usi letterari può avanzarsi rispetto a questa datazione, potrebbe tutt'al più basarsi sulla circostanza che Pomponio in D. 1.2.2.53 elenca una serie di giuristi che nel primo trentennio del II secolo – quindi al tempo in cui è stato scritto l' 'enchiridion' – erano ancora in vita. E ciò non vale solo per Giuliano, ancora attivo sotto Marco Aurelio. Con forte probabilità raggiunse il regno di Antonino Pio anche il giurista menzionato accanto a Giuliano come capo della scuola dei sabiniani, ossia Aburnio Valente. Come oggi in genere si pensa, dietro questo nome si cela il membro del *consilium* imperiale (Salvio) Valente, menzionato nella 'Vita Pii' (Hist. Aug., [Iul. Cap.], *Ant. Pius* 12.1) <sup>75</sup>. Celso era dopo il suo consolato del 129 ancora governatore d'Asia <sup>76</sup>. Nerazio doveva – indipendentemente dall'identificarlo nel console dell'87 o del 97 <sup>77</sup> – essere già piuttosto anziano negli anni attorno al 130. M. Meinhart <sup>78</sup> ha mostrato che egli ha conosciuto il *sc. Tertullianum* e poiché questo provvedimento del Senato potrebbe essere proposto da un certo Tertullo, console suffetto dall'anno 133, Nerazio negli anni '30 doveva essere ancora vivo. Il Tusciano ancora menzionato nel testo dell' 'enchiridion' è misterioso <sup>79</sup>.

Pomponio nella terza parte del suo racconto storico ('*de auctorum successione*') segue verosimilmente un modello di rappresentazione della storia di una disciplina diffuso sin dall'epoca ellenistica <sup>80</sup>. Caratteristica di questo è la frantumazione della storia della rispettiva scienza in una serie di

<sup>72</sup> Pertanto Schulz pensa ad un'epitome (similmente LIEBS, *Gaius*, cit., p. 66; cfr. anche JÖRS, *Römische Rechtswissenschaft*, cit., p. 8 s.). Al contrario WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 150 e 163, sembra pensare ad aggiunte postclassiche, d'origine orientale. Tuttavia non si trova alcuna prova di questo nel testo pervenutoci. Certamente non è questa la sede per analizzare la particolarità della teoria pomponiana delle fonti del diritto, messa a fuoco in primo luogo da Wieacker: cfr. L. BOVE, *La consuetudine in diritto romano*, I, Napoli, 1971, p. 116. Non è da escludere che le cattive condizioni del testo si possano spiegare con la sua derivazione da appunti di lezioni (copiati da qualche discepolo): cfr. D. LIEBS, *Variae lectiones*, in «Studi E. Volterra», V, Milano, 1971, p. 63 nt. 50, e O. BEHREND, *rec. a BRETONNE, Tecniche*, cit., p. 796 s. (con riferimento a Quintiliano, *inst.* 1.7).

<sup>73</sup> Di diverso avviso, a tal proposito, LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 78 nt. 110. Per i contemporanei, probabilmente, la codificazione dell'editto non ebbe il significato che noi oggi le attribuiamo. Sintomaticamente essa non venne ricordata nelle epigrafi celebrative dell'opera di Giuliano («CIL.», VIII 24094). E' altresì difficile stabilire dove essa avrebbe dovuto essere menzionata – sulla base di ciò che rimane della narrazione storica –: nel § 10 o nel § 53? Circa il problema della codificazione dell'Editto si veda la bibliografia citata in D. NÖRR, *Drei Miscellen zur Lebensgeschichte des Juristen Salvius Julianus*, in «Daube Noster. Essays in Legal History in Honour of David Daube», Edinburgh-London, 1974, p. 251 nt. 109, e in A. GUARINO, *La formazione dell'editto perpetuo*, in «ANRW.», II.13, Berlin - New York, 1976, p. 62 s.

<sup>74</sup> In errore FITTING, *Alter und Folge*, cit., p. 35. HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 56 s., considera possibile anche una redazione all'epoca di Antonino Pio. A ciò egli è spinto soprattutto, in considerazione delle proprie premesse, dalla collocazione della nascita del giurista al 115 circa.

<sup>75</sup> Cfr. H.-G. PFLAUM, *Le valeur de la source inspiratrice de la Vita Pii à la lumière des personnalités nommément citées*, in «Bonner Historia Augusta. Colloquium 1964/65» (cur. A. ALFÖLDI), Bonn, 1966, p. 148 s. Valente cita anche Giuliano (a detta di FITTING, *Alter und Folge*, cit., p. 33, il libro XXXIX dei *digesta*): si vedano D. 4.4.33 e D. 32.94. A questo riguardo anche KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 151 ss.

<sup>76</sup> Secondo W. ECK, *Senatoren von Vespasian bis Hadrian*, München, 1970, p. 88 nt. 65, 203, e CH. HABICHT, *Altertümer*, in «Pergamon», VIII 3, 1969, p. 56 ss., nel 129/130.

<sup>77</sup> Cfr., a questo proposito, KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 144, R. SYME, *Governors of Pannonia inferior*, in «Historia», XIV, 1965, p. 350, e F. GRELLI, *L' autonomia cittadina fra Traiano e Adriano: teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli, 1972, p. 156 ss.

<sup>78</sup> *Die Datierung des SC Tertullianum, mit einem Beitrag zur Gaiusforschung*, in «ZSS.», LXXXIII, 1966, p. 100 s., 125 s.; si veda (Ulp. 75 *ad ed.*) D. 44.2.11.pr.

<sup>79</sup> Cfr. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 153 s.

<sup>80</sup> Cfr. a proposito, con documentazione, SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 204, F. LEO, *Geschichte der griechischen und römischen Biographie*, Leipzig, 1901, *passim*, T. JANSON, *Latin Prose Prefaces*, Stockholm, 1964, p. 46, e *passim*, M. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, Göttingen, 1960, p. 141 s., H. DAHLMANN, *Zu Varros Literarforchung, besonders in*

biografie. Perciò le biografie sono utilizzate anche e soprattutto come esposizioni delle dottrine scientifiche. In Pomponio si trova però solo un accenno<sup>81</sup> a queste ultime, forse anche per la particolare natura della materia giuridica. E' evidente il contrasto col nesso fra storia della filosofia e dogmatica nell'opera di Diogene Laerzio, che si rifa comunque a modelli più antichi. Al contrario, in un altro punto Pomponio segue le comuni rappresentazioni della storia di una disciplina: nel caso in cui, all'interno di ciascuna scienza, si formassero delle scuole, la biografia veniva mista alla *diadoché*, all'indicazione degli scolarchi. Una simile descrizione biografica della storia della disciplina esiste anche per la filosofia<sup>82</sup>, la retorica<sup>83</sup>, la grammatica<sup>84</sup> e la medicina<sup>85</sup>.

Secondo una regola fondamentale di questo genere letterario, i rappresentanti delle rispettive *artes* ancora in vita sono esclusi dalla storia della disciplina<sup>86</sup>. Così Svetonio nel *'de grammaticis'* indica, come ultimo rappresentante dell'*ars*, Valerio Probo (morto alla fine del I secolo d.C.), nel *'de rethoricis'*, a quanto sembra, Quintiliano<sup>87</sup>. Collocando l'*'enchiridion'* negli anni '30 del II secolo, Pomponio non avrebbe quindi potuto menzionare Giuliano, Aburnio Valente e forse anche Celso e Nerazio. Ammesso, da parte di Pomponio, il rispetto delle regole del genere letterario e la durata della vita di Giuliano fino agli anni '70, ne deriverebbe quindi una data di apparizione dell'*'enchiridion'* estremamente più tarda.

Tuttavia, se anche si tralascia Giuliano, il cui nome fu forse inserito solo più tardi<sup>88</sup>, emergerebbero comunque contraddizioni difficilmente superabili da una datazione post-adrianea. Come abbiamo già rilevato, la titolatura *'optimus princeps'*<sup>89</sup> – quale Pomponio ha usato per Adriano (D. 1.2.2.49) – si riferisce a un imperatore in vita. Per quanto il mio esame sia superficiale, nella letteratura giurisprudenziale si trovano, rispetto a questo dato, delle eccezioni solo apparenti<sup>90</sup>. Se non

«De poetis», in «Varron», cit., p. 10 s. (a proposito di Varrone, Orazio ed altri), e J. BOLLACK, *Vom System der Geschichte zur Geschichte der System*, in «Geschichte. Ereignis und Erzählung», cit., p. 11 ss.

<sup>81</sup> Cfr. a riguardo le espressioni utilizzate per Q. Mucio e Labeone (D. 1.2.2.41 e 47).

<sup>82</sup> Si vedano ancora una volta le biografie di filosofi di Diogene Laerzio. Questo genere letterario, in massima parte perduto, risale per lo meno al II sec. a.C. (cfr. Sozìone di Alessandria), pur con delle anticipazioni nella più risalente scuola peripatetica (cfr. Arist., *metaphis.* I.983a ss., e Teofrasto, *Physikón doxai*). Si vedano A. LESKY, *Geschichte der griechischen Literatur*<sup>2</sup>, Berlin-München, 1963, p. 910 s., e F. ÜBERWEG, K. PRAECHTER, *Philosophie des Altertums*<sup>12</sup>, Basel-Stuttgart, 1926, p. 11 ss., 18 ss.; ulteriori contributi in JENKINSON, *Genus scripturae*, cit., p. 703 s. Cfr. anche il *Rescriptum Hadriani de schola Epicurea*, in «FIRA.» (cur. S. RICCOBONO), I, Firenze, 1941, rist. 1968, p. 430, n.79, e p. Oxy. X 1241 (elenco dei direttori della Biblioteca di Alessandria).

<sup>83</sup> Cfr. Cic., *Brutus*; Quint., *inst. or.* 3.1.1 s., e Suet., *de rhet.*; si vedano inoltre la storia delle *declamationes* contenuta in Sen., *contr.* 1.praef., e la storia della letteratura in Quint., *inst. or.* 10.1.1 ss.

<sup>84</sup> Suet., *gramm.*; a proposito dell'architettura cfr. Vitruvio, *arch.* 2.1.5 s.

<sup>85</sup> Cels., *med., praef.*; cfr. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, cit., p. 86. I lavori di Galeno richiederebbero un'indagine specifica.

<sup>86</sup> Si vedano, nella seconda edizione dei dieci libri delle Istituzioni di Quintiliano curata da W. Peterson (Oxford, 1903), le osservazioni su 10.1.94, 96, 104 ed anche 2.1.21. Caratteristica è l'eccezione di carattere adulatorio in favore di Domiziano (10.1.91).

<sup>87</sup> *Index rhetorum* (ed. Rolfe), II.395.

<sup>88</sup> Cfr. l'espressione: *'...item Salvius Julianus'*. Circa la collocazione della vita di Giuliano si veda il mio *Drei Miscellen*, cit., p. 233 ss.

<sup>89</sup> A questo proposito A. ALFÖLDI, *Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserzeit*, Darmstadt, 1970, p. 208, e TH. MOMMSEN, *Die Kaiserbezeichnung bei den römischen Juristen*, ora in *Juristische Schriften*, II, cit., p. 157 nt. 7.

<sup>90</sup> Cfr. a questo riguardo FITTING, *Alter und Folge*, cit., p. 1 s. (in particolare 9). Sebbene Gaio faccia riferimento in *inst.* 1.102 ad una *'epistula optimi principis Antonini'*, per contro in *inst.* 2.195 (cfr. anche D. 30.96) parla di una *'constitutio divi Pii Antonini'*, per cui il problema concerne la formazione e la storia del testo delle Istituzioni, non già i titoli riferiti all'imperatore. Nella gran parte dei casi Gaio chiama l'imperatore *'imperator noster'* (si veda D. 30.73.1 e gli esempi contenuti in G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano, 1963, p. 58 s.). Il riferimento a Traiano come *'optimus princeps'* in *Iust. inst.* 2.12.pr. è una testimonianza del soprannome di questo imperatore (cfr. A. HEUSS, *Römische Geschichte*<sup>3</sup>, Braunschweig, 1971, p. 346, e R. PARIBENI, *Optimus princeps*, Messina, 1926, *passim*): esso non ha quindi nulla a che fare con il titolo normalmente riservato all'imperatore. In D. 7.8.22.pr. Pomponio parla del defunto Adriano come *'divus Hadrianus'*. Nondimeno nell'*enchiridion* si dimentica talvolta dell'appellativo *'divus'*: cfr. D.1.2.2.48 (con riferimento a Nerva, dal momento che Tiberio non fu consacrato) e 52 (Vespasiano). Sono poi da ricordare le ricorrenze di *'optimus princeps'* (come in D. 1.2.2.49) isolate, ma quasi sempre connesse con l'aggettivo *'noster'*: cfr. gli esempi riportati in «VIR.», I, Berlin, 1903, c. 597.

vogliamo ricorrere all'ausilio di un'ipotesi di rielaborazione (da parte di Pomponio stesso oppure più tarda), rimangono due possibilità: o Pomponio ha violato una regola del genere letterario (con la conseguenza che rimane possibile datare l' *'enchiridion'* negli ultimi anni di Adriano)<sup>91</sup> oppure ha violato gli usi vigenti riguardo ai titoli imperiali (con la conseguenza di collocare l'opera negli anni di Antonino Pio o anche più tardi). Nonostante le imprecisioni dei giuristi in materia di titoli imperiali, messe in luce da Fitting, la prima possibilità appare preferibile, col che rimane in piedi la datazione tradizionale. Con l'accoglimento di questa è collegato l'avvertimento che il giurista Pomponio non doveva essere troppo schematicamente legato a un modello e a un genere letterario.

Per quanto concerne la qualificazione letteraria dell' *'enchiridion'*<sup>92</sup>, non dev'esserne contestata in questa sede l'appartenenza alla letteratura isagogica. Lo schema relativo ai libri istituzionali delle *artes*, messo a punto da Fuhrmann<sup>93</sup>, mostra che simili introduzioni storiche non appartengono affatto agli *essentia*. Come però mostrano Celso (*'de medicina'*) e la *'institutio'* quintiliana, esse non sono escluse per principio.

Ai compilatori giunsero due esemplari dell'opera, designata una volta *'libri duo enchiridii'*<sup>94</sup> e un'altra *'liber singularis enchiridii'*<sup>95</sup>. Per spiegare la doppia trasmissione testuale sono state avanzate diverse ipotesi, fra cui ha più sostenitori l'idea di un'epitome postclassica. Tuttavia anche l'ipotesi di più edizioni dell'opera non è definitivamente confutata<sup>96</sup>. Negli ultimi tempi si sono occupati più approfonditamente del problema A. Guarino e M. Bretone<sup>97</sup>. Secondo Guarino il *'liber singularis'* – sostanzialmente genuino nel contenuto – consiste in un «estratto» della parte storica dei *'libri duo'*. Come egli rileva, i compilatori hanno però tratto dal *'liber singularis'* anche frammenti di filosofia – spicciola – (D. 1.2.2) e lessicografia (D. 50.16.239), per cui l'«estratto» doveva contenere più del semplice capitolo storico.

Ingegnosa, ma difficilmente dimostrabile, è la tesi di Bretone<sup>98</sup>. Egli prende le mosse dal *'liber singularis regularum'*, la cui classicità è provata con sufficiente sicurezza soprattutto dall'esistenza delle *'notae'* di Marcello<sup>99</sup>. Come egli osserva, entrambi i frammenti dal secondo dei *'libri duo enchiridii'* hanno un carattere simile a quelli del *'liber singularis regularum'*. Al contrario, l'unico frammento pervenutoci del primo dei *'libri duo'* contiene un chiarimento lessicografico e per questo si avvicina ad uno dei frammenti del *'liber singularis'* (D. 50.16.239). Da ciò si potrebbe dedurre che i *'libri duo enchi-*

<sup>91</sup> A proposito del valore delle regole formali letterarie si vedano i contributi al dibattito di C.O. Brink e R. Schröter, in «Varron», cit., p. 21 s.

<sup>92</sup> Riguardo al titolo si veda Gell., *noct. Att., praef.* 7. LIEBS, *Römische Recht*, cit., p. 56, pensa al modello del lavoro di Epitteto dal titolo corrispondente. A titolo di curiosità sarebbe ricordato l'uso come nome di liberti; cfr. «Année Epigraphique» 1972, nr. 55.

<sup>93</sup> *Das systematische Lehrbuch*, cit., p. 86.

<sup>94</sup> Così anche l'*Index Florentinus*; cfr. D. 26.1.12; D. 38.10.8; D. 46.3.107; LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 44.

<sup>95</sup> D. 1.1.2; D. 1.2.2; D. 50.16.239.

<sup>96</sup> Cfr. il conteggio di BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 111 s. (anticipato in *Linee dell'enchiridion di Pomponio*, Bari, 1965) e A. GUARINO, *Noterelle pomponiane*, in «Labeo», XV, 1969, p. 102 ss. Ad un'epitome pensa, innanzitutto, SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 205, ma anche LIEBS, *Gaius*, cit., 66. Per diverse edizioni dell'opera propende JÖRS, *Römische Rechtswissenschaft*, cit., p. 8 ss.

<sup>97</sup> Cfr. *supra*, nt. 96, e A. GUARINO, *Storia del diritto romano*<sup>3</sup>, Milano, 1963, p. 384.

<sup>98</sup> Contro di essa sia Guarino che LIEBS, *Gaius*, cit., p. 66 nt. 40. L'obiezione di Guarino è poco efficace poiché non sarebbero comprensibili le ragioni per cui «sul mercato» i *'libri duo'* avrebbero soppiantato il *'Liber singularis enchiridii'* e il *'Liber singularis regularum'*; la medesima obiezione – lievemente modificata – potrebbe quindi essere utilizzata contro la sua stessa tesi.

<sup>99</sup> Diversamente SCHULZ, *Geschichte*, cit., 210, B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien, 1970, 120 s.; da ultimo R. GREINER, *Opera Neratii. Drei Textgeschichten*, Karlsruhe, 1973, 115 ss. Cfr. d'altra parte P. STEIN, *Regulae iuris. From juristic rules to legal maxims*, Edinburg, 1966, p. 83 ss., D. NÖRR, *Spruchregel und Generalisierung*, in «ZSS.», LXXXIX, 1972, p. 75. Cfr. anche la raccolta dei (pochi) frammenti da parte di LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 85 s. Secondo WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 219, dal confronto di D. 28.1.16.pr. con *Iust. inst.* 2.19.4 si evince che i compilatori erano in possesso di due esemplari delle *'Regulae'*. Questo è sicuramente possibile. Tuttavia si potrebbe anche pensare che questa parte di *Iust. inst.* 2.19.4 – tanto quanto l'inizio del paragrafo – corrisponda a (Flor. 10 *inst.*) D. 28.5.50.1. Forse Fiorentino utilizzò le *'Regulae'*; tuttavia è altresì pensabile che tanto Pomponio quanto Fiorentino abbiano fatto ricorso ad un modello comune.

*ridii* costituiscono una collazione sotto un solo titolo del *'liber singularis enchiridii'* e del *'liber singularis regularum'*. Il primo libro avrebbe un contenuto filosofico-giuridico, storico e di ricerca semantica, mentre il secondo conterrebbe delle massime di carattere generale e delle «regole casistiche»<sup>100</sup>. Bretone indica un parallelo con una tale raccolta nei *'libri XX epistularum et variarum lectionum'* di Pomponio (cfr. *infra*, § 7b). Questa tesi di Bretone, di per sé logica, è certo conciliabile con lo stato delle fonti: in fin dei conti esse sono così scarse che essa non è né da approvare né da confutare.

Se proseguiamo limitandoci alla parte storica dell'*enchiridion*, la prima cosa che dobbiamo chiarire è che nella letteratura giuridica a noi pervenuta non si trova alcuno scritto simile. Si possono presumere e documentare in dettaglio stimoli provenienti dalla letteratura extra-giuridica. Tuttavia vedremo come essi non possano chiarire a sufficienza la struttura complessiva dell'opera. L'impianto del trattato è già stato descritto molte volte<sup>101</sup>. Come già lascia intendere il titolo del Digesto, che forse venne mutuato proprio dall'opera di Pomponio<sup>102</sup>, quest'ultima si divide in tre parti: 1. «*Iuris origo et processus*» (nascita del diritto e sviluppo delle fonti): §§ 1-12; 2. «*Magistratum nomina et origo*» (storia delle magistrature, in primo luogo, ma non solo, sotto l'aspetto della *iurisdictio*): §§ 13-34; 3. «*Auctorum successio*» (una storia della scienza e delle scuole giuridiche basata sulle individualità dei giuristi): §§ 35-53. Le prime due parti vengono concluse con un'enunciazione volta a riassumere e conferire sistematicità allo sviluppo storico<sup>103</sup>. Una cosa simile manca nella terza parte – forse perché Pomponio non considerava ancora concluso lo sviluppo della giurisprudenza. Questo schematico che si incontra anche nei particolari dell'opera è stato temperato, secondo le osservazioni di Bretone<sup>104</sup>, dal fatto che le parti dell'opera sono legate fra loro mediante l'accento posto sul primato della giurisprudenza.

#### b) Modelli e fonti.

Per quanto concerne la ricerca dei modelli e delle fonti, sono due – fra loro uniti – i temi da distinguere. Da un lato la questione è da dove Pomponio abbia tratto il materiale rielaborato nel suo trattato storico, dall'altro, quale sia la collocazione di quest'ultimo nei *genera* letterari. Nonostante una serie di importanti osservazioni, non si è ancora usciti, in modo definitivo, dalla situazione di stallo della ricerca già registrato da Schulz. La nuova edizione ed analisi del trattato da questi proposta rimane una speranza. Anche le osservazioni che seguiranno – in gran parte demolitrici – risultano frammentarie.

Per la provenienza dei materiali<sup>105</sup> vengono menzionati, in primo luogo, Varrone e Cicerone;

<sup>100</sup>) In questo senso SCHMIDLIN, *Die römische Rechtsregeln*, cit., p. 207 s. e *passim*.

<sup>101</sup>) Cfr. SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 203 ss., e FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 103 ss, nonché *infra*, § 6.b

<sup>102</sup>) *'De origine iuris et omnium magistratum et successione prudentium'*. Secondo A. SOUBIE, *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste*, Tarbes, 1960, p. 157 s., il titolo D. 1.2 venne creato partendo da materiale didattico.

<sup>103</sup>) D. 1.2.2.12: *'Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae formam agendi continent, aut plebi scitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, aut est magistratum edictum unde ius honorarium nascitur, aut senatus consultum, quod solum senatu constituyente inducitur sine lege, aut est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur'*; D. 1.2.2.34: *'Ergo ex his omnibus decem tribuni plebis, consules duo, decem et octo praetores, sex aediles in civitate iura reddebant'*. Circa la contaminazione delle due componenti (storica e sistematica), cfr. D. NÖRR, *Divisio und Partitio*, Berlin, 1972, p. 8, con ulteriori indicazioni.

<sup>104</sup>) *Tecniche*, cit., p. 142 ss.; cfr. D. 1.2.2.13: *'Post originem iuris et processus cognitum consequens est, ut de magistratum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesent effectus rei accipiunt: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint? post hoc dein de auctorum successione dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci'*: cfr. anche il § 5. A proposito dello schematico dell'opera si veda FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 105.

<sup>105</sup>) Cfr. a tal proposito (oltre a Schulz) MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., p. 121, BREONE, *Tecniche*, cit., p. 181 ss. (prima *Pomponio lettore di Cicerone*, in «*Labeo*», XVI, 1970, p. 174 s.), FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 103 s., F. D'IPPOLITO, *Sextus Aelius Catus*, in «*Labeo*», XVII, 1971, p. 281, O. BEHREND, *rec.* a BREONE, *Tecniche*, cit., p. 797, e WIEACKER, *Die römischen Juristen*, cit., p. 194. Risultati di ricerca più datati si trovano in OSANN, *Pomponii de origine*, cit., *passim*. Importanti osservazioni isolate sono riscontrabili in SANIO, *Varroniana*, cit.; tuttavia quest'opera soffre di un certo «pan-varronianismo» che porta l'autore a stabilire collegamenti piuttosto azzardati tra Varrone e Pomponio. Cfr. da ultimo, a tal proposito, A. CENDERELLI, *Varroniana*, Milano 1973, p. 10 ss. e *passim*, anche ri-

tuttavia ad essi si aggiunge anche l'uso di altre opere giuridiche e antiquarie dai *Tripertita* di Sesto Elio Peto fino ai *Coniectanea* di Capitone.

Notoriamente, Varrone è stato la grande miniera per tutta la letteratura antiquaria successiva<sup>106</sup>. Si ritiene perciò che anche Pomponio – in modo diretto o indiretto – lo abbia utilizzato. Potrebbe però essere inverosimile l'idea avanzata da F.D. Sanio, e a quanto sembra accolta da Schulz, di un impiego dei *'libri XV de iure civili'* di Varrone. Di questo lavoro niente ci è pervenuto. In base al titolo, doveva trattarsi di un'opera sistematica più che storica – col che certamente non si esclude l'accoglimento al suo interno di notizie storiche. D'altra parte però non c'è alcun indizio per sostenere che questo scritto di Varrone – contrariamente a tutte le famose opere sul *ius civile* – contenesse una storia delle fonti giuridiche, delle magistrature e dell'attività dei giuristi<sup>107</sup>.

Date queste premesse, è comprensibile che generalmente non si confuti la tesi di un uso delle opere di Varrone da parte di Pomponio. Se si desidera controllare, allora conviene, considerato lo stato delle fonti, fare qualche prova in ambito etimologico e lessicografico. Della completa e complessa discussione riguardo alle etimologie di Varrone<sup>108</sup>, a noi basta l'osservazione che questi certamente lavorò con diversi metodi filologici, in parte armonizzandoli, in parte cercando un compromesso, in parte discostandosene; inoltre a lui non interessava tanto il nudo significato delle parole quanto l'origine delle stesse – probabilmente anche per stabilirne gli attuali significati. Proprio sotto questo aspetto potrebbe essere utile un confronto col lavoro etimologico e filologico di Pomponio. Non ci limiteremo qui al frammento proveniente dall'*'enchiridion'* contenuto in D. 50.16.239, ma prenderemo in esame anche frammenti tratti da altre opere.

Pomponio definisce in D. 50.16.239.3 il concetto di *'munus publicum'* nel modo seguente: *'munus publicum est officium privati hominis, ex quo commodum ad singulos universosque cives remque eorum imperio magistratus extraordinarium pervenit'*. Al contrario Varrone fornisce – solo per *'munus'* – una «definizione genetica» (*ling. Lat.* 5.179): *'Munus, quod mutuo animo qui sunt dant officii causa; alterum munus quod muniendi causa imperatum, a quo etiam municipes, qui una munus jungi debent, dicti'*<sup>109</sup>.

Pomponio tenta, da parte sua, una spiegazione «genetica» (di *'decurio'*) in D. 50.16.239.5: *'Decuriones quidam dictos aiunt ex eo, quod initio, cum coloniae deducerentur, decima pars eorum qui ducerentur consilii publici gratia conscribi solita sit'*. Diversa – più per il contenuto che per il metodo – è la spiegazione di Varrone; mentre Pomponio si richiama alla fondazione delle colonie, Varrone si riferisce alla costituzione romana arcaica (*ling. Lat.* 5.91): *'... itaque primi singularum decuriarum Decuriones dicti, qui ab eo in singulis turmis sunt etiam nunc terni'*. Certo non esiste tra le due spiegazioni alcun contrasto che crei contraddizione, perché anche Varrone avrebbe potuto accettare la spiegazione di Pomponio per i decurioni delle colonie, pur senza cadere in contraddizione con se stesso; tuttavia non è nemmeno ipotizzabile una dipendenza di Pomponio da Varrone.

---

guardo alle parti giuridiche dei compositi lavori di Varrone (con ulteriore letteratura). Cfr. soprattutto p. 6 ss., sui *'libri iuris civilis'*. Per motivi esclusivamente contenutistici A. CONDEMI, ad esempio, nella sua edizione *Antiquitates rerum divinarum libri I e II*, Bologna, 1965, riconduce a Varrone tale espressione (p. 50): *'actiones apud collegium pontificium erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praeeset privatis'* (Pomp. D. 1.2.2.6); altrettanto si trova del resto anche in Gai, *inst.* 1.112 (p. 44).

<sup>106</sup> Cfr. *supra*, nt. 32 e relative indicazioni.

<sup>107</sup> Decisamente dubbio è anche se Varrone avesse l'idea di *'processus'* propria di Pomponio. (cfr. qui di seguito e *infra*, § 10) Per ciò che concerne lo schematismo, esso appartiene al genere letterario *tout court*.

<sup>108</sup> Cfr. le relazioni di TRAGLIA, *Dottrine etimologiche*, cit., p. 33 ss. e R. SCHRÖTER, *Die varronische Etymologie*, in «Varron», cit., p. 79 ss., con i relativi dibattiti. All'interno della stessa opera collettanea si veda in particolare il contributo di J. COLLART, *Analogie et anomalie*, p. 119 ss. (mentre, tra i più datati, soprattutto A. DIHLE, *Analogie und Attizismus*, in «Hermes», LXXXV, 1957, p. 170 s.) relativamente ad ambiti problematici che non richiedono maggiore trattazione in questa sede: analogie-anomalie, scienza alessandrina – stoà, atticismo – asianismo. Sull'opera *'de lingua Latina'* cfr. ancora, da ultimo, F. DELLA CORTE, *Varrone*<sup>2</sup>, Genova, 1970, p. 177 ss. I passi di Varrone utilizzati in seguito vengono brevemente trattati anche da CENDERELLI, *Varroniana*, cit., (si veda l'indice, p. 173 ss.).

<sup>109</sup> Metodico – non dal punto di vista contenutistico – come Pomponio, è ad esempio Fest., *verb. sign.*, sv. *'munus'* (L. p. 125: K.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*<sup>7</sup> – ed. O. GRADENWITZ –, Tübingen, 1909, II, *Scriptores*, p. 16); cfr. anche Gell., *noct. Att.* 16.3.6.

Rinveniamo paralleli più stringenti nelle definizioni di ‘*urbs*’<sup>110</sup> e ‘*oppidum*’ (Pomp. D. 50.16.239.6 e 7): ‘*Urbs ab urbo appellata est: urbare est aratro definire. et Varus ait urbem appellari curvaturum aratri, quod in urbe condenda adhiberi solet. ‘Oppidum’ ab ope dicitur, quod eius rei causa moenia sint constituta*’.

Quella di ‘*urbs*’ è una redazione non impropria, ma solo parziale del contenuto di Varrone, *ling. Lat.* 5.143: ‘*Oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et vacca, interiore aratro circumagebant sulcum ... Post ea qui fiebat orbis, Urbis principium ... Quare et oppida, quae prius erant circumducta aratro ab orbe et urvo Urbes ...*’. Varrone è non solo molto dettagliato (si veda anche la parte del testo qui non riprodotta) ma stabilisce anche il nesso con ‘*orbis*’; per contro, manca in lui il verbo ‘*urbare*’. Non solo il riferimento ad Alfeno Varo, ma anche lo stesso testo di Pomponio, quindi, rende improbabile una dipendenza immediata di Pomponio da Varrone.

Non contrasta con questo rilievo neppure la spiegazione varroniana di ‘*oppidum*’ (*ling. Lat.* 5.141): ‘*...oppidum ab Opi dictum, quod munitur opis causa ubi sint, et quod opus est ad vitam gerendam ubi habitent tuto. oppida quod operi munebant, moenia*’. Anche qui la spiegazione di Varrone aggiunge al riferimento – d’altra parte, ovvio – a ‘*ops*’ il richiamo, ancora, a ‘*opus*’, e inoltre allarga l’ambito definitorio con la menzione di ‘*munitur*’ e ‘*moenia*’. Al contrario manca in Pomponio non solo la derivazione da ‘*opus*’, ma soprattutto l’espressione ‘*moenia*’, da lui usata come chiarimento, consiste in un mero rinvio ad ‘*oppidum*’, mentre non è utilizzata nelle argomentazioni e nella spiegazione<sup>111</sup> della parola.

Del tutto diverse sono le spiegazioni che Varrone e Pomponio (o meglio, rispettivamente, che certuni – ‘*quidam*’ – in Pomponio) offrono per le parole ‘*territorium*’ e ‘*consul*’. Varrone, *ling. Lat.* 5.21: ‘*Terra dicta ab eo, ut Aelius scribit, quod teritur*<sup>112</sup> ... *ab eo colonis locus communis, qui prope oppidum relinquitur, territorium quod maxime teritur*’. Pomponio D. 50.16.239.8: ‘*Territorium est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis: quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci intra eos fines terendi, id est summovendi ius habent*’. Varrone, *de vita populi Romani* 2.68 (ed. Riposati): ‘*...quod consulerent senatui, consules*’. Pomponio D. 1.2.2.16: ‘*(consules) dicti sunt ab eo, quod plurimum rei publicae consulerent*’.

Volgendosi alle altre opere di Pomponio, emerge un’immagine simile: la preferenza per la spiegazione del senso delle parole in rapporto all’etimologia, una scarsa somiglianza con le definizioni di Varrone, l’improbabilità di un uso non mediato di quest’ultimo. Così Pomponio in D. 50.16.89.pr. (6 *ad Sabinum*) attribuisce i ‘*boves*’ al *genus* degli ‘*armenta*’: ‘*boves magis ‘armentorum’ quam ‘iumentorum’ generis appellantur*’. Tutt’al più, se si è altrimenti convinti di un’origine varroniana delle spiegazioni lessicali di Pomponio, qui si può vedere un’allusione a Varrone, *ling. Lat.* 5.96: ‘*...Armenta quod boves ideo maxime parabantur, ut inde eligerent ad arandum ...*’. Mentre Pomponio in (2 *ad Q. Mucium*) D. 50.16.118 effettua la consueta distinzione fra ‘*hostis*’ e ‘*latro aut praedo*’<sup>113</sup>, Varrone (*ling. Lat.* 5.3; si veda anche Fest., *verb. sign.*, sv. ‘*hostis*’ [Paolo Diac., *de verb. sign. epit.* [«PL.» XCV], c. 102, BRUNS, *op. cit.*, II, p. 11] si interessa della più risalente equipollenza dei termini ‘*hostis*’ e ‘*peregrinus*’. Per quanto concerne il concetto di ‘*usurae*’, Pomponio ([6 *ad Q. Mucium*] D. 50.16.121) fornisce una spiegazione giuridica: ‘*usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione*’. Al contrario Varrone (*ling. Lat.* 5.183) lavora su una etimologia

<sup>110</sup> Tratta da Alfeno da parte dello stesso Pomponio. Poiché esistono anche altre testimonianze di un interesse da parte di Alfeno Varo per l’etimologia (Gell., *noct. Att.* 7.5.1; si veda anche D. 50.16.87) una correzione di «Alfeno» in «Varrone» non è opportuna. Con ciò si pone un’ulteriore questione: se, cioè, Pomponio non sia più legato agli scritti dei *veteres* che a Varrone o ad altri studiosi di antichità. Da rilevare è come la successione in cui compaiono ‘*urbs*’ e ‘*oppidum*’ sia differente in Varrone e Pomponio. Ulteriore materiale del resto si trova anche in SANIO, *Varroniana*, cit., p. 47 e 228 ss.

<sup>111</sup> Cfr. a tal proposito l’osservazione beffarda di Cicerone (‘*de gloria*’; secondo Fest., *verb. sign.*, sv. ‘*oppidorum*’ (L. p. 222): ‘*oppidorum originem optime refert (Cato) Cicero lib. I de gloria eamque appellationem usurpatione appellatam esse existimat, quod opem darent adiciens, ut ... imitemur ineptias Stoicorum*’. Tuttavia l’osservazione potrebbe anche risalire a Catone – il più delle volte cancellato dal testo – che da parte sua si occupò di etimologia (si veda *orig.* [ed. Jordan] I.14 e II.23). Cfr. le correzioni di J.G. ORELLI, *Onomasticon Tullianum*, IV, Zürich, 1838, p. 989.

<sup>112</sup> Si tratta qui di Elio Gallo (‘*de verborum quae ad ius pertinent significatione*’: si veda D. 50.16.15, nonché Varr., *ling. Lat.* 5.22) e non di Elio Peto.

<sup>113</sup> ‘*Hostes hi sunt, qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut praedones sunt*’.

«stoicizzante»: ‘... a quo usura quod in sorte accedebat, impendium appellatum; quae cum accederet ad sortem usu, usura dicta, ut sors quod suum fit sorte’.

Pomponio chiarisce in modo autoreferenziale – almeno secondo il testo tramandato – il significato di ‘*tugurium*’; per l’origine della parola egli si richiama a Ofilio ([*ad Sabinum*] D. 50.16.180; 30): ‘*Tugurii appellatione omne aedificium, quod rusticae magis custodiae convenit quam urbanis aedibus, significatur. Ofilius ait tugurium a tecto tamquam tegularium esse dictum, ut toga, quod ea tegamur*’. Questo collegamento piuttosto semplicistico con ‘*toga*’ (‘*tegere*’) si trova anche in Varrone (*ling. Lat.* 5.114). La spiegazione di Ofilio è vicina ad un testo – peraltro mutilo – di Festo, che per parte sua risale ancora a Valerio Messalla (*verb. sign.*, sv. ‘*tuguria*’ [L. p. 486; BRUNS, *op. cit.*, II, p. 43]): ‘(*Tugu*)ria a tecto appellantur (*domicilia rusticorum*) sordida, quo nomine (Messalla in *explana*)tione XII ait etiam ... (*signifi*)cari’<sup>114</sup>. Questo passo potrebbe essere un’altra dimostrazione del fatto che, almeno in qualche caso, Pomponio conobbe gli antichi antiquari attraverso la letteratura giuridica repubblicana. Anche altri passi, che in questa sede non sono da analizzare nel dettaglio, mostrano come egli – almeno secondo i testi tramandati attraverso il filtro della compilazione giustiniana – preferiva le spiegazioni contenutistiche rispetto a quelle etimologiche<sup>115</sup>.

Alcune altre osservazioni (da discutere, in sé, solo in un secondo momento) sulla struttura dell’*enchiridion* confermano le riserve circa un preminente influsso di Varrone su Pomponio.

Varrone inizia il secondo libro del *de re rustica*, che tratta dell’allevamento del bestiame, secondo il seguente schema (*r. rust.* 2.1): ‘*quae esset origo, quae dignitas, quae ars*’. Nell’ambito dell’*origo* Varrone tratta della nascita dell’agricoltura, in cui si concentra la rappresentazione allo sviluppo (‘*gradus*’) nei tempi preistorici (*r. rust.* 2.1.3 ss.). Nella discussione sulla ‘*dignitas*’ si trova un’esaltazione, corredata di esempi, della pastorizia e della zootecnia (*r. rust.* 2.1.6 ss.). La ‘*scientia pastoralis*’ viene analizzata, secondo i pedanti stilemi tipici di Varrone, in *partes* (*r. rust.* 2.1.11 ss.) il cui contenuto è velocemente trascritto.

Occorre una notevole audacia per riconoscere in questo schema dei paralleli con la struttura del prospetto storico in Pomponio. ‘*Origo*’ e ‘*processus*’ dovrebbero corrispondere alla prima parte, che sotto il titolo ‘*origo*’ abbraccia i primi stadi dello sviluppo – ma, sicuramente non proprio fino al presente come accade in Pomponio. Difficoltà crea la ‘*dignitas*’; in questo caso dovrebbe esservi un parallelo fra la posizione dell’ufficio (‘*magistratus*’) e la ‘*dignitas*’, per cui non solo cambieremmo il significato delle parole quale si incontra in Varrone, ma non considereremmo neppure l’aspetto storico della ricostruzione di Pomponio. Lo stesso vale per ‘*ars*’ (‘*scientia*’). Mentre nello scritto di Varrone troviamo un’eccessiva suddivisione dell’‘*ars*’ (‘*pastoralis*’), Pomponio porta sì, a sua volta, la scienza al terzo posto, ma proprio in una prospettiva storica. Se Pomponio dovesse aver usato lo schema di Varrone, allora la sua modificazione dello schema avrebbe un tratto quasi manieristico<sup>116</sup>.

Abbiamo già accennato a come Varrone sia troppo preso da una sistematica pedante e ipertrofica<sup>117</sup>: basti ricordare la sua lista di 288 possibili dottrine filosofiche (Aug., *de civitate Dei* 19.1 ss.). Pomponio si limita invece – nonostante un certo schematismo – a suddivisioni relativamente semplici; soprattutto, poi, non si trova in Varrone, secondo la mia conoscenza, quella tecnica di combi-

<sup>114</sup>) Cfr. anche le XII Tavole, VII.3b, e Isid., *orig.* 15.12.2. Per quanto riguarda il rapporto (di dipendenza) tra Varrone, Valerio Messalla, Verrio Flacco e Festo non è il caso qui di approfondire ulteriormente il tema. Ci sono comunque elementi che inducono a propendere per una successione lineare: Valerio Messalla - Ofilio - Pomponio. Cfr. anche D.50.16.239.6 (Alfeno Varo).

<sup>115</sup>) Cfr. D. 50.16.119 (3 *ad Q. Muc.*); si vedano per contro Fest., *verb. sign.*, sv. ‘*heres*’ (Paolo Diac., *de verb. sign. epit.* [«PL.» XCV], c. 99; BRUNS, *op. cit.*, II, p. 10); D. 50.16.162.pr. (2 *ad Sab.*) – cfr. a questo riguardo *infra*, p. 65 s. –, D. 50.16.166.1 (6 *ad Sab.*) e D. 50.16.171 (si veda anche D. 25.2.4 : 16 *ad Sab.*).

<sup>116</sup>) (Solo) nella misura in cui è conforme allo stile di Varrone la teoria delle fonti del diritto sistematica, non evolutiva, di Gaio; a proposito di questa, da ultimo BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 31, p. 131 ss.

<sup>117</sup>) Cfr. soprattutto FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, cit., p. 162 s., come pure B. CARDAUNS, *rev.* a J.E. SKYDSGAARD, *Varro the Scholar. Studies in the First Book of Varro's de re rustica*, Copenhagen, 1968, in «Gnomon», XLIX, 1975, p. 548 ss.

nare aspetti sistematici e storici che è invece caratteristica di Pomponio<sup>118</sup>. E' inoltre evidente come l'interesse di Varrone si concentri con intensità maggiore sulla Roma arcaica, sulla Roma dei re<sup>119</sup>: al contrario, in Pomponio, la ricostruzione della monarchia è davvero cursoria (e non priva di errori)<sup>120</sup>. Che si trovino dei paralleli certi tra Varrone e Pomponio nella questione del *prôtos beuretês*<sup>121</sup>, è un dato ancora non probante, a causa dell'interesse normalmente suscitato da questa problematica.

Nonostante il cattivo stato delle fonti, possiamo acquisire, come risultato, che non può esserci alcuna *praesumptio Varroniana* per la provenienza del materiale utilizzato da Pomponio.

Come altra fonte per Pomponio è stato indicato Cicerone; poiché questi ha, a sua volta, probabilmente attinto da Varrone<sup>122</sup>, il problema della dipendenza diventa davvero complicato. Da una sommaria visione delle fonti emerge che sono presenti certe dipendenze di Pomponio da Cicerone, ma che in base a quelle non si può parlare di un recupero complessivo dell'opera di Cicerone da parte di Pomponio.

In molti testi Cicerone e Pomponio discutono lo stesso argomento in modi diversi<sup>123</sup>. Sicuramente il valore probatorio del confronto è diseguale, in conformità ai possibili diversi scopi del loro lavoro: tuttavia sorprende in particolare l'indipendenza di Pomponio dagli scritti ciceroniani di teoria dello stato. Peraltro, si è sempre fatto riferimento ai passi che rendono verosimile una lettura ciceroniana da parte di Pomponio<sup>124</sup>: così quest'ultimo potrebbe aver conosciuto l'orazione di Cicerone 'pro Ligario' (D. 1.2.2.46: ma si veda *infra*, nt. 133): '... *exstat eius (scil. Ciceronis) oratio satis pulcherrima, quae inscribitur pro Quinto Ligario*'.

Più spesso viene discusso il riferimento di Pomponio a Cicerone in D. 1.2.2.40<sup>125</sup>: '... *etiam Lucius Crassus frater Publii Mucii, qui Mucianus dictus est: hunc Cicero ait iurisconsultorum disertissimum*'. Secondo il testo del Digesto questo parere sarebbe da riferire proprio a Publio Licinio Crasso Muciano, che però è stato probabilmente scambiato o, forse meglio, «contaminato», a livello di nomi, con Lucio Licinio Crasso, anch'egli oratore, di formazione giuridica. Per quanto concerne l'indicazione in Cicerone, egli stesso nel *Brutus* (39.145) definisce l'oratore Crasso 'eloquentium iuris peritissimum' e Quinto Mucio Scevola il Pontefice, nipote di Crasso Muciano, 'iuris peritorum eloquentissimus'. Il me-

<sup>118</sup> Ciò manca anche in autori come ad esempio Diogene Laerzio e Cornelio Celso, in cui, in particolare, la rappresentazione storica è legata a quella sistematica; tuttavia gli stadi dello sviluppo non sono il criterio di classificazione per la sistematica (e viceversa). Sulla costruzione dello scritto 'De poetis', cfr. le osservazioni di DAHLMANN, *Zu Varros Literarforschung*, cit., p. 10 ss.

<sup>119</sup> Si vedano SCHRÖTER, *Die varronische Etymologie*, cit., p. 95 s., e il dibattito su questo contributo suscitato dai rilievi di Bréguet e Waszink, in «Varron», cit., p. 102 e 107; cfr. gli stessi per possibili spunti attraverso Poseidonio (si veda anche K. REINHARDT, *Poseidonios*, in «PWRE.», XXII.1, Stuttgart, 1953, c. 626 s.).

<sup>120</sup> Si veda la confusione tra Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo in D. 1.2.2.2; cfr. Cic., *rep.* 2.19.34, e Liv., *urb. cond.* 1.34.

<sup>121</sup> Si veda H. DAHLMANN, *Varroniana*, in «ANRW.», I.3, Berlin - New York, 1973, p. 11 e 22 s.; cfr. (Pomp. *l.s. ench.*) D.1.2.2.38, e *passim*.

<sup>122</sup> Si vedano i contributi di DAHLMANN, *Zu Varros Literarforschung*, cit., p. 13 ss., e F. DELLA CORTE, *Varrone Metricista*, in «Varron», cit., p. 28 s.; cfr. RAWSON, *Cicero*, cit., p. 36 s. (relativamente alla difficile identificabilità dell'origine del materiale antiquario in Cicerone). Diversamente da Varrone, Cicerone non aveva evidentemente alcun particolare interesse per i «tempi remoti».

<sup>123</sup> Si vedano Cic., *off.* 2.12.41, e Pomp., D. 1.2.2.1 s. a proposito dell'età regia; Cic., *off.* 3.10.41, e (Pomp. 2 *var. lect.*) D.1.8.11 su Romolo e Remo; Cic., *rep.* 2.36.61 s., e Pomp., D.1.2.2.4 e 24, sulle XII Tavole; Cic., *De rep.* 3.1.2 s., e Pomp., D.1.2.2.14 ss., sul *magistratus*. Altri raffronti in SANIO, *Varroniana*, cit., p. 17 s. (soprattutto in riferimento a *rep.* 3.22 e a *leg.* 2.4 s.). Una vera e propria contraddizione sta nel fatto che, secondo Pomponio, Bruto avrebbe lasciato sette libri (D. 1.2.2.39), mentre Cicerone (*de or.* 2.55.223 s.) parla espressamente di soli tre libri «autentici» di questo autore. Questo passo viene però spesso emendato (cfr. le note dell'edizione di MOMMSEN e KRÜGER del Digesto).

<sup>124</sup> Cfr. la documentazione in BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 188, le 'notae' nell'edizione di MOMMSEN e KRÜGER del Digesto, come pure H.E. DIRKSEN, *Ueber Cicero's untergangene Schrift: De iure civili in artem redigendo*, ora in *Hinterlassene Schriften*, I, cit., p. 2 ss.

<sup>125</sup> Cfr. infine BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 186 ss. Si veda anche Vell. Pat., *hist. Rom.* 2.9.3: '... *nam Q. Mucius iuris scientia quam propriae eloquentiae nomine celebrior fuit*'. Se si effettua un confronto con Gell., *noct. Att.* 1.13.10, la tesi di un errore di Pomponio diviene meno probabile.

desimo giudizio su Scevola – pronunciato in questo caso dallo stesso oratore Crasso – si trova anche in *de oratore* 1.39.180. Se Pomponio avesse avuto fra le mani questo testo di Cicerone, riuscirebbe difficile crederlo capace di un simile sbaglio. Poiché il testo del Digesto contiene anche molte altre inesattezze, che non possono essere state scritte tutte da Pomponio<sup>126</sup>, pare naturale l'ipotesi di un'abbreviazione o di una corruzione posteriore del testo di Pomponio. Ma è anche possibile che la sua – imprecisa – conoscenza di Cicerone possa basarsi su una tradizione orale<sup>127</sup>: notoriamente, circolavano simili giudizi anche riguardo ad altri eruditi dell'epoca<sup>128</sup>. Per la congettura appena esposta milita il fatto – come vedremo in seguito – che anche altri indizi rendono inverosimile una lettura del *Brutus* da parte di Pomponio. Al contrario, una tradizione orale potrebbe spiegare il fraintendimento di Pomponio. In ogni caso, gli esempi mostrano come uno studio organico e sistematico di Cicerone non sia riconoscibile in Pomponio.

Questa congettura non sembra minata dal fatto che Pomponio menzioni una serie di giuristi di cui anche Cicerone, nei più diversi luoghi della sua produzione, si è occupato. Talora si è tratta da ciò la conclusione che Pomponio debba la sua conoscenza della giurisprudenza arcaica ed alto-repubblicana agli scritti di Cicerone<sup>129</sup>. Non si può negare che alcune notizie riguardo ai giuristi – direttamente o indirettamente – siano state attinte da Cicerone<sup>130</sup>. Una tesi che vada oltre, invece, non è sostenuta dalle fonti.

Per quanto concerne i giuristi contemporanei dell'Arpinate, di essi Pomponio ha potuto ottenere, attraverso Cicerone, una conoscenza alquanto frammentaria. Gli *auditores Servii* sono a quanto pare sconosciuti a Cicerone. Alfeno Varo non è da lui citato neppure una volta. Ofilio appare solo nel suo epistolario<sup>131</sup>. Lo stesso vale per Trebazio (al quale inoltre sono dedicati i *'Topica'*) e Cornelio Massimo<sup>132</sup>. Tuberone il giovane è naturalmente citato nell'orazione *pro Ligario*<sup>133</sup> e probabilmente anche nei *libri iuris civilis*. Non sono citati Volcazio<sup>134</sup> e il suo discepolo Aulo Cascellio, che era contemporaneo di Cicerone<sup>135</sup>. Ciò è ancor più vistoso perché Cicerone nella *pro Balbo* parla di un più vecchio Cascellio, che era conosciuto come esperto di *ius praedictorum* ed era probabilmente un parente prossimo del nostro giurista. Le cause di queste «omissioni» di Cicerone non ci interessano in questa sede. L'efficacia di una regola di contenuto, in base alla quale egli non si preoccupi di citare i suoi contemporanei, non è constatabile. Infatti egli racconta in *Brut.* 48.179 di un suo coetaneo, il giurista Paolo Orbo; d'altra parte nel *Brutus* sono menzionati molti *oratores* vissuti all'età di Cicerone. Anche la congettura che egli non stimasse particolarmente le facoltà retoriche dei giuristi non citati – facoltà a cui, soprattutto, Cicerone si interessa nel *de oratore* e nel *Brutus* – non fornisce

<sup>126</sup> Nel § 40 che qui interessa si ha un ulteriore errore: P. Rutilio Rufo viene designato *'proconsul'* dell'Asia, mentre in questa provincia fu attivo soltanto come legato. Altri esempi nel testo: si vedano anche JÖRS, *Römische Rechtswissenschaft*, cit., p. 10 s., 284 nt.1, e *passim*, e WIEACKER, *Die römischen Juristen*, cit., p. 196 e 199 ss. Che il giudizio su Crasso Muciano nel § 40 provenga da uno scritto non tramandato di Cicerone, è più che improbabile.

<sup>127</sup> Così ad esempio Celso, che lascia intuire (D. 50.16.96: ma cfr. anche Cic., *top.* 7.32) di sapere di un'opinione di Cicerone soltanto per sentito dire (*'aiunt'*). Si vedano anche Gell., *noct. Att.* 1.13.10, e (Pap. 13 *resp.*) D. 48.4.8.

<sup>128</sup> Cfr. il giudizio del giurista Capitone sul grammatico L. Ateio (Suet., *grammat.* 10): *'... inter grammaticos rhetorem, inter rhetores grammaticus fuisse ait'*. Si veda anche Cic., *Brut.* 40.148 s.

<sup>129</sup> Cfr. soprattutto gli scritti *de oratore* e *Brutus*. Ulteriore documentazione per esempio in *de re publica* (si veda solo 1.18.30), *de legibus* (cfr. per esempio 2.23.59), *Laelius* (2.6.27.101), ma anche in altri scritti filosofici, in orazioni e lettere. Un profilo rapido offre l'*Onomasticon* dell'opera ciceroniana di ORELLI, *Onomasticon Tullianum*, cit., VII.2. Anche SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 55, parte evidentemente da una lettura ciceroniana di Pomponio.

<sup>130</sup> Cfr. ancora una volta le citazioni ciceroniane in D. 1.2.2.40 e 46.

<sup>131</sup> Cfr. *ad fam.* 7.21 e le altre attestazioni in ORELLI, *Onomasticon*, cit., VII.2, p. 428.

<sup>132</sup> Si veda *ad fam.* 7.8.2.

<sup>133</sup> Al contrario di Pomponio (D. 1.2.2.46), Cicerone (*pro Ligario*; diversamente Caes., *bell. civ.* 1.31) non parla della malattia del giovane Tuberone durante il tentativo di sbarco in Africa. Del resto il racconto di Pomponio – a confronto con l'orazione di Cicerone – è decisamente impreciso: cfr. la descrizione di F. MÜNZER, *Ligarius*, in «PWRE.», XIII.1, Stuttgart, 1926, p. 519 ss., come pure K. KUMANIECKI, *Prozeß des Ligarius*, in «Hermes», XCV, 1967, p. 434 ss. Cfr. anche *infra*, nt. 155.

<sup>134</sup> Si veda KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 20 s.; cfr. Plin., *nat. hist.* 8.40.144.

<sup>135</sup> Cfr. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 25 ss.

una spiegazione credibile. Giuristi come Cascellio, Tuberone il giovane, ma anche Trebazio e Ofilio dovevano aver avuto una solida preparazione retorica <sup>136</sup>.

Al contrario è vistoso il fatto che gran parte delle persone citate nel *Brutus* come giuristi (e oratori) manchi in Pomponio <sup>137</sup>. Se dalla citazione di Cicerone in D. 1.2.2.40 <sup>138</sup> (peraltro inesatta) si deduce che Pomponio abbia letto il *Brutus* di Cicerone, questa circostanza è difficilmente spiegabile. Non si vedono ragioni del perché Pomponio non abbia incluso nella sua lista i nomi citati da Cicerone. Un criterio non può consistere nel fatto che di essi non è stata tramandata una produzione giuridica; da un lato, infatti, Pomponio non conosce affatto gli scritti di tutti i giuristi citati nell' *'enchiridion'*, e, d'altra parte, non menziona Caio Livio Druso, il figlio del console del 147, del quale ancora Celso ha citato un *responsum* (D. 19.1.38.1) <sup>139</sup>. Proprio la lacunosa citazione di questi appartenenti alla generazione dei *veteres*, mostra come il modo di procedere di Pomponio non sia giustificato dall'idea che in verità i giuristi da lui non citati siano stati innanzi tutto *oratores*. Del resto egli cita Tito Gaio Giuvenzio <sup>140</sup>, che è citato da Cicerone (*Brut.* 48.178 s.) contemporaneamente ai giuristi e *oratores* – che Pomponio non cita – Q. Lucrezio Vispillone, T. Annio e P. Orbio. Queste circostanze – così come la citazione erronea di Cicerone in D. 1.2.2.40 – lasciano presumere che Pomponio non si servì del *Brutus* di Cicerone.

Ma anche se ci limitiamo ai rimanenti scritti di Cicerone, sono accertabili alcune discrepanze, peraltro assieme a molti paralleli, non del tutto sorprendenti, dato il ruolo sociale e il significato storico dei giuristi citati; esse potrebbero venire eventualmente superate (seppur non completamente) con un richiamo a opere perdute di Cicerone. Sebbene quest'ultimo nella sua lettera a Papirio Peto si occupi dettagliatamente dell'origine patrizia di Papirio (*ad fam.* 9.21), non parla né qui né altrove del Sesto Publio Papirio del *ius Papirianum*: Pomponio deve seguire, in questo caso, un'altra fonte (D. 1.2.2.2, 36). Spesso nelle opere di Cicerone compare il giurista Sesto Elio <sup>141</sup>; però i suoi *tripertita*, che svolgono secondo Pomponio un ruolo importante, non sono citati da Cicerone <sup>142</sup>. Vistoso è anche il fatto che P. Sempronio Sofo, uno dei primi plebei entrati nel collegio pontificale, non compaia in nessun luogo degli scritti di Cicerone conservatisi fino a noi <sup>143</sup>. Al contrario Cicerone (*de orat.* 1.43.191 e *Brut.* 76.264) celebra un suo zio materno, il giurista C. Visellio Aculeone, del quale non è traccia in Pomponio. Probabilmente solo il «senso della famiglia» di Cicerone lo ha posto fra i giuristi più importanti della propria epoca. Un indizio certo – peraltro non troppo importante – contro l'idea di una considerevole influenza di Cicerone su Pomponio è infine il loro diverso atteggiamento nei confronti delle etimologie. Abbiamo visto come esse siano usate da Pomponio per chiarire termini giuridici, mentre Cicerone è nei loro confronti particolarmente scettico <sup>144</sup>.

<sup>136</sup> Cfr. Pomp. D.1.2.2.45 s.

<sup>137</sup> Fornire un elenco risulterebbe qui del tutto superfluo; basti confrontare *Brutus* 81, 98, 109, 129, 175, 178, 222, 264. Soltanto dalle lettere di Cicerone conosciamo i giuristi Preciano (*ad fam.* 7.8.2) e L. Valerio (*ad fam.* 1.10). Tutt'al più, in *Brut.* 151 si può riconoscere una sorta di modello di D. 1.2.2.43. D'altra parte Pomponio non sembra seguire l'ordine di importanza dei giuristi Q. Mucio Scaevola e Servio Sulpicio, supposto da Cicerone (*Brut.* 152 s.).

<sup>138</sup> Cfr. *supra*, nt. 126.

<sup>139</sup> D. 19.1.38.1: *'Si per emptorem steterit, quo minus ei mancipium traderetur, pro cibariis per arbitrium indemnitate posse servari Sextus Aelius, Drusus dixerunt, quorum et mihi iustissima videtur esse sententia'*. Tuttavia questo *responsum* non deve necessariamente essere derivato da un'opera di Livio Druso: cfr., su di lui, Cic., *Brut.* 28.109, *Tusc.* 5.112, Val. Max. *memor.* 8.7.4, e WIEACKER, *Die römischen Juristen*, cit., p. 197.

<sup>140</sup> Sul nome si veda KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 22 s. Da D. 1.2.2.42 si evince che Pomponio si basa, qui, su uno scritto di Servio Sulpicio.

<sup>141</sup> Basti confrontare *de or.* 1.45.198 e 3.33.133; inoltre O. BEHREND, *rec.* a G. NOCERA, *«Jurisprudenzia»*. *Per una storia del pensiero giuridico romano*, Roma, 1973, in *«ZSS»*, XCII, 1975, p. 313 nt. 17; cfr. *Brut.* 20.78.

<sup>142</sup> Si veda *infra*, nt. 162. E' senz'altro possibile dubitare che sia lecito supporre un'allusione, a quest'opera, in *de or.* 1.43.193, come fa JÖRS, *Römische Rechtswissenschaft*, I, cit., p. 105 nt.1.

<sup>143</sup> Cfr. Pomp. D. 1.2.2.37, Liv., *urb. cond.* 10.6 ss., nonché KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 6 s., e WIEACKER, *Die römischen Juristen*, cit., p. 190.

<sup>144</sup> Cic., *de gloria*: si veda *supra*, nt. 111; cfr. anche le argomentazioni di Cotta, appartenente, come Cicerone, alla scuola scettica, in *de nat. deor.* 3.24.62, nonché RAWSON, *Cicero the Historian*, cit., p. 37.

Di recente Bretonne<sup>145</sup> ha – con la massima prudenza – proposto l'ipotesi che Pomponio nella costruzione della parte storica dell' *'enchiridion'* «non abbia trascurato» l'opera, importante quanto sconosciuta, di Cicerone *'de iure civili in artem redigendo'*. Delle testimonianze che abbiamo su questo scritto<sup>146</sup>, solo un passo di Gellio (*noct. Att.* 1.22.7) costituisce un'autentica prova: *'M. autem Cicero in libro, qui inscriptus est de iure civili in artem redigendo, verba haec posuit: nec vero scientia iuris maioribus suis Q. Aelius Tubero defuit, doctrina etiam superfuit'*<sup>147</sup>. Poiché in questa circostanza potremmo trovarci di fronte ad un rilievo di carattere storico, esisterebbe una certa probabilità che quest'opera contenesse altre notizie storiche e sia pertanto entrata nel novero delle fonti di Pomponio.

Per il problema delle fonti riveste un certo significato il fatto che Bretonne ritenga che il Q. Elio Tubero che qui è citato sia Tubero il vecchio, l'*'homo eruditissimus ac Stoicus'* di Cicerone (*Mur.* 36.75), *'ille stoicus Panaetii'*<sup>148</sup> *auditor'* secondo Pomponio (D. 1.2.2.40), e non Tubero il giovane, del quale Pomponio racconta in D. 1.2.2.46 il passaggio dalla retorica alla giurisprudenza. Infatti la menzione di un rappresentante della giurisprudenza altorepubblicana costituirebbe un indizio per dire che i *libri iuris civilis* di Cicerone facevano riferimento alla giurisprudenza dei *veteres*. Questa ipotesi è confermata, ma in modo solo apparente, da una osservazione di Gellio (nel seguito del passo citato), che attesta come il Tubero menzionato fosse un brillante conoscitore della dialettica stoica: *'disciplinas enim Tubero stoicas dialecticas percalluerat'*. Infatti questo giudizio può valere non solo per Tubero il vecchio, ma anche per Tubero il giovane, che in un famoso passo del Digesto (*Cels.* 19 *dig.*, D. 33.10.7.2) riprende probabili affermazioni stoiche<sup>149</sup>. Contro questa ipotesi milita soprattutto il fatto che il testo di Cicerone rimanda esplicitamente ai dotti *maiores* del Tubero ivi citato. Poiché ci si riferisce ai più antichi portatori del nome, il richiamo rimarrebbe – almeno in base a quanto conosciamo della storia di famiglia dei Tuberoni – piuttosto vago. Al contrario, questa notizia potrebbe ben concordarsi con un riferimento a Tubero il giovane. Egli era parente di Tube-

<sup>145</sup> *Tecniche*, cit., p. 183 ss.; pubblicato per la prima volta in *Pomponio lettore di Cicerone*, in «Labeo», XVI, 1970, p. 177 ss. Sul racconto di Pomponio sul giovane Tubero (D. 1.2.2.46) si veda *supra*, nt. 133; si veda anche *supra*, nt. 30, a proposito delle *historiae*.

<sup>146</sup> Cfr. anche Quint., *inst. or.* 12.3.10, ed il grammatico Carisio, *inst. gramm.* 1.7 (p. 138 Keil: P.E. HUSCHKE, *Jurisprudentiae anteustinianae reliquae*<sup>6</sup>, I, Leipzig, 1908, p. 24).

<sup>147</sup> L'identificazione del Q. Elio Tubero di Gell., *noct. Att.* 1.22.7 resta controversa: si veda A. GUARINO, *Iusculum iuris*, Napoli, 1985, p. 177 ss. (con indicazioni bibliografiche). Cfr. anche le dettagliate recensioni di F. WIEACKER, *Juristen und Jurisprudenz im Prinzipat*, in «ZSS.», XCIV, 1977, p. 325 ss. e 350 s., e di M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in «BIDR.», LXXX, 1977, p. 195 ss., e la letteratura indicata da D. LIEBS, *Sex. Pomponius*, in «Handbuch der Lateinischen Literatur» (*cur.* R. HERZOG, P.L. SCHMIDT), München, 1997, § 422, p. 144 s. Si tenga conto anche del quasi completamente ignorato M. CAMPOLUNGH, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e Giustiniano*, I, Roma, 1983 (in particolare modo con riferimento a D. 1.2.2.11).

<sup>148</sup> Diverso il testo del Digesto, decisamente mutilato: *'Pansae'*: cfr. BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 183 nt.1.

<sup>149</sup> Non si deve dunque ricorrere ad un – del resto non impossibile – errore di Gellio. Una trattazione più dettagliata di tale difficile frammento non è realizzabile in questa sede. Il dott. R. Wittmann, che in generale vorrei ringraziare per i consigli e l'aiuto, mi fa notare che D. 33.10.7.2 non ha nulla a che vedere con l'ipotesi *thesei-physei*, bensì con la discussione sulla *ambiguitas* dei termini. Sarebbe paragonabile Gell., *noct. Att.* 11.12 («Stoicorum Veterum Fragmenta», II, 152); cfr. anche Varr., *ling. Lat.* 6.56 (ivi, II, 143); mentre Tubero seguirebbe Crisippo, Celso riprenderebbe – in parte con consensi espliciti – le idee di Diodoro Crono, un rappresentante della scuola megarica. Questa giocò notoriamente un ruolo fondamentale nello sviluppo della logica stoica (basti vedere B. MATES, *Stoic Logic*, Berkeley, 1961, come pure Diog. Laert., *vitae phil.* VII.25). D'altra parte non bisogna dimenticare che anche Aristotele si occupò a fondo della *ambiguitas* (cfr. *top.* 106a). Un'origine stoica dell'espressione di Tubero la ipotizza anche P. FREZZA, *rec.* a B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, Milano, 1952-1954, in «Jura», IX, 1958, p. 213. Dell'abbondante letteratura sul passo del Digesto basti citare F. EISELE, *Civilistische Kleinigkeiten*, in «Jherings Jahrbücher», XXIII, 1885, p. 33 ss., WIEACKER *Über das Verhältnis*, cit., p. 451, F. HORAK, *Rationes decidendi. Entscheidungsgründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo*, I, Aalen 1969, p. 225 ss., U. JOHN, *Die Auslegung des Legats von Sachgesamtheiten in römischem Recht bis Labeo*, Karlsruhe, 1970, p. 78 ss., P. PESCANI, *Potentior est quam vox mens dicentis*, in «Jura», XXII, 1971, p. 121 ss., F. CASAVOLA, *Il modello del parlante*, in «ANA.», LXXXII, 1971, p. 485 ss., H. WIELING, *Testamentsauslegung im römischen Recht*, München, 1972, pp. 38 ss., U. KOLLATZ, *Vis ac potestas legis* (tesi di dottorato), Frankfurt a.M., 1963, p. 119 ss. e 144 ss., e J. MIQUEL, *Aenigma: lección inaugural del curso 1975-1976*, La Laguna, 1977, *passim*. Sulla teoria aristotelica del linguaggio, da un punto di vista giuridico, cfr. A. GIULIANI, *La definizione aristotelica della giustizia*, Perugia, 1971, p. 38 ss.

rone il vecchio, il giurista e filosofo; suo padre L. Elio Tuberone si occupò di studi storici: gli interessi filosofici del padre sono testimoniati dalla dedica di un'opera dello scettico Enesidemo<sup>150</sup>.

Nonostante ciò Bretone ritiene si possa giungere a una decisione a favore (dell'identificazione) di Tuberone il vecchio attraverso una ricerca sulle date della vita del giurista più giovane. La sua argomentazione, però, non mi sembra stringente.

Il periodo di composizione dell'opera di Cicerone *de iure civili in artem redigendo* è sconosciuto; nulla milita contro l'ipotesi di una sua redazione negli ultimi anni di vita dell'autore<sup>151</sup>. Di Tuberone il giovane Pomponio (D. 1.2.2.46) riferisce: '*Post hos quoque Tubero fuit, qui Ofilio operam dedit: fuit autem patricius et transit a causis agendis ad ius civile, maxime postquam Quintum Ligarium accusavit nec optinuit apud Gaium Caesarem. Is est Quintus Ligarius, qui cum Africae oram teneret, infirmum Tuberonem applicare non permisit nec aquam haurire, quo nomine eum accusavit et Cicero defendit: exstat eius oratio satis pulcherrima, quae inscribitur pro Quinto Ligario. Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit: sermone etiam antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati habentur*'. Poiché il processo di Ligario ha avuto luogo nel 46 a.C., secondo l'opinione di Bretone, Tuberone non poteva raggiungere entro il 43, anno di morte di Cicerone, una considerazione in grado di giustificare un tale panegirico, in cui si pone il «giovane giurista» sullo stesso piano di Servio Sulpicio<sup>152</sup>.

Lasciamo da parte la possibilità che Cicerone si sia espresso in modo «enfatico» riguardo a Tuberone il giovane<sup>153</sup>. Del resto egli dovrebbe essere nato al più tardi negli anni '70 del I secolo a.C.; suo figlio fu infatti console nell'11 a.C.<sup>154</sup> e perciò deve essere nato verso la fine degli anni '50. Al tempo del processo di Ligario Tuberone il giovane era un *iuvenis* (Quint., *inst. or.* 11.1.80: cfr. Varr., *ant. rer. hum.* 17.62), non proprio un «ragazzino». Per quanto concerne la notizia sui motivi del suo passaggio dalla retorica alla giurisprudenza, si può discutere se la motivazione, rappresentata dalla sconfitta nel processo contro Ligario – che si potrebbe paragonare alla «conversione sulla via di Damasco» di Servio Sulpicio<sup>155</sup> –, possa essere stata presa troppo sul serio, se essa non sia quindi un aneddoto dal carattere accentuatamente casuale piuttosto che un dato storico. Del resto anche Pomponio lascia intendere che Tuberone si era già in precedenza occupato di giurisprudenza<sup>156</sup>. Infine la menzione elogiativa di Tuberone non lo paragona coi giuristi della sua o della precedente generazione, ma coi suoi antenati; in queste circostanze non si può sostenere un'equiparazione del «giovane giurista» con Servio Sulpicio.

Anche un ultimo argomento, cioè l'uso della forma passata (*fuit*) nel testo di Cicerone tramandato da Gellio, non è certo una prova contro l'ipotesi «Tuberone il giovane». Ovviamente questi dovrebbe essere sopravvissuto all'oratore<sup>157</sup>; tuttavia non è consentito avanzare una simile ipotesi solo sulla base di un contesto che reca la forma verbale passata. Il modo in cui Cicerone parla di Servio Sulpicio nel *Brutus*, opera composta circa nel 46 a.C., mostra come dall'uso del perfetto non sia possibile trarre alcuna conclusione sicura<sup>158</sup>.

Poiché il riferimento ai '*maiores sui*' parla a favore della identificazione in Tuberone il giovane e

<sup>150</sup>) Si veda «Der Kleine Pauly», I, cit., c. 177 s. E' escluso che con '*maiores sui*' Cicerone abbia voluto intendere gli antichi giuristi. Come Cicerone faccia riferimento a questi, è mostrato ad esempio in *Brut.* 41.152. Del resto, con '*doctrina*' Gellio intende l'erudizione extragiuridica.

<sup>151</sup>) Cfr. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 184 s. Ne è un indizio il fatto che il Crasso di Cicerone (*de or.* 1.42.190 e 1.45.199) considerava l'occuparsi di diritto un'attività, in particolare, per la vecchiaia.

<sup>152</sup>) Si vedano Cic., *off.* 2.19.65, e le ulteriori attestazioni in BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 87.

<sup>153</sup>) Sulla predilezione di Cicerone per l'uso dei superlativi, si veda SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 53; sulla sua propensione ad esagerare nelle lodi, cfr. A.E. DOUGLAS, *The intellectual background of Cicero's Rhetorica*, in «ANRW», I.3, Berlin - New York, 1973, p. 121.

<sup>154</sup>) Si veda per esempio KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 37.

<sup>155</sup>) D. 1.2.2.43. Cicerone, che con grande frequenza disserta su Servio Sulpicio come pure su Q. Mucio Scevola, non ne è a conoscenza. Si tratta forse di una (legendaria?) tradizione della scuola dei Cassiani? Cfr. D. 1.2.2.51.

<sup>156</sup>) Cfr. le parole: '*maxime postquam ...*'.

<sup>157</sup>) Si veda per esempio T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic (Supplementum)*, New York, 1960, p. 2.

<sup>158</sup>) *Brut.* 41.151 s.

non si può sollevare alcuna valida obiezione contro questa identificazione, anche il testo di Gellio cade come indizio per un uso dell' «opera civilistica» di Cicerone da parte di Pomponio. Che in qualche contesto Cicerone abbia comunque parlato di Tuberone non può essere usato come indizio di una narrazione storico-giuridica. Per di più, un argomento ulteriore milita a sfavore dell'esistenza di un'ampia introduzione storica ad un'opera giuridica perduta di Cicerone. Certo le descrizioni d'insieme delle *artes* possono contenere anche parti storiche; queste ultime non sono però per loro fondamentali<sup>159</sup>. Così, anche nel celebre progetto di Crasso – certo ispirato alla visione di Cicerone – di una rappresentazione del *ius civile*<sup>160</sup> in termini di *ars*, manca, nonostante la dettagliata raffigurazione, ogni traccia di un'introduzione storica. Ciò rende improbabile che Cicerone, nella realizzazione di questo progetto, abbia proceduto diversamente.

Per evitare fraintendimenti, deve essere ancora una volta sottolineato come scopo dell'esposizione precedente non fosse in alcun modo quello di escludere semplicemente un uso – diretto o indiretto – di Varrone e Cicerone da parte di Pomponio. Semplicemente, accanto a questi viene in considerazione tutta una serie di altri autori<sup>161</sup>. Soprattutto non dobbiamo dimenticare i giuristi. Come negli ultimi tempi è stato riconosciuto con tutta chiarezza, una volta di più, apparentemente Pomponio ha in parte assunto, come modello per la classificazione delle fonti giuridiche, i *tripertita* di Sesto Elio Peto Cato (XII Tavole, *interpretatio, legis actiones*)<sup>162</sup>. Egli ha potuto trovare notizie storiche presso molti giuristi – non solo cultori di diritto pubblico e sacrale. Così la notizia sugli *auditores Mucii* l'ha ottenuta da uno scritto di Servio Sulpicio (D. 1.2.2.42), mentre alcune etimologie le ha apprese dagli scritti di Alfenio Varo e di Ofilio (D. 50.16.180 e 239). A questi si aggiungono storici e antiquari: questi Pomponio può averli letti – come Gellio con Varrone – nell'originale, ma può anche averli utilizzati attraverso cretomazie, epitomi, raccolte di *exempla*<sup>163</sup>. In questo contesto la domanda circa l'origine del materiale cui attinge Pomponio, nella forma in cui essa è stata in questa sede esaminata, potrebbe essere priva di senso. Essa è significativa solo nella misura in cui la si intende come una questione preliminare circa la dipendenza, nella valutazione del passato, dalla verifica della soluzione di controversie e simili. Per quanto invece riguarda il materiale come tale, si può ritenere Pomponio così dotato di sufficiente originalità – come altri letterati della sua epoca – da riunire elementi tratti da opere diverse.

C'era in Roma una serie di biblioteche nelle quali Pomponio poteva rinvenire materiali storici. Del loro uso da parte dei suoi contemporanei ci informa Gellio. Nella *bibliotheca templi Traiani* si trovavano gli antichi editti del pretore (*noct. Att.* 11.17.1), dalla *bibliotheca domus Tiberianae* Gellio (*noct. Att.* 13.20.1) trasse un libro, che conteneva evidentemente le orazioni di un membro della famiglia Porcia, nella *bibliotheca in templo Pacis* egli trovò antichi grammatici e antiquari<sup>164</sup>. La biblioteca di Tibur conteneva opere di annalisti romani e filosofi greci (*Gell., noct. Att.* 9.14.3 e 19.5.4). Un'iscrizione-

<sup>159</sup> Si vedano di nuovo le attestazioni presenti in FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, cit., *passim*.

<sup>160</sup> Cic., *de or.* 1.42.188 ss.; cfr. *Brut.* 41.152.

<sup>161</sup> Così P. KRETSCHMAR, *Kritik der Interpolationskritik*, in «ZSS.», LIX, 1939, p. 168, constata alcune correlazioni con l'Epitome di Floro, un contemporaneo di Pomponio, che però, riconduce ad un comune modello (Varrone). Su Floro cfr. più di recente W. DEN BOER, *Some Minor Roman Historians*, Leiden, 1972, p. 1 s.

<sup>162</sup> Cfr. per esempio BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 126 ss., FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 106, e G.G. ARCHI, *Interpretatio iuris - interpretatio legis - interpretatio legum*, in «ZSS.», LXXXVII, 1970, p. 16 s. e 47 ss. (anche relativamente alla questione di un possibile uso diretto). Cfr. anche D. DAUBE, *The influence of interpretation on writing*, in «Buffalo Law Rev.», XX, 1971, p. 51 s. Sul personaggio di Sesto Elio Peto, console del 198 a.C., cfr. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 8 s., SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 25, e WIEACKER, *Die römischen Juristen*, cit., p. 192 s.

<sup>163</sup> Cfr. anche SANIO, *Varroniana*, cit., p. 33 s. Relativamente ad una questione parallela – se, cioè, Gaio utilizzasse glossari filologici –, si veda NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern*, cit., p. 75 e 284. Contro la sopravvalutazione della letteratura manualistica cfr. tuttavia GIGON, *Studien*, cit., p. 273. Sul metodo utilizzato nell'elaborazione di sunti, si veda J.E. SKYDSGAARD, *Varro the Scholar*, Copenhagen, 1968, p. 101 ss.

<sup>164</sup> *Noct. Att.* 5.21.9; 16.8.2. Cfr. anche le *bibliothecae antiquariorum* in Tac., *dial.* 37.2. Si può persino pensare ad una biblioteca privata. Anche se non si sa molto sul mercato dei libri di giurisprudenza, quest'ultimo, secondo Cic., *de fin.* 1.4.12 e Petr., *sat.* 46.7, deve comunque aver avuto una certa diffusione. Sulle biblioteche si veda per esempio C. WENDEL, *Bibliothek*, in «Reallexikon für Antike und Christentum», II, Stuttgart, 1954, c. 231 ss.

ne celebrativa di Preneste riferisce di un cavaliere romano che era *'procurator Augusti bibliothecarum iuris publici privati'*<sup>165</sup>. A una di queste biblioteche di Augusto presso il tempio di Apollo potrebbe riferirsi anche Giovenale (*sat.* 1.127 ss.)<sup>166</sup>. Al tempo del regno di Antonino Pio il giurista Meciano era *procurator bibliothecarum*<sup>167</sup>. Perché Pomponio, di cui sono chiari gli interessi antiquari, che ancor oggi viene apprezzato per il suo zelo e la cui originalità è mostrata dall'esposizione storico-giuridica – tramite cui si può comunque valutare il suo livello – non doveva aver raccolto il materiale dalle opere più diverse ed essere così il solo responsabile della «microstruttura» dell'*'enchiridion'*?

Un altro problema è se egli abbia anche inventato la «struttura d'insieme» dell'*'enchiridion'* oppure se – in tutto o in parte – si sia rifatto a comuni generi letterari. Prese di per sé le singole parti dell'*'enchiridion'*, non è da porre in dubbio che nella letteratura antica se ne trovi una serie di paralleli. Malgrado ciò, le più grandi difficoltà le crea la prima parte, dedicata alla teoria delle fonti del diritto. I già citati *tripertita* poterono a questo riguardo offrire un punto di riferimento. Certamente vi era del materiale di storia della cultura e anche del diritto nell'annalistica, così come negli altri scritti storici e antiquari<sup>168</sup>; però certo questo fatto non spiega la «forma» della rappresentazione di Pomponio. L'unica rappresentazione della storia del diritto a me nota nella letteratura romana è il famoso *excursus* di «storia delle leggi» di Tacito (*ann.* 3.26.1 ss.); tuttavia in questa sede non è affatto necessario proporre un confronto tra le due descrizioni, per riconoscere come esse siano sostanzialmente distinte<sup>169</sup>. E' possibile, semplicemente, verificare che già prima di Pomponio vi furono rapide descrizioni dello sviluppo del diritto. Tuttavia esse potrebbero non essere state molto frequenti<sup>170</sup>, né in esse sono da riconoscere altrettanti modelli diretti di Pomponio.

Per quanto attiene alla storia dei *magistratus*, abbiamo visto come a ciò si sia dedicata soprattutto la letteratura tardorepubblicana, dalla quale Pomponio – come prima di lui Tacito e successivamente Ulpiano<sup>171</sup> – potrebbe aver attinto. Rimane in dubbio se già in essa egli abbia rinvenuto rappresentazioni di sintesi, oppure se non sia proprio un suo personale contributo la tecnica del raggruppare (brevità e stringatezza – non sempre precisione –, combinazione di aspetti storici e sistematici). E' notevole che Pomponio (o il suo immediato modello) non solo prosegua questa sezione fino al tempo di Nerva (D. 1.2.2.32), ma l'abbia anche caratterizzata (D. 1.2.2.13 e 34), con chiarezza, sotto l'aspetto dell'amministrazione della giustizia. Infine è già stato rilevato<sup>172</sup> come la storia della scienza giuridica trovi dei paralleli nella letteratura dedicata alle *artes* e alla filosofia. Anche qui non sono però riconoscibili modelli immediati.

Ma se Pomponio può aver preso le mosse da determinati generi di opere per le tre parti della sua rappresentazione storica, molto più difficile è trovare dei paralleli per la combinazione tutt'altro che inorganica di questi tipi di opere (si veda D. 1.2.2.13, su cui *supra*, nt. 104). Lo schema impiegato da Pomponio si avvicina a quello che è alla base dello scritto di Svetonio sui grammatici e i retori e – secondo H. Dahlmann<sup>173</sup> – in genere della letteratura *'peri techniton'*. Così Svetonio, nel *de gram-*

<sup>165</sup> «CIL.» XIV 2916: si veda M. LAURIA, *Ius* 3, Napoli, 1967, p. 237.

<sup>166</sup> Cfr. lo scolio di Servio al passo citato (P. WESSNER, *Scholium in Iuvenalem vetustiora*, Leipzig, 1931, p. 13).

<sup>167</sup> «CIL.» XIV 5347; cfr. KUNKEL, *Herkunft*, p. 174, ed E. LEVY, *Zwei Inschriften auf den Juristen Maecianus*, ora in «Gesammelte Schriften», I, Köln-Graz, 1963, p. 96 ss.

<sup>168</sup> Cfr. *supra*, I.2.

<sup>169</sup> Sull'*excursus* di Tacito, cfr. NÖRR, *Rechtsskizzen*, cit., p. 63 s. e *passim*, con ulteriori indicazioni. Sulle fonti si veda SYME, *Tacitus*, II, cit., p. 708 ss. Ci sarebbe da riflettere sulla questione, se anche nel caso di Pomponio possa trattarsi di un tipo di *'excursus'*. Anche Svetonio, il contemporaneo (più anziano) di Pomponio, si occupò in parti non conservateci dei *'Prata'* [?] di *leges* e *mores* dei Romani (cfr. Suda, sv. *Πρόγκυλλος*); se si dedicò anche al loro sviluppo, è indubbio. Si veda del resto anche Sen., *ep. ad Luc.* 90.4 ss., relativamente a Posidonio.

<sup>170</sup> Comprensibilmente di diverso valore la mera esposizione delle istituzioni giuridiche, priva del loro sviluppo storico.

<sup>171</sup> Tac., *Ann.* 11.22.4; (Ulp. *l.s. off. quaest.*) D. 1.13.1 (a sua volta sui *quaestores*). Cfr. *supra*, p. 16 ss.

<sup>172</sup> Cfr. *supra*, p. 17.

<sup>173</sup> *Zur Varros Literarforschung*, cit., p. 10 ss. Dahlmann ritiene che anche il *de poetis* di Varrone segua questo schema. Ma ciò non dimostra affatto che proprio uno scritto di Varrone sia stato preso a modello da Pomponio – soprattutto se è vero che qui si tratta di uno schema generale. Sulla classificazione *'origo'*, *'dignitas'*, *'ars'* cfr. *supra*, nt. 116.

*maticis*, antepone qualche capitolo dedicato all' *'initium'* e allo *'studium'* della grammatica in Roma (1-4) alle brevi biografie aneddotiche (5 ss.). Una funzione analoga ha il primo capitolo del *de rhetoricis*. Quintiliano (*inst. or.* 3.1-2) varia lo schema, allorché si occupa prima degli oratori e poi dell' *'initium'* della retorica. Per quanto concerne questa *'protbeoria'* anteposta all' *'enumeratio'* dei rappresentanti di un' *ars* è caratteristico, secondo Dahlmann, che essa – secondo un modello peripatetico – innanzitutto concerne gli «stadi precedenti l' *ars*», poi dell' *'initium'* (*'arché'*) dell' *ars*, della sua *'auxesis'*, *'instructio'* e *'incrementum'*, infine della sua *'akmé'* (*'flos'*, *'teleiotes'*, *'perfectio'*). La descrizione della decadenza non rientra in questo schema<sup>174</sup>. Dopo l' *'akmé'* seguono osservazioni sui *'technites'*, i loro nomi e *'officia'* (*'erga'*). La *'enumeratio'* si limita ai rappresentanti dell' *ars* nel periodo dell' *'akmé'*.

Almeno per quanto riguarda l' *'initium'* e l' *'incrementum'*, in Pomponio sono rinvenibili indizi di questo schema. Così per l' *'initium'* si può rinviare a Tiberio Coruncanio, *'qui primus profiteri coepit'*, o alla qualificazione dei *'Tripartita'* di Elio come *'cunabula iuris'* (D. 1.2.2.35, 38), per l' *'incrementum'* forse a *'Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile'* (D. 1.2.2.39), e a Quinto Mucio Scevola, che *'ius civile primus constituit generatim'* (D. 1.2.2.41). Tuttavia si deve osservare, pur riservandoci un'analisi più approfondita, come lo schema si concilia, eventualmente, con la *pars 'de successione auctorum'* e che anche lì sia riconoscibile solo con fatica. Si può tutt'al più presumere che Pomponio vedesse il proprio tempo come l' *'akmé'* della giurisprudenza. Si aggiunga a ciò, che le due parti (nascita e sviluppo dell' *ars* ed enumerazione dei suoi rappresentanti) non sono chiaramente separate l'una dall'altra. Per quanto concerne la problematica, che qui ci interessa principalmente, quella dell'origine della combinazione delle parti – per la cui soluzione si devono ancora considerare le parti di filosofia del diritto e lessicografiche del *liber singularis* – difficilmente otterremo qualche ragguaglio anche con un più puntuale confronto dello scritto di Pomponio con gli scritti riguardanti un' *ars*.

Lo stato delle fonti non ci consente perciò alcuna conclusione sicura – né circa le basi dei rapporti tra opere di diversi generi letterari né sulla possibile originalità di Pomponio. Tuttavia possiamo sostenere, sino a prova contraria, l'ipotesi che Pomponio sia stato l' *'inventor'* di questa combinazione. Circa le origini della struttura di quest'opera, ci è concesso solo fare ipotesi. Si potrebbe considerare Pomponio come esponente di una corrente della letteratura latina in genere e, in particolare, nella sua epoca, molto diffusa, la quale si caratterizzava per l'uso di forme letterarie ibride<sup>175</sup>. Più vicina al vero rispetto alla congettura di una (quasi irrazionale) dipendenza di Pomponio da tali correnti, è però la supposizione che sia da ricondurre alle finalità dell'opera stessa il collegamento delle tre parti (storia delle fonti del diritto, storia delle magistrature, storia della giurisprudenza) e di conseguenza l'invenzione di una sistematica della «storia esterna del diritto»<sup>176</sup>, rimasta fino ad oggi basilare: quella fondata sulla succinta, ma completa, rappresentazione dello sviluppo del diritto e delle forze che direttamente lo influenzano (magistrati e giuristi). Per questo, quindi, possiamo porre da un lato Gaio come (possibile) inventore del sistema delle Istituzioni, e dall'altro Pomponio come inventore del sistema della «storia esterna del diritto».

### c) Problemi particolari

Non è scopo di questo contributo fare un rapporto dettagliato e completo sull'interpretazione di singoli passi dell' *'enchiridion'*. Il commentario a quest'opera è ancora da scrivere. Due problematiche sono però strettamente e quasi «circolarmente» legate fra loro. L' *'enchiridion'* è la fonte più importante per la storia della giurisprudenza romana e una fonte importante per la storia del diritto e delle magistrature romane. Ogni analisi specifica serve alla loro conoscenza. Al tempo stesso però l'interpretazione di singoli passi consente un giudizio sulla qualità dell' *'enchiridion'* come fonte storica – non solo per il periodo dello stesso Pomponio, ma anche per le situazioni passate che egli descrive. In questa prospettiva l' *'enchiridion'* può aiutare anche a rispondere alla domanda su quale

<sup>174</sup>) Cfr. anche le note di A. MICHEL e C.O. BRINK, in «Varron», cit., p. 29, alla trattazione di Dahlmann.

<sup>175</sup>) Cfr. – in un altro contesto – LEEMAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 215; si veda anche JANSON, *Roman Prose*, cit., p. 8.

<sup>176</sup>) Si veda anche SANIO, *Varroniana*, cit., p. VIII.

fosse la conoscenza del passato che avevano i giuristi classici<sup>177</sup>. E' qui sufficiente menzionare alcuni temi, nel dibattito sui quali l'interpretazione del testo di Pomponio ha un ruolo centrale, e alcune frammentarie notizie su presunti ed effettivi *errores* nel testo di Pomponio – senza che con questo venga in discussione l'origine di questi errori. Ci limiteremo in sostanza alla discussione degli scritti che sono stati pubblicati negli ultimi anni; non aspiriamo a una completezza di indicazioni bibliografiche o di contenuto.

La singolarità del testo per la storia della scienza giuridica rende comprensibile che l'interesse si concentri sulla terza parte, la *successio auctorum*<sup>178</sup>. E' così piuttosto naturale che la ricerca di Wieacker, volta a verificare la posizione dei «giuristi romani nella società politica del II secolo a. C.» (cfr. *supra*, nt. 25), continui ad appoggiarsi a un'analisi critica dei frammenti di Pomponio. In altri due significativi saggi si tratta dell'uso della parola '*interpretatio*' in Pomponio. Fuhrmann<sup>179</sup> fornisce una veduta d'insieme, sull'uso extragiuridico e (in chiave diacronica) pregiuridico, del termine. Egli giunge alla conclusione che «l'espressione *interpretari* venne utilizzata, al più tardi a partire dall'età di Cicerone, per due tipi di intervento fra loro radicalmente contrapposti: sia per la interpretazione di riferimenti simbolici, che seguiva impulsi misteriosi e le cui pratiche, in ogni caso, erano in misura considerevole fuori controllo, sia per la schematica restituzione di testi, quanto più possibile attraverso formulazioni perfettamente corrispondenti». Da ciò segue però che Pomponio, laddove ha indicato l'attività della più antica giurisprudenza (dei *veteres*) come '*interpretatio*', ha usato una parola che avrebbe dovuto impiegare solo per la scienza giuridica della tarda repubblica e del principato. Con riferimento ai '*tripertita*' di Sesto Elio Peto – che Pomponio, secondo Fuhrmann, difficilmente ha usato di prima mano – ne consegue che la parte, indicata da Pomponio come '*interpretatio*', all'origine non era chiamata così.

Certamente questa conclusione è – come anche Archi ha posto in evidenza<sup>180</sup> – difficilmente compatibile col testo di D. 1.2.2.38; dal che deriva non solo, con buona probabilità, che i '*Tripertita*' dovevano essere ancora accessibili al tempo di Pomponio, ma anche – pur con minore probabilità – che Pomponio li conosceva. Però entrambi gli elementi testimonierebbero a favore della autenticità dell'espressione '*interpretatio*' come denominazione della seconda parte di questo scritto: '*tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio*'. Circa un altro punto, però, difficilmente si possono mettere da parte le spiegazioni di Fuhrmann circa la tarda formazione del classico concetto giuridico di '*interpretatio*'. Questa contraddizione verrebbe meno, se si potesse accettare per la '*interpretatio*' dei '*tripertita*' il significato «primitivo». Una simile ipotesi non mi sembra inverosimile.

<sup>177</sup> Si veda per esempio MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., p. XX, che del resto – come pure altri autori – giudica positivamente, in linea di principio, la visione del passato di Pomponio (*op. cit.* 32 ss.). Quello che manca è una ricerca sul «silenzio di Pomponio».

<sup>178</sup> Riguardo a D. 1.2.2.7 (su Gneo Favio) cfr. per esempio – oltre al saggio di J.G. Wolf ricordato da D. BEHREND, 18. *Deutscher Rechtshistorikertag vom 27. bis 30.9.1970 in Salzburg*, in «ZSS.», LXXXIX, 1972, p. 524 (ora J.G. WOLF, *Die literarische Überlieferung der Fasten und Legisaktionen durch Gneus Flavius*, in «Nachr. Akad. der Wissenschaften Göttingen [Phil.-Hist. Klasse]», I, 1980, n. 2) – J. VERNACCHIA, *Gneo Flavio*, in «Archivi e Cultura», 1970, p. 35 ss. (p. 54 s. e *passim*), e G. NOCERA, «*Jurisprudentia*». *Per una storia del pensiero giuridico romano*, Roma, 1973, p. 75 ss.; su D. 1.2.2.4. (legazione in Grecia: si veda anche Plin., *nat. hist.* 34.11), cfr., da ultimo, F. WIEACKER, *Solon und die XII Tafeln*, in «Studi E. Volterra», III, Milano, 1971, p. 761 ss., 782 ss. (che la considera una leggenda ellenistica), e E. BAYER, *Rom und die Westgriechen bis 280 v. Chr.*, in «ANRW.», I.1, Berlin - New York, 1972, p. 324 s. Sul numero dei *praetores* (D. 1.2.2.32 s.), cfr. J. MORRIS, *Leges annales under the Principate*, in «Listy Filologicke», LXXXVIII, 1965, p. 22 s.

<sup>179</sup> *Interpretatio*, cit., p. 80 ss. (soprattutto p. 101 s.); a tal proposito – e non senza critiche – si veda ARCHI, *Interpretatio iuris*, cit., p. 47 s. Tra i più datati si veda A.A. SCHILLER, *Roman Interpretatio and Anglo-American Interpretation and Construction*, in «Virginia Law Review», XXVII, 1940-1941, p. 733 ss. (ora in «American Experience in Roman Law», Göttingen, 1971, p. 56 s.). Cfr. anche, sull'*interpretatio* dei *veteres*, M. KASER, *Die Beziehung von Lex und Ius*, in «Studi G. Donatuti», II, Milano, 1973, p. 544 s., e in generale anche SERRAO, *Interpretazione della legge*, cit., p. 242 e *passim*.

<sup>180</sup> *Interpretatio*, cit., p. 1 s.; si veda soprattutto p. 10 s., 14 s. e 47 s.; si veda anche Varro *ling. Lat.* 5.22.

Partiamo da una frase di G. Devoto<sup>181</sup>: «il latino si altera più fra Tarquinio il Superbo e Appio Claudio il Cieco, che fra Appio Claudio e Carlomagno». Ne consegue che il testo delle XII Tavole tra il III e il II secolo era divenuto largamente incomprensibile, quindi necessitava di una ‘*interpretatio*’ nel senso di spiegazione (per non dire di una traduzione) di quello che era un testo ormai sottratto alla comprensione immediata. Si può ricordare il dato indiscusso, e cioè che i frammenti tramandati delle XII Tavole non hanno più l’originaria forma linguistica. Di conseguenza si può presumere che la presentazione del lavoro dei giuristi sulle XII Tavole si connetteva meglio al concetto dell’‘*interpretatio*’ che alle *legis actiones* costituenti la terza parte dei ‘*tripertita*’. Si può infine ancora riflettere sul fatto se non sia stato proprio Sesto Elio a creare con la sua ‘*interpretatio*’ il testo modernizzato delle XII Tavole e abbia con ciò emarginato il testo originario dalla concreta vita giuridica. Questa riflessione risulta sostenuta dal fatto che le fonti non offrono, oltre a questo, nessun elemento circa la causa della modernizzazione del testo originario.

Dell’uso giuridico dell’espressione ‘*interpretatio*’ si occupa, in modo prevalente, il citato saggio di Archi. Quando Pomponio parla della ‘*interpretatio*’ delle XII Tavole da parte della giurisprudenza precedente, con ciò non potremmo ricollegarci al concetto della moderna interpretazione della legge. Anzi, il *ius civile* frutto dell’‘*interpretatio*’ avrebbe avuto una certa indipendenza rispetto alla legge; né mai sarebbe stato ad essa gerarchicamente subordinato. La ‘*interpretatio*’ sarebbe sorta «per la necessità di inserire la *lex* nella sua concretizzazione storica, che ha preso il nome di ‘*lex XII Tabularum*’, nella realtà giuridica romana» (p. 15). Diversamente l’espressione ‘*interpretatio*’ sarebbe impiegata da Pomponio laddove egli pensa all’applicazione giuridica nel presente<sup>182</sup>. Per quanto Archi vada nella direzione di una relativa autonomia della ‘*interpretatio*’ nei confronti del testo legislativo, può essere ricordato che anche Cicerone parla di una ‘*interpretatio*’ (*‘iuris’*) che non è legata ad alcun testo (*rep.* 5.2.3): (*nihil esse tam*) *regale quam explanationem aequitatis, in qua iuris erat interpretatio, quod ius privati petere solebant a regibus ...*. Con le moderne differenziazioni metodologiche<sup>183</sup> si potrebbe dire che con la ‘*interpretatio*’ non si ricerca (solo) la interpretazione del testo normativo, ma soprattutto la concretizzazione del contenuto normativo, non sempre espresso per scritto.

Con l’antico *ius civile* e la *interpretatio prudentium* è congiunto un altro tema, che negli ultimi anni ha suscitato molte ricerche, e cioè l’interpretazione di D. 1.2.2.39: ‘*post hoc fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile*’. Problematico è il significato del termine ‘*fundare*’. Esso non può significare l’inizio dell’attività giuridica, perché Pomponio ha già parlato in precedenza di giuristi, la cui attività giuridica (come coglie egli stesso) ricade ugualmente nella categoria del *ius civile*. Difficile è anche la delimitazione del parere su Quinto Mucio Scevola, del quale è sottolineato da Pomponio il particolare contributo alla «scientificizzazione» del *ius civile*<sup>184</sup>. E. Polay si è occupato soprattutto del rapporto dei tre giuristi con Q. Mucio Scevola, il quale si fondò sul loro lavoro, ma proseguì – sotto l’influsso greco – una più accentuata sistematizzazione del diritto. Tuttavia la differenza è più quantitativa che qualitativa. Allo stesso modo di F. Wieacker, anche P. Stein esclude che vi sia una corrispondente frattura tra i tre «fondatori» e i loro predecessori. Quindi le differenze da lui descritte si riferiscono soprattutto all’«esteriorità» del lavoro dei giuristi (secolarizzazione, pubblicazione dei *responsa*); secondo Stein, Q. Mucio Scevola spicca rispetto a questi per l’impiego dei metodi scientifici greci. Il ‘*fundare*’ è preso con più serietà da M. Bretonne. Pomponio si riferirebbe,

<sup>181</sup>) *Storia politica e storia linguistica*, in «ANRW.», I.2, cit., p. 461. Sulla lingua delle XII tavole, recentemente, G. RADKE, *Beobachtungen zu den leges XII tabularum*, in «Sein und Werden», cit., p. 223 ss. L’ipotesi qui abbozzata potrebbe anche essere confermata da materiale ed argomenti tratti dall’articolo di FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., soprattutto p. 92 s.

<sup>182</sup>) *Op. cit.*, p. 19; cfr. D. 50.16.120 (a tal proposito si veda *infra*, § 14) e D. 50.16.246.1.

<sup>183</sup>) Si veda F. MÜLLER, *Juristische Methodik*, Berlin, 1971, p. 97 s. e *passim*. Cfr. anche *supra*, § 3, nt. 53.

<sup>184</sup>) Cfr. a tal proposito E. PÓLAY, *Publius Mucius et Brutus et Manilius fundaverunt ius civile*, in «Acta Juridica et Politica», IX, Szged, 1962, p. 3 (in ungherese, con riassunti in tedesco e russo), GUARINO, *Noterelle*, cit., p. 104 s., BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 163 s. (pubblicato in prima stesura in «La critica del testo», cit., p. 103 s.), STEIN, *Regulae iuris*, cit., p. 26 s., ARCHI, *Interpretatio iuris*, cit., p. 20 nt. 17, e WIEACKER, *Die römischen Juristen*, cit., p. 183 nt. 2. Cfr. per contro Cic., *Brut.* 151 ss.

con la sua espressione, al fatto che con i tre giuristi della metà del II secolo a. C. la *interpretatio prudentium*, creatrice del *ius civile*, si è allontanata dal testo delle XII Tavole, divenendo indipendente. G.G. Archi, che – come detto – parte da un’originaria (relativa) autonomia della ‘*interpretatio*’, modifica questa interpretazione nel senso che l’indipendenza sarebbe aumentata e che l’attività dei giuristi avrebbe preso le mosse soprattutto dai *verba legis* piuttosto che dalla *ratio legis*.

Le tesi di Bretonne e di Archi potrebbero essere verificate soltanto in un quadro d’insieme – difficilmente acquisibile, vista la situazione delle fonti – della precedente scienza giuridica. Esse non vengono invece giustificate dal testo di Pomponio, così come dal consueto significato del termine ‘*fundare*’. Nella sua critica alle osservazioni di Bretonne, A. Guarino si pone perciò giustamente contro la sopravvalutazione delle parole di Pomponio, divenute anche nel passato quasi un mito. Concordando con lui, siamo dell’avviso che né gli altri due passi dell’ ‘*enchiridion*’ in cui Pomponio usa il verbo ‘*fundare*’ (§§ 4 e 44), né lo stesso normale uso linguistico<sup>185</sup>, giustificano un’interpretazione di tale portata. Nelle parole di Pomponio non possiamo cercare niente più che l’accertamento del «consolidamento», del rafforzamento, del compimento, della concretizzazione del *ius civile*, che accresce la certezza del diritto.

Pomponio è inoltre una delle fonti più importanti per due fenomeni decisivi – sotto il profilo «professional-sociologico» e della politica del diritto – della prima e dell’alta età imperiale: il *ius respondendi* e la costituzione delle *sectae* giuridiche. Del *ius respondendi*, sul quale, brevemente, qualcosa dovrà ancora essere aggiunto (cfr. *infra*, § 11), il testo di Pomponio offre un quadro relativamente ricco, anche se difficilmente comprensibile ed anche contraddittorio. Per contro, egli si limita a una descrizione delle scuole nei fatti fondamentali ed esteriori: una breve descrizione dell’origine delle *sectae* e il successivo elenco dei capiscuola fino al tempo di Adriano. Per quanto concerne il contrasto di contenuto fra le scuole, esso si lascia solo dedurre dalle sue osservazioni implicite, e per giunta davvero vaghe, su Labeone e Capitone e la prosecuzione del loro antagonismo da parte dei rispettivi successori<sup>186</sup>. Almeno secondo il parere di Pomponio, Capitone e la scuola dei Sabiniani che lo ha seguito sono stati qualificati come conservatori, mentre Labeone e i Proculiani come progressisti.

L’insufficienza di queste argomentazioni rende comprensibile il fatto che esse siano state accolte solo in parte o generalmente accantonate. Secondo l’opinione oggi dominante, il contrasto fra scuole potrebbe fondarsi su ragioni sociali, sulle quali peserebbero tradizioni romane, che ben si accordano con senso della fedeltà, contrasti personali e rapporti di concorrenza<sup>187</sup>. Tuttavia anche negli ultimi tempi non sono mancati i tentativi di fissare a livello di contenuti il contrasto fra le scuole. Mentre A.M. Honoré<sup>188</sup> cercava nell’ambito dell’antagonismo politico, P. Stein<sup>189</sup> crede di poter accertare la differenza metodologica: in breve i Proculiani sarebbero inquadrati come razionalisti, avrebbero accentuato l’astrazione e il sistema, mentre i Sabiniani sarebbero piuttosto pragmatici, e avrebbero onorato soprattutto la tradizione (*usus*). E’ degna di nota l’opinione di Stein secondo cui l’origine delle scuole potè essere senz’altro accompagnata da oggettivi contrasti di fondo, mentre la loro successiva esistenza forse riflette piuttosto un problema sociale.

<sup>185</sup> Cfr. soprattutto Cic., *rep.* 5.1.1; si veda anche Liv., *urb. cond.* 3.46.1 e 3.60.1.

<sup>186</sup> Cfr. le parole ‘*eas dissensiones*’ in D. 1.2.2.48, che, secondo una rigorosa interpretazione, vanno ricondotte alla *dissensio* tra Capitone e Labeone. Rimane in questione, se quel ‘*adhuc*’ si riferisca al presente «assoluto» o a quello «relativo»: poiché quest’ultima possibilità è più verosimile, il valore informativo del passo non è troppo elevato riguardo all’epoca di Pomponio.

<sup>187</sup> Basti vedere i manuali di storia del diritto romano di G. DULCKEIT (*Römische Rechtsgeschichte. Ein Studienbuch* – cur. F. SCHWARZ – , München, 1970), W. WALDSTEIN (*Römische Rechtsgeschichte. Ein Studienbuch*<sup>9</sup> – *Begründet von G. Delakeit und F. Schwarz* – , München, 1995), A. GUARINO (*Storia del diritto romano*<sup>12</sup>, Napoli, 1998), M. KASER (*Römische Rechtsgeschichte*<sup>2</sup>, Göttingen, 1967), W. KUNKEL (*Römische Rechtsgeschichte*, cit.), e E. SEIDL (*Römische Rechtsgeschichte und römisches Zivilprozessrecht*<sup>3</sup>, Köln, 1971).

<sup>188</sup> *Gaius*, cit., p. 18 s. e 35 s.; giustamente critico a tal proposito WIEACKER, *rec.* a HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 407 s.

<sup>189</sup> *The two schools*, cit., p. 8 s.; diversamente, ancora, in *Regulae iuris*, cit., p. 66 s. Cfr. anche H.E. DIRKSEN, *Beiträge zur Kunde des römischen Rechts*, Leipzig, 1825, p. 46 s., J. KODRĘBSKI, *Sabiniane i Prokuliane*, Łódź, 1974, p. 308 s. (riassunti), e ID., *Rechtsunterricht und Rechtsschulen in Rom am Ausgang der Republik und in der frühen Kaiserzeit*, in «ANRW», II.15, cit., p. 177 ss.

Premettendo di dover rinunciare ad una discussione approfondita, possiamo qui evidenziare un parallelo, ancora non (sufficientemente) posto in luce, con la retorica contemporanea. È significativo che anche Quintiliano, nella sua descrizione delle scuole degli *Apollodori* e dei *Theodori* (*inst. or.* 3.1.17 ss.), non fornisca alcuna indicazione sul contenuto del contrasto di scuole. Egli stesso – secondo una sua specifica affermazione, polemicamente mirata – non appartiene ad alcuna scuola (*inst. or.* 3.1.22): *‘neque enim me cuiusquam sectae velut quadam superstitione imbutus addixi’*. Dal confronto tra le *sectae* dei retori e quelle dei giuristi emergono con evidenza le seguenti circostanze: entrambe sono sorte nello stesso periodo: con ciò la spiegazione del contrasto fra scuole giuridiche per mezzo della tradizione romana è almeno relativizzata. Non è esistito un contrasto di principio tra le scuole degli *Apollodori* e dei *Theodori*; entrambe sostengono la tendenza atticista e si differenziano di più nelle questioni sistematiche<sup>190</sup>. In modo corrispondente, anche per le scuole giuridiche viene negato un contrasto di principio e si tende perciò a cercare la contrapposizione nelle metodologie<sup>191</sup>. Quintiliano rinvia infine, per quanto riguarda la denominazione di *‘sectae’*, al modello delle scuole filosofiche: *‘hi diversas opiniones tradiderunt appellatique inde Apollodori ac Theodori ad morem certas in philosophia sectas sequendi’*. Per la nascita del nome delle scuole giuridiche potrebbe essere stato valido lo stesso modello<sup>192</sup>.

Nei seguenti lavori su singoli giuristi ci si è occupati specificamente dell’interpretazione dell’*‘enchiridion’* (al riguardo non è il caso di indicare ancora una volta gli scritti già menzionati): Sesto Elio Peto non è stato solo osservato sotto l’aspetto del suo influsso sugli scritti di Pomponio e sulla giurisprudenza più tarda<sup>193</sup>, ma è anche sottoposto a uno sdoppiamento. Con acute argomentazioni A. Watson<sup>194</sup> cerca di distinguere il Sesto Elio del *‘ius Aelianum’* (D. 1.2.2.7) dal Sesto Elio dei *‘tripertita’* (D. 1.2.2.38). Anche se una sostanziale presa di posizione su questa tesi presupporrebbe una ricerca sulla scienza giuridica arcaica e sul processo coevo, è da rilevare che un argomento fondamentale di Watson non è decisivo. Questi, infatti, considera contraddittorio il fatto che secondo D. 1.2.2.7 il *‘ius Aelianum’* venne compilato *‘non post multum temporis spatium’* rispetto al *‘ius Flavianum’*, mentre in D. 1.2.2.38 sono nominati solo i *‘tripertita’* (non il *‘ius Aelianum’*) e Sesto Elio appare come operante dopo (*‘deinde’*) Tiberio Coruncanio; inoltre un arco di circa un secolo non potrebbe essere indicato come «breve lasso di tempo». Questa argomentazione trascura non solo che il *‘ius Aelianum’* compare nel § 7, grazie ad azioni processuali (*‘actiones’*) e forse anche a dei nomi (*‘ius Papiirianum - Flavianum - Aelianum’*). Ancor più importante è che – come mostra uno sguardo ai §§ 37 s. – l’esattezza della (relativa) cronologia non rientri proprio fra i pregi dell’*‘enchiridion’*<sup>195</sup>.

Degli *‘auditores Servii’* nominati in D. 1.2.2.44 si è occupato F. Casavola<sup>196</sup>, il quale si è interessato soprattutto al ruolo e alla caratterizzazione di Aufidio Namusa. I termini (*‘auctoritas’* e simili) utilizzati da Pomponio per delineare la posizione dei giuristi sono stati esaminati da Ch. Krampe<sup>197</sup>. Degli *errores* – come in parte abbiamo già visto – hanno riscosso attenzione negli ultimi tempi il presunto consolato di Tuberone il Vecchio<sup>198</sup>, la poco chiara riproduzione della lode ciceroniana – *‘iu-*

<sup>190</sup> Nel senso seguente: Apollodoro, fautore di un sistema chiuso, soprattutto di definizioni rigide; Teodoro, di un sistema aperto. Cfr. «Der Kleine Pauly», I, cit., c. 439 con ulteriori indicazioni; a tal proposito si vedano anche M. FUHRMANN, *Einführung in die antike Dichtungstheorie*, Darmstadt, 1973, p. 167 s., E. CIZEK, *L’époque de Néron et ses controverses*, Leiden, 1972, p. 270 e *passim*, e B.P. REARDON, *Courants littéraires grecs des II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> siècles après J.C.*, Paris, 1971, p. 79 nt. 59 (ove ulteriore bibliografia).

<sup>191</sup> Così soprattutto STEIN, *The two schools*, cit., p. 8 ss.

<sup>192</sup> Sul nome delle scuole di diritto si veda anche NÖRR, *Rechtskritik*, cit., p. 86 nt. 33.

<sup>193</sup> D’IPPOLITO, *Sextus Aelius Cato*, cit., p. 271 s.

<sup>194</sup> *‘Ius Aelianum’ und ‘Tripertita’*, in «Labeo», XIX, 1973, p. 26 ss.

<sup>195</sup> Del resto, è pensabile già per l’inizio del III sec. l’introduzione del nuovo *genera agendi* (D. 1.2.2.7)? Sulle inesattezze cronologiche di Pomponio si veda anche WIEACKER, *Die römischen Juristen*, cit., p. 96, 99 ss. Sulla relazione tra D. 1.2.2.2 e D. 1.2.2.36 si veda TONDO, *Leges regiae*, cit., p. 32 e *passim*.

<sup>196</sup> *Auditores Servii*, in «La critica del testo», cit., p. 153 ss.

<sup>197</sup> *Proculi Epistulae*, Karlsruhe, 1970, p. 5 s.

<sup>198</sup> Cfr. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 148 nt. 1, SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 55, e per la letteratura più antica JÖRS, *Römische Rechtswissenschaft*, cit., p. 10 (con ulteriori indicazioni). Sull’identificazione dello Scipione menzionato in D. 1.2.2.37, cfr. WIEACKER, *Die römischen Juristen*, cit., p. 196. Ma simili gravi errori si trovano anche nello «storico»

*ris consultorum disertissimus* (D. 1.2.2.40)<sup>199</sup> –, e l'inesatta denominazione di Volcazio, il maestro di Cascellio (D. 1.2.2.45)<sup>200</sup>. A titolo di curiosità si ricordi che la peculiare predilezione del testo pomponiano per l'erroneo uso del nome 'Gaius' (D. 1.2.2.27, 42 e 44) non ha sinora trovato alcuna spiegazione<sup>201</sup>.

### 7. Altre opere di Pomponio

#### a) Sulla cronologia dei lavori

Volgendoci adesso agli altri lavori di Pomponio, ci vorremmo – soprattutto alla luce delle ultime ricerche di D. Liebs – esimere da un'ampia discussione sulla loro cronologia<sup>202</sup>. Al contrario, devono essere trattati un po' più analiticamente dei problemi metodologici di datazione. Dal momento che nelle opere di Pomponio sono citate solo poche costituzioni imperiali, si è soliti dedurre la datazione da un confronto con i *digesta* di Giuliano – così che non sempre viene prestata sufficiente attenzione alle incertezze cronologiche proprio di quest'opera<sup>203</sup>. Il consenso su quest'ordine temporale non è troppo vasto. A parte l'*encheiridion*, vengono assegnate al tempo di Adriano le opere minori (*de fideicommissis* e *de senatus consultis*), mentre il *liber singularis regularum* deve essere stato compilato più tardi, sotto Antonino Pio. I *libri ad Quintum Mucium* – un'opera (tuttavia) precedente, secondo Liebs – e i *libri ex Plautio* sarebbero stati scritti sotto Antonino Pio, le *variae lectiones* sotto Marco Aurelio. Particolarmente difficile è la datazione dei *libri ad Sabinum*. Forse furono iniziati sotto Adriano e conclusi sotto Antonino Pio; a quanto pare, i *digesta* di Giuliano non sono stati utilizzati in quest'opera<sup>204</sup>. Spunti ancora minori sono offerti per il commentario all'editto: in dottrina si fa riferimento ai decenni fra Adriano e gli anni '60. Per le *epistulae* si oscilla tra Antonino Pio e Marco Aurelio.

Una maggiore precisione potrebbe essere difficile da raggiungere: è anzi discutibile se le suddette indicazioni cronologiche non siano già troppo puntuali. Ciò potrebbe essere reso manifesto dai *libri XXXIX ad Q. Mucium*, particolarmente interessanti per il ritorno di Pomponio ai *veteres*. A mo' di linea guida possono essere utili alcune parole di K. Latte<sup>205</sup>: «un libro antico non è mai chiuso come lo si intende oggi, in cui la stampa segna una cesura ... nell'antichità la gente lavorava alla propria opera ancora in seguito, mentre una parte della stessa già era nelle mani degli amici e del pubblico».

---

Cornelio Nepote (cfr. JENKINSON, *Genus scripturae*, cit., p. 713 s.) come pure nell'*epitoma* di Floro, contemporaneo di Pomponio (cfr. W.S. TEUFFEL, *Geschichte der römischen Literatur*<sup>6</sup>, Leipzig-Berlin, 1916, § 348). Errori di nomi non sono da escludere nemmeno in Tacito: si veda R. SYME, *Ten Studies in Tacitus*, Oxford, 1970, p. 58 ss. Cfr. anche la confusione tra i Metelli in Gell., *noct Att.* 1.6.1.

<sup>199</sup>) BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 186 ss.; cfr. anche *supra*, nt. 125. Sul numero dei libri dell'opera di Bruto cfr. *supra*, nt. 123.

<sup>200</sup>) Cfr. Plin., *nat. hist.* 8.40.144; si veda TH. MAYER-MALY, 'Volcatius' (10), in «PWRE.», IX.A.1, Stuttgart, 1961, c. 757 s.

<sup>201</sup>) F. SCHULIN, *Ad pandectarum titulum de origine iuris commentatio*, Basel, 1876, p. 20 ss., l'ha usata come sostegno alla sua tesi, secondo cui parti del testo attribuito a Pomponio appartenerebbero in realtà a Gaio.

<sup>202</sup>) LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 78 nt. 110; cfr. inoltre FITTING, *Alter und Folge*, cit., p. 33 ss., W. FELGEN-TRAEGER, *Die Literatur zur Echtheitsfrage der römischen Juristenschriften*, in «Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel», Leipzig, 1935, p. 369, ORESTANO, *Pomponio Sesto*, cit., p. 271 s., A. GUARINO, *Storia del diritto romano*<sup>3</sup>, Napoli, 1963, p. 384 s., e – con tentativi di precisione non sempre coronati da successo (si veda a riguardo KASER, *rec.* a HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 481 s.) – HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 53 ss.

<sup>203</sup>) Cfr. a proposito E. BUND, *Untersuchungen zur Methode Julians*, Köln-Graz, 1965, p. 3 s. e la lettura richiamata in NÖRR, *Drei Miszellen*, cit., p. 248 nt. 52.

<sup>204</sup>) Riguardo alla citazione di Giuliano in D. 41.3.31.6, si veda LIEBS, *ult. loc. cit.*; di avviso diverso e difficilmente sostenibile FITTING, *Alter und Folge*, cit., p. 35 in nota.

<sup>205</sup>) *Horace and Varro*, in «Varron», cit., p. 177 s.; correttamente anche BUND, *Untersuchungen*, cit., p. 3 s. Si veda riguardo al problema anche WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 72 ss., con ulteriore letteratura. L'esempio del *de gloria* di Cicerone mostra quanto sia improbabile l'ipotesi di un singolo esemplare, sul quale si basa tutta la traduzione testuale posteriore: si vedano a riguardo P. FEDELI, *Il 'de officiis' di Cicerone*, in «ANRW.», I.4, Berlin - New York, 1973, p. 408 ss. e la mia recensione in «ZSS.», XCII, 1975, p. 401 ss.; cfr. inoltre G. PASQUALLI, *Storia della tradizione e critica del testo*<sup>2</sup>, Firenze, 1952, p. 397 ss., come anche Quint., *inst. or.* 1 *proem.* 7 ss., e Ovid., *trist.* 1.7.22 e 3.14.23.

Disponiamo dei seguenti dati: in (Pomp. 5 ad *Q. Muc.*) D. 7.8.22.pr. si fa riferimento a una decisione del *'divus Hadrianus'*. In D. 34.2.10 (ancora libro V) Pomponio si richiama a una posizione dottrinale inconciliabile con il rescritto di Antonino Pio riportato in *Iust. inst.* 2.20.4. Nei numerosi frammenti tratti da quest'opera (19 colonne nella *Palingenesia* di Lenel) non è mai citato Giuliano. Accettando – come più spesso si ritiene – che i *digesta* di Giuliano siano stati scritti all'incirca negli anni fra il 150 e il 160, ne risulterebbe un possibile *terminus ante quem*. Se si è inoltre dell'opinione – con Liebs – che elementi interni depongano per una cronologia della redazione relativamente anticipata, si arriva ai primi anni del regno di Antonino Pio.

A questo modo ottimistico di considerare i dati può contrapporsi – senza cadere in esagerazioni – uno agnostico. La menzione di *'divus Hadrianus'* nel V libro mostra con certezza solo che la parola *'divus'* è stata scritta dopo la morte di Adriano. Con ciò non è però escluso che il V libro sia stato scritto al tempo di Adriano e più tardi possa essere stato rielaborato. Collocandolo al tempo di Antonino Pio, non sarebbe, dal canto suo, in alcun modo sicuro che i libri I-IV, per come ci sono pervenuti, siano stati scritti, nella forma attuale, prima che fosse composto il libro V, a sua volta, nella stesura in cui esso ci è tramandato. Se non è citato un rescritto di Antonino Pio, allora il passo che lo riguarda può essere stato scritto prima della sua emanazione. Tuttavia anche questa conclusione non rappresenta l'ultima parola, poiché sono possibili altre spiegazioni (mancata conoscenza, rifiuto del rescritto [col che sorge piuttosto il problema della dottrina delle fonti del diritto], imprecisione [nella redazione del V libro o nella sua rielaborazione]). Inoltre il relativo frammento (D. 34.2.10) potrebbe offrire informazioni determinanti al massimo per se stesso (cioè per il V libro), ma non per la datazione dei libri I-IV o VI-XXXIX. Anche l'omessa citazione di Giuliano non deve essere giustificata, in mancanza d'altro, da considerazioni di natura cronologica. Se si prescinde dalle possibili casualità della tradizione testuale, allora colpisce che dei giuristi successivi a Labeone solo Proculo e Celso siano citati due volte ciascuno, Pegaso e Aristone una ciascuno, mentre mancano del tutto i Sabiniani<sup>206</sup>. In simili circostanze dall'assenza di Giuliano non può essere tratta alcuna deduzione di ampia portata.

A queste considerazioni si aggiunge che le condizioni della stesura dei *digesta* di Giuliano sono così intricate che difficilmente essi possono essere utilizzati come fondamento per ulteriori ipotesi<sup>207</sup>. Sicuramente i frammenti di D. 5.3.33.1 e D. 38.2.22 offrono indizi sicuri, anche se certo non inequivocabili, per affermare che i brani corrispondenti siano stati scritti al tempo di Adriano probabilmente prima del 129 (per la mancata menzione del Senatoconsulto Giuvenziano e di un rescritto di Adriano). D. 40.2.5 e D. 4.2.18 rimandano al tempo di Antonino Pio, nell'ambito del quale il passo citato per primo, contenente la menzione del consolato del giurista, conserva (per giunta) anche il *terminus post quem*: il 148. Muovendo dal fatto che anche i libri qui ricordati sono stati composti nel periodo suggerito da questi indizi, ci troviamo di fronte ad un periodo di redazione di tre decenni circa. Poiché notoriamente i *digesta* di Giuliano seguono un ordine stabilito, si dovrebbe di conseguenza ipotizzare che Giuliano dopo la pubblicazione del VI libro, prima del 129, non si sia più occupato di *hereditatis petitio* o per lo meno non abbia più inserito i frutti della sua riflessione (su questo tema) nella sua opera. Da questa considerazione si potrebbe trarre anche un'altra conseguenza, e cioè che – in seguito ad un lavoro su queste materie molto più continuo – dovrebbero esserci più argomenti studiati nelle materie trattate più tardi che in quelle approfondite in precedenza. Anche se si accetta che i primi libri siano stati composti ancora al tempo di Adriano, sono da calcolare, per il lungo periodo della stesura dell'intera opera, le successive rielaborazioni.

Sorgono da qui altri interrogativi cui non è possibile rispondere: i libri successivi sono stati pubblicati singolarmente oppure è stata pubblicata tutta l'opera contemporaneamente? Oppure l'intera opera è stata pubblicata in una forma rielaborata al completamento del XC libro, dopo che già

---

<sup>206</sup>) In base a ciò Honoré ha inferito che al tempo della redazione di questi lavori Pomponio fosse proculiano.

<sup>207</sup>) Cfr. BUND, *Untersuchungen*, cit., che – p. 3 nt. 8 – sintetizza i dati a disposizione. Troppo affrettate le conclusioni in FITTING, *Alter und Folge*, cit., p. 25 ss., e HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 48 ss.

prima erano circolati singoli libri? E poi si è mai data una edizione che possa essere considerata come quella «definitiva», oppure sono circolati manoscritti relativi ai più diversi stadi di sviluppo dell'opera? Ammesso che in qualche modo sia esistita una edizione rimasta fondamentale, essa fu quella conosciuta da Pomponio (o addirittura utilizzata dai compilatori) <sup>208</sup>?

Dev'essere posta in luce un'ulteriore conseguenza, piuttosto grottesca, dell'eccessiva fiducia nelle date. Nei *'libri ad Sabinum'* Pomponio cita una volta Giuliano, sebbene non sia affatto sicuro che egli abbia utilizzato i *'digesta'* di Giuliano (si veda D. 41.3.31.6). Viceversa Giuliano ha probabilmente utilizzato il commentario a Sabino di Pomponio – e precisamente nei libri XIV e XXXV dei suoi *'digesta'* (D. 17.2.63.9, *Vat. fr.* 86 ss.) <sup>209</sup>. Se si ragiona meccanicamente sulle date, il commentario a Sabino dovrebbe essere apparso – in tutto o in parte – all'inizio degli anni '30. Poiché inoltre dal rinvio di Pomponio alla *'clausola nova'* di Giuliano (D. 38.6.5) emerge che il IV libro è stato composto dopo la codificazione dell'editto, allora esso dovrebbe essere stato scritto dopo il 130. Inoltre, se le opere giuridiche furono pubblicate *uno actu*, allora Pomponio dovrebbe aver composto l'intero commentario a Sabino all'incirca all'inizio degli anni '30. Se per contro vennero diffusi singoli libri, ci si potrebbe chiedere perché Pomponio non abbia utilizzato i primi libri dei *'digesta'* di Giuliano. A ciò si collega la domanda sul perché nella redazione dei *'libri ad Mucium'* egli non li abbia presi in considerazione: eppure essi – in base alla menzione del *'divus Hadrianus'* in D. 7.8.22.pr. – devono essere stati composti non prima della morte di Adriano. L'incertezza delle premesse produrrebbe un'infinita serie di domande e relative ipotesi.

Da ciò che si è detto emerge quanto segue circa il periodo di stesura dei *'libri ad Q. Mucium'*: Pomponio si è probabilmente dedicato ad essi anche sotto Antonino Pio, mentre vi sono indizi contrari a un lavoro sugli stessi databile al tempo di Marco Aurelio. Probabilmente, fattori interni inducono a pensare che l'opera appartenga ad uno stadio relativamente precoce nella carriera scientifica del giurista <sup>210</sup>. Tutte le altre osservazioni non raggiungono, comunque, nemmeno il rango di una ipotesi semplicemente plausibile.

#### b) *'Variae lectiones'*, *'epistulae'*

Per quanto concerne le singole opere, il contributo più importante nel quadro della recente storiografia delle fonti è lo studio sulle *'variae lectiones'* di D. Liebs <sup>211</sup>. Secondo l'*index Florentinus*, i compilatori hanno avuto a disposizione 20 libri di *'epistulae'* e 15 di *'variae lectiones'*. Riguardo alle seconde, risulta da citazioni di altri giuristi che all'inizio l'opera era composta da almeno 41 libri (Ulp. D. 8.5.8.6). Sempre da citazioni di giuristi posteriori risulta che Pomponio ha lasciato almeno 12 libri di *'epistulae'*. Da queste citazioni è inoltre attestata la classicità di entrambe le opere. Le difficoltà di storia letteraria sorgono dal fatto che i compilatori in quattro casi citano un'opera col titolo *'epistularum et variarum lectionum libri XX'*, della quale esistono testimonianze fino al XVII libro (D. 4.4.50, D. 4.8.18, D. 40.13.3, D. 50.12.14). In due frammenti (D. 4.4.50 e D. 40.13.3) risulta chiara la forma epistolare.

Da ciò si conclude, secondo l'opinione senz'altro dominante, che i compilatori avessero a di-

<sup>208</sup>) Da quanto detto si ricava come io non creda alla formazione «lineare» ricavabile dalle poche prove a disposizione (il libro VI prima del 129, il XXVII durante il regno di Adriano, il libro XLVIII dopo il 142, il libro LXII ancora sotto il regno di Antonino Pio). Potrebbe trattarsi di una mera casualità nella trasmissione dell'opera.

<sup>209</sup>) Contro l'uso proprio di questo lavoro da parte di Giuliano potrebbe tuttavia giocare il fatto che Ulpiano, in questo caso – diversamente che nel commentario a Sabino – utilizza il testo pomponiano solo secondo il riferimento di Giuliano.

<sup>210</sup>) Si veda LIEBS, *ult. loc. cit.*

<sup>211</sup>) *Variae lectiones*, cit., p. 51 ss. Cfr. anche la letteratura citata in LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 55. Si vedano ad esempio SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 280 e 292 s., FITTING, *Alter und Folge*, cit., p. 40 ss., LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 52 nt. 1, c. 53 nt. 3 e c. 151 nt. 2, BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 119 s., S. DI MARZO, *Saggi critici sui libri di Pomponio «ad Quintum Mucium»*, Palermo, 1899 (ristampati in «Labeo», VII, 1961, p. 218 ss. e 352 ss.), citati qui secondo la numerazione della ristampa, p. 222, WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 65 e 87. Sul genere letterario delle *epistulae* si veda più recentemente KRAMPE, *Proculi epistulae*, cit., p. 13 ss. Riguardo al materiale didattico nell'antichità cfr. I. SYKUTRIS, *Epistolographie*, in «PWRE.», Suppl. V, Stuttgart, 1931, c. 202 ss.

sposizione un'opera dal titolo 'epistularum et variarum lectionum libri XX', la quale da parte sua rappresentava un'epitome e una *contaminatio*, allo stesso tempo, degli originari 15 libri di 'epistulae' e dei 41 (o più) libri di 'variae lectiones'. F. Wieacker considera come ulteriore possibilità che l'opera col doppio titolo fosse una seconda edizione delle 'epistulae'. Tuttavia mi sembra che ciò fornisca una soluzione semplicistica del problema. I compilatori avevano davanti le 'epistulae' in 20 libri ed i 15 libri delle 'variae lectiones' – secondo Liebs<sup>212</sup> una epitome, non una parte dell'opera originaria. Le due opere erano riunite in un manoscritto, ove le 'epistulae' si trovavano prima delle 'variae lectiones' (si veda la successione nell'*index Florentinus*). Durante l'escerpimento quattro frammenti delle 'epistulae' passarono per sbaglio sotto il titolo (unitario) degli stessi lavori riuniti nel manoscritto: 'epistularum et variarum lectionum libri XX' (ove il numero si riferisce alle 'epistulae'). Quest'ipotesi fa a meno della premessa – non da escludere ma non proprio plausibile –, che i compilatori abbiano disposto di due edizioni delle 'variae lectiones' (di volta in volta non corrispondenti all'opera originale): una volta di un'epitome «contaminata» con le 'epistulae', un'altra volta un'epitome in 15 libri. Ciò spiega anche perché i compilatori usino il doppio titolo solo per un numero molto ristretto di frammenti: se avessero avuto a disposizione l'opera col doppio titolo come «originale»<sup>213</sup>, ci sarebbe da aspettarsi una proporzione numerica esattamente opposta. Infine la nostra ipotesi spiega l'assenza del doppio titolo nell'*index Florentinus*. Del resto è conciliabile sia con la forma dei frammenti tramandati sotto il doppio titolo che con la loro posizione nelle masse<sup>214</sup>.

Quanto al contenuto dell'opera, Liebs<sup>215</sup> giunge alla conclusione che la parola 'lectio' non accenni a una raccolta di 'excerpta'; l'opera non contiene i frutti di una lettura, quanto piuttosto materiale di lettura. Questo offrirà, soprattutto, prove del fatto che, nella propria opera, Pomponio esponeva idee proprie, non altrui.

#### c) 'Libri ad Sabinum'

Pomponio, al quale non si può non riconoscere una certa originalità nella creazione di nuovi modelli letterari<sup>216</sup>, sembra essere stato anche il primo a scrivere un commentario ai 'iuris civilis libri tres' di Sabino<sup>217</sup>. E' dubbio se si tratti di un commento «lemmatico»<sup>218</sup>. Questa idea è sostenuta da F. Schulz, ma contestata da E. Seidl e da D. Liebs.

In realtà l'esistenza di un commentario lemmatico (in senso stretto) è improbabile. Come ha giustamente osservato il Liebs, va contro l'idea di una caratterizzazione del commentario giuridico come «lemmatico» il fatto che i giuristi cercarono di incorporare nella loro scrittura – ora con citazioni letterali, ora mediante discorsi indiretti – il testo commentato, per quanto esso presentava di ancora attuale, come il fatto che essi utilizzarono il testo base più come «punto di collegamento per

<sup>212</sup>) *Variae lectiones*, cit., p. 55 ss.

<sup>213</sup>) Sicuramente sarebbero ipotizzabili altre possibili spiegazioni. Cfr., a proposito dei titoli delle opere giuridiche, LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 72.

<sup>214</sup>) Si veda al riguardo LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 55 nt. 21. Poiché lo scritto fu oggetto dell'attività di escerpimento, la forma epistolare non risulta più riconoscibile. Quand'anche, come per le epistole di Proculo (si veda KRAMPE, *Proculi epistulae*, cit., soprattutto p. 17 ss.: sul punto F. HORAK, *rev.* a KRAMPE, *Proculi epistulae*, cit., in «ZSS.», XC, 1973, p. 403 ss.), il conto dei frammenti, in cui la forma epistolare è ancora riconoscibile, risulti percentualmente alto, esistono comunque, anche qui, diversi casi in cui la forma epistolare è andata persa.

<sup>215</sup>) *Variae lectiones*, cit., soprattutto p. 68 ss.; parzialmente diverso il punto di vista di SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 280.

<sup>216</sup>) Critico sul punto SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 262 s. Si veda anche Gell., *noct. Att., praef.* 3 e 14.6.1.

<sup>217</sup>) Cfr. a proposito di quest'opera solo SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 186 ss. Il modello letterario delle *notae* gioca in favore di una raccolta (cfr. Gell., *noct. Att., praef.* 3 e 14.6.1), contro la possibilità di vedere un lavoro simile nelle 'notae ad Sabinum' di Aristone.

<sup>218</sup>) Si veda a proposito di questo genere letterario SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 225 (cfr. anche p. 262 ss. sui *libri ad Sabinum* di Pomponio): un commento autonomo, in cui le singole spiegazioni sono appuntate ai lemmi del testo commentato. Testo e commentario si trovano, l'uno accanto all'altro, in rotoli diversi. Il collegamento è stabilito proprio dal lemma del testo commentato riprodotto. I frammenti del testo commentato sono riprodotti in modo completo o con le parole iniziali degli stessi. Cfr. riguardo al problema anche E. SEIDL, *Die Methode der Kommentatoren in der römischen Rechtsgeschichte*, in «Studi E. Betti», IV, Milano, 1962, p. 117 ss. e 128 s., nonché (a proposito dell'*ad Sabinum* di Pomponio), LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 73 nt. 92.

l'esposizione delle dottrine giuridiche dei commentatori», che per commentarlo parola per parola. In particolare, circa il commentario a Sabino di Pomponio, occorre rinviare, da un lato, a quella che è stata evidenziata da Seidl e Liebs come la «libera associazione» dei casi, il cui legame con il testo commentato non è più troppo stretto, e, dall'altro, al fatto che solo una volta con (relativa) sicurezza e solo in pochi casi con una certa probabilità, una testuale citazione di Sabino è documentata in un discorso diretto (D. 22.6.3, D. 34.2.1.1, D. 41.3.39, D. 41.4.6.2); viceversa Sabino viene citato in altri punti in un discorso indiretto (D. 8.2.25.1, D. 18.1.20, D. 25.2.8.1, D. 36.3.10: *'respondit'* o *'ait'*). Non di rado la sua opinione non è anteposta al testo pomponiano, ma rappresenta piuttosto un'elemento di un confronto fra dottrine<sup>219</sup>. E' inoltre dubbio che Pomponio abbia ottenuto ogni volta le sue notizie sul pensiero di Sabino dai suoi *'libri iuris civilis'*; almeno in D. 19.1.6.4<sup>220</sup> egli deve la notizia a una relazione di Minicio.

Potrebbe non essere del tutto privo di significato, per la ricerca del carattere dell'opera, anche il problema del titolo. Nell'*index Florentinus*, nelle iscrizioni del Digesto e nelle citazioni di Paolo il commentario appare sotto il titolo di *'ad Sabinum libri'*. Da Ulpiano questo titolo è usato solo sei volte; nelle restanti egli parla di *'ex Sabino libri'*. Anche se escludiamo che fin dall'inizio l'opera sia circolata sotto entrambi i titoli, la tesi di Liebs ha dalla sua il fatto che il titolo originario suonava *'ex Sabino libri'*. E' quindi più facilmente ipotizzabile, conformemente alla legge della *lectio difficilior* – alla luce della diffusione più tarda dei *'libri ad ...'* – un cambiamento da *'ex'* ad *'ad'* rispetto al procedimento opposto<sup>221</sup>. Deriva inoltre dalla congettura di Liebs<sup>222</sup> che la parola *'ex'* – ad esempio negli scritti come quello di Giavoleno *'ex Cassio'* o *'ex posterioribus Labeonis'*<sup>223</sup> – indichi una epitome «von namhaften Juristen gefertigte (und gleichzeitig kommentierende)», e sia da intendere nel senso che il commentario non è riferito integralmente al testo originale: per cui se ne potrebbe dedurre che Pomponio non intendesse commentare l'intero testo di Sabino – o anche solo che al suo tempo simili commentari non avevano solitamente questa finalità e che Pomponio avrebbe seguito nel titolo la prassi linguistica corrente. Tuttavia si tratta di ipotesi difficilmente dimostrabili.

Le più importanti fra le osservazioni recenti circa l'affidabilità dei frammenti dell'*ad Sabinum* pervenuti si trovano nelle «Textstufen» di F. Wieacker<sup>224</sup>. Il giudizio è complicato dall'inesistenza di una doppia tradizione testuale al di fuori della codificazione. Ciò costituisce un indizio della scarsa diffusione del lavoro di Pomponio, soppiantato sul mercato dai *'libri ad Sabinum'* di Ulpiano e

<sup>219</sup> Cfr. D. 30.26.2 (*Sabinus et Cassius, Proculus et Nerva*); D. 35.1.6.1 (*Neratius, Servius, Labeo, Sabinus et Cassius*); D. 41.1.28 (*Labeo et Sabinus, Proculus*); D. 45.3.6 (*Ofilius, Cassius et Sabinus*).

<sup>220</sup> *'... quod et in locatis doliis praestandum Sabinum respondisse Minicius refert'*.

<sup>221</sup> *Variae lectiones*, cit., p. 66 nt. 63; sulla questione si vedano anche SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 263, WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 65, e (più genericamente) A. GUARINO, "Libri ad", in «Synteleia V. Arangio-Ruiz», II, Napoli, 1964, p. 768 ss. – ciascuno con ulteriori indicazioni.

<sup>222</sup> Si trovano titoli duplicati anche per i *libri* di Giavoleno e di Pomponio dedicati a Plauzio e per i *libri* su Minicio di Giuliano; per essi dovrebbero valere le stesse considerazioni.

<sup>223</sup> Ulteriori esempi in *Variae lectiones*, cit., p. 65 ss. Sulla base della situazione delle fonti, quest'opinione di Liebs è difficilmente dimostrabile. Degli scritti di Aristotele (Diog. Laert., *vitae phil.* 5.22) *'Ta ek tón nomón Platónos'* e *'ta ek tás politeiás'*, da lui citati per un confronto, si sa troppo poco. Secondo R. STARK (*Aristoteles-Studien* 2, München, 1972, p. 162) – che considera aristotelici anche i *'Problémata ek tón Demokritou'* (p. 168) – si tratta di sunti. Poiché il testo dell'originale rimase separato, quindi nulla fu direttamente riportato nel commentario, c'è qualcosa di sconcertante nel parlare di un'epitome del testo. Se accadde qualcosa del genere, lo si ricava direttamente dal titolo – come mostrano i rispettivi lavori di Giavoleno e Paolo. Come nota lo stesso Liebs, un'autentica epitome dei, già molto scarni, lavori di Masurio Sabino è difficilmente dimostrabile. Altrettanto insostenibile mi pare l'ulteriore opinione di Liebs, secondo cui Giuliano avrebbe coscientemente utilizzato la preposizione *'ad'* nella propria epitome di commento a Urseio Feroce (sulla cui datazione cfr. NÖRR, *Drei Miscellen*, cit., p. 252 nt. 129) per sottolineare la propria parte nell'opera. A prescindere dal fatto che è difficile capire perché proprio la particella *'ad'* dovrebbe svolgere questa funzione – soprattutto quando è vero il contrario: come mostrano i *'libri'* (o *'commentarii'*) di Labeone *'ad XII tabulas'* e *'ad praetoris edictum'* –, l'uso della preposizione *'ad'* prima dell'originale è riservato ai testi autoritativi. Poiché tuttavia Gellio (*noct. Att.* 4.2.3) indica il commentario di Celio Sabino come *'libri de' edicto aedilium curulium'*, non si dovrebbe pretendere di capire troppo sulla base dell'uso delle preposizioni.

<sup>224</sup> *Op. cit.*, p. 329 ss.; si veda anche SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 263 s., con ulteriori indicazioni.

Paolo. Al contempo da questa osservazione può dedursi che nel periodo tra la fine della classicità giuridica e la compilazione vi fu scarso interesse per i mutamenti testuali. Wieacker – soprattutto in base all’analisi di D. 45.1.5.pr.<sup>225</sup> – giunge alla conclusione che quest’opera sia stata sottoposta, al più tardi prima della metà del IV secolo, ad una rielaborazione volta a semplificare e rendere più retorico il testo. La presa di posizione, su questo non del tutto aporetico giudizio, è a tal punto legata alla questione, oggi nuovamente assai dibattuta, di quanta retorica e di quanto schematico si possano ritenere capaci i giuristi classici (e Pomponio in particolare), che si può prescindere da un’isolata discussione relativa a questo punto<sup>226</sup>.

d) ‘*Libri ad Q. Mucium*’

Nella nostra prospettiva d’indagine sono di particolare interesse gli ‘*ad Q. Mucium lectionum libri XXXIX*’ – in quanto indizio dell’interesse caratteristico di Pomponio (e del suo tempo) per le origini della letteratura (giuridica)<sup>227</sup>. Certo non è possibile accertare con sicurezza il rapporto cronologico di quest’opera con gli altri due scritti sul ‘*ius civile*’ di Quinto Mucio Scevola, i ‘*libri ad Quintum Mucium*’ di Lelio Felice<sup>228</sup> e i ‘*libri ex Mucio*’ di Gaio (autocitazione in *inst.* 1.128), ma qualcosa sembra testimoniare a favore dell’idea che, come minimo, l’opera di Gaio sia apparsa dopo quella di Pomponio<sup>229</sup>, e solo l’incertezza sul tempo della vita di Lelio Felice milita contro il fatto che Pomponio risulti anche qui l’inventore di un nuovo genere letterario, peraltro non di grande successo. Strano, e forse fondamentale per la caratterizzazione dei giuristi-letterati, è che questo genere di opere, a quanto sembra, pare coltivato solo da *prudentes* che molto probabilmente non appartenevano al «ceto alto».

Come per il commentario a Sabino, anche per il commentario a Q. Mucio di Pomponio è dubbio se esso possa essere qualificato come lemmatico. Sicuramente c’è una gran quantità di passi nei quali o è testimoniata una citazione di Mucio o di essa è relativamente sicuro l’impiego<sup>230</sup>. Tuttavia un testo come D. 34.2.34 (9 *ad Q. Muc.*) parrebbe indicare con tutta chiarezza che la forma lemmatica non è affatto seguita sino in fondo<sup>231</sup>. Il *principium* inizia con una citazione letterale di Quinto Mucio. Segue – introdotto da ‘*Pomponius*’ – una trattazione ricca di varianti dello stesso Pomponio. Il paragrafo seguente viene introdotto da ‘*item scribit Quintus Mucius*’, col che il contenu-

<sup>225</sup> Di questo testo esiste una doppia tradizione grazie a *Iust. inst.* 3.18.pr. e 4. La chiusa del frammento 5.pr. ricorda Cic., *top.* 8.33 (riguardo alle ‘*res infinitae*’ delle ‘*formulae stipulationum [aut iudiciorum]*’). Ulteriori passi analizzati da Wieacker sono D. 33.5.6 e D. 28.5.29; sull’ultimo passo vanno ricordati anche HORAK, *Rationes decidendi*, I, cit., p. 100, e H.J. WIELING, *Testamentsauslegung im römischen Recht*, München, 1972, p. 36 s. (che nell’interpretazione di Labeone, a prima vista molto formalistica, scorge un significato «giuridico-politico»)

<sup>226</sup> Cfr. in generale M. KASER, *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, Wien, 1972, soprattutto p. 47 ss.; cfr. anche le prese di posizione di F. WIEACKER, *rec.* a KASER, *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, cit., in «Labeo», XIX, 1973, p. 193 s., e in «ZSS.», XCI, 1974, p. 1 ss.

<sup>227</sup> Cfr. WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 158, e in generale SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 252 ss. (con ulteriori indicazioni), MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., p. 137 ss., ma soprattutto DI MARZO, *Saggi critici*, cit., *passim*. Quest’ultimo lavoro contiene una scrupolosa analisi dei frammenti tratti dai primi 12 libri. Il suo scopo è la separazione delle parole dei Q. Mucio da quelle di Pomponio e la restituzione del testo originale. Come già ebbe a dire SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 254 nt. 2, una nuova edizione di quest’opera sarebbe auspicabile. Riguardo al titolo (‘*lectio*’ e impiego della preposizione ‘*ad*’) si veda LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 72 ss. Per quanto concerne la cronologia si veda *supra*, nt. 208. Una breve analisi del *ius civile* di Quinto Mucio si trova in WIEACKER, *Über das Verhältnis*, cit., p. 463 ss.

<sup>228</sup> Citato da Gell., *noct. Att.* 15.27. A prescindere da due richiami di Paolo (D. 5.3.43 e D. 5.4.3: riguardo a quest’ultimo, cfr. NÖRR, *Rechtskritik*, cit., p. 135 s.), nulla è conosciuto di questo autore che probabilmente ebbe interessi antiquari ed aneddotici piuttosto che giuridici. Certamente un giudizio su di lui non può essere fondatamente basato solo sulle citazioni di Gellio, che sono scelte in base agli interessi corrispondenti di quest’ultimo. Tuttavia il suo lavoro fu a stento considerato negli scritti giuridici successivi, il che d’altra parte potrebbe essere connesso non solo col suo contenuto, ma – probabilmente come accadde per Gaio – anche con l’ estrazione sociale dell’autore.

<sup>229</sup> Di diverso avviso solo HONORÉ, *Gains*, cit., p. 56 ss.; cfr. *supra*, § 5.

<sup>230</sup> Cfr., oltre ai passi ricordati da SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 253 nt. 7 (tra i quali lascia qualche dubbio D. 47.2.77.1), anche D. 24.1.51, D. 28.3.16, D. 40.12.28 e D. 47.2.77.pr. Altri testi testimoniano piuttosto una citazione nel discorso indiretto (ad esempio in D. 34.2.33 e 46.3.81.1).

<sup>231</sup> Una citazione letterale è sconsigliata dalla lunghezza del passo. Cfr. anche WIELING, *Testamentsauslegung*, cit., p. 37 s. e *passim*, e HORAK, *Rationes decidendi*, I, cit., p. 100.

to viene riprodotto con un discorso indiretto. A ciò si collega di nuovo un'osservazione «differenziante» di Pomponio. Nel § 2 del frammento, infine, l'opinione di Q. Mucio Scevola viene accolta nella formulazione adesiva di Pomponio. Mentre dunque il testo di Mucio nel *principium* compare come lemma, ciò è già più dubbio per il § 1, mentre è escluso per il § 2. Ne deriva che l'espressione «commento lemmatico» è fuorviante anche per le *'lectiones ad Q. Mucium'* di Pomponio.

Il commentario è descritto in modo appropriato da D. Liebs<sup>232</sup>: si tratta di frammenti insolitamente lunghi, spesso a stento abbreviati dai compilatori, che difficilmente sono disponibili in paragrafi. Il commento di Pomponio è simile a un trattato didattico; lo scarso significato della casistica si contrappone alla massa delle osservazioni dogmatiche e alle prese di posizione critiche nei confronti delle *opiniones* giurisprudenziali<sup>233</sup>.

#### 8. Per una qualificazione di Pomponio giurista

Non è ancora sufficientemente studiato il problema di come Pomponio procedesse nel suo lavoro di giurista. In questa situazione è anche difficile rispondere all'interrogativo – già di per sé irriverente – sulle sue qualità di giurista. Il giudizio su questo punto viene influenzato soprattutto dalla sua particolare posizione all'interno della scienza giuridica romana: considerato diacronicamente, egli è, per il periodo in cui è vissuto, contemporaneo dei giuristi altoclassici e, per le sue opere, contemporaneo di quelli tardoclassici. Considerato sincronicamente, egli mostra certi tratti della letteratura didattica considerata minore<sup>234</sup> e si colloca – per quanto concerne il suo contributo nel lavoro propriamente giuridico – all'ombra dei giuristi altoclassici, soprattutto di Giuliano. Da entrambi i punti di vista è possibile spiegare il giudizio, lasciato di solito in sospenso, circa le sue qualità di giurista, a proposito del quale non è certo decisiva l'osservazione «estremista» di D. Liebs sul «bescheidene Niveau» del giurista<sup>235</sup>. Del resto, più recentemente, si trovano accenni ad un giudizio marcatamente positivo<sup>236</sup>.

Conosciamo relativamente bene – grazie soprattutto al lavoro di H. Fitting<sup>237</sup> e di A.M. Honoré<sup>238</sup> – la misura del suo impiego di precedenti scritti giurisprudenziali. Proprio per un giudizio sul suo atteggiamento nei confronti del passato è significativo che egli attribuisca un peso particolare alle idee dei giuristi repubblicani. Non è escluso che egli per primo li abbia – in parte – introdotti di nuovo nella discussione giuridica del suo tempo<sup>239</sup>. Sulla base del fatto che egli spesso documenta (si veda D. 1.2.2.36, 38, 39, 42, 44 *et all.*) tanto la sua conoscenza quanto la sua ignoranza degli

<sup>232</sup> *Variae lectiones*, cit., p. 51 s.

<sup>233</sup> Per i restanti lavori di Pomponio si può fare riferimento alle pagine di Schulz. Il vasto commentario (circa 150 libri) ci è noto solo grazie alle citazioni nei commentari di Paolo e – soprattutto – di Ulpiano, che apparentemente lo soppiantarono. Sarebbe il caso di indagare come i tardoclassici «demolirono» in commentario all'editto di Pomponio. Accenni alla questione in L. LABRUNA, *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia*, Napoli, 1971, p. 143 s., e *passim*. Simili problemi potrebbero emergere a proposito del Commentario a Sabino; cfr. (Ulp. 32 *ad ed.*) D. 17.2.69 e *Vat. fr.* 88.

<sup>234</sup> Con ciò ben si collegano i paragoni, molto diffusi, con Gaio; si veda, in modo dettagliato, D. LIEBS, *Gaius und Pomponius*, in «Gaio nel suo tempo», cit., p. 61 s. Cfr. anche P. PESCANI, *Difesa minima di Gaio*, ivi, p. 84 s. e *passim*, F. CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, ivi, p. 9 s., e F. WIEACKER, *rec. a «Gaio nel suo tempo»*, in «ZSS.», LXXXV, 1968, p. 498 – che, di volta in volta, pone l'accento sulle differenze. Diversamente MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., p. 135.

<sup>235</sup> *Gaius*, cit., p. 73; un giudizio più positivo ora in *Römisches Recht*, cit., p. 55 s. Cfr. anche la letteratura citata in LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 63 nt. 49.

<sup>236</sup> Cfr. ORESTANO, *Pomponio Sesto*, cit., p. 271 s., e – sin dal titolo del contributo – H. ANKUM, *Towards a Rehabilitation of Pomponius*, in «Daube noster», cit., p. 1 s., (una sintesi in «RHD.», L, 1972, p. 681 s.). Per arrivare ad un parere motivato, si dovrebbero ripercorrere passo passo le posizioni di Pomponio nell'ambito della giurisprudenza del suo tempo. Per quanto attiene, ad esempio, alla disciplina della *negotiorum gestio*, passi come D. 3.5.5.8 e D. 3.5.1.4, lasciano riconoscere acume, originalità, ma anche propensione per l'analisi dei casi-limite. D'altra parte il confronto con D. 3.5.9.1 potrebbe mostrare come Pomponio non si senta al centro della discussione giuridica del suo tempo. Cfr. anche J.G. WOLF, *Barkauf und Haftung. D. 19,1,23, Iul. 13 dig.*, in «I.», XLV, 1977, p. 8 ss.

<sup>237</sup> *Alter und Folge*, cit., p. 33 ss.

<sup>238</sup> *Gaius*, cit., p. 171 ss.

<sup>239</sup> LIEBS, *Gaius*, cit., p. 68 s.

scritti giurisprudenziali dei *veteres*, si può verosimilmente sostenere che egli abbia autonomamente utilizzato la letteratura più antica<sup>240</sup>. L'originalità di Pomponio emerge sia in questo sia nella sua frequente qualificazione come precursore dei giuristi tardoclassici – dietro la quale può celarsi una certa ambiguità. Il suo commentario a Sabino è «pionieristico»<sup>241</sup>, il suo commentario all'editto supera per dimensioni (e per l'abbondanza del materiale utilizzato) tutti quelli precedenti (e successivi). Della presunta originalità dell' *'enchiridion'* abbiamo già parlato. Per quanto concerne i generi letterari e l'uso della letteratura si può dire di lui: *'plurima innovare instituit'*<sup>242</sup>. A favore della sua autonomia gioca, inoltre, il fatto che egli – nonostante la probabile appartenenza a una scuola – nel problema delle controversie tra *sectae* giuridiche si mantenga neutrale. Da questo punto di vista egli è paragonabile ad Aristone o Giuliano; mentre Gaio, che con lui viene più spesso confrontato, si comporta generalmente in modo diverso<sup>243</sup>.

Più difficile da valutare è il metodo che Pomponio impiega per descrivere le circostanze rilevanti per il diritto e per risolvere i problemi giuridici. In quest'ambito senz'altro si avranno differenze fra le singole opere e forse anche tra le epoche della sua vita. Nel commentario a Mucio, che – allo stesso modo delle opere omonime di Lelio Felice e di Gaio – appare poco o per nulla citato dagli altri giuristi, abbiamo scorto un trattato caratterizzato soprattutto da teorizzazione e schematizzazioni. Talora si ha come l'impressione di pedanteria e pignoleria<sup>244</sup> e di una mania di completezza, che si manifesta nell'esaurimento di tutte le possibili alternative (D. 32.85), o, infine, di un atteggiamento da maestro di scuola (D. 33.1.7). Tuttavia occorre notare che un simile quadro emerge soprattutto dai frammenti in tema di diritto ereditario. Nella interpretazione delle clausole testamentarie si sono mostrati inclini alla pedanteria anche giuristi la cui considerazione presso la moderna romanistica è incontestata<sup>245</sup>.

Anche nel commentario a Sabino troviamo (si veda solo D. 45.1.5.pr.) analoghe trattazioni – per questo facilmente sospettate di non essere genuine; in esse è però prevalente il fatto di arricchire la casistica con la discussione di altri giuristi, così che risulta difficile distinguerlo, dal punto di vista metodologico, dal corrispondente trattato di Ulpiano. Qualcosa di simile vale forse per il commentario all'editto. Sotto questo aspetto è dubbio se ciò – questa è del resto la soppesata opinione di D. Liebs<sup>246</sup> – valga in generale. Liebs lavora sulla caratterizzazione dello stile delle opere di Pomponio con concetti quali l'inclinazione alle differenziazioni, a trovare (speculando) nuove varianti – non necessariamente frutto di un'attività pratica – ai casi, la predilezione per i dettagli, l'ampiezza didascalica, l'eccentricità che arriva al gretto atteggiamento da maestro elementare (soprattutto, però, nei primi scritti).

La difficoltà di un giudizio obiettivo (dal moderno punto di vista) sul giurista, induce a porsi piuttosto la domanda riguardo al suo influsso sulla tarda giurisprudenza<sup>247</sup>. Da Giuliano Pomponio viene citato solo due volte – probabilmente come referente per opinioni di Sabino<sup>248</sup>. Ancora du-

<sup>240</sup>) LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 77 nt. 107, ritiene possibile che egli abbia frequentemente tratto le espressioni di giuristi più risalenti da Labeone. Cfr. anche P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts* 2, Leipzig, 1912, p. 56 e 65 s. Ciò potrebbe essere accaduto qualche volta, tuttavia una fruizione diretta delle fonti corrisponderebbe assai meglio al «carattere scientifico» di Pomponio. Cfr. sul punto *supra*, § 6.b in fine.

<sup>241</sup>) Così WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 329.

<sup>242</sup>) Si veda il suo giudizio su Labeone: D. 1.2.2.47.

<sup>243</sup>) Cfr. in proposito LIEBS, *Gaius*, cit., p. 66 s.; FITTING, *Alter und Folge*, cit., p. 34.

<sup>244</sup>) Cfr. LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 79 nt. 111. Un esempio di approccio pignolo è rappresentato da (Pomp. 5 *ad Q. Muc.*) D. 34.2.10: a riguardo, oltre alla letteratura citata da KASER, *Das römische Privatrecht*, I, cit., p. 330 nt. 10, si veda DI MARZO, *Saggi*, cit., p. 354 s.

<sup>245</sup>) Cfr., ad esempio, su Labeone, Proculo e Giavoleno, le considerazioni di WIELING, *Testamentsauslegung*, cit., p. 35, 84 s. e *passim*.

<sup>246</sup>) *Variae lectiones*, cit., p. 77 s.

<sup>247</sup>) Si vedano a proposito innanzitutto HONORÉ, *Gaius* cit., p. 40, 131 s., LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 78 nt. 109, e ANKUM, *Towards*, cit., p. 2 s.

<sup>248</sup>) D. 17.2.63.9 e *Vat. fr.* 86 s.: a questo riguardo D. NÖRR, *Spruchregel und Generalisierung (Anhang)*, in «ZSS», LXXXIX, 1972, p. 91 s.

rante la vita di Pomponio o poco dopo la sua morte i suoi scritti sono usati da Marcello<sup>249</sup> e Cervidio Scevola, quindi dai principali giuristi della metà del II secolo. Un particolare interesse Pomponio lo riscuote da parte di Ulpiano, fanatico delle citazioni<sup>250</sup>, che, stando all'elenco di A.M. Honoré lo chiamerebbe in causa 314 volte. Quindi Pomponio viene superato per quantità di citazioni solo da Giuliano, ma si lascia alle spalle giuristi del calibro di Marcello, Celso e Sabino. Certo questa preferenza di Ulpiano dipende anche, ma non solo, dal carattere enciclopedico delle opere di Pomponio, che si prestava particolarmente agli obbiettivi e, forse, anche alle inclinazioni di Ulpiano.

Come ha recentemente posto in luce H. Ankum, Pomponio venne utilizzato dai giuristi tardo-classici non solo come fornitore di materiale; piuttosto essi hanno in molti casi qualificato positivamente le sue argomentazioni, con parole elogiative come *'recte'*, *'belle'*, *'elegant'*. Di queste espressioni – secondo Ankum – su un totale di 22 testi, 20 provengono da Ulpiano, ma due anche da Paolo (D. 23.2.44.5 e D. 47.10.18.2), che in rapporto a Ulpiano nei testi pervenuti cita di rado Pomponio (solo 13 volte). Certo si devono tenere in conto i rischi connessi alla statistica. Infatti di Ulpiano sono tramandate, senza proporzione, più opere che di qualsiasi altro giurista; di fronte a certe somiglianze tra Ulpiano e Pomponio (nel metodo, negli scopi e nel modo di pensare), non è così difficile ascrivere una certa «idiosincretica» inclinazione di Ulpiano per Pomponio. Ciò nonostante, la quantità delle citazioni dalle opere di Pomponio, negli scritti delle successive generazioni di giuristi, depone a favore della congettura che queste ultime guardarono a lui in modo meno ostile di alcuni moderni romanisti<sup>251</sup>.

### 9. Indagini sulla «Weltanschauung» di Pomponio

Ci siamo finora occupati del *curriculum vitae* di Pomponio, dei problemi di storia letteraria, infine – anche se velocemente – delle sue qualità di giurista. Rimane la questione, legata a un indirizzo di ricerca non solo oggi di moda, ma anche legittimo, circa la sua «ideologia» o «visione del mondo». Poiché l'*'enchiridion'* è l'unico manuale di un giurista classico in cui si riflette sull'attività giurisprudenziale (non troppo approfonditamente, certo, ma tuttavia in modo tale da consentire un'indagine, sulla base di un insieme dei fattori), ne consegue il tentativo, con Pomponio, di un tale approccio<sup>252</sup>; lasciamo in sospenso la questione della possibilità di estendere i risultati ad altri giuristi o alla giurisprudenza romana in genere. Prima di occuparci dettagliatamente di un aspetto particolare, e cioè della problematica del rapporto di Pomponio col passato e col presente, merita di essere brevemente illustrata la «dottrina» dello stesso Pomponio, ripetutamente discusso negli ultimi tempi, sul ruolo della giurisprudenza nella formazione del diritto. Nella misura in cui questo problema si interseca con quello che ci interessa, relativo alla «coscienza storica» di Pomponio, esso ci impegnerà anche nel prosieguo.

Oltre a Bretone, soprattutto due autori hanno dedicato interessanti riflessioni a questo tema. Come abbiamo visto, M. Fuhrmann<sup>253</sup> nella sua ricerca di storia lessicale giunge alla conclusione che Pomponio indichi in modo anacronistico l'attività della giurisprudenza arcaica come *'interpretatio'*. Se ciò è corretto, ne derivano due conseguenze: da un lato Pomponio, noncurante, ha usato concetti, creati per la giurisprudenza del suo tempo, per descrivere un'attività che probabilmente niente aveva a che fare con la *'interpretatio'* della giurisprudenza sua contemporanea; da questo punto di vi-

<sup>249</sup>) Cfr. le *'notae'*. Incerto è (Ulp. 11 *ad ed.*) D. 4.3.21.

<sup>250</sup>) Prendendo in considerazione il materiale conservatoci dovrebbe risultare che le citazioni in Ulpiano sono circa il doppio di quelle in Paolo. Cfr. l'elenco compilato da HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 40.

<sup>251</sup>) Solo per amor di curiosità si ricordi l'impiego di Pomponio come «rappresentante del diritto romano» in un dialogo (mediobizantino) di Teodoro Prodromo: cfr. C. SANFILIPPO, *Di una singolare sopravvivenza di Pomponio in un'opera letteraria dell'età bizantina*, in «AUCT.», VI-VII, 1951-53, p. 99 s., e WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 163 nt. 193.

<sup>252</sup>) Oltre che Africano (cfr. *infra*, III), anche Cassio potrebbe rappresentare un oggetto idoneo per quest'indagine. In questa sede è particolarmente opportuno ricordare il suo discorso tramandatoci da Tacito (*ann.* 14.42 s.). Cfr. a proposito, per ora, F. D'IPPOLITO, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli, 1969, *passim*, e NÖRR, *Rechtskritik*, cit., p. 61.

<sup>253</sup>) *Interpretatio*, cit., p. 80 s.; cfr. a riguardo *supra*, § 6.c.

sta si potrebbe parlare per Pomponio di un modo a-storico di vedere le cose. Più importante è però che Pomponio, così facendo, sottolinea anche la continuità dell'attività giurisprudenziale che nella sua concezione procede ininterrotta dalla *'interpretatio'* delle XII Tavole fino al presente.

Con il rilievo conferito alla continuità ci troviamo nello specifico ambito tematico di Lombardi e Bretonne. All'inizio della sua ampia ricerca sul diritto giurisprudenziale, per il quale il diritto romano è un esempio importante, L. Lombardi<sup>254</sup> si pone la domanda della «riflessione teorica» dei giuristi romani sul «Juristenrecht». Per Pomponio il «Juristenrecht», il *'proprium ius civile'* (D. 1.2.2.5, 12), è al centro dell'ordinamento giuridico: *'quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci'*<sup>255</sup>. Il «Juristenrecht» ottiene la sua legittimazione attraverso la conoscenza, da parte dei *prudentes*, del diritto (*scientia*) – un elemento che in particolare sta a cuore al giurista «accademico» Pomponio – e attraverso la loro posizione sociale (*auctoritas*), documentata dalle cariche pubbliche e dallo *ius respondendi*.

Le riflessioni di Fuhrmann e Lombardi sono certamente compatibili con quelle, precedenti e dettagliate, di Bretonne<sup>256</sup>. La struttura della dottrina delle fonti nell'*'enchiridion'* mostrerebbe come Pomponio – al contrario di Gaio, che nello stesso periodo ha una teoria statica e legalistica del diritto<sup>257</sup> – osservi l'ordinamento giuridico romano tanto sotto l'aspetto storico dell'*'origo atque processus'*, quanto anche sotto l'aspetto della continuità garantita dall'attività dei giuristi. Il «Juristenrecht» non sarebbe solo una (autonoma) fonte del diritto, in mezzo alle altre, ma il fattore d'integrazione dell'intero ordinamento giuridico. Secondo Bretonne, la riflessione storico-giuridica di Pomponio rappresenta – con la sua accentuazione del significato e dell'autonomia della giurisprudenza – proprio una reazione contro i pericoli che nel II secolo minacciavano l'autonoma scienza giuridica, tanto dal versante di una giurisprudenza che iniziava a divenire burocratica quanto da parte del potere imperiale<sup>258</sup>. Dal momento che, per giunta, Pomponio, nell'ambito della *'successio auctorum'*, fonda l'autorità dei giuristi più sulla *scientia* e l'*ingenium* che sulla loro posizione sociale<sup>259</sup>, egli tenta, soprattutto, di fornire un nuovo fondamento dell'autorevolezza, basato su conoscenza e capacità: un fondamento complementare rispetto a quello della giurisprudenza aristocratica che tende a sparire. Tanto per la qualificazione di Pomponio come «accademico», quanto anche per la posizione della scienza giuridica romana dell'alto impero nell'ambito delle *artes*, è significativo, a mio parere, che egli ricavi i criteri di valutazione dell'*ingenium* e della *doctrina* (D. 1.2.2.47) dalla critica letteraria (in senso ampio)<sup>260</sup>.

<sup>254</sup> *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967, p. 5 s; si veda in proposito anche F. WIEACKER, *rec.* a «Gaio nel suo tempo», cit., p. 489 s.

<sup>255</sup> Si veda anche il § 2.13 del medesimo titolo. Cfr. anche la corretta difesa di questa versione (in luogo di *'in medium produci'*) da parte di LOMBARDI, *Saggio*, cit., p. 6 nt. 4. Si potrebbe richiamare l'attenzione sul parallelo con Seneca (*de clem.* 1.1.6: *'...tempore ipso in maius meliusque procedunt'* – ove si tratta in primo luogo della virtù) e soprattutto con Tacito (*ann.* 3.34.1 s.: discorso di Valerio Messalino circa la necessità delle riforme): *'multa duritiae veterum in melius et laetius mutata'*. Cfr. anche Demost., *or.* 36.pr. e 36; Lucr., *de rer. nat.* 5.1448 ss.; Val. Max., *memor.* 4.1.10 (preghiera dei censori). LOMBARDI, *Saggio*, cit., p. 8 nt. 7, discute anche il testo dei §§ 7 e 13. Che anche Sant'Amrogio utilizzi un'espressione simile (*ep.* 18.23: *'quid quod omnia postea in melius profecerunt?'*), non rappresenta un indizio certo di una formazione tarda del testo dell'*enchiridion*. Sull'idea di progresso di Sant'Amrogio si veda A. DEMANDT, *Geschichte als Argument*, Konstanz, 1972, p. 41 s. W. FLUME, *Gewohnheitsrecht und römisches Recht*, in «Vorträge der Rhein-Westfal. Ak. d. W.», CCI, 1975, p. 21, interpreta in modo riduttivo D. 1.2.2.13; tuttavia egli non tiene in considerazione le nuove ricerche su Pomponio. Riguardo a questo passo si veda anche Demost., *Ol. I, proem.* 28: cfr. M. VEGGETTI, *La scienza ellenistica: problemi di epistemologia storica*, in «La scienza ellenistica. Atti delle tre giornate di studio tenutesi a Pavia dal 14 al 16 aprile 1982» (*cur.* G. GIANNANTONI, M. VEGGETTI), s.l. (ma Napoli), 1984, p. 448 ss.

<sup>256</sup> Soprattutto in *Tecniche*, cit., p. 126 s. (dapprima in *L'enchiridion di Pomponio*, in «Labeo», XI, 1965, p. 7 s.). Cfr. anche le recensioni di P. STEIN, in «Index», III, 1972, p. 547 s., e di O. BEHREND, in «Gnomon», XLV, 1973, p. 796 s. La critica di Bretonne e Lombardi (alle pagine 224 e s.) riguardano solo marginalmente la questione che qui interessa.

<sup>257</sup> Gai 1.2 s. (*'vice legis'*): cfr. BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 30 s., 127 s.

<sup>258</sup> In questa prospettiva BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 145 s., si occupa anche dello *ius respondendi*: cfr. *supra*, § 6.c, ed *infra*, § 11.

<sup>259</sup> *Dignitas, honos*: cfr. Cic., *off.* 2.19.65. A questo riguardo in parte diversamente LOMBARDI, *Saggio*, cit., p. 10 nt. 9.

<sup>260</sup> Si veda a questo proposito FUHRMANN, *Einführung*, cit., p. 132 s. Sotto l'aspetto dell'autorità fondata sullo

### III. MODELLI DI INTELLIGENZA STORICA NELL'EPOCA DELLA GIURISPRUDENZA ALTOCLASSICA

Per sfuggire al pericolo – spesso attuale, anche nelle moderne opere di storia giuridica – di interpretare la giurisprudenza romana come un'apparizione isolata e quindi (ciò che non rappresenta nemmeno il peggior inconveniente) incompleta, tenteremo, in primo luogo, di mostrare (semplificando) il contesto mentale nel quale Pomponio ha svolto il suo ruolo di storico (in senso ampio). Certo sarebbe affrettato attribuire all'epoca che qui ci interessa un solo possibile tipo di coscienza storica e di atteggiamento verso il passato e il presente. Il vicino esempio della retorica mostra come nella stessa epoca – anche se talvolta con peso diverso – si poterono confrontare atticismo, asianismo, arcaismo, modernismo e classicismo (con le loro diverse varianti e contaminazioni)<sup>261</sup>. Ciò che vale per lo «spirito del tempo», può tuttavia valere anche per lo «spirito individuale», che rispecchia le contraddizioni della propria epoca. Sotto questi aspetti devono essere descritti, sulla base delle fonti che risalgono all'epoca fra il 100 e il 170 d.C., alcuni possibili modelli di intelligenza storica. Si tratta di un arco temporale nel corso del quale, probabilmente, una tendenza, quella dell'arcaismo, ricacciò in qualche modo le altre, ma durante il quale, a quanto pare, non si verifica alcun fondamentale mutamento nei moduli espositivi. Plasticamente, preferiamo descrivere i diversi approcci, caratterizzati dall'intelligenza storica, in riferimento diretto alle persone. Certamente la grossolana caratterizzazione che seguirà fa loro torto quanto ad individualità o personalità letterarie<sup>262</sup>. Poiché qui però non ci interessano né distinzioni biografiche né storico-letterarie, potrebbero esserci consentite certe semplificazioni e certi schematismi.

Contrariamente a quanto appare a prima vista, per il nostro quadro di fondo non gioca alcun ruolo particolarmente importante l'anonimo giurista di Gellio, *noct. Att.* 16.10, che è invece, per Schulz<sup>263</sup>, una figura chiave. Certamente, in base al testo di Gellio, si potrebbe ammettere che il giurista da lui indicato come '*ius civile callens*' avesse una certa levatura giuridica, il che potrebbe renderlo una figura paragonabile ai giuristi classici del suo tempo. Tuttavia oltre alla stessa congettura che siano state prese molto sul serio le sue irrispettose osservazioni sul passato, è problematica anche la loro generalizzabilità. Se così fosse, il suo atteggiamento sarebbe veramente molto lontano da quello di Pomponio.

---

spirito e sulle capacità, BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 178, riconduce anche *Iust. inst.* 2.23.1, attraverso Marciano, a Pomponio. Il passo mostra il ruolo che Pomponio assegna ai giuristi nello sviluppo del diritto imperiale (in questo caso circa codicilli e fedecommissi).

<sup>261</sup>) Cfr. LEEMAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 219 s. e *passim*; E. NORDEN, *Die antike Kunstprosa*, I, (Neudruck), Darmstadt, 1971, p. 251 s. e *passim*. Riflessioni circa l'uso del concetto di «atticismo» si trovano nella più recente ricerca di A. E. DOUGLAS, *The Intellectual Background of Cicero's Rhetorica*, in «ANRW», I.3, Berlin - New York, 1973, p. 119 s.: cfr. anche REARDON, *Courants littéraires*, cit., p. 81 s. Noi usiamo concetti quali «asianismo» come «tipi».

<sup>262</sup>) Ciò vale soprattutto per i protagonisti del dialogo di Tacito, che sono differenziati e contrapposti assai più di quanto qui vengano raffigurati. Cfr. le interpretazioni molto diverse che K. von Fritz e K. Vretska attribuiscono loro (cfr. *Tacitus*, in «Wege der Forschung», XCVII, 1969, p. 298 s., 361 s.). Circa i problemi nascenti dal dialogo, cfr. i contributi di K. von Fritz, K. Keyssner, R. Güngerich, K. Vretska, C.W. Mendell, nella collettanea (*Tacitus*) citata, R. SYME, *Tacitus*, I, Oxford, 1958, p. 100 s., e II, p. 670 s., e LEEMAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 219 s. Sulla scorta delle interpretazioni correnti attribuiamo a Tacito – un problema che in questo frangente, d'altra parte, non è troppo significativo – la paternità dell'opera (di diverso avviso ad esempio E. PARATORE, *Il problema degli pseudepigrapha*, in «La critica del testo», cit., p. 649 s.) e ne collochiamo l'epoca di formazione intorno al 105 d.C. Una diversa interpretazione ne pone la redazione non proprio così tanto dopo l'epoca del colloquio fittizio (all'incirca il 75 d.C.); cfr. MENDELL, *ult. op. cit.*, p. 479, come da ultimo L. KOENEN, *Eine Berechnung der Regierungszeit des Augustus vom Tode Caesars*, in «ZPE.», XIII, 1974, p. 228 s. Riguardo all'epoca di redazione dell'opera, si veda la bibliografia citata da GÜNGERICH, *ult. op. cit.*, p. 349, nonché la discussione in «Histoire et Historiens - Entretiens sur l'antiquité classique», IV, 1956, p. 203 e *passim*. Il problema spesso dibattuto del discorso di Secondo, così come la discussione sul valore ed il non-valore della poesia, possono rimanere fuori da questa trattazione.

<sup>263</sup>) *Prinzipien*, cit., p. 70; *contra*, a ragione, MASCHI, *Il diritto romano*, I, cit., p. 87 s.; cfr. anche G. CRIFÒ, *La legge delle XII Tavole*, in «ANRW.», I.2, cit., p. 120 nt. 38. Una accurata interpretazione del testo si trova in NÖRR, *Der Jurist im Kreis*, cit., p. 57s.

Gellio riferisce<sup>264</sup> che egli in un giorno d'ozio lesse con alcuni amici gli «Annali» di Ennio<sup>265</sup>. Poiché lì per lì non fu compresa l'espressione 'proletarius', si domandò a uno dei partecipanti, 'familiaris' di Gellio ed esperto giurista, cosa si indicasse con quella parola. Allorché questi rispose di essere un giurista e non un grammatico ('se iuris, non grammaticae peritum')<sup>266</sup>, Gellio gli ricordò il famoso principio delle XII Tavole (I.4): 'Adsiduo vindex adsiduus esto. Proletario (iam civi, cui), quis volet, vindex esto'. A ciò questi rispose: 'Ego vero ... dicere atque interpretari hoc deberem, si ius Faunorum et Aboriginum didicissem. Sed enim cum proletarii et adsidui et sanates et vades et subvades et viginti quinque asses et taliones furtorumque quaestio cum lance et licio evanuerint omnisque illa duodecim tabularum antiquitas nisi in legis actionibus centumviralium causarum lege Aebutia lata consopita sit, studium scientiamque ego praestare debeo iuris et legum vocumque earum, quibus utimur'. Ci fu bisogno dell'entrata in scena di un dotto poeta, Giulio Paolo, per risolvere l'enigma.

In luogo di un'accurata analisi, possono essere enumerati, in questa sede solo brevemente, alcuni fatti, che certo non mettono in dubbio il disprezzo del giurista – scaturente sia da una certa rozzezza sia dalla ragione pratica – per le 'antiquitates', ma tuttavia lo relativizzano. Il corrente impiego di termini antiquari da parte del giurista potrebbe indicare che egli aveva senz'altro una conoscenza antiquaria<sup>267</sup>; e certo non è da escludere che egli avesse imparato queste parole solo a memoria – ipotesi a favore della quale depono la sua ignoranza sul significato di 'proletarius'. Se si ha molta fiducia negli indizi, dalla sua partecipazione alla lettura di Ennio si potrebbe persino concludere per un suo interesse nei confronti della letteratura arcaica; la conciliazione di ciò col suo sprezzante giudizio sul diritto arcaico sarebbe difficile, ma pur sempre possibile. Inoltre la critica alle XII Tavole appartiene ai «topoi» in voga nella letteratura antica<sup>268</sup>. La critica implica comunque un interesse. Perfino se si interpretasse il giudizio dell'anonimo nel senso di un assoluto disinteresse, sarebbe incerto se quest'opinione fosse quella di tutti o soltanto della maggior parte dei giuristi contemporanei. Più importante è che, per motivi che qui non interessano, lo schema del dialogo fra Gellio e il giurista si trova con maggiore frequenza, nelle *noctes Atticae*<sup>269</sup>. Accanto a ciò rileva il ruolo dell'anonimo giurista, soprattutto per via della sua dileggiata impreparazione come grammatico. Interrogato sul significato di qualche antica parola egli legittima la propria ignoranza con la sua specializzazione professionale – talvolta aggiungendo denigrazioni dell'antico. Gli viene mostrata la necessità della conoscenza delle parole attraverso citazioni di poeti, all'interno delle quali esse compaiono e per la cui interpretazione egli dovrebbe essere competente. Da questi aneddoti si potrebbe al massimo dedurre l'atteggiamento di alcuni grammatici verso il passato, non però dell'*ars* come tale, che – nonostante alcuni membri del partito del modernismo – non si pone come antistorica. Qualcosa di simile potrebbe valere per la giurisprudenza.

<sup>264</sup> Non è qui il caso di approfondire se il suo sia o meno a un racconto fittizio (cfr. a proposito del problema DIRKSEN, *Die Auszüge*, cit., p. 21 s.). Una struttura simile per il racconto di Gellio tanto in *noct. Att.* 4.1 che 5.21 potrebbe essere un argomento a favore della finzione, per quanto non un argomento decisivo. Per contro, a favore della storicità, milita la qualificazione del giurista come *familiaris* di Gellio – insieme con la mancata menzione del suo nome.

<sup>265</sup> Circa la cronologia delle *Noctes Atticae* si vedano fra gli altri L. FRIEDLÄNDER, *Sittengeschichte* 8, IV, Leipzig, 1910, p. 111, e «Der Kleine Pauly», II, cit., c. 727 s., con ulteriore bibliografia. Con buona probabilità si può dire che sul punto vengano rappresentate posizioni ideologiche, che furono formulate alla metà del secolo circa; cfr. anche l'accenno a Giulio Paolo, ch'era certo più vecchio di Gellio. Ciò non esclude, va da sé, che esse siano state sostenute anche con riferimento ad altre epoche.

<sup>266</sup> Da questa indicazione si ricava che la supposizione di Maschi, secondo il quale si sarebbe trattato di un 'causidicus', non è sostenibile. Anche se le parole di Gellio vengono interpretate come una critica dell'ignoranza del *familiaris*, è mia opinione che tuttavia le stesse lascino intatte le sue qualità di giurista come tali.

<sup>267</sup> Cfr. il giudizio su Aper nel 'Dialogus' (2.2): '... omni eruditione imbutus contemnebat potius litteras quam nesciebat'. Come mostra Cic., *de or.* 2.1.4 (riguardo ad Antonio e Crasso), simili asserzioni si muovono nell'ambito di una topica diffusa.

<sup>268</sup> Cfr. gli esempi contenuti in NÖRR, *Rechtsgeschichte*, cit., p. 66.

<sup>269</sup> Cfr. Gellio, in particolare *noct. Att.* 4.1, 5.21 *et all.* Leggere variazioni non sono certo escluse. Così è degno di nota, per esempio, che si polemizza aspramente con il grammatico, mentre l'anonimo giurista – e *familiaris* – resta fuori da una simile polemica.

Vicino al giurista anonimo, non incolto ma guidato nella sua ostilità alle situazioni del diritto arcaico da una (possibile) combinazione di disprezzo e di disinteresse, possiamo collocare lo stesso Gellio, contemporaneo – forse appena più giovane – di Pomponio. Il suo interesse si concentra sul passato, non sul confronto tra passato e presente. Quanto più qualcosa (uno scrittore, una parola) è antica, tanto più grande è il suo valore. Inoltre è spesso difficile distinguere se vengano cercati nel passato dei modelli che devono operare nel presente, se essi debbono soddisfare una nostalgia o se rappresentino altrettante «palestre della curiosità». Come indica anche la «cattiva coscienza» di Gellio – ben nota agli storici moderni –, non possiamo aspettarci un atteggiamento privo di contraddizioni. Alcune osservazioni di Gellio – non originali, del resto, ma in sintonia con la tradizione letteraria – potrebbero in questo senso delinearne un profilo <sup>270</sup>.

In base alle sue inclinazioni letterarie Gellio si colloca tra arcaismo e classicismo, in base alla sua «coscienza storica» è un rappresentante della tendenza antiquaria. La dialettica degli antichi che, strappata all'oblio, diventa novità, è per lui assolutamente normale (*noct. Att.* 11.7.1 s.): *‘Verbis uti aut nimis obsoletis exculcatisque aut insolentibus novitatisque durae et inlepidae par esse delictum videtur. Sed molestius equidem culpatusque esse arbitror verba nova, incognita, inaudita dicere quam involgata et sordentia. Nova autem videri dico etiam ea, quae sunt inusitata et desita, etsi sunt vetusta’*.

Egli cita in modo favorevole le parole di Favorino, che questi rivolse a un *‘adulescens veterum verborum cupidissimus’* (*noct. Att.* 1.10.4): *‘Vive ergo moribus praeteritis, loquere verbis praesentibus’*. Una vera e propria giustificazione per l'uso delle *antiquitates* è la *praefatio* alle *‘noctes Atticae’*. Gellio sottolinea che il suo lavoro è stato svolto nel tempo libero ed è stato pensato per il tempo libero (*praef.* 1, 12, 14, 23). Al riguardo egli si pone contro l'inutile saccenza dei greci (*praef.* 11), sottolinea l'utilità (soprattutto per il *ius augurium* e per il *ius pontificium*) <sup>271</sup> e la necessità del suo lavoro di raccolta per l'erudizione in generale (*eruditio*), per la conoscenza delle *artes* e infine per la *oratio* (*praef.* 12 s. e 16). Eccetto lo scopo nominato per ultimo, che poteva forse essere «pratico», si intuisce che sono – nonostante tutte le riserve verbali – proprio la formazione culturale e lo svago, fine a se stesso, gli scopi che Gellio persegue con le sue notizie antiquarie. In lui quasi nulla si avverte del pathos del viaggio a ritroso verso un passato migliore. Il (semplificante) giudizio complessivo potrebbe suonare così: la conoscenza di un passato il più possibile lontano – senza riguardo alle sue circostanze storiche – è per lui di per sé un valore; l'accento ad un'utilità per il presente costituisce una mera proposizione apologetica.

Vogliamo poi considerare, ai fini della ricerca sulle tipologie di coscienza storica, i tre oratori del *dialogus* di Tacito. Il quadro naturalmente è qui assai più ricco e differenziato. Il dialogo si occupa di un tema certamente molto discusso nel I secolo d.C., e cioè il tema del reale o presunto decadimento della retorica <sup>272</sup>. Tuttavia non è troppo azzardato generalizzare le asserzioni che appaiano simili ad espressioni di generica critica culturale.

Il primo oratore, Aper, può essere, icasticamente, definito un modernista. Egli non si limita alla difesa del presente, ma deride il passato e lo considera di una qualità lontana da quella moderna <sup>273</sup>. A causa di questa aggressività contro il passato, la sua impostazione storico-relativistica può realizzarsi solo parzialmente. Secondo la sua opinione, gli oratori del II secolo a.C. sono *‘horridi et impoliti et ru-*

<sup>270</sup> Non c'è l'intenzione di proporre un'accurata analisi di Gellio. Cfr., fra gli altri, LEEMAN, *Orationis ratio*, cit., I, p. 364 s., e R. MARACHE, *La critique de langue latine et le développement du goût archaïsant*, Rennes, 1952; si veda anche il nostro saggio richiamato *supra*, nt. 263. Contraddizioni analoghe si trovano anche in Plinio il Giovane: cfr. *ep.* 6.21 con *ep.* 8.12. Sulla critica (Luciano, Sesto Empirico) alla caccia atticista alle parole insolite si veda A. DIHLE, *Analogie und Attizismus*, in «Hermes», LXXXV, 1957, p. 172.

<sup>271</sup> *Praef.* 13. Cfr. anche i noti passi riguardo la *in ius vocatio* del questore (*noct. Att.* 13.13) e il *manum conserere* (*noct. Att.* 20.10.1). Notoriamente la discussione su «utilità» e «divertimento» è molto diffusa nella teoria della formazione culturale antica; si veda FUHRMANN, *Einführung*, cit., p. 115, p. 133 s., e *passim*.

<sup>272</sup> Sulla decadenza della retorica nel I sec. d.C. si veda Petr., *sat.* 1 s.; Quint., *de causis corruptae eloquentiae*; [Longino], *peri hypsous*, in fine.

<sup>273</sup> Cfr. *dial.* 1.4: *‘... multum vexata et irrita vetustate nostrorum temporum eloquentiam antiquorum ingeniis anteferet’*.

*des et informes*<sup>274</sup>. Il confronto tra le finezze dello stile moderno (dei *novi rhetores*)<sup>275</sup> e la pedante rozzezza degli antichi sicuramente non comporta alcuna precisa prospettiva storica. Un simile approccio giova meno alla comprensione del passato che alla legittimazione del presente. L'arte retorica dovrebbe adattarsi ai tempi (*dial.* 18.2): «... *mutari cum temporibus formas quoque et genera dicendi*»<sup>276</sup>. Non ci sarebbe alcun parametro per individuare la migliore tecnica retorica (*dial.* 18.3). Presso gli antichi lo si cerca invano, poiché anche allora essi erano in disaccordo, sul punto<sup>277</sup>. Non sarebbe consentito, a partire solo dalla differenziazione dello stile, concludere per il suo scadimento (*dial.* 18.3): «... *nec statim deterius esse quod diversum est*». La prospettiva storica si rafforza quando egli si interroga sui fondamenti della differenza fra vecchia e nuova retorica<sup>278</sup> e sulla preferenza per gli antichi<sup>279</sup>.

La posizione assunta da Aper che, richiamandosi alla legittimità del presente e ai mutamenti storici, trascura o addirittura denigra il passato, è a quanto pare tipica del modernismo. Essa si ritrova, in forma più discreta, nel discorso di Valerio Messalino sulla riduzione della severità del diritto precedente<sup>280</sup>, nonché, formulata con più forza, nel famoso discorso di Claudio sui senatori galli<sup>281</sup> e in quello di Vitellio sulla legittimazione del matrimonio – incestuoso secondo la concezione romana – tra Claudio e sua nipote Agrippina<sup>282</sup>. Ad essa corrisponde l'atteggiamento di Seneca, il più famoso dei modernisti, che si fa beffe delle XII Tavole<sup>283</sup>. Ancora una volta si può ricordare anche l'anonimo giurista di Gellio; se si prendono sul serio le sue parole, tuttavia il suo disinteresse per il passato apparirà grande quanto il suo rifiuto polemico.

Con tutto ciò appare degno di nota che la posizione modernista, per come Aper la raffigura, non si presenta affatto come priva di contraddizioni. Basti pensare a come egli riveli la debolezza della sua posizione quando – lavorando coi suoi artifici sofisticati – sostiene che non si potrebbe annoverare Cicerone (così come Demostene) tra gli oratori antichi<sup>284</sup>, e quindi tenta (senza riuscirci completamente) di eliminare il problema attraverso una nuova definizione di retorica antica. Egli stesso conosce bene gli antichi<sup>285</sup>. Stando all'opinione del partecipante al dialogo, lo screditare il passato da parte sua non può essere preso completamente sul serio (*dial.* 24.1 ss.). Una chiara contraddizione si rinviene poi nel fatto che egli riferisce sì il mutamento storico e la legittimazione del presente da una prospettiva, per modo di dire, storica, ma rifiuta (con intenzione polemica) questa prospettiva storica a ciò che disprezza del passato<sup>286</sup>. Sono queste contraddizioni, in modo partico-

<sup>274</sup>) *Dial.* 18.1; cfr. anche 21.1 s.: «... *me in quibusdam antiquorum vix risum, in quibusdam vix somnum tenere*». Si veda anche *dial.* 8.1, 20.3, 21.4, 21.7, 22.3, 22.5, 23.1 e 23.3.

<sup>275</sup>) *Dial.* 14.4; cfr. anche 20.1 s.

<sup>276</sup>) Si veda anche *dial.* 19.2. Cfr., al riguardo, il giudizio di Epicuro, davvero radicale, sulle leggi non più attuali, in Diog. Laert., *vitae phil.* 10.153 (Epic., *Kyriai doxai* 38). A proposito del luogo comune, variamente utilizzato nell'antichità, della «mutevolezza delle leggi» si veda NÖRR, *Rechtsgeschichte*, cit., p. 19. s; cfr. anche, le pagine successive, riguardo al discorso di Materno e a Gell., *noct. Att.* 20.1.

<sup>277</sup>) Si veda la serie Catone, C. Gracco, Crasso, Cicerone, Corvino in *dial.* 18.2; cfr. anche 18.4 s. e 22.1 s.

<sup>278</sup>) Vengono citati ad esempio: la (semi-)preparazione retorica e filosofica generalmente diffusa (*dial.* 19.2 s.) e il cambiamento dell'ordinamento giudiziario (si veda anche *dial.* 20.1 s.). Circa i destinatari delle orazioni, cfr. *dial.* 5.7 e 10.7.

<sup>279</sup>) *Dial.* 18.3: «*vicio autem malignitatis humanae vetera semper in laude, praesentia in fastidio esse*». Si veda anche Quint., *inst.* 3.1.21: «... *ad posteros enim virtus durabit, non perveniet invidia*».

<sup>280</sup>) Tac., *ann.* 3.34.1 s.: cfr. innanzitutto le parole: «... *multa duritiae veterum in melius et laetius mutata*». Si veda al riguardo ad esempio R. SYME, *The Senator as Historian*, in «Histoire et Historiens», cit., p. 199 s.

<sup>281</sup>) Tac., *ann.* 11.24, e «CIL.» XIII.1669 (= «FIRA», I, cit., p. 43). A questo riguardo, fra gli altri, F. VITTINGHOFF, *Zur Rede des Kaisers Claudius über die Aufnahme von «Galliern» in den römischen Senat*, in «Hermes», LXXXII, 1954, p. 348 s.; più recentemente D. FLACH, *Die Rede des Claudius De iure honorum Gallis dando*, in «Hermes», CI, 1973, p. 313 s. (con ulteriore bibliografia). Cfr. Tac., *ann.* 11.24.7: «... *inveterasset hoc quoque, et quod hodie exemplis tuemur, inter exempla erit*».

<sup>282</sup>) Tac., *ann.* 12.5.3 ss.; cfr. 6.8: «... *morem accomodari, prout conducat, et fore hoc quoque in iis quae mox usurpentur*».

<sup>283</sup>) Sen., *nat. quaest.* 4.7 riguardo al «*fructus excantare*».

<sup>284</sup>) *Dial.* 16.4 s.; cfr. a riguardo K. VON FRITZ, in «Tacitus - Wege der Forschung», XCVII, 1969, p. 298 s. e 361 s. Argomentazioni simili offre Horat., *ep.* 2.34 s.

<sup>285</sup>) Cfr. Tac., *dial.* 2.2, citato *supra*, nt. 267.

<sup>286</sup>) Accenni a ciò si trovano per lo meno in *dial.* 19.2 ss. (riguardo al cambiamento di gusto); cfr. anche *dial.*

lare, che mostrano come non fosse, di conseguenza, possibile un'attitudine (autenticamente) modernista<sup>287</sup>.

Vipstano Messalla (*dial.* 25.1 ss.) rappresenta il classicista a-storico – ancor più radicale del classicista Quintiliano, che non escludeva del tutto l'andare al passo dei tempi<sup>288</sup>. Sicuramente esistevano, non solo in periodi diversi, ma anche nello stesso, '*plures formae dicendi*'. E tuttavia i buoni oratori non sarebbero diversi per *genus*, ma solo per *species*. Esisterebbe, secondo Vipstano, un canone valido in generale, col quale ogni periodo dovrebbe misurarsi. Ad esso si obbedì al meglio durante l'epoca classica della retorica romana – attraverso Cicerone. Ebbene, se, da un lato, la retorica «preclassica», e, dall'altro, quella «modernista», si misurano con questo metro di giudizio, ecco che quella (preclassica) riceve da Vipstano Messalla un giudizio davvero positivo, mentre questa (modernista) viene comunque trattata come un fenomeno della decadenza<sup>289</sup>. Ne consegue quest'ordine di valore: classico, preclassico, moderno.

All'approccio classicista corrisponde anche il fatto che vengano indagati i motivi del cambiamento, valutato come decadenza, nell'ambito morale, soprattutto dell'educazione (*dial.* 28.1 ss.): '*... non inopia hominum, sed desidia inventutis et negligentia parentum et inscientia praecipientium et oblivione moris antiqui*'. Segue l'ampia descrizione, i cui dettagli qui non interessano, dell'antica educazione eretta a modello per il presente<sup>290</sup>. Conseguentemente si afferma che solo il miglioramento della formazione dell'oratore può riportare la retorica ai precedenti livelli. Che qui sia concessa una possibilità al presente, è sintomo di un ottimismo non estraneo al classicismo. Messalla è quindi rappresentante di un modello assoluto di arte retorica. Il fatto che egli risulti al contempo *laudator temporis acti*, consegue dalla sua tesi, secondo cui la migliore arte retorica si è sviluppata nel passato. Il passato come tale non avrebbe alcun particolare valore in sé – sebbene sia lecito dubitare che Messalla avrebbe tratto anche questa conseguenza<sup>291</sup>. Egli viene pur sempre indicato da Materno come avversario degli antiquari; egli si distingue chiaramente anche dagli arcaisti (per esempio del II secolo d.C.), dal momento che preferisce l'epoca della «maturità» rispetto alle origini.

Come osservatore pessimista e rassegnato, che però cerca di giudicare passato e presente in base alle loro rispettive condizioni, viene indicato il terzo oratore, Curiazio Materno. In base alla sua esposizione, conservatasi in modo solo frammentario (*dial.* 36.1 ss.), egli distingue con più forza rispetto agli altri analisi e giudizio di valore. Senza dubbio Materno stima l'arte retorica del passato molto più elevata di quella del presente<sup>292</sup>. Tuttavia anche i moderni hanno raggiunto ciò che nella loro epoca è possibile<sup>293</sup>. Non dipende da loro stessi, ma dalla situazione storica, se essi sono indietro rispetto ai loro predecessori. La celebre ricerca sulle cause della decadenza della retorica nel presente e la preferenza (forse compensatoria) del presente al passato non necessitano qui di essere a-

21.9 riguardo a Corvino. Si vedano d'altra parte le parole di Seneca riguardo a Cicerone (riportate da Gell., *noct. Att.* 12.2.7): '*non fuit Ciceronis hoc vitium, sed temporis*'.

<sup>287</sup> Cfr. anche LEEMAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 246 ss., riguardo a Seneca.

<sup>288</sup> *Inst. or.* 10.1.122 e 125 ss. (riguardo a Seneca). Riguardo al rapporto tra Tacito e Quintiliano si vedano GÜNGERICH, *op. cit.*, p. 349 ss., e SYME, *Tacitus*, I, cit., p. 114 s. Circa il classicismo di Dionigi di Alicarnasso e dell'autore del '*Peri hypsous*' cfr. FUHRMANN, *Einführung*, cit., p. 168 ss. e *passim*.

<sup>289</sup> *Dial.* 25.7 e 26.1 ss.: cfr. anche 42.2.

<sup>290</sup> Notoriamente fra essi sono compresi la vecchia discussione sul rapporto tra giurisprudenza e retorica e sulla necessaria conoscenza del diritto da parte del buon retore: cfr. *dial.* 28.6, 31.7 s. e 32.3 e 8.

<sup>291</sup> Basti pensare al suo giudizio sui retori «arcaici», che egli preferisce ai moderni. Anche il classicista Dionigi di Alicarnasso (*de oratoribus antiquis*?) è «ottimista»; cfr. il suo schema: grandezza del passato - decadenza - ripresa. Sul punto FUHRMANN, *Einführung*, cit., p. 168 ss. E' degno di nota che anche un «arcaista» può far valere il metro di giudizio classico: cfr. Gell., *noct. Att.* 17.1; si veda anche 12.1.1 ss.

<sup>292</sup> Cfr. anche *dial.* 16.3, 24.1 e 27.1.

<sup>293</sup> *Dial.* 36.2: '*nam etsi horum quoque temporum oratores ea consecuti sunt quae composita et quieta et beata re publica tribui fas erat, tamen...*'. Notoriamente idee progressiste si trovano anche nell'altrimenti tanto conservatore Plinio il Vecchio: si veda GIGON, *Studien*, cit., p. 388 s. Comprensibilmente, anche un «modernista» può sviluppare idee pessimistiche: si veda Sen., *ep. ad Luc.* 90.40, e *nat. quaest.* 3.27.

nalizzate nei dettagli<sup>294</sup>. La grande retorica del passato appartiene necessariamente a un'epoca infelice, lacerata dai disordini e dalla irrequietezza. Il calmo e ordinato presente può offrire solo un modesto campo di azione agli oratori. Se tutto va bene l'orator è superfluo come il medico (*dial.* 41.1 ss.). Risultato: slanci ironicamente malinconici (*dial.* 41.5): 'nunc, quoniam nemo eodem tempore assequi potest magnam famam et magnam quietem, bono saeculi sui quisque citra obtrectationem alterius utatur'.

Nella ricerca delle cause della decadenza, rifiutando una frettolosa valutazione morale, e nella comprensione del presente per come esso effettivamente è, Materno appare come osservatore storico-relativista. Per quanto concerne il taglio delle sue opinioni, egli giudica il presente con rassegnazione, il passato con nostalgia e, al tempo stesso, repulsione. Come Aper, egli rielabora la legge del divenire storico<sup>295</sup>. In contrasto con lui egli la applica tanto al presente quanto al passato, e, oltre a ciò, non può condividere con lui il suo atteggiamento ottimistico.

E' naturale che questo orientamento – anche solo per alcuni tratti – si trovi, in genere, nelle espressioni dell'epoca. Così lo storico Tacito, nella sua breve digressione sulla storia della legislazione<sup>296</sup>, lascia capire che, di volta in volta, preferisce le epoche precedenti a quelle successive, ma sostiene i mutamenti come storicamente fondati. Egli mostra anche maggior equità verso il presente nelle parole con cui conclude l'esposizione della storia delle leggi sul lusso e delle ragioni della loro assenza nel presente (*ann.* 3.55.4): '... nisi forte rebus cunctis inest quidam velut orbis, ut quem ad modum temporum vices, ita morum vertantur; nec omnia apud priores meliora, sed nostra quoque aetas multa laudis et artium imitanda posteris tulit'.

Non è questo il luogo per una raccolta delle osservazioni – in difesa del presente nei confronti del passato – a proposito della *mutatio temporum* e sulle *mutatio morum, artium* etc., che attraverso quella<sup>297</sup> vanno spiegate. Come minimo dobbiamo indicare il discorso del giurista Sesto Cecilio Africano<sup>298</sup> in Gellio (*noct. Att.* 20.1), particolarmente interessante per lo storico del diritto. In una discussione con Favorino sul valore delle XII Tavole, il giurista non si limita a un'apologia dell'antica opera legislativa e al chiarimento delle sue formulazioni con argomenti storici e razionali – cose entrambe sfocianti in un encomio dell'antico diritto e in un (almeno implicito) rifiuto del presente<sup>299</sup>. Piuttosto egli accenna anche – sebbene in modo stereotipato, non analitico<sup>300</sup> – alla relatività storica del diritto (Gell., *noct. Att.* 20.1.22): '... non enim profecto ignoras legum oportunitates et medelas pro temporum moribus et pro rerum publicarum generibus ac pro utilitatibus praesentium rationibus proque vitiorum, quibus medendum est, fervoribus mutari atque flecti neque uno statu consistere, quin, ut facies caeli et maris, ita rerum atque fortunae tempestatibus varientur'.

Non sono da trascurare certi paralleli con l'atteggiamento di Materno. Tuttavia il livello della riflessione, per modo di dire, del giurista (almeno stando al testo di Gellio) appare molto più basso di quello di Materno. La sua preferenza per il passato è più semplicistica, come anche il suo rifiuto del presente. Il parallelo fra mutamento del diritto e mutamento sociale si limita a un uso di argomenti stereotipati (cfr. il topos della *utilitas*). Inoltre la prospettiva arcaizzante corrisponde al fatto

<sup>294</sup> Cfr. KEYSSNER, *op. cit.*, p. 325 ss. Degna di nota è la giustificazione con l'ordinamento giudiziario del tempo e la relativa prassi, da vedere sotto molteplici punti di vista; cfr. *dial.* 36.7, 37.4, 38.1 ss. e 39.1 ss.

<sup>295</sup> Cfr. semplicemente le parole usate in *dial.* 19.2 s.

<sup>296</sup> *Ann.* 3.25 ss.; cfr. a riguardo NÖRR, *Rechtsskritik*, cit., p. 63 s e 75, con ulteriori indicazioni.

<sup>297</sup> Si veda anche Cic., *de or.* 1.58.246 s., e Varr., *ling. Lat.* 9.15; si vedano anche i documenti contenuti in J.-C. FREDOUILLE, *Tertullien et la conversion de la culture antique*, Paris, 1972, p. 258 ss. Diversamente Ulp. D. 50.17.123.1; si veda anche *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten*, V, Heidelberg-Wiesbaden, 1934-1955, p. 7969.

<sup>298</sup> L'identità fra il giurista che compare nel Digesto e quello citato da Gellio è difficilmente discutibile; cfr. CRIFÒ, *La legge delle XII Tavole*, cit., p. 120 nt. 138; di tutt'altro avviso DIRKSEN, *Die Auszüge*, cit., p. 62 s. Sulla formazione di Africano si vedano P. CERAMI, *Considerazioni sulla cultura e sulla logica di Cecilio Africano*, in «Iura», XXII, 1971, p. 127 ss., A. WACKE, *Die Rechtswirkungen der lex Falcidia. Studien im römischen Recht*, in «Festgabe M. Kaser», Berlin, 1973, p. 245 ss., e ID., *Dig. 19.2.33: Afrikans Verhältnis zu Julian und die Haltung für höhere Gewalt*, in «ANRW», II.15, cit., p. 455 ss. Cfr. anche la citazione (ironica) di Omero, da parte di Africano, riportata in Ulpiano D. 48.5.14.1. Riguardo a Gell., *noct. Att.* 20.1, si veda NÖRR, *Rechtsskritik*, cit., p. 66 ss. e *passim*.

<sup>299</sup> Si veda *noct. Att.* 20.1.23 (riguardo al lusso; a questo proposito Tac., *ann.* 3.34), e 20.1.53 (*de testimoniis falsis*).

<sup>300</sup> Cfr. per lo meno *noct. Att.* 20.1.23 ss., riguardo all'*iniuria*.

che la discussione si svolge di preferenza nell'ambito delle XII Tavole, mentre le epoche più recenti (precedenti il presente) rimangono inosservate<sup>301</sup>.

Vogliamo tentare di tratteggiare l'intelligenza storica di Pomponio sullo sfondo di queste figure velocemente descritte come esempi: dell'anonimo giurista di Gellio che disprezza (per d'interesse?) le *antiquitates*; dello stesso Gellio: un antiquario con la coscienza sporca; del modernista Aper, del classicista Messalla, di Materno, col suo guardare al passato e al presente in maniera allo stesso tempo storica e pessimista; di Cecilio Africano, col suo oscuro ragionare storico e il suo rimpianto del passato.

#### IV. L'INTELLIGENZA STORICA DI POMPONIO

The words of a dead man  
are modified in the guts  
of the living

W.H. AUDEN

Prima di tentare un'analisi dell'intelligenza storica di Pomponio, sono necessarie alcune premesse<sup>302</sup>. Di fronte, da un lato, al cattivo stato testuale dell' *'enchiridion'* e, dall'altro, al fatto che tutte le opere di Pomponio ci sono conservate attraverso il filtro dei compilatori, l'oggetto della nostra ricerca può descrivere solo un frammento della personalità storica di Pomponio. Ma ciò che vale per la sua opera, vale anche e ancor di più per la letteratura (giurisprudenziale) della sua epoca e di quella immediatamente precedente. Il cattivo stato di conservazione dei testi impedisce di classificare con relativa sicurezza proprio il Pomponio «storico». Tuttavia anche se si ammettesse un (utopistico) perfetto stato delle fonti, sarebbe incerto in quale senso poter parlare di una comprensione della personalità di Pomponio. Lasciando da parte queste aporie, non sarà un'affermazione troppo presuntuosa dire che l' *'enchiridion'*, il quale pure occupa il centro della nostra indagine, non può fornire – sia per ragioni di tradizione, sia per il carattere dell'opera, sia, infine, per i limiti intellettuali dell'autore – una visione particolarmente profonda, nella sostanza e nella ragione, dei fondamenti storici – e dicendo questo prescindiamo da ogni considerazione circa la sua affidabilità come fonte storica. Nonostante – o forse anche a causa – della semplicità delle osservazioni storiche, dobbiamo guardarci dal costringere Pomponio nel letto di Procuste di una caratterizzazione basata su luoghi comuni. Non è escluso che le fonti – a seconda del metro di giudizio – ci facciano scoprire tratti di personalità diversi o discordanti<sup>303</sup>.

##### 10. *'Origo atque processus'*

Pomponio tratta lo sviluppo del *ius* sotto l'aspetto dell' *'origo'* e del *'processus'* (D. 1.2.2.pr.): *'Necessarium itaque nobis videtur ipsius iuris originem atque processum demonstrare'*<sup>304</sup>. Per quanto concerne il concetto di *'origo'*, è da ricordare che la ricerca degli inizi (della lingua, delle *artes*, delle istituzioni) era uno scopo primario dell'antica letteratura scientifica, non solo nel senso stretto della letteratura antiqua-

<sup>301</sup>) Cfr. anche lo schema della storiografia locale greca: si veda a riguardo K. HANELL, *Die Problematik der älteren römischen Geschichtsschreibung*, in «Histoire et historiens», cit., p. 165. Anche Fabio Pittore, il primo storico romano, sembra aver trattato dettagliatamente delle origini, sbrigativamente i periodi successivi e solo la storia contemporanea in modo ampio; si veda a proposito TIMPE, *Fabius Pictor*, cit., p. 933 ss.

<sup>302</sup>) Con riferimento a questa sezione si veda il resoconto della mia relazione tenuta al XVII convegno della «SIHDA.» (Bordeaux, 1971), in «RIDA.», 3<sup>a</sup> s., XIX, 1971, p. 517 s. Tuttavia la stesura che segue si differenzia dalla relazione di allora non solo per i maggiori dettagli.

<sup>303</sup>) Per evitare ripetizioni, si può qui indicare in generale la nostra trattazione storico-letteraria dell'*enchiridion* (*supra*, § 6), prima di tutto per l'esposizione delle fonti e dei presupposti. Fra le opere della letteratura sono degne di particolare menzione le opere di Bretone e Fuhrmann.

<sup>304</sup>) Cfr. anche il § 13 (dedicato ai *magistratus*), come prima di tutto il § 35 (dedicato alla giurisprudenza): *'... ut appareat a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt'*.

ria. Anche la storiografia – nella misura in cui non si occupa del presente e del passato prossimo – rivolgeva alle *origines* un interesse molto maggiore che al lasso di tempo tra gli inizi e il presente<sup>305</sup>. Esisteva infine la tendenza a non far emergere le *origines* in modo lento e impercettibile da qualche parte nella storia, ma a collocarle, in un certo senso, all'interno di un contesto simile ad una «*tabula rasa*»<sup>306</sup>. Il problema dell'*origo* nell'*enchiridion* fu quindi «preformato» dalla tradizione storiografica. Più interessante – e nonostante certi modelli più originale – è lo scopo di Pomponio di unire la descrizione dell'*origo* e quella del *processus*.

Sarebbe interessante porre in relazione questa posizione di Pomponio con le antiche teorie di filosofia della storia. In questo senso vi era un'interpretazione che per comprendere il corso della storia utilizzava analogie organicistiche (si veda, in certa misura, la «teoria del fluire delle età» [dalla nascita alla morte]). A questa poté essere unita una teoria «ciclica», secondo la quale il fluire della storia porterebbe a una decadenza e poi a un nuovo inizio<sup>307</sup>. Tuttavia la stringatezza e la sobrietà dell'esposizione di Pomponio potrebbe impedire di completare qui un quadro troppo differenziato. In lui non si trova alcun richiamo ad un ciclico cambiamento. Ciò potrebbe essere legato all'oggetto della sua opera. E' però anche ipotizzabile che egli condivida l'intelligenza storica romana, quale prevale fino alla tarda repubblica<sup>308</sup>, e respinga l'idea che anche Roma sia sottomessa alla legge della decadenza.

Non solo sotto il profilo della filosofia della storia ma anche sotto quello contenutistico, il suo approccio ricorda a questo riguardo le famose parole con cui Cicerone inizia la sua storia di Roma (*rep.* 2.1.3: si veda anche 2.16.30): *'Facilius autem quod est propositum (scil. repetendi populi Romani originem) consequar, si nostram rem publicam et nascentem et crescentem et adultam et iam firmam atque robustam ostendero'*. Queste parole e gli altri argomenti di Cicerone mostrano come la «teoria del fluire delle e-

<sup>305</sup>) Sulla suddivisione di Fabio Pittore si veda *supra*, nt. 301. Secondo TIMPE, *Fabius Pictor*, cit., p. 953, Catone nelle sue *'Origines'* avrebbe trascurato soprattutto il periodo intermedio.

<sup>306</sup>) Si veda FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 103; cfr. anche *supra*, nt 17.

<sup>307</sup>) Su questo punto esistono abbondanti e dettagliate indicazioni bibliografiche. Si rinvia in particolare a S. MAZZARINO, *Das Ende der antiken Welt*, München, 1961, p. 11 ss., ID., *Il pensiero storico classico*, II.2, cit., p. 359 ss. 412 ss. (ove una discussione della bibliografia); più recentemente, ad esempio, DEMANDT, *Geschichte*, cit., e *passim*, K. THRAEDE, *Fortschritt*, in «*Reallexicon für Antike und Christentum*», VIII, Stuttgart, 1970, c. 141 ss., M. SORDI, *L'idea di crisi e di rinnovamento nella concezione romano-etrusca della storia*, e M. RUCH, *Le thème de la croissance organique dans la pensée historique des Romains, de Caton à Florus*, in «*ANRW.*», I.2, cit., p. 781 ss. e 827 ss., E. KOESTERMANN, *Das Problem der Römischen Dekadenz bei Sallust und Tacitus*, in «*ANRW.*», I.3, Berlin - New York, 1973, p. 781 ss.; E.R. DODDS, *The Ancient Concept of Progress and Other Essays on Greek Literature and Belief*, Oxford, 1973, p. 1 ss. Ulteriore letteratura sul confronto con l'invecchiamento in G. ALFÖLDY, *Der Heilige Cyprian und die Krise des römischen Reichs*, in «*Historia*», XXII, 1973, p. 3 nt. 5. Mazzarino sottolinea a ragione che si deve distinguere tra cicli cosmologici (Pitagora, Stoà) e cicli storici (si pensi ad esempio al ciclo degli ordinamenti in Aristotele). Connesso a questo concetto è un pregiudizio moderno: quello con cui si ascrive solo all'antichità pagana un'intelligenza storica basata sulla ciclicità; piuttosto emerge da quello una concezione della storia lineare che non può essere confusa con l'idea di un progresso ininterrotto; cfr. a questo riguardo F. VITTINGHOFF, *Zum geschichtlichen Selbstverständnis der Spätantike*, in «*Historische Zeitschrift*», CXCVIII, 1964, p. 529 ss. (in particolare 571). A fronte di ciò Sordi sottolinea il significato della *'doctrina etrusca'*, Ruch anche le rappresentazioni tipicamente romane della stessa intelligenza storica romana. I Romani sembrano essere entrati in confidenza solo più tardi con l'idea che anche «l'eterna Roma» sarebbe potuta sottostare al ciclo (cfr. RUCH, *Le thème*, cit., p. 840 s.). Nota è l'ambigua posizione di Polibio che, nel sesto libro, prima vide una garanzia della stabilità nell'ordinamento misto realizzato, ma si espresse in modo pessimistico sul futuro di Roma (6.9.12 s.). Cfr. a riguardo LESKY, *Geschichte*, cit., p. 829 s., K.E. PETZOLD, *rec. a K.F. EISEN, Polybiosinterpretationen. Beobachtungen zu Prinzipien griechischer und römischer Historiographie bei Polybios*, Heidelberg, 1966, in «*Gnomon*», XLII, 1970, p. 381 ss., D. MUSTI, *Polibio negli studi dell'ultimo ventennio*, in «*ANRW.*», I.2, cit., p. 1117 ss. (ciascuno con ulteriori indicazioni). Sulla teoria di Poseidonio, che appare particolarmente influente, si veda REINHARDT, *Poseidonios*, cit., c. 625 s. Non arriva sino all'epoca che qui interessa l'incompleta rappresentazione di L. EDELSTEIN, *The Idea of Progress in Antiquity*, Baltimore, 1967. Sul progresso delle arti – che può essere posto in relazione con la decadenza morale (cfr. DODDS, *The Ancient concept*, cit., p. 20, e *passim*) – cfr. tra l'altro Lucr., *de rer. nat.* 5.1448 ss., Vell. Pat., *hist. Rom.* 1.17.5 s., come i rilievi di DOUGLAS, *The Intellectual*, cit., p. 108 ss. Approfondendo il tema sarebbe opportuno procedere ad una diversificazione tra storia in senso generale e storia delle singole *artes*.

<sup>308</sup>) Si veda RUCH, *Le thème*, cit., p. 827 ss.

tà»<sup>309</sup> non lo porti alla conseguenza della necessaria decadenza. Se coloro che guidano lo Stato si comportano correttamente, secondo la sua concezione di solidità dello Stato, nulla dovrebbe mutare<sup>310</sup>.

Piuttosto ambivalente è l'opinione di Floro, contemporaneo di Pomponio. Anch'egli sostiene una teoria della storia trattata come il succedersi delle età che almeno per il momento esclude la vecchiaia (*ep., praef.* 4): *'Si quis ergo populum R. quasi unum hominem consideret totamque eius aetatem percenset, ut coeperit, utque adoleverit, ut quasi ad quandam iuventae frugem pervenerit, ut postea velut consenuerit, quattuor gradus processusque eius inveniet'*. La vecchiaia minaccia Roma sotto il principato, ma questa vecchiaia si trasforma sotto Traiano in una seconda giovinezza (*ep., praef.* 8): *'a Caesare Augusto in saeculum nostrum haurit multo minus anni ducenti, quibus inertia Caesarum quasi consenuit atque decocxit, nisi quod sub Traiano principe movit lacertos et praeter spem omnium senectus imperii quasi reddita iuventute revirescit'*.

Proprio l'uso da parte di Pomponio dell'espressione *'processus'*, impiegata anche da Floro, fa emergere una sua interpretazione, più o meno determinata, del «divenire storico». E' però dubbio se la parola *'processus'* venga da lui intesa in senso neutro o abbia invece una sottolineatura ottimistica. Sebbene sul punto non si possa ottenere alcuna conclusione sicura, certi paralleli depongono a favore del fatto che la parola nella sua epoca avesse una coloritura ottimistica. Anche se non aspiriamo a una storia lessicale, dobbiamo tuttavia porre in evidenza alcuni elementi.

In Varrone non appare il sostantivo *'processus'*, ma il verbo *'procedere'*. Nell'ambito dell'esposizione già discussa sull'*'origo'* dell'allevamento del bestiame<sup>311</sup>, egli accoglie le argomentazioni del peripatetico Dicearco (*re rust.* 2.1.3 ss.): *'necesse est humanae vitae ab summa memoria gradatim descendisse ad hanc aetatem, ut scribit Dicearchus, et summum gradum fuisse naturalem, cum viverent homines ex iis rebus, quae iniolata ultro ferret terra; ex hac vita in secundam descendisse pastoriciam ... tertio denique gradu a vita pastoralis ad agri culturam descenderunt, in qua ex duobus gradibus superioribus retinuerunt multa, et quo descenderant, ibi processerunt longe, dum ad nos perveniret'*.

Non sarebbe sbagliato rilevare in Dicearco (e in Varrone) una certa nostalgia per l'età dell'Eden, a partire dalla quale l'umanità «regredi» (*'descendere'*) all'allevamento del bestiame e poi all'agricoltura, per «progredire» (*'procedere'*) poi, lungamente, fino al presente. Da questo uso di *'descendere'* e *'procedere'*, simile a un gioco di parole, emerge almeno che Varrone parla tutt'al più ironicamente del *'procedere'* nel senso di un procedere verso il «meglio». E' del resto notevole che Varrone – in armonia con tendenze documentabili anche nell'antica storiografia, ma in contrasto con Pomponio – ricordi il lungo percorso dalle epoche precedenti, che videro la scoperta dell'agricoltura, fino al presente, ma non lo descriva nel dettaglio.

Come in Varrone, anche nel citato Floro è incerto se i *quattuor gradus et processus* siano da interpretare nel senso di un procedere verso il meglio. Essi portano nel caso di Roma a una seconda giovinezza, ma in tal modo Roma trasgredisce alla regola secondo cui la vecchiaia costituisce l'ultimo stadio<sup>312</sup>.

In altri luoghi appare più evidente la valutazione positiva della parola. Quest'uso si riscontra a proposito di singole persone che hanno prodotto i «progressi» in un'*ars*. Quando Bruto nel dialogo con Cicerone (*Cic., Brut.* 65.232) lo prega di descrivere *'... gradus tuos et quasi processus dicendi'*<sup>313</sup> – cioè la sua carriera come oratore – ciò non sembra accordarsi con una coloritura della parola neutra

<sup>309</sup>) Sulle sue fonti si veda RUCH, *Le thème*, cit., p. 838 s., con ulteriore bibliografia.

<sup>310</sup>) *Rep.* 1.28.44, 1.45.69, 2.33.57 e 3.23.34; si veda pure *Tusc. disp.* 4.1. A questo riguardo cfr. G.I.D. AALDERS, *Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum*, Amsterdam, 1968, p. 109 ss.

<sup>311</sup>) Vedi *supra*, § 6.b. Sulla venerazione dell'antichità di Dicearco, cfr. DODDS, *The Ancient concept*, cit., p. 16 s.

<sup>312</sup>) Poiché l'ideologia imperiale, secondo i modelli ellenistici, tendeva a far cominciare una nuova era con l'avvento di un nuovo imperatore (cfr. Oppiano, *Halièut.* 2.670 e *passim*, DODDS, *The Ancient concept*, cit., p. 21 ss., e D. NÖRR, *rec.* a G. CHALON, *L'édit de Tiberius Julius Alexander. Étude historique et exégétique*, Louvain, 1964, in «ZSS», LXXXIII, 1966, p. 432, a proposito dell'editto di Tiberio Giulio Alessandro), la rigida applicazione tanto di una teoria della ciclicità, quanto di una della decadenza, poteva risolversi in un conflitto con l'interpretazione ufficiale.

<sup>313</sup>) Il *'quasi'* potrebbe indicare che il significante *'processus'* non era ancora in uso con questo significato. Cfr. anche *Brut.* 28.272, *Sen., benef.* 1.11.5, e *Suet., gramm.* 10. Cicerone (*rep.* 2.1.3 e 2.16.30, nonché *Tusc.* 4.1) usa i termini *'crescere'* e *'progredi'* (*'progressio'*).

o negativa. In riferimento a fenomeni culturali (in questo caso filosofia e *artes*) proprio Seneca, secondo le nostre fonti, avrebbe usato per primo l'espressione<sup>314</sup>: *fuit sine dubio, ut dicitis vetus illa sapientia cum maxime nascens rudis non minus quam ceterae artes, quarum in processu subtilitas crevit. Sed ne opus quidem ad huc erat remediis diligentibus. Nondum in tantum nequitia surrexerat nec tam late se sparserat poterant vitis simplicibus obstare remedia simplicia*. Se Seneca tratta del fatto che con il '*processus*' cresce anche la '*subtilitas*' delle '*artes*', si può constatare un'accezione certamente positiva di '*processus*'. Peraltro è anche qui percepibile una certa ambivalenza: il '*processus*' nelle '*artes*' è infatti unito a un decadimento dei costumi. Cultura ed etica percorrono strade diverse.

A favore di una valutazione ottimistica di '*processus*' depono anche un simile uso linguistico (greco) da parte di un contemporaneo di Pomponio, il peripatetico Aristocle di Messene, maestro di Alessandro di Afrodisia<sup>315</sup>. Con l'uso di una terminologia che corrisponde al latino '*procedere*'<sup>316</sup>, questi sostiene una teoria della cultura (che inizia coi Dardani) al contempo sistematica e storica, la quale conosce i seguenti stadi: scienza, arte, politica e diritto, filosofia della natura e metafisica.

Rimangono senz'altro alcuni dubbi; tuttavia, accanto a questi, si pone il fatto che Pomponio interpretò ottimisticamente, come un progresso comunque in senso positivo, lo sviluppo che condusse al costante arricchimento e alla differenziazione delle fonti del diritto (ma anche delle magistrature e della giurisprudenza). A ciò non necessariamente si unisce una concezione negativa del passato. Pomponio si distingue – almeno secondo le nostre fonti – da Labeone (con la sua attenzione storica interessata) per il fatto che quest'ultimo si curò delle '*origines*' ma, a quanto sembra, non del '*processus*', e inoltre – come anche molti altri giuristi – usò la storia, pressochè esclusivamente, come miniera di *auctoritates* ed *exempla*. Da Sesto Cecilio Africano<sup>317</sup>, che riconosce il mutamento storico, ma rimpiange il passato, Pomponio si differenzia per l'obbiettività con cui guarda passato e presente.

Se si tenta di meglio precisare la natura del '*processus*', alcuni passaggi lasciano intuire una concezione quasi deterministica<sup>318</sup>. A tale riguardo è caratteristico il fatto che Pomponio – con una terminologia che ricorda Cicerone<sup>319</sup> – ripetutamente riconduca il passaggio agli stadi di sviluppo più prossimi alla categoria della «necessità»<sup>320</sup>. E' molto distante da qui l'idea di un fatto irrazionale.

<sup>314</sup>) Sen., *ep. ad Luc.* 95.14. Ringrazio la direzione del *Thesaurus* che ha autorizzato l'uso del materiale schedato. Sul progresso delle *artes* e della *sapientia* in Seneca si vedano anche *nat. quaest.* 7.25, *ep. ad Luc.* 64.7, e DODDS, *The Ancient concept*, p. 21 ss.

<sup>315</sup>) Riguardo a questi cfr. MAZZARINO, *Il pensiero storico*, II, cit., p. 420 ss. (in particolare p. 456, con riferimento a possibili predecessori), «Der Kleine Pauly», I, cit., c. 567 s., e H. HEILAND, *Aristocles Messeni Reliquae. Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde*, Giessen, 1925, *passim*. Il passo relativo sembra provenire dai dieci libri '*Peri Philosophias*' (cfr. HEILAND, *Aristocles*, cit., p. 23 ss.), dei quali riferisce Giovanni Filopono (*In Nicomach. Isag. Arithm. Scholia*, α). In queste circostanze non è del tutto sicuro, sebbene davvero probabile, che le parole, che qui interessano, derivino proprio da Aristocle, che per parte sua, sebbene non pedissequamente, restituisce pensieri di Aristotele. Cfr. F. TRABUCCO, *Il problema del 'de philosophia' di Aristocle di Messene e la sua dottrina*, in «ACME», XI, 1958, p. 97 ss.; inoltre, riguardo al ricordato testo di Aristocle, cui si è fatto ricorso anche come frammento di Aristotele (*Peri Philosophias*, fr. 8 [ed. Ross]), mediante la tesi che Giovanni Filopono, *loc. cit.*, avrebbe citato non già un dialogo di Aristotele andato perso, ma un passo della ben conservata '*Metafisica*', si veda W. HAASE, *Ein vermeintliches Aristoteles-Fragment bei Johannes Philoponos*, in «Synusia. Festgabe W. Schadewaldt» (cur. H. FLASHAR, K. GAISER), Pfullingen, 1965, p. 323 ss. (cfr. L.G. WESTERINK, *Ein vermeintliches Aristotelesfragment bei Johannes Philoponos*, in «Revue d'Études Grecques», LXXVIII, 1965, p. 697; A.-H. CHROUST, *Aristotle. New Light on his Life and on some of his Lost Works*, II, London, 1973, p. 368 e 467 s.).

<sup>316</sup>) Cfr. le parole: '*mebris tou kalou kai asteion proiousas*' e '*hodoi proiontes*' (HEILAND, *Aristocles*, cit., p. 24).

<sup>317</sup>) In Gell., *noct. Att.* 20.1; *contra*, cfr. *supra*, III in fine.

<sup>318</sup>) Si veda anche FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 104. Resta in sospeso se questa determinazione sia compatibile con un'interpretazione aristotelica del *processus* (cfr. anche *supra*, nt. 17).

<sup>319</sup>) *Rosc. Amer.* 48.193 (si veda anche 47.136): '*dum necesse erat, resque ipse cogebat, unus omnia poterat*' (giustificazione della dittatura di Silla). Se qui sia in gioco solo o prevalentemente il bene comune, mi pare dubbio; così tuttavia Th. MAYER-MALY, *Obligamur necessitate*, in «ZSS», LXXXIII, 1966, p. 49, e ID., *Necessitas constituit ius*, in «Studi G. Grosso», I, Torino, 1968, p. 186 s.; cfr. anche SANIO, *Varroniana*, cit., p. 9. D. 1.2.2.9 e 11 consentono una simile interpretazione, D. 1.2.2.5 invece no. E' pensabile un'ambivalenza dell'espressione, voluta o meno.

<sup>320</sup>) D. 1.2.2.5: origine della *disputatio fori*; § 9: origine della competenza normativa del senato e (§ 11) del principe. Sul concetto di *disputatio fori*, cfr. anche (Iul. 86 *dig.*) D. 9.2.51.2, Cic., *Tusc. disp.* 3.56 s., e A. MICHEL, *Rhétorique*

Piuttosto viene individuata una necessità causale, prima che teleologica. Poiché le leggi devono essere interpretate, occorre una *'disputatio fori'* (D. 1.2.2.5). Poiché la legislazione comiziale, a seguito della crescita demografica, non funziona più, deve intervenire il senato coi senatori. Solo a proposito della legislazione del *princeps* riecheggia – in uno stile che ricorda Tacito<sup>321</sup> – una frase «fatalista» (D. 1.2.2.11): *'Novissime sicut ad pauciores iuris constituendi vias transisse ipsis rebus dictantibus videbatur per partes, evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli (nam senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterat): igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset, ratum esset'*. Il principio razionale che sottostà al rilievo dell'incapacità del senato nell'amministrazione delle province vale (almeno in parte) per la nascita del principato; ma non è certo sufficiente per motivare la nascita dell'impero, della quale il passo pomponiano si occupa.

La spiegazione causale diviene quasi meccanicistica, quando Pomponio sottolinea – spesso in un modo che dà nell'occhio – dei processi quantitativi<sup>322</sup>. A questo proposito è caratteristico il topos della *'civitas aucta'* (§§ 2 e 7; si vedano anche i §§ 9 e 18), già famoso nella storiografia repubblicana<sup>323</sup>. Fungono da basi storiche per un metodo quantitativo anche l'aumento dei *peregrini* che vivono in Roma (§ 28), il numero delle province (§ 32; si veda anche il § 11), la ricchezza dello Stato (§ 22), così come l'allungamento del tempo necessario al censimento (§ 17). Vengono inoltre nominate anche altre circostanze come fattori causali, quali la cacciata del re per il conseguente periodo privo di leggi (§ 3), l'incompletezza del *ius Flavianum* per la nascita del *ius Aelianum* (§ 7), la necessità della tutela giuridica per la creazione delle adeguate magistrature (§ 13), la *utilitas* per la nascita di cariche straordinarie (§ 23).

Sorprendente per uno scrittore antico è la discrezione con cui Pomponio riferisce i motivi morali; quando lo fa (cfr. i §§ 8 e 25 a proposito della *discordia*), appare quasi distaccato. A ciò corrisponde il fatto che la descrizione davvero sobria e stringata dei tempi remoti si presenta senza alcun tono moralistico o nostalgico di una condizione priva di leggi e del dominio del re<sup>324</sup>. Il contrasto con la rappresentazione idealistica di Sallustio<sup>325</sup> è particolarmente evidente. Questo astenersi da ogni tono moraleggiante potrebbe basarsi, in conformità alle regole del genere letterario assunto o creato da Pomponio, sulla sua professione di giurista oppure sul suo carattere. Non c'è al contrario da stupirsi se Pomponio compie ricerche sui motivi dei fatti storici; in questo senso egli appartiene a una corrente molto diffusa nell'antichità<sup>326</sup>.

### 11. Valutazioni storiche

La riservatezza di Pomponio attorno ai fattori di causalità morali corrisponde al fatto che egli evita quasi del tutto di esprimere valutazioni esplicite sui procedimenti che ha descritto<sup>327</sup>. L'esposizione

*et philosophie dans les traités de Cicéron*, in «ANRW», I.3, Berlin - New York, 1973, p. 195.

<sup>321</sup>) *'Urgentibus imperii fati'* (Germ. 33). A questo proposito, fra gli altri, J. KROYMANN, *Fatum, Fors, Fortuna und Verwandtes im Geschichtsdanken des Tacitus*, in «Tacitus. Wege der Forschung» (cur. V. PÖSCHL), XC VII, Darmstadt, 1969, p. 143, con ulteriori indicazioni; più recentemente W. PÖTSCHER, *Das römische Fatum - Begriff und Verwendung*, in «ANRW», II.16.1, Berlin - New York, 1978, p. 93 ss. A proposito del testo di Pomponio cfr. WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 388 nt. 309, e BREITONE, *Tecniche*, cit., p. 29 (che correttamente sottolinea il legame con la *lex de imperio*).

<sup>322</sup>) Si vedano FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 104, nt. 61, e BREITONE, *Tecniche*, cit., p. 135 nt. 26.

<sup>323</sup>) Si vedano Catone (*orig.*) citato da Gellio, *noct. Att.* 18.12.7, e Sall., *Cat.* 6.3. Cfr. anche RUCH, *Le thème*, cit., p. 827 ss.

<sup>324</sup>) D. 1.2.2.1: *'Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur'*.

<sup>325</sup>) *Cat.* 2.1: *'Igitur initio reges ... divorsi pars ingenium, alii corpus exercebant: etiam tum vita hominum sine cupiditate agitabatur; sua quoque satis placebant'*. Si notino le analogie (sebbene senza il riferimento alla monarchia) con Tac., *ann.* 3.26; cfr. anche Liv., *urb. cond.* 2.3.2. F. CANCELLI, *Sull'origine del diritto secondo un motivo ricorrente in scrittori ellenistico-romani e Cicerone «De Re Publica» 5.3*, in «SDHI», XXXVII, 1971, p. 328 ss., che a torto fra questi inserisce anche Pomponio, ipotizza l'influenza di Poseidonio. Cfr. Sen., *ep. ad Luc.* 90.4 ss.

<sup>326</sup>) Cfr. riguardo a Polibio M. GELZER, *Die pragmatische Geschichtsschreibung des Polybios*, ora in *Kleine Schriften*, III, Wiesbaden, 1964, p. 155 ss.; su Poseidonio si vedano i frammenti nell'edizione di L. EDELSTEIN, J.G. KIDD, Cambridge, 1972, p. 26 ss., e il contributo di REINHARDT, *Poseidonios*, cit., c. 597 e *passim*; su Varrone, SANIO, *Varroniana*, cit., p. 213.

<sup>327</sup>) Un'eccezione è rappresentata dal giudizio – forse nel solco della tradizione annalistica (così FUHRMANN,

storico-giuridica di Pomponio, a paragone con la digressione pessimistica e piena di pathos di Tacito sulla storia della legislazione in Roma (*ann.* 3.25 ss.), risulta libera da fattori emotivi. Ciò non significa affatto che egli non abbia compiuto una valutazione del procedimento storico – sia considerato in sé, sia in rapporto al presente. Solo, il suo atteggiamento verso i fenomeni descritti deve essere desunto dal modo di descrivere, dalla scelta delle cose trattate e dalla struttura globale dell'opera. Bisogna quindi mettere in conto delle incertezze.

Se si pone l' *'enchiridion'* come base, i criteri di giudizio di Pomponio si lasciano cogliere ancor più chiaramente partendo dal suo atteggiamento verso l'ordinamento giuridico (come totalità), verso il principato e verso la giurisprudenza.

Per quanto concerne i suoi criteri di giudizio per l'ordinamento giuridico, è notevole che Pomponio, al quale, come giurista pratico, l'argomentazione connessa alla *humanitas* e all'*aequitas* è tutt'altro che estranea<sup>328</sup>, non lavori affatto considerando questo modello come postulato o motore dello sviluppo giuridico. Piuttosto nell' *'enchiridion'* è in primo piano un altro valore: la sicurezza, la chiarezza (trasparenza) e l'ordine del diritto, in breve la certezza del diritto. La ricerca della certezza del diritto condusse tanto alle XII Tavole (D. 1.2.2.3 s.) quanto all'editto del pretore (§ 10)<sup>329</sup>. Tuttavia, la stabilizzazione del diritto non viene perseguita solo tramite atti normativi. Sesto Papirio, ad esempio, mise ordine fra le *leges regiae*<sup>330</sup>. Non solo i decemviri dovettero dare una base (*'fundare'*) allo Stato, attraverso il diritto; anche l'attività dei giuristi Publio Mucio, Bruto e Manilio (§ 39) e Ofilio (§ 44) viene ricompresa nella categoria del *'fundare'*<sup>331</sup>. Risulta così come Pomponio qui descriva non solo in modo neutro il processo che ha teso alla certezza del diritto, ma lo valuti anche in modo positivo – in corrispondenza con le tendenze della propria epoca<sup>332</sup>. A favore di ciò depone anche il fatto che egli sia il primo giurista a utilizzare il mezzo dei grandi commentarii; anch'essi potrebbero essere serviti alla stabilizzazione del diritto.

Vistoso – soprattutto in rapporto al suo contemporaneo Sesto Cecilio Africano – è il fatto già menzionato che in Pomponio si stenta a riconoscere un segno di stima per il diritto antico, persino per le XII Tavole. Solo l'episodio di Virginia (§ 24), collegato alla caduta dei decemviri, offre l'occasione per un accenno in chiave positiva al *'vetus ius'* e alla *'vetustissima iuris observantia'* – laddove però i concetti vengono impiegati non già nella prospettiva di Pomponio, ma in quella del padre di Virginia. L'obiettività con cui lo storico del diritto Pomponio tratta l'antico diritto mostra chiaramente come l'interesse storico e l'ammirazione per l'antichità non debbano affatto obbligatoriamente coincidere<sup>333</sup>.

Sull'atteggiamento dei giuristi nei confronti dell'Impero, l' *'enchiridion'* contiene del materiale utile alla ricerca in qualche misura più ricco, anche se non del tutto chiaro. In virtù dell'epoca di composizione dell' *'enchiridion'* e del suo accoglimento nel Digesto, non ci si può attendere, nel testo tramandatoci, un'atteggiamento apertamente critico. Tuttavia, anche quando si cerca in Pomponio, sulla base di semplici indizi, una tendenza repubblicana o per lo meno di opposizione al principato

*Interpretatio*, cit., p. 104) – sulla *'nimia atque aspera dominatio'* dei Decemviri (§ 24).

<sup>328</sup>) Cfr. la documentazione offerta da HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 172. Si veda anche *infra*, § 14 (riguardo all'etica stoica).

<sup>329</sup>) Cfr. nei §§ 3 ss. le parole: *'... omnes leges hae exoleverunt iterumque coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem ... Postea ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos peterentur leges a Graecis civitatibus et civitas fundaretur legibus: quas in tabulas eboreas perscriptas pro rostris composuerunt, ut possint leges apertius pervipi ...'*. Cfr. anche § 1: *'... sine lege certa, sine iure certo ...'*.

<sup>330</sup>) D. 1.2.2.2: *'... is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit'*.

<sup>331</sup>) D. 1.2.2.4; riguardo al *'fundare'*, cfr. *supra*, § 6.c.

<sup>332</sup>) D. NÖRR, *Zur Entstehung der gewohnheitsrechtlichen Theorie*, in «Festschrift W. Felgenträger», Göttingen, 1969, p. 361 ss.

<sup>333</sup>) Ancora oltre si spinge Gaio, che di certo non ha troppo rispetto per l'antichità: cfr. *Gai.*, *inst.* 3.189 ss. e 4.30.

– d'altro canto non proprio verosimile – il risultato è scarso <sup>334</sup>.

Che il peso maggiore della descrizione storico-giuridica poggia sull'età della repubblica è – alla luce dei generi letterari e delle tendenze culturali dell'epoca – un segno, tutt'al più, che al suo tempo esisteva una «voglia di passato» impossibile da soddisfare, ma in ciò non è da vedere una protesta politica. Il fatto che la descrizione passi bruscamente dalla repubblica all'impero e che venga sottolineata la continuità del progresso giuridico <sup>335</sup>, dimostra come quello di tornare nel passato sia più un tentativo di legittimazione del presente che un desiderio.

La menzione di Bruto, fondatore della repubblica (D. 1.2.2.15 e 24), non fornisce di per sé alcun indizio di un atteggiamento di opposizione al principato <sup>336</sup>. Che egli abbia cacciato i re, è ricordato solo incidentalmente <sup>337</sup>. Al suo ruolo di «liberatore» si allude soltanto, in quanto per primo egli nel processo di libertà dovette concedere le *vindiciae secundum libertatem* <sup>338</sup>. Sicuramente, attraverso il fatto della sola indiretta menzione dell'antico Bruto e della sua attività di «liberatore», si potrebbe cercare di tirare le somme circa la posizione politica di Pomponio. Ci mette in guardia dai rischi la circostanza che è impossibile scegliere tra le possibili motivazioni di questo tentativo di Pomponio: il disinteresse, la paura, la lealtà o la nascosta opposizione. Nonostante ciò non si deve escludere che l'affare di Virginia potrebbe essere interpretato in chiave attualizzante. Tutti i passi – dall'allusione alla *'nimia atque aspra dominatio'* dei decemviri <sup>339</sup>, e dal racconto di Bruto e delle *'vindiciae secundum libertatem'* fino all'affermazione che *'res publica suum statum recepit'* – potrebbero essere intesi come una tardiva anche se non del tutto inattuale critica al principato. Va aggiunto che Pomponio tratta dello *ius provocandi* nei confronti dei consoli e della limitazione temporale della dittatura (D. 1.2.2.16 e 18) sotto l'aspetto di un'assoluta limitazione del potere – un punto di vista che potrebbe deporre a favore di una latente critica al principato.

Non è però lecito sopravvalutare questi fragili indizi. Il tempo del regno dei «tiranni» Nerone e (soprattutto) Domiziano era ancora un ricordo fresco; pertanto è da presumere che le allusioni – se interpretate come tali – siano da riferire più al dominio dei cattivi *principes* che al principato come tale. Inoltre fino alla seconda metà del I secolo era presente un'opposizione senatoria <sup>340</sup> bramata di repubblica, un'opposizione avvertita dagli imperatori come un pericolo. Nel II secolo questo pericolo viene meno e rimane solo come reminiscenza letteraria e vaga nostalgia, da cui non furono esenti gli stessi imperatori <sup>341</sup>. Che Pomponio abbia avuto qualche contatto o simpatia con l'opposizione senatoria, è pressoché escluso, non solo in considerazione dell'epoca e della sua presunta origine. Soprattutto, egli tratta – in un modo che, in riferimento ai suoi rapporti politici, è davvero inequivocabile – dell'incapacità del senato come di una causa della nascita del principato (D. 1.2.2.11):

<sup>334</sup> Si può ricordare ancora una volta la tesi – difficilmente dimostrabile – di HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 35 ss. e 38 ss., riguardo alla connotazione politica delle scuole di diritto, cfr. *supra*, § 6.c.

<sup>335</sup> Cfr. ancora BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 126 s.

<sup>336</sup> Si veda Flor., *ep.* 1.3.9.

<sup>337</sup> D. 1.2.2.15: *'Isdem temporibus et tribunum celerum fuisse constat: is autem erat qui equitibus praeerat et veluti secundum locum a regibus optinebat: quo in numero fuit Linius Brutus, qui auctor fuit regis eiciendi'*.

<sup>338</sup> D. 1.2.2.24: *'... utpote cum Brutus, qui primus Romae consul fuit, vindicias secundum libertatem dixisset in persona Vindicis (nomen parlante) Vitelliorum servi ...'* Diversamente Liv., *urb. cond.* 2.5.9 s., 3.44.5 e 12: secondo lui Vindicio fu il primo soggetto di una *vindicatio in libertatem*. G. FRANCIOSI, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli, 1961, p. 13 e *passim*, ritiene leggendario l'episodio di Virginia; cfr. anche O. BEHRENDTS, *Die römische Geschworenengerichtsverfassung*, Göttingen, 1970, p. 148 ss., e M. BIANCHINI, *Sui rapporti tra 'provocatio' ed 'intercessio'*, in «Studi G. Scherillo», I, Milano, 1972, p. 98 s. (con ulteriore letteratura). Ancora una volta balza agli occhi l'imprecisione cronologica di Pomponio. Egli, ad esempio, addita (attraverso Virginio) la creazione giuridica delle *vindiciae secundum libertatem*, successiva di circa mezzo secolo, come *vetustissima observantia iuris*.

<sup>339</sup> Si veda anche l'uso di *'dominatio'* in Tacito (soprattutto in relazione a quello di *'libertas'* [hist. 4.8]; cfr. la documentazione offerta in «Lexicon taciteum» (cur. A. GERBER, A. GREEF), Leipzig, 1903.

<sup>340</sup> Si veda R. MACMULLEN, *Enemies of the Roman Order*, Cambridge (Mass.), 1966, p. 1 ss., con ulteriori rinvii. Certamente qui non si parla più di restaurazione della repubblica; cfr. CIZEK, *L'époque de Néron*, cit., p. 415 s. e *passim*.

<sup>341</sup> Cfr. riguardo a Marco Aurelio, che certo non era molto più giovane del contemporaneo Pomponio, S. MAZZARINO, *Trattato di storia romana*, II, Roma, 1956, p. 208 s. A proposito della «repubblicanità» all'epoca di Traiano, si veda DEN BOER, *Some Minor Roman Historians*, cit., p. 15.

‘... nam senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterat’.

Se comunque si ammette una «predilezione letteraria» di Pomponio per la repubblica, bisogna riconoscere che egli la manifesta in modo molto controllato. La cacciata dei re è menzionata solo come un episodio, l'assassinio di Cesare neanche come tale<sup>342</sup>. Sulla base degli scritti pervenuti, Pomponio ha accettato – anche se senza devozione o entusiasmo – l'impero. La necessità della monarchia è confermata in quelle frasi che ricordano precedenti osservazioni dei due Seneca<sup>343</sup> e di Tacito<sup>344</sup>: ‘Novissime sicut ad pauciores iuris constituendi vias transisse ipsis rebus dictantibus videbatur per partes, evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli ...’.

L'atteggiamento leale di Pomponio si lascia intuire anche dal suo racconto su Labeone, che Bretonne<sup>345</sup> definisce non a torto una «figura emblematica» per Pomponio. Mentre il contemporaneo di Pomponio Gellio (*noct. Att.* 13.12) fa capire, non solo dalla citazione di una epistola di Ateio Capitone<sup>346</sup>, in tono di biasimo, ma anche da alcune sue parole, di rifiutare – pur con tutta la stima per il giurista – il suo atteggiamento politico, ecco che le simpatie repubblicane del giurista, che certamente erano note a Pomponio, sono da questi non solo taciute, ma addirittura nascoste. Ciò emerge soprattutto da un confronto della narrazione di Tacito e di Pomponio sulle cause per le quali andò a monte il consolato del giurista<sup>347</sup>.

Secondo Tacito, Augusto aveva in precedenza portato al consolato Capitone, fedele al regime, cosicché almeno per anzianità di carica egli sopravanzò Labeone, che come giurista gli era superiore (*ann.* 3.75.1 s.): ‘... consulatum ei (scil. Capitoni) adceleraverat Augustus, ut Labeonem Antistium isdem artibus praecellentem dignatione eius magistratus anteiret. Namque illa aetas duo pacis decora simul tulit: sed Labeo incorrupta libertate, et ob id fama celebrator, Capitonis obsequium dominantibus magis probatur. Illi, quod praetura intra stetit, commendatio ex iniuria, huic, quod consulatum adeptus est, odium ex invidia oriebatur’. Da questo testo di Tacito non si può ricavare se Augusto – come ritiene Pomponio – abbia parimenti offerto il consolato a Labeone; tuttavia il testo è così poco chiaro su questo punto che per lo meno non si può escludere una simile offerta.

Al contrario Pomponio ritiene che Capitone sia divenuto console mentre Labeone abbia rifiutato il consolato suffetto che gli era stato offerto (D. 1.2.2.47): ‘... ex his Ateius consul fuit: Labeo noluit, sum offerretur ei ab Augusto consulatus, quo suffectus fieret, honorem suscipere, sed plurimum studiis operam dedit: et totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret’.

<sup>342</sup> C. Giulio Cesare viene ricordato – in modo neutro – a proposito della questione di Ligario (D. 1.2.2.46) e come amico di Ofilio (2.44). Non è da vedere alcuna critica nascosta all'impero nel fatto che Pomponio contrapponga i *praefecti praetorio* ai *magistratus legitimi* (§ 19; cfr. anche § 33); infatti l'espressione ‘*legitimus*’ perde in quest'epoca ogni pathos derivante dal concetto di legittimità: cfr. la documentazione offerta da H.G. HEUMANN, E. SECKEL, *Legitimus*, in «Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts», rist. Graz, 1971, e TH. MOMMSEN, *Indicium legitimum*, ora in *Juristische Schriften*, III, Berlin, 1907, p. 356 ss.

<sup>343</sup> Sen. (rhet.), Lact., *div. inst.* 7.14.15 (dalle «Storie»): ‘*amissa enim libertate ... ita consenuit, tamquam sustentare se ipsa non valeret, nisi adminiculo regentium niteretur*’. Sen. (phil.), *de clem.* 1.4.2 s. Si veda a riguardo FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 104 (con rilievi circa l'influenza dell'annalistica su Pomponio).

<sup>344</sup> *Hist.* 1.1.1: ‘... postquam bellatum apud Actium atque omnem potentiam ad unum conferri pacis interfuit...’. Se dovessero esistere dei modelli per Pomponio, allora i concetti usati da Pomponio raccomandano di cercarli nella generazione a lui immediatamente precedente.

<sup>345</sup> *Tecniche*, cit., p. 180; cfr. anche HONORÉ, *Gaius*, p. cit., 37. D'altra parte, egli critica, in un passo, la ‘*mera subtilitas*’ del giurista (cfr. *infra*, nt. 457).

<sup>346</sup> Cfr. a riguardo A. GUARINO, *Ineptiae iuris Romani*, II, in «AAP», 1973, *estr.* p. 7 ss.: una difesa contro l'asserzione che Capitone sia stato il *delator* di Ovidio. Si vedano anche N. HORSFALL, *Labeo und Capito*, in «Historia», XXIII, 1974, p. 252 ss., e F. GUIZZI, *Il principato tra 'res publica' e potere assoluto*, Napoli, 1974, p. 24 ss. Sulla posizione di Capitone nei confronti di Cesare cfr. Gell., *noct. Att.* 4.10.

<sup>347</sup> Cfr. BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 235 (con ulteriore letteratura); più recentemente GUARINO, *ult. loc. cit.*, e BEHRENDIS, *rec.* a BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 795. Sebbene i rilievi non siano identici, essi sono tuttavia fra loro conciliabili, cosicché anche il racconto di Pomponio, per quanto egli ci dice (non per quanto egli ci tace o nasconde), potrebbe essere affidabile. Di diverso avviso HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 21 ss.

Pomponio sembra motivare il rifiuto del consolato da parte di Labeone con la sua attività scientifica. Basandoci sulle sfumature linguistiche (si vedano le parole *'quo suffectus fieret'*) e leggendo fra le righe, si potrebbe anche considerare l'offerta di un consolato suffetto, che per Labeone era irritante e penalizzante rispetto a Capitone, come motivo del rifiuto. Il fatto che in realtà anche Capitone fu *consul suffectus*<sup>348</sup> non sarebbe considerato da Pomponio.

L'estrema prudenza nel menzionare l'opposizione dei giuristi verso il nuovo ordinamento, emerge in Pomponio anche dal suo racconto su Cascellio. Egli annota come anche quest'ultimo, cui da Augusto era stato offerto il consolato, non volle accettarlo (D. 1.2.2.45). Su questo suo atteggiamento di opposizione, noto da altre fonti, non c'è però alcun accenno<sup>349</sup>. Solo apparentemente in contraddizione con questa omissione tendenziosa di Pomponio è la notizia dell'esilio di Cassio da parte di Nerone. Non solo il giurista fu riabilitato da Vespasiano: più importante è il fatto che egli fu oppositore di un «tiranno».

L'atteggiamento di lealtà di Pomponio si mostra anche nel fatto che egli nella descrizione, invero concisa, dei giuristi di età imperiale non solo mette in evidenza il loro ruolo politico<sup>350</sup>, ma sottolinea anche proprio i loro stretti rapporti col «Cesare»<sup>351</sup>. Ciò è tanto più strano in quanto egli – dopo la descrizione relativamente ampia del talento scientifico di Labeone – non spende più una parola sulle qualità professionali dei giuristi.

Anche nel racconto di Pomponio – assai oscuro e controverso – sul *ius respondendi*, si manifesta il suo atteggiamento di lealtà nei confronti dell'impero. A questo riguardo, non ci interessano qui le questioni, assai discusse, riguardanti l'origine, lo scopo e il contenuto di questo istituto<sup>352</sup>. Ci limitiamo piuttosto ad un aspetto limitato di questo tema. Mentre Gaio<sup>353</sup> accenna allo *ius respondendi* come qualcosa di più occasionale e per così dire «autoritativo»<sup>354</sup>, Pomponio sottolinea – non per ultimo attraverso il famoso aneddoto di Adriano<sup>355</sup> – lo stretto rapporto che attraverso il *ius respondendi* si instaurò fra l'imperatore e la giurisprudenza. Secondo l'illuminante interpretazione di Bretonne, nonostante il conferimento del *ius respondendi* da parte del principe, egli cerca – si potrebbe dire: attraverso un artificio dialettico – di mantenere l'autonomia della giurisprudenza, allorché distingue tra conferimento come privilegio (*'beneficium'*) e il conferimento in virtù di condizioni obbiettive (qualità scientifiche). Se si può dar credito alla descrizione di Pomponio, il *ius respondendi* fino a Tiberio e di nuovo (al più tardi) a partire da Adriano, fu conferito come riconoscimento delle capacità giuridiche, e quindi salvaguardando, fondamentalmente, l'autonomia della giurisprudenza, mentre nell'intervallo, tra Tiberio e Adriano, fu trattato come un privilegio (si confronti il *ius liberorum*). Quando i *'viri praetorii'* chiesero ad Adriano il *ius respondendi* come privilegio, egli rifiutò nella sua risposta il carattere di *'beneficium'* dello *ius respondendi* e sottolineò le obbiettive condizioni di conferi-

<sup>348</sup>) Si veda a proposito KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 114. Probabilmente in D. 1.2.2.47 Pomponio allude al *'topos'* della corretta miscela di pratica e teoria; cfr. la documentazione addotta da CIZEK, *L'époque de Néron* cit., p. 128 nt. 1.

<sup>349</sup>) Cfr. Val. Max., *memor.* 6.2.12; si veda KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 25 ss. Altrettanto poco egli fa riferimento ai retroscena politici della controversia fra Tuberone e Ligario, facilmente desumibili dall'orazione *Pro Ligario* di Cicerone; entrambi erano notoriamente pompeiani. Inoltre non si possono pensare come troppo rigidamente contrapposti i due fronti, dei sostenitori del Principato e dei sostenitori della Repubblica; anche Orazio, l'amico di Augusto, cita con intento laudatorio Aulo Cascellio (*ars* 369 ss.); si veda anche *Iust. inst.* 2.25.pr.

<sup>350</sup>) D. 1.2.2.47 ss.; KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 123 ss. e *passim*.

<sup>351</sup>) D. 1.2.2.44 e 48; sia Ofilio che Nerva vengono ogni volta additati come *'Caesari familiarissimi'*. Probabilmente Pomponio intende anche accennare a particolari rapporti di Sabino con Tiberio (§§ 48 e 50).

<sup>352</sup>) D. 1.2.2.48 ss. La letteratura a questo riguardo è pressoché sterminata. Cfr. solo KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 218 ss. (con appendici bibliografiche a p. 412); più recentemente, fra gli altri, BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 144 ss. e 236, HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 82 ss., F. WIEACKER, *Augustus und die Juristen seiner Zeit*, in «I.», XXXVII, 1969, p. 336 ss. e 346 ss., e GUIZZI, *Il principato*, cit., p. 164 ss. Riguardo alla locuzione *'ex auctoritate principis'* (si veda W. KUNKEL, *Das Wesen des ius respondendi*, in «ZSS», LXVI, 1949, p. 440 s.) cfr. Suet., *Tib.* 11.4; si veda anche J.M. REYNOLDS, R.G. GOODCHILD, *The city lands of Apollonia in Cyrenaica*, in «Lybia Antiqua», II, Tripoli, 1965, p. 103 ss.

<sup>353</sup>) Gai., *inst.* 1.7: *'Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere ...'*.

<sup>354</sup>) Così almeno BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 145, con rinvii per quanto attiene il *'permissum'*.

<sup>355</sup>) D. 1.2.2.39.

mento: ‘... *hoc non peti, sed praestari solere et ideo, si quis fiduciam sui haberet, delectari se <si> populo ad respondendum se praepraret?*’.

Un altro problema è se questo tentativo di Pomponio – forse corrispondente al pensiero (ufficiale) di Adriano – di salvare l’autonomia dei giuristi possa dirsi riuscito. Probabilmente Adriano nel suo accondiscendente e amichevole rifiuto alla richiesta dei ‘*virī praetorī*’ alludeva alla prassi dei *responsa* di età repubblicana, in cui l’attività degli esperti – senza necessità di alcun conferimento ufficiale – si basava sulla ‘*fiducia sui*’<sup>356</sup>. A favore di una tale allusione potrebbe deporre il parallelo con la ‘*oratio pro Italicensibus*’ di Adriano (Gell., *noct. Att.* 16.13), nella quale – forse in modo consapevolmente anacronistico – le *coloniae* vengono sminuite rispetto ai *municipia* e, quindi, sulla base di valutazioni di stampo repubblicano, si respingono pretese attuali<sup>357</sup>. In ogni caso, dietro l’espressione all’apparenza liberale di Adriano si nasconde una sfumatura del *ius respondendi* nonostante tutto sin troppo evidentemente ostile all’autonomia dei giuristi. E’ già significativo di per sé che esso fosse conferito dall’imperatore. Anche se Adriano in apparenza rinunciò a questo potere discrezionale rifiutandone il carattere di privilegio, egli in realtà rafforzò la propria posizione nei confronti dei giuristi interessati allo *ius respondendi*, e quindi mentre fino ad allora egli era stato soggetto ad un obbligo talora imbarazzante, come quello di rifiutare le richieste di concessione del privilegio, per lui inopportune in base a motivi politici o meno, adesso poteva decidere liberamente su questo conferimento. Se anche Pomponio conoscesse questo possibile retroscena del rescritto di Adriano, è problema che non può che rimanere aperto: inutile cercare in lui una critica al *ius respondendi*.

Come il giudizio sull’ordinamento giuridico è in generale retto dall’evidente criterio – proprio del tempo di Pomponio – della certezza del diritto, così anche il giudizio sull’impero – nonostante le possibili, nostalgiche, reminiscenze repubblicane – è sorretto dalla piena legittimazione della situazione presente. Per quanto infine concerne il rapporto della giurisprudenza col principato, lo abbiamo già anticipato (si veda soprattutto *supra*, § 6). Bretonne<sup>358</sup> ha sottolineato a ragione come per Pomponio la giurisprudenza sia un fattore decisivo nella costruzione giuridica; al contempo egli ha brillantemente analizzato i probabili motivi (soprattutto il rifiuto del modello di giurista burocrate e la difesa della giurisprudenza come istituzione autonoma)<sup>359</sup> che hanno condotto Pomponio a evidenziare il ruolo del sapere giuridico. Il quadro da lui delineato può essere completato o mutato al massimo nelle sfumature.

In corrispondenza a quanto Pomponio lascia trasparire come giudizio sull’impero, merita di essere evidenziato come l’enfaticizzazione dell’autonomia della giurisprudenza costituisca una contraddizione, non sciolta dal giurista, con la leale dipendenza dall’ordine statale dell’epoca, retto dall’imperatore. Si presenta inoltre il problema, difficilmente solubile, di quanto Pomponio abbia espresso, con la propria valutazione, idee dominanti nella sua epoca; non è del tutto da escludere che egli sia da considerare semplicemente un rappresentante degli interessi professionali dei giuristi o addirittura come un «cane sciolto» individualista. Ugualmente, la sua descrizione è in vistosa contraddizione con la rappresentazione storica, già spesso menzionata, dello sviluppo del diritto romano da parte di Tacito (*ann.* 3.25.1 ss.)<sup>360</sup> – il quale riduce il profilo della storia giuridica a un profilo

<sup>356</sup>) Cfr. le parole di Pomponio in D. 1.2.2.49: ‘*et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant ...?*’.

<sup>357</sup>) Gell., *noct. Att.* 16.13.4: ‘*de cuius opinionis tam promissae erroribus divus Hadrianus in oratione quam de Italicensibus, unde ipse ortus fuit, in senatu habuit, peritissime disseruit mirarique se ostendit, quod et ipsi Italicensis et quaedam item alia municipia antiqua in quibus Uticensis nominat, cum suis moribus legibusque uti possent, in ius coloniarum mutari gestiverint ...?*’. Cfr. GRELLE, *L’autonomia*, cit., p. 65 ss.

<sup>358</sup>) Prima di tutto in *Tecnica*, cit., p. 136 ss. Cfr. D. 1.2.2.13 (citato *supra*, nt. 104: cfr. anche nt. 255). E’ notevole il continuo sottolineare l’*auctoritas* dei giuristi: si veda a riguardo *supra*, § 6, e FUHRMANN, *Interpretatio*, cit., p. 108 s., così come D. 50.16.120.

<sup>359</sup>) Cfr. a riguardo *supra*, § 6.

<sup>360</sup>) Realizzata non troppo tempo prima dell’*encheiridion*; circa la datazione degli *Annales*, cfr. SYME, *Tacitus*, II, cit., p. 456 ss.

di storia della legislazione.

Senza qui approfondire il problema delle cause di questa riduzione, si potrebbe interpretare la digressione negli *annales* tanto in un modo lusinghiero per i giuristi, quanto in uno offensivo, o anche, infine, in un modo imbarazzante per Tacito. Se iniziamo dall'ultima possibilità ricordata, è da rilevare la nota circostanza che i trattati sulle leggi e i costumi delle regioni sono un genere letterario greco<sup>361</sup>; Tacito lo avrebbe portato a Roma con una maldestra imitazione, senza considerare le particolarità dell'ordinamento giuridico romano e il ruolo dei giuristi. Questa interpretazione è compatibile con un'altra che potrebbe offendere l'orgoglio dei giuristi. Per Tacito, che non era un giurista, il ruolo della giurisprudenza nello sviluppo del diritto romano sarebbe assai più insignificante di quello corrispondente all'«idea di sé» dei giuristi, di cui Pomponio sarebbe latore. Questa ipotesi potrebbe – alla luce della nota ostilità di Claudio verso i giuristi (si veda solo Seneca, *apocol.* 12) – venire sorretta dall'ipotesi che Tacito, nella sua digressione storico-giuridica, utilizzi soprattutto scritti di Claudio<sup>362</sup>. Una interpretazione di questa digressione che fosse almeno implicitamente positiva per la giurisprudenza romana potrebbe derivare dal fatto che Tacito descrive la storia della legislazione solo come storia di inutilità e corruzione. Pertanto si potrebbe scorgere nella descrizione marcatamente negativa della legislazione un implicito cenno alla giurisprudenza come unica vera e autentica fonte del diritto romano. Un indizio della possibile esattezza di questa interpretazione sarebbe l'alta stima di Tacito per i grandi giuristi del I secolo, Labeone e Cassio<sup>363</sup>.

L'atteggiamento di Pomponio potrebbe sicuramente corrispondere solo all'interpretazione indicata per ultima. E' evidente come Pomponio nell'*enchiridion* indichi i giuristi come rappresentanti di una professione contraddistinta dalla *'scientia'* e dall'*'ingenium'*, piuttosto che come esponenti di un particolare ceto sociale<sup>364</sup>. Certo egli non è del tutto disinteressato alla posizione sociale dei giuristi; cita le loro cariche e i loro rapporti con l'imperatore. Nonostante ciò, lascia intendere – in contrasto con la nostra idea della giurisprudenza classica – come la professione dei giuristi consista più nella scienza e nell'insegnamento che nella loro pratica attività pubblica. Anche a questo proposito possiamo dare solo alcuni esempi: se si prescinde dalla carriera politica dei *prudentes*, solo *lato sensu* connessa all'attività giurisprudenziale, l'attività pratica del giurista è per lo più menzionata con riferimento all'antica repubblica. (D. 1.2.2.35 ss.). Nel periodo seguente la storia della giurisprudenza è in sostanza una storia della letteratura dovuta ai giuristi, dall'inizio dell'impero una storia di scuole giuridiche. Il racconto – esposto nell'ambito della *'origo iuris'* – della nascita della giurisprudenza (allo scopo della interpretazione delle XII Tavole: D. 1.2.2.5) e insieme la sua designazione come fonte giuridica, si trova, relativamente priva di collegamento con la vera e propria storia della giurisprudenza, nella terza parte dell'*enchiridion*. Sono in particolare da evidenziare il § 35<sup>365</sup>, dove Pomponio identifica nella sostanza la mancata pubblicità del diritto con la mancanza di un insegnamento giuridico pubblico, e il § 47, dove Pomponio mostra Labeone semestralmente diviso tra la ricerca e l'insegnamento – mentre non vi è una parola circa un'attività pratica di Labeone.

Questa «mentalità accademica» (L. Lombardi) di Pomponio si evidenzia anche nell'accumulo di parole come *'scientia'*, *'profiteri'*, *'audire'*, *'instructus'*, *'institutus'*, nel porre l'accento sulle *'sectae'*, nelle sue fatiche letterarie di carattere storico-giuridico<sup>366</sup>. Per quanto concerne la descrizione di

<sup>361</sup>) Cfr. NÖRR, *Rechtskritik*, cit., p. 19 s. e *passim*.

<sup>362</sup>) Riguardo al problema SYME, *Tacitus*, II, cit., p. 709. Riguardo alle fonti di notizie giuridiche romane rappresentate dalle opere di Tacito, cfr. inoltre DIRKSEN, *Die römisch-rechtlichen Mitteilungen in des Tacitus Geschichtsbüchern*, ora in *Hinterlassene Schriften*, I, cit., p. 204 ss.

<sup>363</sup>) Tac., *ann.* 3.75 (a proposito di Labeone), 12.11, 13.41, 14.42 ss. e 16.7 (a proposito di Cassio).

<sup>364</sup>) Forse un po' troppo reciso, al riguardo, BRETONE, *ult. loc. cit.*; si veda anche LOMBARDI, *Saggio*, cit., p. 5 ss. Si può ricordare ancora una volta l'accento che le fonti retoriche (basti pensare a Quint., *inst. or.* 10.1.86 e *passim*) pongono sull'*'ingenium'* e la *'doctrina'* (*'scientia'*, *'ars'*); si veda D. 1.2.2.47.

<sup>365</sup>) D. 1.2.2.35: *'... et quidem ex omnibus, qui scientia nacti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant solumque consulatoribus vacare potius quam discere volentibus se praestabant'*.

<sup>366</sup>) I particolari *infra*, § 14.

Pomponio, anche per la giurisprudenza vale l'affermazione di Syme<sup>367</sup>: «the professors came to dominate the age».

## 12. Scopi e motivi

Il tentativo di precisare, nel prosieguito, gli scopi e i motivi di Pomponio è legato – almeno in parte – alla seguente premessa «comportamentale»: la condotta umana avrebbe carattere di reazione, rappresenterebbe, cioè, una risposta, più o meno determinata, ad un impulso esterno. Questa premessa conferisce soprattutto alla «ricerca dei motivi» il suo peso dogmatico. Di conseguenza, essa obbliga all'indagine delle cause esterne che motivano ciascuna reazione. E' chiaro quindi che le carenze interpretative risalgono agli errori nella constatazione dei motivi o all'impossibilità di risalirvi. Se questa premessa non è giusta, l'interpretazione della condotta di Pomponio potrebbe soffrire della carente conoscibilità di un altro fattore fondamentale – che può essere indicato, in modo moderno e banale a un tempo, come «spontaneità». Formulato in negativo ciò significa: perfino se riuscissimo ad illustrare il sistema dei motivi, non sarebbe necessariamente chiarito il comportamento del giurista Pomponio.

Tuttavia, se poniamo da parte questo dubbio metodologico qui solo accennato, possiamo iniziare con una interpretazione «cinica» della produzione erudita di Pomponio. Chi in quest'epoca desiderava raggiungere i primi posti nell'attenzione pubblica, agiva fruttuosamente coltivando la propria preparazione e dandone prova. Non serve una dimostrazione dell'interesse di Adriano verso tutto ciò che aveva a che fare con le *antiquitates*<sup>368</sup>. Di Antonino Pio riferisce il suo successore e figlio adottivo Marco Aurelio (*ad se ipsum* 1.16.21) che egli apprezzava chiunque avesse conoscenze nell'ambito di leggi, costumi e altri affari pratici<sup>369</sup>. In simili condizioni l'interessarsi alle *antiquitates* da parte dei giuristi poteva essere utile alla carriera.

Tuttavia sono sicuramente riconoscibili anche tendenze meno palesi. Probabilmente Pomponio addirittura non si occupò molto, o solo, del rapporto della giurisprudenza con l'impero, ma della sua posizione all'interno del sistema scientifico (*philosophia* e *artes*). Abbiamo già più volte avvertito che tanto la tendenza a classificare la giurisprudenza tra le *artes*, quanto anche la concorrenza tra *artes*, compone, talora, uno schema interpretativo utile per comprendere l'atteggiamento dei giuristi (e anche di alcuni letterati)<sup>370</sup>. A uno sguardo d'insieme emerge una linea che va dalla posizione del problema in Cicerone (la costituzione della giurisprudenza come *ars*), attraverso l'insegnamento di Labeone e la formula celsina dell' '*ars boni et aequi*' (Ulp. D. 1.1.1.pr.), sino alla conferma di Ulpiano che la giurisprudenza sarebbe la '*vera philosophia*' (D. 1.1.1.1). Il riconoscimento da parte delle *artes* si lasciò, a quanto sembra, attendere a lungo. Ancora da Quintiliano la *iuris scientia* non è mai indicata come *ars*. Per la prima volta essa compare nel catalogo delle *artes* (*prot.* 14) con il medico Galeno (122-199). A indicare un crescente apprezzamento sono però già le osservazioni di Plinio su Aristone<sup>371</sup> e di Gellio sulla erudizione di giuristi come Labeone e Cecilio Africano<sup>372</sup>.

L' '*enchiridion*' di Pomponio si inserisce bene in questa discussione. Con la '*successio auctorum*'

<sup>367</sup>) Tacitus, II, cit., p. 505. In modo simile REARDON, *Courants littéraires*, cit., p. 92, a proposito di Erode Attico.

<sup>368</sup>) Cfr. H. BARDON, *Les empereurs et les lettres latines*, Paris, 1940, p. 393 ss. Stando a Hist. Aug. (Ael. Spart.), *Hadr.* 16.6, quest'imperatore preferì Antipatro, Catone ed Ennio a Sallustio, Cicerone e Virgilio.

<sup>369</sup>) ... ἐξ ιστορίας νόμων ἢ ἐθῶν ἢ ἄλλον τινῶν πραγμάτων. '*Historia*' non significa di certo, in questo caso, (solo) storia in senso moderno. Ulteriore documentazione del tentativo dei sudditi di fare carriera mediante la propria preparazione in D. NÖRR, *Ethik von Jurisprudenz in Sachen Schatzfund*, in «BIDR.», LXXV, 1972, p. 38.

<sup>370</sup>) Cfr. D. NÖRR, *Iurisperitus sacerdos*, in «Ξένιον. Festschrift P.J. Zepos», I, Athen - Freiburg i.Br. - Köln, 1973, p. 555 s. (tenendo conto dell'esposizione di Pomponio, oggi anticiperei un poco la datazione dell'inizio di questa tendenza [p. 570]), ID., *Ethik*, cit., p. 11 s., ID., *Rechtsskritik*, cit., p. 81 e *passim*. Non è qui il caso di approfondire ulteriormente le cause di questo fenomeno, che vanno cercate prima di tutto nell'origine sociale dei giuristi, ma, probabilmente, anche nel cambiamento dell'insegnamento del diritto. Sul rapporto fra il diritto e le *artes* (in primo luogo nelle opere di Cicerone), cfr. J. CHRISTES, *Bildung und Gesellschaft*, Darmstadt, 1975, p. 140 ss. e 244 nt. 339, con un'accentuazione leggermente diversa.

<sup>371</sup>) *Ep.* 1.22: cfr. *supra*, § 2 nt. 18; si veda anche Suet., *Galba* 5.1.

<sup>372</sup>) Gell., *noct. Att.* 13.12.1 e 20.1.1.

Pomponio adottò per la giurisprudenza uno stilema letterario proprio delle *artes* e della filosofia<sup>373</sup>. Con ciò egli procurò al sapere giuridico (nuova) autorità, risultante dalla fondazione di scuole e dalla tradizione scientifica. Non solo lo stesso Pomponio è un giurista erudito, ma è anche evidente come spesso egli utilizzi riferimenti filosofici e retorici per qualificare i giuristi. La rarità dei riferimenti a una qualificazione giuridica particolare<sup>374</sup>, quanto meno per accenni, lascia presumere che egli non ritenesse sufficienti le qualità giuridiche per la costituzione della giurisprudenza come *ars*, e che ritenesse necessario far belli i giuristi «con le penne» di altre discipline. Per questo rivendicò la qualifica di giurista per P. Sempronio che, unico nel popolo romano, ricevette il soprannome di ‘*sophus*’<sup>375</sup>, e pose l’accento sulla formazione filosofica e (o) retorica di molti giuristi – soprattutto di età repubblicana<sup>376</sup>. E l’erudizione non è certo l’ultima caratteristica che fa di Labeone una figura centrale per Pomponio. Infine, quest’ultimo insiste sempre sul fatto, caratteristico di un’*ars*, che la giurisprudenza possa essere insegnata<sup>377</sup>. È stato già evidenziato come Pomponio sottolinei anche l’‘*ingenium*’ (D. 1.2.2.47) dei giuristi: una qualità che gioca un ruolo centrale<sup>378</sup> nella discussione sulle caratteristiche necessarie di un buon oratore.

Nemmeno in via d’ipotesi può essere risolto il problema se Pomponio, con l’apologia o con la propaganda dell’autonomia giurisprudenziale, persegua direttamente scopi politici. Se si ammette l’esattezza della tesi di Syme<sup>379</sup>, secondo cui Tacito potrebbe aver concepito i suoi *Annales* per mettere in guardia verso e da Adriano, allora una tale tendenza direttamente politica non è da escludere. In ogni caso, le valutazioni politiche di Pomponio, la sua accentuazione della funzione della certezza del diritto, la sua lealtà verso l’impero, la sua concezione del ruolo dominante svolto dalla giurisprudenza nella vita del diritto, possono indicare come egli non si sia affatto occupato solo con interesse antiquario della storia e della scienza del diritto. Il fatto di perseguire scopi pratici<sup>380</sup> è caratteristico di buona parte della storiografia antica<sup>381</sup>. Perciò non si tratta di una vuota frase retorica quand’egli, all’inizio del suo racconto storico-giuridico, scrive che è necessario (‘*necessarium*’) conoscere la nascita e lo sviluppo del diritto<sup>382</sup>.

<sup>373</sup>) Cfr. *supra*, § 6.a.

<sup>374</sup>) Rappresentano eccezioni, ad esempio, il riferimento al metodo scientifico di Q. Mucio Scevola (D. 1.2.2.41) o la contrapposizione tra Labeone e Capitone (§ 47).

<sup>375</sup>) D. 1.2.2.37: cfr. riguardo a lui KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 6 s. Secondo A. ALFÖLDI, *Les cognomina des magistrats de la République romaine*, in «Mélanges A. Piganiol», II, Paris, 1966, p. 718, alle soglie del 300 a.C. un nomignolo greco (come *sophus*) sarebbe suonato piuttosto curioso (indicazione di R. Wittmann). Su Attilio Sapiante si veda D. 1.2.2.38.

<sup>376</sup>) D. 1.2.2.40 ss. Cfr. i due Tuberone, Celio Antipatro, Lucio Crasso, Servio Sulpicio.

<sup>377</sup>) Cfr. LOMBARDI, *Saggio*, cit., p. 8 ss. Anche nella discussione di Cicerone circa la qualifica di *ars* della giurisprudenza il metodo di insegnamento rappresenta il punto centrale (*de or.* 1.41.185 ss.; qualche differenza in *Brut.* 41.152 s.). Ciò spiega forse anche lo scarso successo del suo ‘*ius civile in artem redactum*’ presso i giuristi classici, l’interesse dei quali, verso tale metodo d’insegnamento, evidentemente, non era più troppo grande.

<sup>378</sup>) E. BONNELL, *Ingenium*, in «Lexicon Quintilianicum», Leipzig, 1834, p. 424 ss.

<sup>379</sup>) *Tacitus*, II, cit., p. 577 ss. Riguardo al possibile significato politico dell’occuparsi di *antiquitates* in quest’epoca cfr. GRELLE, *L’autonomia*, cit., p. 110 s.

<sup>380</sup>) Così, già per Pomponio, SANIO, *Varroniana*, cit., p. 224, sebbene con una diversa sfumatura.

<sup>381</sup>) Sulla storiografia orientata alla pratica si veda GELZER, *Die pragmatische Geschichtsschreibung*, cit., p. 155 ss.; riguardo a Polibio cfr. fra gli altri K.-E. PETZOLD, *Studien zur Methode des Polybios und zu ihren historischen Auswertung*, München, 1969, p. 1 ss., e ID., *Die beiden ersten römisch-karthagischen Verträge und das Foedus Cassianum*, in «ANRW», I.1, Berlin - New York, 1972, p. 366 (si vedano Polyb., *hist.* 12.25 b, e Tucid., *hist.* 1.22.4). Cfr. inoltre anche H. STRASBURGER, *Die Wesenbestimmung der Geschichte durch die antike Geschichtsschreibung*<sup>2</sup>, Frankfurt, 1966. Sul significato pratico dell’‘*archaiologia*’ per la sofistica e la retorica si veda R. PFEIFFER, *Geschichte der klassischen Philologie*, Hamburg, 1970, p. 174 s. Bisogna ritenere che un’interpretazione monistica degli scritti antiquari, come formazione e divertimento, non fosse adeguata, anche per il II sec. d. C.

<sup>382</sup>) Sull’uso del termine ‘*necessarium*’ si veda anche D. 50.16.123 (su cui *infra*, § 13), dove esso indica la necessità pratica della conoscenza grammaticale. Si veda a riguardo anche ORESTANO, *Introduzione allo studio*, cit., p. 116 ss. Al contrario di Pomponio, nell’introduzione di Gaio al commentario dedicato alle XII Tavole viene posto in primo piano l’interesse di natura estetica ed al tempo stesso didattica per la storia; cfr. anche Quint., *inst. or.* 12.4. A questo riguardo ha ragione CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, cit., p. 9 ss., il quale osserva che Gaio in questo caso si serve di «cliché» tradizionali (si veda D. NÖRR, *Divisio und partitio*, Berlin, 1972, p. 49 s.), pur senza approfondire e quindi prendendo troppo sul serio le sue parole. Sulla contrapposizione di Pomponio e Gaio nella teoria delle fonti

Si accorda con una tendenza pratica anche il tipico intreccio, già spesso osservato, della prospettiva storica e sistematica nell' *'enchiridion'* <sup>383</sup>. Così nei §§ 1-11 Pomponio descrive *'origo'* e *'processus'* delle fonti del diritto; nel § 12 esse vengono presentate sistematicamente come diritto vigente <sup>384</sup>. Lo stesso vale per la storia delle magistrature contenuta nei §§ 14-33: il § 34 contiene una enumerazione riassuntiva <sup>385</sup>. La descrizione storica rappresenta quindi solo la base per dimostrare che le fonti giuridiche e le magistrature sono attuali per la sua epoca. Tuttavia similmente accade anche per la storia della scienza giuridica e delle scuole di diritto, con cui Pomponio conclude la *pars* dedicata alla scienza giuridica. Quintiliano (*inst. or.* 3.1.1 ss.) inizia il suo elenco di scrittori di retorica riferendo le divergenze di opinioni tra insegnanti di questa *ars* <sup>386</sup>. Sebbene Pomponio non si pronunci sugli scopi della sua storia giuridica, riesce a giustificare la sua rappresentazione col fatto che le basi delle *'dissensiones'* dei giuristi (D. 1.2.2.48) divengono comprensibili solo attraverso la descrizione dei contrasti di scuola. In conclusione, non è certo una casualità della tradizione testuale anche il fatto che Pomponio nel suo elenco non menzioni quei giuristi che hanno lavorato esclusivamente nell'ambito del diritto pubblico e sacrale. Per la vita giuridica del tempo essi erano ormai quasi privi di significato.

### 13. Notizie storiche di Pomponio al di fuori dell' *'enchiridion'*

Il padre della Chiesa Origene, in un passo dedicato all'insegnamento cristiano, scrive <sup>387</sup>: *'nos omnia quae scripta sunt, non pro narratione antiquitatis, sed pro disciplina et utilitate didicimus'*. Soprattutto le notizie storiche nelle opere dedicate alla giurisprudenza pratica indicano che anche Pomponio avrebbe potuto usare queste parole per il suo metodo. Tra esse annoveriamo – anche se con certi dubbi – il «commentario didattico» *'ad Q. Mucium'*, poiché il suo contenuto sotto questo aspetto non si distingue sostanzialmente dagli altri scritti. Dovrebbero bastare alcuni esempi, soprattutto sull'uso delle XII Tavole <sup>388</sup>. In primo luogo è per noi indifferente se Pomponio riferisca dell'uso dell'interpretazione delle XII Tavole solo per scopi attuali oppure se sia lui stesso a stabilire questo rapporto <sup>389</sup>. Del resto bisogna tenere conto di quanto del diritto vigente – in materia di diritto di successione, di diritto nossale, di *statuliber* e di *tignum iunctum* – sia contenuto nelle XII Tavole, sia direttamente che in via di *interpretatio*. Come tali esse erano comprensibilmente trattate dai giuristi nella prospettiva dell'ordinamento giuridico attuale <sup>390</sup>. Quindi non è affatto strano che Pomponio, nella discussione sulle conseguenze della *capitis deminutio*, si concentri sul diritto successorio delle XII Tavole (10 *ad Q. Muc.*, D. 38.16.11): *'Capitis deminutione pereunt legitimae hereditates, quae ex lege duodecim tabularum veniunt, sive vivo aliquo sive antequam adeatur hereditas eius capitis minutio intercessit, quoniam desinit suus heres vel adgnatus recte dici: quae autem ex legibus novis aut ex senatus consultis, non utique'* <sup>391</sup>. A noi interessano soprattutto

cfr. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 31 s.

<sup>383</sup> NÖRR, *Divisio*, cit., p. 8, con ulteriori indicazioni.

<sup>384</sup> D. 1.2.2.12; citato *supra*, nt. 103. Di certo le *legis actiones* si presentano qui in un modo abbastanza bizzarro (per lo meno secondo la moderna esposizione delle fonti del diritto); cfr. invece i *'tripertita'* di Elio Peto.

<sup>385</sup> D. 1.2.2.34 (citato *supra*, nt. 103). L'imperetto (*'reddebant'*) determina alcune difficoltà; infatti le cifre delle magistrature del momento che Pomponio ricorda, depongono per una sua descrizione del presente. Bisogna pensare o ad un cambiamento in tempi successivi o ad un riflesso della *cognitio extraordinaria*, già diffusa al tempo di Pomponio.

<sup>386</sup> Anche la ben nota storia della letteratura greca e latina di Quintiliano (*inst. or.* 10.1.1 ss.) ha l'obiettivo pratico di fornire al discente i modelli stilistici.

<sup>387</sup> *Hom. in ex. 2.1* (ed. W.A. BAEHRENS, *Origines Werke*, VI, in «Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte», XXIX, Leipzig, 1920, p. 155).

<sup>388</sup> Cfr. HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 174.

<sup>389</sup> Non si può stabilire con certezza in (Pomp. 7 *ex Plant.*) D. 40.7.21.pr. (si veda anche [Pomp. 5 *ad Sab.*] D. 40.4.8) se fosse Labeone, Plautio o Pomponio, colui dal quale proviene la menzione dell'*interpretatio* delle XII Tavole. Per una comprensione del metodo della giurisprudenza antica sarebbe probabilmente utile una ricerca mirata su ciò che resta dell'*'interpretatio'*.

<sup>390</sup> Si vedano Gai., *inst.* 2.200, Pomp. (Q. Mucio-Labeo-Aristo-Celso) 18 *ad Q. Muc.*, D. 40.7.29.1, Ulp. (Celsso) D. 9.4.2, e Paolo (Nerazio) D. 24.1.63. Cfr. anche GRELLE, *L'autonomia*, cit., p. 110.

<sup>391</sup> L'individuazione delle *leges novae* e dei *senatusconsulta* non è facile. E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in «La critica del testo», cit., p. 849, pensa, per le *leges novae*, alle costituzioni imperiali. Tuttavia vanno tenute presenti anche le leggi augustee, che notoriamente contenevano disposizioni in materia ereditaria (cfr. Gai.,

to i casi in cui le XII Tavole (o la *interpretatio*) vennero attualizzate, sebbene dal punto di vista del diritto vigente non ve ne fosse alcuna stringente necessità.

In (Pomp. 7 *ex Plaut.*)<sup>392</sup> D. 40.7.21.pr., l'interpretazione prende spunto dalla seguente clausola testamentaria: '*Calenus dispensator meus, si rationes diligenter tractasse videbitur, liber esto ...*'. Vengono discussi tre problemi: la qualità della *diligentia*, il destinatario del resoconto e – unica cosa che qui ci interessa – il significato di '*videbitur*'. Con una interpretazione testuale malevola l'erede potrebbe avere in animo di mandare a monte la rendicontazione, rifiutando di collaborare. Per questo viene stabilito – con un riferimento forse non troppo convincente<sup>393</sup> alle XII Tavole – che sia decisiva la capacità dello schiavo di rendicontare: '*et quod ita scripta est 'videbitur', pro hoc accipi debet 'videri poterit': sic et verba legis duodecim tabularum veteres interpretati sunt 'si aqua pluvia nocet', id est 'si nocere poterit'*'. Come per l'*actio aquae pluviae arcendae* non rileva che nel presente l'acqua proveniente dal fondo di un vicino causi dei danni, e una costruzione (*opus*) ritenuta dannosa basta per avviare una causa, così anche nel caso dello schiavo non si guarda all'attualità, ma alla «potenzialità» della rendicontazione. Difficilmente si potrebbe dire che il ricorso alle XII Tavole sia qui obbligato o anche solo ovvio. Si manifesta così, con ancor più forza, la tendenza all'attualizzazione.

Sempre di una clausola testamentaria Pomponio si occupa in (2 *ad Sab.*) D. 50.16.162.pr.: '*In vulgari substitutione, qua ei qui 'supremus' morietur heres substituitur, recte substitutus etiam unico intellegitur, exemplo duodecim tabularum, ex quibus 'proximus' adgnatus et solus habetur*'<sup>394</sup>. Nel noto passo (V.3-4) delle XII Tavole sulla successione legittima si prescrive: '*Si intestatus moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto*'. Un'interpretazione letterale potrebbe porre in dubbio l'applicabilità di questo precetto, perché nel caso in cui esistesse un solo *adgnatus* la parola '*proximus*' perdeva significato. Tuttavia già l'interpretazione dei *veteres* era senz'altro giunta alla conclusione che anche un unico *adgnatus* è l'*adgnatus proximus*'. Questo *exemplum* è impiegato da Pomponio per l'interpretazione della clausola – forse tipica – della sostituzione volgare. Anche di un '*supremus heres*' si può di per sé parlare solo quando sono stati nominati più eredi. Tuttavia Pomponio fa valere anche l'*unicus heres*' come '*supremus heres*'.

Particolarmente caratteristico della tendenza attualizzante di Pomponio è il suo occuparsi della disputa da lungo tempo obsoleta tra i giuristi del II secolo a.C., riguardo all'interpretazione della parola '*erit*' nella *lex Atinia* (sulla *usucapio*): '*Quod subruptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto*'<sup>395</sup>. A que-

---

*inst.* 3.51). Se si pone la situazione giuridica in relazione all'epoca del testo, per ciò che concerne i *senatusconsulta* si arriva prima di tutto al SC. Tertulliano: tuttavia Gaio riferisce anche di altre risoluzioni senatorie in materia di diritto ereditario (si veda Gai., *inst.* 3.63[65]); cfr. anche M. MEINHART, *Die Datierung des SC Tertullianum, mit einem Beitrag zur Gaiusforschung*, in «ZSS», LXXXIII, 1966, p. 129 ss. Tuttavia questo problema non necessita qui di essere ulteriormente approfondito. Sarebbe forse da esaminare in quale misura Pomponio nei suoi testi dedicati allo *ius gentium* (D. 49.15.5, D. 50.7.18) abbia davanti agli occhi problemi attuali. Legata a questa è la tematica della rinascita del diritto feziale nel Principato come indizio per tenere presente il postulato della rinnovata validità delle antiche norme di *ius gentium*: si veda M. Aurelio come feziale in Dio Cass., *hist. Rom.* 72.33.3. Non specificamente a questo proposito, cfr. K.H. ZIEGLER, *Das Völkerrecht der römischen Republik*, in «ANRW», I.2, cit., p. 112.

<sup>392</sup> Cfr. riguardo al passo, fra gli altri, P. VOCI, *Diritto ereditario romano* 2, II, Milano, 1963, p. 917 s. (con riferimenti alla teoria della condizione), e G. DONATUTI, *Lo statulibero*, Milano, 1940, p. 97 e 279. HORAK, *Rationes*, I, cit., p. 88, considera Labeone il principale fautore del riferimento alle XII Tavole. Ciò non è impossibile, ma, allo stato delle fonti, improbabile.

<sup>393</sup> Un'obiezione sarebbe rappresentata dal fatto che nel testo delle XII Tavole ci si occupa della possibilità oggettiva del danno, nella clausola testamentaria, per contro, della soggettiva capacità di rendicontare.

<sup>394</sup> A questo riguardo, fra gli altri, KASER, *Das römische Privatrecht*, I, cit., p. 688 nt. 33. Si veda anche *Iust. inst.* 3.2.5 – proveniente dalle *res cottidianae* secondo la plausibile opinione di C. FERRINI, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, ora in *Opere*, II, Milano, 1929, p. 379.

<sup>395</sup> Gell., *noct. Att.* 17.7.1 ss. Cfr., riguardo al problema della retroattività, G. BROGGINI, *La retroattività della legge nella prospettiva romanistica*, ora in *Coniectanea*, Milano, 1966, p. 362 ss. (con indicazioni bibliografiche), A. WATSON, *The law of property in the later Roman republic*, Oxford, 1968, p. 24 ss., e KOLLATZ, *Vis ac potestas*, cit., p. 104 s. Non è questa la sede per occuparci ulteriormente della *lex Atinia*; cfr. soltanto la letteratura citata da KASER, *Das römische Privatrecht*, cit., p. 137 e 419, così come G. DIÓSDI, *Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law*, Budapest, 1970, p. 144 s. La discussione condotta fra i giuristi, il cui più risalente (Manilio) potrebbe essere nato poco prima dell'inizio del II sec. a.C., mostra che la *lex* difficilmente può appartenere al III secolo – se non si vuole attribuire ai *veteres* una di-

sto proposito sorgeva la questione se la legge si esprimesse solo per le sottrazioni verificatesi dopo la sua promulgazione oppure se avesse anche forza retroattiva. Questo problema, che ha più tardi interessato anche non giuristi <sup>396</sup>, venne risolto – quando riuscì a formarsi un’opinione dominante – secondo i principii della grammatica latina, nel senso che la parola ‘erit’ può riferirsi tanto al passato quanto al futuro. Pomponio <sup>397</sup> viene a conoscenza del dibattito dai *libri iuris civilis* di Quinto Mucio. Egli tratta del problema nel(l’originario) contesto della *usucapio* <sup>398</sup>. Sebbene il senso di ‘erit’ nella *lex Atinia* fosse irrilevante per il presente, Pomponio sottolinea la necessità (‘*necessarium*’) della conoscenza delle sfumature grammaticali. Come esempio porta la clausola con cui il testatore «conferma» nel testamento i codicilli <sup>399</sup>: ‘*quod in codicillis scriptum erit*’. Anche qui si potrebbe pensare, con un’interpretazione in senso futuro di ‘erit’, che i codicilli già formati non siano compresi nella clausola. Pomponio invece evidenzia come ‘erit’ si riferisca anche al passato, però relativizza questa interpretazione oggettiva con il rinvio alla ‘*voluntas*’ del testatore.

Proprio questo testo mi sembra particolarmente chiaro per mostrare lo sforzo di Pomponio di indicare come *exemplum* un fatto storico (in questo caso un dibattito giurisprudenziale che da lungo tempo, ossia almeno da tre secoli, non interessava più la prassi) in un contesto giuridico completamente diverso, e di renderlo fecondo per il presente. In proposito è da rilevare come, a quanto pare, anche altri giuristi lavorassero talvolta in modo simile <sup>400</sup>.

Questa tendenza di Pomponio è caratterizzata, nel dettaglio, da tre segni distintivi che, almeno in parte, si trovano anche nell’*enchiridion* e pertanto consentono di riconoscere l’«unità spirituale» dell’intera opera pomponiana. Ad uno si è già accennato, ossia al fatto che il collegamento, posto da Pomponio tra presente e passato, non è vincolante in modo assoluto. In altre parole: si sarebbe potuto raggiungere la stessa soluzione del problema senza scomodare il passato. Tuttavia una valutazione negativa di questo modo di procedere si fonderebbe su due premesse poco solide: che un «troppo» fra gli elementi dell’argomentazione giurisprudenziale sarebbe censurabile, e poi che la motivazione razionale, dal canto suo, avrebbe agli occhi dei giuristi romani un peso uguale o maggiore di quella desumibile dalla tradizione. Se si considerano inesatte queste premesse, non resta nulla da obiettare contro il metodo «storico» di Pomponio.

Il secondo segno distintivo di cui dar conto consiste nel desiderio riconoscibile, anche negli scritti «pratici» di Pomponio, di far comprendere la continuità della interpretazione dei giuristi dalla repubblica fino al presente. A questa necessità – assieme ad altri motivi – è da imputare il fatto che Pomponio abbia commentato verosimilmente per primo i *libri iuris civilis* di Quinto Mucio Scevola, e (quasi) sicuramente per primo la corrispondente opera di Masurio Sabino. Per quanto concerne la soluzione dei problemi pratici, questa tendenza si manifesta in modo particolarmente chiaro in un

scussione puramente accademica.

<sup>396</sup> Si veda Publio Nigidio Figulo, citato da Gell., *noct. Att.* 17.7.4 ss. Si vedano altresì (Afr. 7 *quaest.*) D. 45.1.64, e (Paul. 3 *quaest.*) D. 45.1.126.pr.

<sup>397</sup> D. 50.16.123: ‘*Verbum ‘erit’ interdum etiam praeteritum nec solum futurum tempus demonstrat. quod est nobis necessarium scire et cum codicilli ita confirmati testamento fuerint: ‘quod in codicillis scriptum erit’, utrumne futuri temporis demonstratio fiat an etiam praeteriti, si ante scriptos codicillos quis relinquat. quod quidem ex voluntate scribentis interpretandum est*’. La successiva discussione del presente non ci interessa in questa sede.

<sup>398</sup> 26 *ad Q. Muc.*: si veda LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 73. Gellio ha probabilmente solo una conoscenza mediata, ad esempio dei 23 libri del commentario di Nigidio, che pure egli cita. Un indizio di ciò è il fatto che egli non cita il luogo del ritrovamento in Q. Mucio; cfr. al riguardo DIRKSEN, *Die Auszüge*, cit., p. 47 ss.

<sup>399</sup> Cfr. al riguardo le indicazioni di KASER, *Das römische Privatrecht*, I, cit., p. 694. Riguardo a D. 50.16.123 si veda anche U. WESEL, *Rhetorische statuslebre und Gesetzesauslegung der römischen Juristen*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1967, p. 73 ss., in particolare 75. Andrebbe indagato se questa disputa tra giuristi non abbia condotto alla nota «duplicazione verbale» della lingua giuridica romana (‘*est*’ - ‘*erit*’ e altre; si vedano rispettivamente la *lex agraria* (Baebia?), c. 19, e la *Lex Antonia de Termessibus*, c. II.5, in «FIRA», I, cit., p. 107 e 136 s., nonché D. 23.2.44.pr.): un fenomeno che probabilmente era ancora sconosciuto ai testi più antichi.

<sup>400</sup> Cfr. Gai., *inst.* 2.200, da cui si può dedurre che i Sabiniani – a differenza dei Proculiani – con l’interpretazione del legato *per vindicationem* condizionato si riferivano ad un’analogia con l’*interpretatio* delle XII Tavole. Si vedano inoltre anche Aristone, citato da Pomponio in D. 40.7.29.1, e Ven. Sat. D. 48.2.12. Circa la questione dell’esistenza di una differenza fra le scuole di diritto nell’uso del passato, si veda *supra*, nt. 46.

passo come D. 40.7.29.1<sup>401</sup>. Esso riguarda il problema se lo schiavo, manomesso per testamento a condizione di dare una certa somma agli eredi, diventi o meno libero pagando a colui che nel processo ereditario abbia vinto a torto. Pomponio, nominando insieme Q. Mucio Scevola, Labeone, Aristone e Celso, fa una carrellata di due secoli di contributi giurisprudenziali. Sembra – stando al tenore letterale – che Aristone abbia rinvenuto l'argomento decisivo facendo ricorso ad un passo delle XII Tavole sullo *statuliber*<sup>402</sup>.

La terza caratteristica è la combinazione, documentata anche nell' *'enchiridion'*, di un interesse storico e di una riflessione sobria sul passato. Del resto solo così fu possibile per Pomponio attualizzare il passato. Un esempio è qui il discusso passo ulpiano della *Collatio*, nel quale ci si interessa del diritto di uccisione nel caso di furto notturno e a mano armata<sup>403</sup>. Nonostante tutte le difficoltà del passo, ne emerge con sufficiente chiarezza come Pomponio dubitasse della validità delle prescrizioni delle XII Tavole sul diritto di uccidere il *'fur nocturnus'* o il *'fur telo se defendens'*. I suoi argomenti non sono esposti. Poiché però è certo che né la *lex Aquilia* né la *lex Cornelia de sicariis*<sup>404</sup> contenevano disposizioni sul diritto di uccisione, ma questi problemi erano implicitamente affidati all'*interpretatio*, i dubbi di Pomponio potrebbero essersi basati più su riflessioni generali, e soprattutto sulla tendenza alla riduzione della fattispecie di difesa personale e alla trasformazione in fattispecie di legittima difesa. Per noi è più importante che sia proprio Pomponio, col suo interesse storico, a porre in discussione la validità di un'antica disposizione normativa. Poiché la situazione giuridica anche al tempo di Ulpiano non era ancora completamente chiarita, l'affermazione di Pomponio – considerata nel contesto della sua epoca – non era né ovvia né banale<sup>405</sup>.

Con questo testo giungiamo a un ultimo argomento per la tesi secondo cui le necessità pratiche – o almeno anch'esse – motivano l'attenzione per il diritto antico. Il fatto che spesso non sia possibile verificare con certezza se una norma (o un istituto) sia ancora in vigore rientra fra le molte incertezze proprie della dottrina delle fonti in diritto romano. Anche se non si vuole entrare nella discussione sulla questione dibattuta, e finora irrisolta, della dottrina della desuetudine<sup>406</sup>, si può almeno notare come il «procedimento di abrogazione» delle leggi attraverso il «non uso e oblio» fosse familiare all'antichità romana. Questo certo non offre criteri chiari sul come si realizzi la *'desuetudo'* (o su come si rivela il suo realizzarsi), né, a quanto sembra, anche una chiara determinazione della «definitiva» efficacia della *'desuetudo'*. Nel periodo repubblicano, evidentemente, si davano casi in cui ci si richiamava a una norma giuridica che col tempo non era stata più applicata, e che dunque era

<sup>401</sup>) 18 *ad Q. Muc.*: i dettagli del frammento, molto lungo, non interessano in questa sede. Cfr. KASER, *Das römische Privatrecht*, I, cit., p. 114 nt. 47, e HORAK, *Rationes*, I, cit., p. 88 e 113 s. (con una critica testuale).

<sup>402</sup>) VII.12; cfr. Ulp. 2.4: *'sub hac condicione liber esse iussus, si decem milia heredi dederit, etsi ab herede abalienatus sit, emptori dando pecuniam ad libertatem perveniet: idque lex duodecim tabularum iubet'*.

<sup>403</sup>) 8 *ad ed.*, coll. 7.3.2 s.: *'Sed et quemcumque alium ferro se petentem qui occiderit, non videbitur iniuria occidisset. Proinde si furem nocturnum, quem lex duodecim tabularum omnimodo permittit occidere, aut diurnum, quem aequae lex permittit, sed ita demum, si se telo defendat, videamus, an lege Aquilia teneatur. Et Pomponius dubitat, num haec lex non sit in usu. Et si quis noctu furem occiderit, non dubitamus, quin lege Aquilia non teneatur: sin autem, cum posset adprehendere, maluit occidere, magis est, ut iniuria fecisset videatur: ergo etiam lege Cornelia tenebitur'*. Cfr. l'esposizione e le indicazioni bibliografiche di WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 234 ss., KASER, *Das römische Privatrecht*, I, cit., p. 505 nt. 13, e U. VON LÜBTOW, *Untersuchungen zur 'lex Aquilia de damno iniuria dato'*, Berlin, 1971, p. 88 ss.

<sup>404</sup>) Si veda, riguardo a quest'ultima, J.D. CLOUD, *The primary purpose of the lex Cornelia de sicariis*, in «ZSS.», LXXXVI, 1969, p. 258 ss., con indicazioni bibliografiche.

<sup>405</sup>) Nella parallela tradizione del Digesto (D. 9.2.5.pr.) non si trova – fatto significativo – nessun ulteriore discorso riguardo alle XII Tavole. Come già osservato in precedenza, questa lacuna è un argomento per sostenere che testi di carattere storico furono eliminati dai compilatori.

<sup>406</sup>) A riguardo, fra gli altri, B. SCHMIEDEL, *Consuetudo im klassischen und nachklassischen römischen Recht*, Graz-Köln, 1966, p. 96 ss., A.A. SCHILLER, *An American Experience in Roman Law*, Göttingen, 1971, p. 52 ss., BOVE, *La consuetudine in diritto romano*, cit., p. 91 ss., KASER, *Das römische Privatrecht*, cit., I, p. 196 (con ulteriori indicazioni bibliografiche), e FLUME, *Gewohnheitsrecht*, cit., p. 8, 19 ss.; alcuni rilievi poi in D. NÖRR, *rec.* a SCHMIEDEL, *Consuetudo im klassischen und nachklassischen römischen Recht*, cit., in «ZSS.», LXXXIV, 1967, p. 463, e ID., *Rechtskritik*, cit., p. 73 nt. 100 e p. 75 nt. 111 (riguardo alle *leges sumptuariae*).

uscita dall'uso giuridico (*'desuetudo'*)<sup>407</sup>. Non è escluso che una tale prassi esistesse anche in epoca imperiale<sup>408</sup>. Comunque sia, le incertezze di questa procedura, riverberantesi anche sull'antico *ius civile* (nel senso attribuito all'espressione da Pomponio)<sup>409</sup>, poterono costituire una legittimazione pratica degli studi antiquari anche per il presente<sup>410</sup>.

#### 14. A proposito degli interessi culturali di Pomponio

Sicuramente non in tutti i passi in cui Pomponio si occupa del passato è riconoscibile un tentativo di attualizzazione. Ciò può (ma non necessariamente deve) essere in relazione con lo stato delle fonti. Si potrebbe prendere come esempio un testo, D. 50.16.120, tanto quale relazione di carattere storico quanto come rinvio al vigente diritto delle XII tavole: *'Verbis duodecim tabularum bis 'uti legassit suae rei, ita ius esto' latissima potestas tributa videtur et heredis instituendi et legata et libertates dandi, tutelas quoque constituendi. Sed id interpretatione coangustatum est vel legum vel auctoritate iura constituentium'*.

E' già stato più volte constatato, e viene documentato anche dalla nostra ricerca, che Pomponio è un giurista in sintonia con la formazione culturale del suo tempo, e che sicuramente tendeva, a tale riguardo, a rendere utile questa formazione, ma che non può vincolarsi in modo troppo pedante a questa tendenza<sup>411</sup>. Se anche l'*'enchiridion'* stesso è costantemente ricollegato al presente, il puro interesse (culturale) costituisce un fondo essenziale per la descrizione storica. Non è un caso – e potrebbe senz'altro non dipendere dai modelli di Pomponio – che nell'ambito della storia della giurisprudenza egli racconti più precisamente e dettagliatamente il I e II secolo a.C. piuttosto che il I secolo d.C. Anche l'invenzione – forse a lui attribuibile<sup>412</sup> – di un commentario al *'ius civile'* di Quinto Mucio deve essere osservata sotto quest'aspetto. Sebbene egli si occupi di Q. Mucio nel modo in cui i giuristi romani erano soliti farlo, proprio attraverso lo *ius controversum*, e sebbene gli si possa rimproverare un atteggiamento da maestro elementare nei confronti dei *veteres*<sup>413</sup>, è tuttavia evidente come questo commentario didattico, a quanto pare mai citato dai giuristi successivi, contenesse meno casistica vicina alla prassi, rispetto alle altre opere di Pomponio.

Un'indicazione circa l'orientamento degli interessi culturali di Pomponio è offerta dal suo amore per l'aneddotica, che possiamo considerare il figlio illegittimo del metodo, peculiare non solo alla giurisprudenza romana, di argomentare sulla base di *exempla*. Talvolta gli aneddoti hanno lo scopo di chiarire l'origine di un certo istituto giuridico o i motivi di un atto normativo<sup>414</sup>. Sicuramente si

<sup>407</sup> Cfr. A. PERNICE, *Parerga X. Nachtrag über Gewohnheitsrecht und ungeschriebenes Rechts*, in «ZSS.», XXII, 1901, p. 76 s., e W. KUNKEL, *Gesetzesrecht und Gewohnheitsrecht in der Verfassung der römischen Republik*, in «Romanitas», IX, 1970, p. 370 (riguardo a Liv., *urb. cond.* 37.8). Si noti l'uso del verbo *'exolescere'*, che – insieme a *'in desuetudine abire'* – è caratteristico della dottrina della desuetudine (si veda anche Pomp. D. 1.2.2.3). Per quanto concerne la risalenza della *perduellio*, cfr. A. MAGDELAIN, *Remarques sur la perduellio*, in «Historia», XXII, 1973, p. 411.

<sup>408</sup> Esempi sono difficili da trovare. Bisogna forse pensare alla ripresa della punizione della vestale impudica sotto Domiziano (Suet., *Dom.* 8.3, Dio Cass., *hist. Rom.* 67.3, Plin., *ep.* 4.11), che evidentemente il popolo riteneva eccessiva (di diverso avviso, in apparenza, Giov., *sat.* 4.9 s.). Tuttavia questa pratica si ripeté anche in seguito (cfr. le prove portate da TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, rist. Graz, 1955, p. 20 nt. 2 e p. 24 nt. 3, e da F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano [il sacerdozio di Vesta]*, Napoli, 1968, p. 141 ss.). Cfr. anche *supra*, nt. 391 (a proposito del diritto feziale) e R. WITTMANN, *Die Körperverletzung an freien im klassischen römischen Recht*, München, 1972, p. 26 nt. 5 (a proposito della sanzione per l'*iniuria*).

<sup>409</sup> Un esempio a questo riguardo è forse Sabino citato da Gell., *noct. Att.* 5.9.11 ss.: cfr. NÖRR, *Rechtskritik*, cit., p. 103.

<sup>410</sup> Si veda anche M. KASER, *rec.* a MASCHI, *Il diritto romano*, cit., in «ZSS.», LXXXVI, 1969, p. 507, sulla validità virtuale dell'antico diritto; cfr. anche *infra*, § 15, a proposito della lettura varroniana di Gellio (*noct. Att.* 13.13.1 ss.).

<sup>411</sup> Cfr. anche il «topos» della diligente preparazione (LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 56 nt. 24) – utilizzato certo da chi pone i quesiti – in Pomp. (7 *epist.*) D. 40.5.20. Cfr. anche Papiniano in *coll.* 4.8.1. Mentre in Pomponio ciò sembra riferirsi ad un caso pratico, la stessa questione in Papiniano sembra avere carattere accademico: si veda, rispetto a ciò, Callicle in Plat., *Gorg.* 40 e 484c.

<sup>412</sup> Si veda *supra*, § 7.d

<sup>413</sup> Si veda LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 72 ss. e 76 nt. 101. Analogo atteggiamento in Paolo: D. 41.2.3.23.

<sup>414</sup> A questo proposito MEDICUS, *Der historische Normzweck*, cit., p. 61 ss.

può prendere a prestito l'argomentazione di Gellio<sup>415</sup> sulla necessaria conoscenza delle antiche parole e attribuire agli aneddoti anche un indiretto interesse pratico: '... quoniam, in medio rerum et hominum vitam qui colunt, ignorare non oportet verba actionum civilium celebriora'. Tuttavia l'interesse culturale, che in quest'epoca non può essere disgiunto dal gusto del 'incundum' (si veda solo Gell., *praef.*), si trova qui in primo piano. L' 'enchiridion' è particolarmente ricco di aneddoti e, da questo punto di vista, simile agli scritti di Svetonio 'de grammaticis' e 'de rhetoribus'<sup>416</sup>. Come giustamente sottolinea M. Fuhrmann<sup>417</sup>, anche la storia delle istituzioni nella prima parte dell' 'enchiridion' si sviluppa soprattutto attorno a singole personalità, a proposito delle quali è in primo piano l'aneddotica. Questo collegamento di storia delle istituzioni e biografia (in senso lato) non è caratteristica solo di Pomponio.

Certo non solo nell' 'enchiridion', ma anche negli scritti di Pomponio dedicati alla giurisprudenza pratica, si manifesta la preferenza per l'aneddoto. Così la menzione della pena capitale per chi ha violato le mura delle città viene abbellita, più che motivata, con il racconto dell'uccisione di Remo da parte di Romolo<sup>418</sup>. In (12 var. lect.) D. 28.5.42 Pomponio riferisce di una sentenza salomonica di Tiberio in un caso di *heredis institutio* di uno schiavo, che il testatore aveva ritenuto essere libero<sup>419</sup>. Anche Giuliano però (cfr. D. 28.5.41 con D. 28.5.42) ha utilizzato, a quanto pare, questa decisione. Altri esempi sono il caso di Menandro<sup>420</sup>, che – considerando la disinvoltura con cui questo presuppone il concetto di *postliminium* della sua epoca – mostra i limiti della prospettiva storica di Pomponio, il racconto dell'estradizione di Ostilio Mancino ai numantini<sup>421</sup> ed il caso del «senatore in abiti femminili» di cui Pomponio si occupa, seguendo Mucio, a proposito del legato di 'vestis muliebris'<sup>422</sup>. Forse si può qui ancora menzionare la motivazione «misogina»<sup>423</sup> della 'praesumptio Muciana', di cui Pomponio precisa grossolanamente la prudente formulazione risalente a Quinto Mucio (5 ad Q. Muc., D. 24.1.51): 'Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quod non demonstratur unde habeat existimari a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisset. evitandi autem turpis quaestus gratia circa uxorem hoc videtur Quintus Mucius probasse'.

Come detto, Pomponio ha perseguito anche degli scopi pratici con la riproposizione di queste storie, che egli ha forse in parte rinvenuto nei 'libri iuris civilis' di Q. Mucio Scevola. Tuttavia la loro provenienza dall'affascinante passato repubblicano si armonizza tanto bene con gli interessi anti-

<sup>415</sup> Gell., *noct. Att.* 20.10.1 ss. (in particolare 6) per quanto concerne la spiegazione dell'uso dell'espressione: 'ex iure manum consortum': si veda anche *praef.* 13. A proposito degli aneddoti nella storia della filosofia e nella retorica cfr. BOLLACK, *Vom System*, cit., p. 21 ss., e M. FUHRMANN, *Das Exemplum in der antiken Rhetorik*, in «Geschichte. Ereignis und Erzählung», cit., p. 449 ss.; si veda anche K. STIERLE, *Geschichte als exemplum - Exemplum als Geschichte. Zur Pragmatik und Poetik narrativer Texte*, ivi, p. 347 ss. (a proposito della teoria dell'*exemplum*).

<sup>416</sup> Cfr. D. 1.2.2.24 (Virginia), § 36 (Appio Claudio), § 43 (Servio Sulpicio), § 46 (Tuberone), § 47 (Labeone) e § 48 ss. (Sabino); si vedano d'altronde anche i §§ 7, 37 e 45.

<sup>417</sup> *Interpretatio*, cit., p. 105 s.

<sup>418</sup> (2 var. lect.) D. 1.8.11: 'Si quis violaverit muros, capite punitur, sicuti si quis transcendat scalis admotis vel alia qualibet ratione. nam cives Romanos alia quam per portas egredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit: nam et Romuli frater Remus occisus traditur ob id, quod murum transcendere voluit'.

<sup>419</sup> D. 28.5.42: 'Et hoc Tiberius Caesar constituit in persona Parthenii, qui tamquam ingenuus heres scriptus adierat hereditatem, cum esset Caesaris servus: nam divisa hereditate est inter Tiberium et eum qui Parthenio substitutus erat, ut refert Sextus Pomponius'. E' indifferente, a questo punto, a chi si debba attribuire la paternità del frammento 42. A proposito di questo passo molto controverso si vedano, tra gli altri, LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 58 nt. 29, e WIELING, *Testamentsauslegung*, cit., p. 139 s.

<sup>420</sup> D. 49.15.5.3 (37 ad Q. Muc.); si vedano anche Cic., *pro Balbo* 11.28, e *de orat.* 1.40.182. A questo proposito cfr. anche WIEACKER, *Die römischen Juristen*, cit., p. 208 ss., e BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 165 e 235 s., riguardo alla letteratura meno risalente.

<sup>421</sup> D. 50.17.18 (37 ad Q. Muc.); cfr. anche Mod. D. 49.15.4. Ulteriori fonti e letteratura in BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 176 e 235 s., WIEACKER, *Die römischen Juristen*, cit., p. 204 ss., A. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in «ANA», LXXXI, 1970, p. 264 nt. 131, e ZIEGLER, *Das Völkerrecht*, cit., p. 108. Bretone ritiene che anche *Iust. inst.* 2.25.pr. risalga, per il tramite di Marciano, a Pomponio (p. 178 ss.).

<sup>422</sup> D. 34.2.33 (4 ad Q. Muc.); si vedano in proposito U. JOHN, *Die Auslegung des Legats von Sachgesamtheiten*, Karlsruhe, 1970, p. 102 ss. (con ulteriore letteratura), GUARINO, *Ineptiae*, cit., *estr.* p. 4 s., e DI MARZO, *Saggi*, cit., p. 243 s.

<sup>423</sup> SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 254 nt. 1, con un sospetto di interpolazione come difesa della considerazione goduta dai classici.

quari dell'epoca – che pure tendeva a rivestirli di interessi pratici -, che non vogliamo propendere per l'interpretazione (F. Meinecke)<sup>424</sup> secondo cui Pomponio, in questi casi, avrebbe ceduto al suo «antiquarischen Urtrieb». Questa congettura, del resto banale, circa la (parziale) identità della personalità letteraria di Pomponio con le tendenze dominanti nella sua epoca, è attestata da tutta una serie di ulteriori argomenti.

Si accorda col suo interesse storico il fatto che in molti passi dell' *'enchiridion'* egli si interessi della questione se, di un certo autore, siano ancora disponibili delle opere. Così – per indicare un solo esempio – viene ricordato che, secondo la tradizione, Appio Claudio avrebbe scritto (D. 1.2.2.36) un libro *'de usurpationibus'* non più esistente, e che non vi è più alcuna opera di Tiberio Coruncanio (§ 38) e non mancano controversie circa l'autenticità di certe opere di Sesto Elio (§ 38). Talora si ha quindi l'impressione che, per Pomponio, sia l'attività letteraria dei giuristi il criterio per la loro registrazione nell' *'enchiridion'*<sup>425</sup>.

Pomponio presenta dei punti di contatto coi suoi contemporanei nella predilezione per i problemi linguistici<sup>426</sup>. Il suo interesse grammaticale si evidenzia non solo nel resoconto sull'invenzione della lettera «erre» da parte di Appio Claudio (§ 36), ma anche nella discussione linguistica in occasione del dibattito su problemi giuridici pratici<sup>427</sup>.

Nell'ambito della filosofia Pomponio mostra una conoscenza nelle tre *partes* (Diog. Laert., *vitae phil.* 7.39), cioè logica, fisica ed etica. Il suo sistema delle *stipulationes*<sup>428</sup> ricorda il metodo stoico di ricollegare la definizione a una *divisio* (o *partitio*). Sono altresì immaginabili – sebbene non troppo significativi – riferimenti al principio di contraddizione<sup>429</sup> e alla dottrina (stoica?) del linguaggio<sup>430</sup>. Conforme alla fisica stoica è il famoso insegnamento di Pomponio sulle cose composte<sup>431</sup>. A fatica

<sup>424</sup> *Entstehung der Historismus*?, München, 1946, p. 37 e 329. Oggi ciò potrebbe suonare come «curiosità innata», per parlare secondo i canoni della moderna etologia (K. Lorenz), a cui si può ascrivere anche l'antica propensione antiquaria.

<sup>425</sup> Si veda D. 1.2.2.44: *'Ab hoc (scil. Servio Sulpicio) plurimi profecerunt, fere tamen hi libros conscripserunt ...'*.

<sup>426</sup> Riguardo alle etimologie di Pomponio, ce ne siamo occupati in modo dettagliato già in occasione della ricerca sulla sua dipendenza da Varrone (cfr. *supra*, § 6.b). È notevole che le etimologie si concentrino nei libri *ad Q. Mucium* e nell'*enchiridion*, che esse non siano invece nemmeno discusse nei restanti lavori – in primo luogo, i libri *ad Sabinum* –, almeno stando alle fonti in nostro possesso. Nell'*enchiridion* Pomponio tentò innanzitutto una spiegazione etimologica delle denominazioni magistratuali: si veda D. 1.2.2.16, 20 e 21, ma anche il § 10.

<sup>427</sup> Cfr. – oltre che *supra*, § 13 – riguardo alla spiegazione di *'quisque'* in D. 28.5.29 (5 *ad Sab.* [sulle orme di Labeone]: cfr. riguardo al passo HORAK, *Rationes*, I, cit., p. 100, e WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 331), la delimitazione di *'exhibere'* e *'praesentiam praestare'* (16 *epist.*, D. 50.16.246.pr.); ulteriori esempi in BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 122 nt. 29. Riguardo a D. 38.16.12 (30 *ad Q. Muc.*: *'filius'* inteso come *'adgnatus proximus'*) si veda KASER, *Das römische Privatrecht*, I, cit., p. 88 nt. 21, con ulteriori indicazioni. Si veda anche Quint., *inst. or.* 1.4.

<sup>428</sup> D. 45.1.5.pr. (26 *ad Sab.*); cfr. al riguardo *supra*, nt. 225. Esempi di schemi classificatori in NÖRR, *Divisio und partitio*, cit., p. 51.

<sup>429</sup> Cfr. D. 50.17.7 (3 *ad Sab.*): cfr. a questo riguardo WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 330, D. NÖRR, *Spruchregel und generalisierung*, in «ZSS.», LXXXIX, 1972, p. 47 ss. (con ulteriori indicazioni), e A. CARCATERRA, *Dialettica e giurisprudenza*, in «SDHI.», XXXVIII, 1972, p. 314. Si veda anche Afr. D. 35.2.88.pr. (*'pseudomenos'*): riguardo a questo frammento si veda da ultimo A. D'ORS, *Las quaestiones de Africano*, Roma, 1997, p. 217 ss.

<sup>430</sup> Ulp.-Pomp. D. 30.4: *'... rerum enim vocabula immutabilia sunt, hominum mutabilia'*. Un riflesso della platonica teoria delle idee (identità di nome ed entità: cfr. POPPER, *Die offene Gesellschaft*, cit., p. 59 s.) o della fisica stoica? Riguardo a quest'ultima, cfr. F. EISELE, *Civilistische Kleinigkeiten*, in «Jherings Jahrbucher», XXIII, 1885, p. 34 ss.; J. STROUX, *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam, 1949, p. 90 nt. 16, rinvia a Varr., *ling. Lat.* 8.21, e al dibattito su analogia e anomalia. A dire il vero Varrone non si occupa in primo luogo dei nomi, ma della declinazione (differenza fra *declinatio voluntaria* e *naturalis*). Cfr. anche Cic., *de rep.* 3.2.3 (*'numerus'* come *'res immutabilis et aeterna'*). La provenienza del pensiero pomponiano richiederebbe una più puntuale ricerca. Cfr. C.L. DODGSON (LEWIS CARROLL), *Through the looking-glass, and what Alice found there* (1872), in *Alice in Wonderland* (cur. D.J. GRAY), New York - London, 1992, p. 163.: «The question is, said Alice, whether you can make words mean so many different things». «The question is, said Humpty Dumpty, which is to be master – that's all».

<sup>431</sup> D. 41.3.30 (30 *ad Sab.*). Cfr. HORAK, *Rationes*, I, cit., p. 232 nt. 24, G. GROSSO, *Rationes decidendi*, in «Index», II, 1971, p. 118 s., E. HOLTHÖFER, *Sachteil und Sachzubehör*, Berlin - New York, 1972, p. 20 ss. e *passim*. Holthöfer dimostra a ragione che Pomponio in questo frangente si orienta verso un esame ontologico, non nomologi-

si può attribuire a una sola, determinata, scuola il principio ‘*nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiores*’<sup>432</sup> e il concetto, recepito da Pomponio, dello ‘*ius gentium*’<sup>433</sup>.

Il fatto che Pomponio fosse filosoficamente preparato, non ne fa certo un *unicum* tra i suoi contemporanei<sup>434</sup>. Al più è pensabile che egli – quale precursore della tarda classicità – più facilmente e più di frequente accolga come tali gli stimoli filosofici rispetto ai giuristi contemporanei.

Per quanto concerne lo stile di Pomponio, va ricordata in primo luogo l’opinione – che io qui non posso verificare – di E. Th. Schulze<sup>435</sup>, il quale constatò in Pomponio forti influssi della lingua parlata; anche nelle frasi arcaizzanti non è sicuro che si tratti di espressioni normalmente in uso nella lingua parlata o di una ripresa di precedenti abitudini linguistiche. Se anche Pomponio si distingue dai suoi predecessori per delle sfumature, il suo stile, in linea di principio, non si differenzia da quello degli altri giuristi della sua epoca. Insignificanti – e a fatica utilizzabili come indizio di interpolazioni<sup>436</sup> – sono gli influssi della retorica. Lo stesso ‘*enchiridion*’ contiene appena degli abbellimenti retorici<sup>437</sup>; piuttosto, il suo stile, al di fuori degli standard retorici, è povero. E ciò non è neppure troppo sorprendente, poiché nel genere letterario in cui si possono classificare queste opere (storia delle *artes*, forse anche opere antiquarie) difficilmente ci si concedeva un uso eccessivo di artifici retorici<sup>438</sup>. La stessa parsimonia nell’uso di espressioni greche<sup>439</sup> potrebbe essere legata allo stile sobrio di Pomponio. Tutt’al più l’uso di titoli originali (‘*enchiridion*’, ‘*variae lectiones*’, ‘*lectiones ad Q. Mucium*’) andrebbe interpretato come testimonianza di una certa affinità di Pomponio con le correnti modernista ed asiatica del suo tempo<sup>440</sup>.

Che Pomponio si occupasse di problemi stilistici e rifiutasse uno stile affettato, lo testimonia un suo rilievo sullo stile di Tiberone il giovane (D. 1.2.2.46): ‘... *sermone etiam antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati habentur*’<sup>441</sup>. Quest’opinione, compiutamente classicista, di Pompo-

co. Riguardo alla dottrina delle cose composte di Poseidonio, cfr. REINHARDT, *Poseidonios*, cit., c. 642 e 649 ss.

<sup>432</sup> D. 12.6.14 e D. 50.17.206. A questo proposito, fra gli altri, cfr. LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 64, e HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 38. Riguardo alle influenze stoiche può fornire indicazioni Cic., *de off.* 3.5.23 e *passim*.

<sup>433</sup> Cfr. D. 1.1.2 e SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 162.

<sup>434</sup> Cfr., riguardo a Giuliano, la documentazione in NÖRR, *Drei Miscellen*, cit., p. 242 ss. (cui *adde* [Afr. 5 *quaest.*] D. 35.2.88.pr.); sul punto, in generale, NÖRR, *Rechtskritik*, cit., p. 134 ss. Cfr. anche l’iscrizione funeraria edita da G.E. BEAN, T.B. MITFORD, *Journeys in Rough Cilicia. 1962-1963*, Wien, 1965 (riguardo alle lezioni in Berito); sulla datazione dell’iscrizione J.F. GILLIAM, *A Student at Berytus in an inscription from Pamphylia*, in «ZPE.», XIII, 1974, p. 147 ss.

<sup>435</sup> *Zum Sprachgebrauch der römischen Juristen*, in «ZSS.», XII, 1892, p. 112 ss.: cfr. anche W. KALB, *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt*, Leipzig, 1892, p. 63 ss. Sul *genus tenue* dello stile dei giuristi si esprimono SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 332 ss., F. WIEACKER, *Amoenitates Iuventianae*, in «Iura», XIII, 1962, p. 3, e LIEBS, *Gaius*, cit., p. 70 s. (ove si trovano osservazioni anche sullo stile di Pomponio). D’altra parte è da dubitare che questa categoria retorica sia generalmente utilizzabile per i giuristi, poiché la scrittura giuridica non appartiene alla letteratura (in senso stretto). Cfr. ad esempio Cic., *de or.* 5.20, e Quint., *inst. or.* 12.10.59.

<sup>436</sup> Cfr. per Pomponio WIEACKER, *Textstufen*, cit., 330 s., e in generale KASER, *Zur Methodologie*, cit., p. 56 ss.

<sup>437</sup> Esempi in SCHULZ, *Geschichte*, cit., p. 205 nt. 5. Sullo stile di Pomponio (oltre a LIEBS, *Gaius*, cit., p. 425), cfr. WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 37 e 339. Non è plausibile che la mancanza di ornamenti dell’*enchiridion* sia da attribuire ad un epitomatore.

<sup>438</sup> Cfr. LEEMAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 382. Anche gli antichi lavori scientifici di settore di Plinio il Vecchio sono privi di ornamenti – se si prescinde dalle *praefationes* –: cfr. al riguardo LEEMAN, *op. cit.*, p. 257. Non si possono annoverare le opere di Pomponio tra gli scritti storiografici in senso stretto. Sulle questioni stilistiche nell’ambito della storiografia, si vedano F. WEHRLI, *Theoria und Humanitas*, Zürich-München, 1972, p. 132 ss. (tratto da «Eumusia. Festgabe E. Howald», Zurich, 1947, p. 54 ss.), RAWSON, *Cicero the Historian*, cit., GIGON, *Studien*, cit., p. 367, (tratto da «Wiener Studien», LVI, 1956, p. 215 s.), e STRASBURGER, *Die Wesenbestimmung*, cit., p. 11 ss.

<sup>439</sup> Si veda HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 73 s. Apparentemente Gellio rifiuta radicalmente i grecismi (cfr. *noct. Att.* 16.7 *et all.*).

<sup>440</sup> Cfr. Gell., *noct. Att.*, *praef.* 3.7; Plin., *nat. hist.*, *praef.* 24. Si veda al riguardo BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 122 e soprattutto LIEBS, *Variae lectiones*, cit., p. 52 ss. e 69 ss.; cfr. anche l’affermazione di Sen., *ep. ad Luc.* 45.1: ‘*lectio certa prodest, varia delectat*’.

<sup>441</sup> Cfr. riguardo a questo giudizio NORDEN, *Die antike Kunstprosa*, II, cit., p. 581. Se si confronta il giudizio dato da Pomponio del giovane Tiberone con il medesimo dato da Cicerone di Tiberone il Vecchio (*Brut.* 31.117), sorge la questione se Pomponio non abbia, in questo caso, sbagliato vittima (cfr. *supra*, nt. 198, a proposito del pre-

nio ci permette di riconoscere come non debba essere collegato all'interesse storico alcun atteggiamento stilistico arcaizzante. Se si utilizza anche per Pomponio l'antico detto: '*talis hominibus fuit oratio qualis vita*'<sup>442</sup>, allora i suoi modelli stilistici non lasciano presumere alcuna predilezione per le stravaganze, ma piuttosto un atteggiamento classicista.

### 15. Un tentativo di sintesi

Abbiamo sin qui illustrato, nei particolari, come sia possibile documentare la componente storica nel lavoro di Pomponio e in quale rapporto essa sia con la sua personalità scientifica e con le tendenze della sua epoca. Ci resta da tentare di comporre questi particolari in un quadro d'insieme anche solo abbozzato.

Intanto bisogna tener presente la nota circostanza che la storiografia romana ha, per eccellenza, la tendenza a connettere il passato col presente<sup>443</sup>. Conformemente a ciò, anche Pomponio, come storico, non fu, in primo luogo, fautore di una conoscenza storica disinteressata, delle curiosità scientifiche come tali o dell'impulso a collezionarle. Di regola egli riesce efficacemente a conferire a questo interesse una coloritura pratica.

L'ambivalenza dei possibili punti di vista si evidenzia qualora si cerchi di interpretare il ricorso ai '*libri iuris civilis*' di Q. Mucio Scevola. Non lo si può porre in relazione solo con un generale richiamo al gusto dell'epoca per gli arcaismi<sup>444</sup>, ma, molto più concretamente, con il ritorno dei filosofi contemporanei a porsi in relazione con i fondatori delle scuole filosofiche. Anche Pomponio non si limitò più alla «tradizione», ma tornò a Quinto Mucio Scevola, che – con alcune riserve – si può paragonare ai filosofi che si trovano all'origine delle scuole<sup>445</sup>. Certamente, bisogna supporre che con questo ricorso, *lato sensu*, alle scuole filosofiche, si cercasse di venire a capo di problemi pratici posti dalla vita, che fossero in gioco «interessi attuali» – per cui può restare in sospenso una precisa definizione di que-

---

sunto consolato di Tuberone il Vecchio). Il poco che conosciamo degli scritti giuridici di Tuberone il Giovane (LE-NEL, *Palinnesia*, II, cit., c. 347 ss; Gell., *noct. Att.* 14.7.13 e 14.18.2) non consente alcuna affermazione certa circa il suo stile; una citazione letterale si trova tutt'al più in Celso D. 33.10.7.2 (in cui la parola '*quorsum*' potrebbe avere una certa coloritura antichistica). Certo esiste un frammento dal *liber ad Oppium* – documentante uno stile arcaizzante – di Elio Tuberone (Gell., *noct. Att.* 6.9.11, secondo Probo); tuttavia l'autore di questo è difficilmente identificabile (W.S. TEUFFELS, *Geschichte der römischen Literatur*<sup>6</sup>, Leipzig-Berlin, 1916, § 208.1, pensa a Tuberone il Giovane). Per lo meno ci sono indizi che Tuberone il Giovane, come storico, abbia rifiutato lo stile «classico» di un Tucidide. Cfr., di Dionigi d'Alicarnasso (che a lui aveva probabilmente dedicato la propria «Archeologia»), *Thuk.* 50 (secondo LEEMAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 180 s.). A proposito dello stile di Tuberone come storico cfr. M. SCHANZ, C. HOSIUS, *Römische Literaturgeschichte*, I, München, 1927, p. 321 ss., e le indicazioni fornite *supra*, nt. 30. Poiché in queste circostanze il giudizio di Pomponio sul giovane Tuberone potrebbe essere adeguato, potrebbe non esserci bisogno di alcuna correzione. Per Gellio gli scritti di Tuberone erano ancora accessibili (cfr. *noct. Att.* 14.2.20); se Pomponio l'abbia letto non è possibile dirlo con certezza. Con il giudizio di Pomponio su Tuberone si confronti quello di Gellio su Nigidio che – a dispetto di un contenuto simile – non presenta sfumature negative (*noct. Att.* 19.4.3; si confronti con Varrone): '*Nigidianae autem commentationes non proinde in vulgus exeunt, et obscuritas subtilitasque earum tamquam parum utilis derelicta est*'; cfr. anche *noct. Att.* 17.7.4 ss. Sulla «proverbialità» dei *Tuberones* (in relazione a Tuberone il Vecchio) si vedano Sen., *ep. ad Luc.* 104.21, e Tac., *ann.* 16.22.10.

<sup>442</sup> Sen., *ep. ad Luc.* 14.1: cfr. LEEMAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 220 e *passim*.

<sup>443</sup> Cfr. F. KLINGNER, *Römische Geisteswelt*<sup>5</sup>, München, 1965, p. 66 ss., in particolare p. 69: «Die Vergangenheit erstreckt sich wirkend in die Gegenwart hinein ...» («il passato estende la propria efficacia sin dentro il presente...»). Cfr. anche MAZZARINO, *Il pensiero storico*, II.2, cit., p. 366 ss., e F. SARTORI, *Considerazioni di storiografia antica*, in «*Historia*», XXII, 1973, p. 1 ss. Della crisi della storiografia disgnosticata, secondo Mazzarino (*op. cit.*, p. 141 e 367), da Plutarco e Sesto Empirico, non c'è traccia in Pomponio. Riguardo a Floro cfr. DEN BOER, *Some Minor Roman Historians*, cit., p. 9 e *passim*. A proposito della legittimazione del potere di Roma come obiettivo della storiografia si veda REARDON, *Courants*, cit., p. 206 (nel solco di Gabba). Cfr. anche le indicazioni offerte *supra*, nt. 381.

<sup>444</sup> Si vedano S. DILL, *Roman Society from Nero to Marcus Aurelius*, London, 1925, p. 170, LESKY, *Geschichte*, cit., p. 875 ss. (riguardo a Plutarco) e *passim*, NORDEN, *Antike Kunstprosa*, I, cit., p. 344 ss., e LEEMAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 364 s. e *passim*. Cfr. anche Marc. Aur., *ad Front.* 4.4, ed Herod., *ab exc.* I 2.2.

<sup>445</sup> Cfr. F. ÜBERWEG, K. PRAECHTER, *Philosophie des Altertums*<sup>12</sup>, Basel-Stuttgart, 1926, p. 486 s., riguardo al ricorso ai fondatori della Stoà (si veda anche p. 495 a proposito di Epitteto), p. 503, a proposito del ricorso all'antico cinismo, e p. 529 s., a proposito del ritorno all'accademia platonica. Sul ricorso al vero Aristotele (Aspasios), O. GIGON, *Cicero und Aristoteles*, in «*Hermes*», LXXXVII, 1959, p. 306.

sto concetto di ricorso. E' certo difficile valutare se questo ritorno riguardasse solo «l'atteggiamento verso il mondo» in generale oppure se esso fosse adatto e determinato a risolvere questioni vitali – a questo proposito potrebbe fornire indicazioni una ricerca sull'etica filosofica del II secolo.

Il problema è più semplice per il giurista Pomponio. Deve necessariamente rimanere aperta la questione se il ritorno ai *veteres* sia stato un fatto in primo luogo letterario, e solo in secondo luogo giuridico, oppure se questo ricorso – che ben si accorda con lo «spirito del tempo» – fu sorretto da un interesse per il materiale giuridico; si può osservare con sicurezza che di regola le conoscenze ricavate dallo studio dei *veteres* furono tradotte nella pratica.

Si può spiegare quanto detto con un confronto con Gellio, nel quale – nonostante tutti i tentativi di giustificazione attualizzanti – prevaleva di gran lunga l'interesse antiquario<sup>446</sup>. In *noct. Att.* 13.13.1 ss. egli riferisce di una discussione in Roma '*ius publice docentium aut respondentium*'<sup>447</sup>, circa il problema '*an quaestor populi Romani a praetore in ius vocari posset*'. Come Gellio indica con malcelato orgoglio, il problema fu risolto in senso affermativo con l'ausilio di una sua lettura di Varrone (*ant. rer. hum.* 21). La conseguenza pratica della sua lettura fu: '*Quaestor ... in ius ad praetorem vocatus est*'. Qui chiaramente un problema giuridico attuale viene deciso attraverso il richiamo a un antico autore. Certamente Gellio non ha studiato Varrone per recuperare in lui la soluzione di problemi giuridici<sup>448</sup> – anche se egli accetta volentieri questa conseguenza della propria lettura. Al contrario, in Pomponio sarebbe senz'altro pensabile che un suo interesse per i *veteres* fosse fin dall'inizio rivolto alla soluzione di problemi giuridici attuali<sup>449</sup>.

Più nascosti, ma nondimeno riconoscibili, sono poi gli «interessi attuali» nell'*'enchiridion'*<sup>450</sup>. Si potrebbe dunque cogliere – usando l'argomento, ancora valido, secondo cui l'origine di un istituto può spiegare la sua funzione – uno dei motivi di Pomponio per proporre una storia delle fonti del diritto e della magistrature. Per quanto concerne la scienza giuridica, non possiamo restringere il campo solo a motivi pratici. Piuttosto, potrebbe avere guidato la ricerca la necessità di fissare i tratti della giurisprudenza contemporanea nella storia della giurisprudenza – qui semplicemente da rilevare, non da chiarire. Come gli storici romani di età repubblicana erano spinti da una viva coscienza della storicità di Roma alla ricerca e alla ricostruzione della Roma precedente, così forse anche Pomponio – in un'altra epoca e in altre condizioni – ha ricostruito, in modo in parte leggendario e in parte storico, il racconto della nascita della scienza giuridica nella prima e nell'alta età repubblicana.

Queste riflessioni non escludono altri scopi più concreti. Si può pensare che l'obbiettivo tipico dell'antica striografia<sup>451</sup>, la *aemulatio* da parte del presente, venga usato con lo scopo di provocare i giuristi contemporanei. Inoltre, similmente a quanto accade in Quintiliano<sup>452</sup>, il motivo in gioco potrebbe essere stata la spiegazione delle ragioni delle '*dissensiones opinionum*', del '*ius controversum*'<sup>453</sup>. Tut-

<sup>446</sup> Si veda *supra*, III.

<sup>447</sup> Cfr. riguardo a questa espressione KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 339 nt. 719. Circa la questione materiale alla base del passo, più recentemente, O. BEHREND, *Der Zwölf Tafelprozess. Zur geschichte des römischen Obligationenrechts*, Göttingen, 1974, p. 20 ss.

<sup>448</sup> Basti il confronto con le sue parole in *noct. Att.* 13.13.4: '*... ego, qui tum adsiduus in libris M. Varronis fui ...*'; cfr. anche 20.10.1 ss.

<sup>449</sup> Cfr., a questo riguardo, le notazioni in tema di *desuetudo* recate *supra*, § 13.

<sup>450</sup> Cfr. *supra*, § 10 e 11. Anche gli *excursus* storici di Tacito potrebbero perseguire scopi attuali (cfr. SYME, *Tacitus*, I, cit., p. 311 s.): il ricordo della Repubblica deve essere conservato; gli appartenenti all'*ordo* senatorio vanno istruiti sulla loro posizione (cfr. anche *dial.* 32.3, e Plin., *ep.* 8.14 [a proposito di Aristone]; ma si veda anche, già in epoca repubblicana, l'*'Eisagogikos*' di Varrone dedicato a Pompeo: Gell., *noct. Att.* 14.7.1 ss.); l'autore documenta la propria appartenenza alla tradizione. Per lo meno l'ultimo punto si può estendere a Pomponio. Siamo di fronte (secondo BOLLACK, *Vom System*, cit., p. 24) alla dinamica di un'idea vincolante anche nelle liste filosofiche dei diadocchi, ai quali i singoli possono legittimamente sottomettersi.

<sup>451</sup> Cfr. LEEMAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 179, FUHRMANN, *Einführung*, cit., p. 170 s., 176 s.

<sup>452</sup> Si veda *inst. or.* 3.1.1 ss. Bisogna sottolineare che Quintiliano non senza uno scopo pratico realizza la propria storia della letteratura, ma nell'ambito della discussione circa la '*copia verborum*' (10.1.1 ss.). Per contro dall'*'enchiridion'* si possono certo trarre *exempla* storici (cfr. anche Quint., *inst. or.* 10.1.34), ma non giuridici in senso proprio.

<sup>453</sup> Si veda innanzitutto D. 1.2.2.47 s.

tavia bisogna considerare anche motivi politici e sociali. Tra essi Bretonne ha cercato soprattutto di mostrare la lotta della giurisprudenza autonoma contro la giurisprudenza che stava divenendo burocratica, lotta che – almeno per quel che riguarda Pomponio – ha portato appena a un'oscillazione di lealtà nei confronti dell'impero. Accanto a questa abbiamo ipotizzato una seconda tendenza sociale, ossia la contrapposizione della giurisprudenza alle altre *artes*. Tuttavia evidenziare le tendenze pratiche delle opere di Pomponio non può assolutamente condurre a negare un suo «disinteressato compiacimento» per le *antiquitates*.

Abbiamo più volte rilevato come Pomponio, sia per quanto concerne il suo punto di vista politico, sia come giurista, fosse libero da accenti nostalgici. Il ricordo della repubblica romana o delle XII Tavole, che entusiasma, fino a farlo inneggiare ad esse <sup>454</sup>, Sesto Cecilio Africano (in Gell., *noct. Att.* 20.1.1 ss.), apparentemente non suscita in lui alcuna emozione. A ciò corrisponde il fatto che come storico egli presti maggiore attenzione al 'processus' che alla 'origo'. Nella sua concezione il passato può suscitare interesse, attualizzazione, forse anche emulazione; egli rimase però apparentemente indifferente, del tutto estraneo alle tendenze della sua epoca alla restaurazione dell'antico <sup>455</sup>. Il continuo adeguamento creativo del diritto operato dal pretore trova chiaramente la sua approvazione (39 *ad Q. Muc.*, D. 19.5.11): '*Quia actionum non plenus numerus esset, ideo plerumque actiones in factum desiderantur. sed et eas actiones, quae legibus proditae sunt, si lex iusta ac necessaria sit, supplet praetor in eo quod legi deest: quod facit in lege Aquilia reddendo actiones in factum accomodatas legi Aquiliae, idque utilitas eius legis exigit*' <sup>456</sup>.

In contrasto con la posizione degli arcaisti in retorica e letteratura, neppure si trova in Pomponio alcun indizio del disprezzo dei giuristi moderni paragonati ai *veteres*; non lo riguarda il rimprovero di Tacito (*ann.* 2.88): '*... dum veteres extollimus, recentium incuriosi*'. Un esempio della sua posizione è dato dal fatto che nel suo commentario a Quinto Mucio i più famosi appartenenti all'epoca dei *veteres* vengono criticati (cfr. *supra*, nt. 244). Questa posizione diviene ancora più chiara nel giudizio sul giurista Labeone, il quale – nonostante alcune osservazioni critiche <sup>457</sup> – incarna al massimo il modello ideale di Pomponio. Pomponio lo esalta come innovatore, sorretto dal grande talento e dalla solida formazione <sup>458</sup>: '*Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit*'.

Per quanto possiamo stimare anche le capacità giuridiche di Pomponio e il ruolo da lui svolto nella storia della scienza giuridica – nel suo atteggiamento verso la storia egli è libero da molti di quegli errori che oggi noi attribuiamo alla sua epoca. Se lo si vuole connotare con una frase fatta, egli ha in comune, con l'Aper del dialogo, l'atteggiamento positivo verso il presente (però senza le sue ostentate denigrazioni del passato), e col Materno del dialogo la fiducia classicista in qualità sot-

<sup>454</sup>) Forse non è un caso che, per lo meno nei testi pervenuti di Pomponio, manchi la celebre formula che vuole le XII Tavole '*fons omnis publici privatique iuris*': cfr. Cic., *de or.* 1.44.195, e Liv., *urb. cond.* 3.34.6.

<sup>455</sup>) Si veda MAZZARINO, *Trattato*, II, cit., p. 217, a proposito dell'inutile tentativo, fatto da Antonino Pio, di restaurare il culto delle antiche divinità. Che Antonino fosse attaccato in modo pretenzioso al passato è Marco Aurelio a dirlo (*ad se ipsum* 1.16.21).

<sup>456</sup>) A riguardo W. SELB, *Actiones in factum und Formeltechnik. Vorbemerkungen zu einer geplanten Untersuchung*, in «Erlebtes Recht in Geschichte und Gegenwart. Festschrift H. Demelius», Wien, 1973, p. 228 s.

<sup>457</sup>) Cfr. Pomponio D. 41.3.32.2 (32 *ad Sab.*; si veda anche D. 41.4.6.1) a proposito della '*mera subtilitas*' di Labeone. Riguardo a questo passo cfr. HORAK, *Rationes*, I, cit., p. 122 s., F.K. VON SAVIGNY, *Recht des Besitzes* <sup>7</sup>, rist. Darmstadt, 1967, p. 262. Cfr. anche Ulp. D. 34.3.1: riguardo a questo, fra gli altri, cfr. KASER, *Das römische Privatrecht*, I, cit., p. 747 nt. 26, e G. GROSSO, *I legati in diritto romano. Parte generale* <sup>2</sup>, Torino, 1962, p. 223 s. A proposito dell'uso di '*subtilis*' in senso critico cfr. Giul. D. 9.2.51.2, Gai., *inst.* 3.49 e 4.30; ulteriori indicazioni in NÖRR, *Rechtskritik*, cit., p. 115. Riguardo all'uso in senso critico di '*subtilis*' nella letteratura filosofica cfr. A. MICHEL, *Rhetorique et philosophie dans les traités de Cicéron*, in «ANRW.», I.3, cit., p. 146 s. e 159. Per quanto concerne il passo pomponiano, un'interpolazione è esclusa nella misura in cui dalla notazione critica al parere labeoniano non deriva alcuna conseguenza pratica.

<sup>458</sup>) D. 1.2.2.47: si veda STEIN, *Regulae iuris*, cit., p. 64 s., e ID., *The two schools*, cit., p. 8 ss. Cfr. in tale prospettiva il giudizio di Capitone sul «troppo conservatore ed individualista» Labeone in Gell., *noct. Att.* 13.12.1 ss.: a questo riguardo BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 21.

tratte alla relativizzazione derivante dal fluire della storia (però senza il suo moralismo e antimoder-  
nismo). A Gellio lo unisce solo l'interesse per le *antiquitates*. Il suo ottimismo è tanto modernista  
quanto – probabilmente – classicista. Esso si mostra, non solo nel porre in evidenza il '*processus iu-  
ris*', ma soprattutto nelle sue osservazioni sull'insufficienza e sulla capacità di miglioramento del di-  
ritto – legate alla fiducia nella scienza giuridica (D. 1.2.2.13)<sup>459</sup>: '*...quod constare non potest ius, nisi sit  
aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci*'.

Perciò, la convinzione, che, per lui, il presente possa – con una scrupolosa valorizzazione della  
tradizione – reggere il confronto col passato, viene avvalorata, conformemente all'attuale *communis  
opinio*, dallo stato della giurisprudenza del II secolo. Del resto, bisogna considerare che un'atmosfera  
benevola nei confronti del presente era ampiamente diffusa fino al regno di Marco Aurelio. Ancora  
negli ultimi anni di Domiziano, Quintiliano si esprimeva in modo positivo sulle condizioni presenti  
della retorica: lo storico futuro è indotto a cantarne le lodi (*inst. or.* 10.1.122): '*habebunt qui post nos de or-  
atoribus scribent, magnam eos, qui nunc vigent, materiam vere laudandi: sunt enim summa hodie, quibus illustratur fo-  
rum, ingenia*'<sup>460</sup>. Floro, che scrive al tempo di Adriano, annuncia una seconda giovane Roma<sup>461</sup>. Alla  
metà degli anni '50 Aristide tiene il suo famoso encomio di Roma. Anche togliendo le esagerazioni le-  
gate al carattere dell'opera, rimane pur sempre la fiducia, a quanto pare sincera, nel futuro di Roma<sup>462</sup>.  
Fino a che punto il pessimismo della digressione storico-giuridica di Tacito (*ann.* 3.26 ss.) sia legato ad  
una situazione personale (origine, carattere, conoscenze), è una questione aperta. Certamente però  
questa posizione non ha niente in comune con l'atteggiamento positivo, seppure sobrio, di Pomponio,  
che sembra guardare al presente senza avversione e al futuro senza timore.

### Riferimenti bibliografici essenziali (\*)

H. ANKUM, *Towards a Rehabilitation of Pomponius*, in «Daube Noster», Edinburg-London, 1974, p. 1 ss.; ID.,  
*Pomponio, Iuliano y la responsabilidad del vendedor por evicción con la actio empti*, in «RIDA.», XXXIX, 1992, p. 57 ss.;  
R. ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*<sup>2</sup>, Padova, 2001, p. 9 ss. (con particolare riferimento all'*ad Sabinum* e  
ai lemmi di scrittura sabiniana ivi riportati); G.G. ARCHI, *Interpretatio iuris - interpretatio legis - interpretatio legum*, in  
«ZSS.», LXXXVII, 1970, p. 1 ss.;

R.A. BAUMAN, *Lanyers and Politics in the Early Roman Empire. A study of relations between the Roman jurists and the  
emperors from Augustus to Hadrian*, München, 1989, p. 287 ss.; M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*,

<sup>459</sup> Cfr. *supra*, nt. 255. E' possibile ancora una volta rinviare all'espressione di Valerio Messalino in Tac., *ann.*  
3.34.1 ss.: '*... multa duritiae veterum in melius et laetius mutata*'. Lo stile di Valerio Messalino deve essere stato parago-  
nabile a quello del suo celebre padre (*imago paternae facundiae*?), che si può certo considerare come classicista, tutt'al  
più come moderato modernista: cfr. a riguardo LEE MAN, *Orationis ratio*, I, cit., p. 221 ss. Sulla conciliabilità di classi-  
cismo e critica ai modelli classici FUHRMANN, *Einführung*, cit., p. 173 e *passim*.

<sup>460</sup> Rispetto a ciò, l'elogio del presente di Tacito (in occasione del resoconto della legislazione sul lusso, *ann.*  
3.55) è decisamente ambivalente.

<sup>461</sup> Si vedano fra gli altri GRELLE, *L'autonomia*, cit., p. 28, e DEN BOER, *Some Minor Roman Historians*, cit., p. 18.  
Si confronti con ciò la rassegna di Marco Aurelio (*ad se ipsum* 7.3). Si veda a questo riguardo – e sulla cristallizza-  
zione delle scienze nel II e III secolo d.C. – DODDS, *The ancient concept*, cit., p. 23 s.

<sup>462</sup> Cfr. anche J.H. OLIVER, *The Ruling Power*, in «Transactions of the American Philosophical Society»,  
XLIII.4, 1953, p. 894.

\*) Abbiamo provveduto, su suggerimento del professor Dieter Nörr, a integrare le indicazioni circa «la letteratu-  
ra più recente, e più significativa fra quella più antica, relativa a Pomponio», da lui offerte in calce al contributo qui tra-  
dotto. L'aggiornamento, lontano da ogni pretesa di completezza, non vuole offrire un quadro della bibliografia svilup-  
patasi negli ultimi tre decenni in riferimento al pensiero giuridico romano, ma semplicemente alcuni ragguagli sui temi  
(biografia e produzione letteraria di Pomponio, ma anche esperienza delle *sectae*, vicende del sapere giuridico nell'età  
degli Antonini e prospettive storiche nel lavoro dei *prudentes*, soprattutto del II secolo d.C.) maggiormente sviluppati  
nel saggio di Nörr [n.d.c.].

- Napoli, 1971, rist. 1975 (una raccolta di precedenti contributi, di cui si vedano in primo luogo: *Pensiero politico e diritto pubblico* [p. 1 ss.], *L'enchiridion di Pomponio* [p. 109 ss.: già in «Labeo», XI, 1965, p. 1 ss., ma si veda anche *Linee dell'Enchiridion di Pomponio*, Bari, 1965, rist. Torino, 1974]; *La fondazione del ius civile nel manuale pomponiano* [p. 161 ss.; si veda già in «La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto. Venezia, 18-22.9.1967», I, Firenze, 1971, p. 103 ss.], *Pomponio Lettore di Cicerone* [p. 181 ss., già in «Labeo», XVI, 1970, 177 ss.]), ora *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, Napoli, 1982, rist. 1984; ID., *Storia del diritto romano*<sup>6</sup>, Roma-Bari, 1992, in particolare p. 252 ss. e 465 ss., ove bibliografia; A. BURDESE, *Sul riconoscimento civile dei cosiddetti contratti innominati*, in «Lura», XXXVI, 1985, p. 41 ss.
- M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano*, Roma, 1983; C.A. CANNATA, *Qualche considerazione sull'ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole*, in «Cunabula iuris. Scritti G. Brogginì», Milano, 2002, p. 53 ss.; F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, in particolare p. 314 ss. (ove le «Note di prosopografia e bibliografia» [cur. G. DE CRISTOFARO] relative a Pomponio); G. CRIFÒ, *Un seminario su Pomponio*, in *Materiali di storiografia romanistica*, Torino, 1998, p. 51 ss.;
- A. DELL'ORO, «*Athenaeum*» e diritto in Roma, in «*Testimonium Amicitiae*», Milano, 1992, p. 145 ss.; S. DI MARZO, *Saggi critici sui libri di Pomponio «ad Quintum Mucium»*, Palermo, 1899, rist. in «Labeo», VII, 1961, p. 218 ss. e 352 ss.; F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*<sup>2</sup>, Napoli, 1997, p. 17 ss.;
- G.L. FALCHI, *Le controversie tra sabiniani e proculiani*, Milano, 1981; H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen*<sup>2</sup>, Halle, 1908, p. 33 ss.; M. FUHRMANN, *Interpretatio*, in «*Sympotica F. Wieacker*», Göttingen, 1970, p. 80 ss.
- F. GALLO, *La storia in Gaio*, in «Il modello di Gaio nella formazione del giurista», Milano, 1981, p. 89 ss.; ID., *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano*, Torino, 1993, p. 25 ss.; ID., *Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne*, II, Torino, 1995, p. 227 ss.; ID., *Tra la recezione «moribus» e la «consuetudo»: la fase della assenza della formazione consuetudinaria dagli elenchi delle fonti del diritto*, in «La codificazione del diritto dall'antico al moderno» (cur. E. DOVERE), Napoli, 1998, p. 248 ss.; C. GIACHI, *Per una biografia di Sesto Pedio*, in «SDHI», LXII, 1996, in particolare p. 87 ss. e 117 ss.; EAD., *Storia dell'editto e struttura del processo in età pre-adrianea. Un'ipotesi di lavoro*, in «Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico'. Pontignano, 13-15 dicembre 2001», in corso di pubblicazione, p. 6 s. estr. (con particolare riguardo, in entrambi i contributi, al rapporto fra Pedio e Pomponio); A. GUARINO, *Noterelle Pomponiane*, in «Labeo», XV, 1969, p. 102 ss.;
- A. M. HONORÉ, *Gaius. A Biography*, Oxford, 1962, *passim* (di cui si veda in primo luogo la *Tabula laudatoria* di p. 170 s.); ID., *Ulpian, Pioneer of Human Rights*, New York, 2002, in particolare p. 128 ss. (in merito al rapporto privilegiato che si instaura fra Pomponio e Ulpiano);
- W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*<sup>2</sup>, Graz-Wien-Köln, 1967, p. 170 s., 281 ss.;
- L. LANTELLA, *Potissima pars principium est*, in «Studi C. Sanfilippo», IV, Milano, 1983, p. 285 ss.; ID., *L'isolamento dell'origine: pretese teoriche e sostanza pragmatica*, in «Studi A. Biscardi», IV, Milano, 1983, p. 1 ss.; ID., «*Ius certum*» in D.1.2.2, in «La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana» (cur. M. SARGENTI, G. LURASCHI), Padova, 1987, p. 223 ss.; O. LENEL, *Paltingenesia iuris civilis*, Leipzig, 1889, rist. Graz, 1960, II, c. 15 ss.; D. LIEBS, *Gaius und Pomponius*, in «Gaio nel suo tempo», Napoli, 1966, p. 61 ss.; ID., *Variae Lectiones*, in «Studi E. Volterra», V, Milano, 1971, p. 51 ss.; ID., *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in «ANRW», II.15, Berlin - New York, 1976, p. 197 ss.; ID., *Jurisprudenz*, in «Handbuch der Lateinischen Literatur der Antike» (cur. K. SALLMANN), IV, München, 1997, p. 144 ss., ove ampia bibliografia; L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967, p. 5 ss.
- V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, I, Napoli, 2000, in particolare p. 14 ss.; R. MARTINI, *Pomponii Digesta ab Aristone?*, in «AAC.», IV, Perugia, 1981, p. 795 ss.; C.A. MASCHI, *Il diritto romano, I. La prospettiva storica della giurisprudenza classica*<sup>2</sup>, Milano, 1966, p. 119 ss.;
- D. NÖRR, «*Innovare*», in «Index», XXII, 1994, p. 61 ss.;
- R. ORESTANO, *Pomponio Sesto*, in «NNDI.», XIII, Torino, 1966, p. 271, ove bibliografia; ID., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, in particolare p. 177 ss.; F. OSANN, *Pomponii de origine iuris fragmentum*, Gießen, 1848;
- D. PUGSLEY, *Gaius or Sextus Pomponius*, in «RIDA.», XLI, 1994, p. 353 ss.;
- R. QUADRATO, *Sulle tracce dell'annullabilità. Quasi nullus nella giurisprudenza romana*, Napoli, 1983, p. 7 ss., in particolare 40 ss.;
- F.D. SANIO, *Varronianiana in den Schriften der römischen Juristen* (soprattutto per il tentativo di provare l'influenza di Varrone sull'Enchiridion di Pomponio), Leipzig, 1867 (p. VII ss., con uno sguardo d'insieme sulla letteratura più risalente); M.G. SCACCHETTI, *Note sulle differenze di metodo fra Sabiniani e Proculiani*, in «Studi A. Biscardi», V, Milano, 1984, p. 369 ss.; V. SCARANO USSANI, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano*, Milano, 1987, in particolare p. 15 s., 26 s. e 71 ss.; ID., *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino, 1997, in particolare p. 41 ss.; A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma*

repubblicana. *Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Roma-Bari, 1987, p. X ss. (= *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, p. 40 ss.); ID., *Il sapere giuridico fra scienza del diritto e potere imperiale*, in «Storia di Roma» (cur. A. SCHIAVONE), II.3, «La cultura e l'impero», Torino, 1988, p. 7 ss., in particolare 54 s. (= *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, cit., p. 213); ID., *Immagini del ius in Gaio e Pomponio*, in «Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi principe e diritto nel primo impero. Atti Copanello 1998» (cur. F. MILAZZO), Napoli, 2003, p. 117 ss.; F. SCHULIN, *Ad pandectarum titulum de origine iuris commentario*, Basel, 1876; F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar, 1961, *passim*, in particolare p. 208 ss.; A. SICARI, *Pomponio e Celio Antipatro*, in «Studi C. Sanfilippo», II, Milano, 1982, p. 549 ss.; O. STANOJEVIC, *Gaius noster*, Amsterdam, 1989, p. 4 ss.; P. STEIN, *The relations between grammar and law in the early Principate: the beginnings of analogy*, in «La critica del testo», II, cit., p. 757 ss.; ID., *Le scuole*, in «Per la storia del pensiero giuridico romano. II. Da Augusto agli Antonini» (cur. D. MANTOVANI), Torino, 1996, p. 1 ss.; E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in «SDHL», LXIII, 1997, p. 1 ss.; ID., *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani. Le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in «RDR.», I, 2001, p. 345 ss., in particolare 379 s.; ID., *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I. *Trasmissione e fonti*, Napoli, 2002; ID., *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II. *Contesti e pensiero*, Milano, 2002;

M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in «BIDR.», LXXX, 1977, p. 195 ss., in particolare 261 ss.; ID., *Note su Ulp. 11 'ad ed.' D.4.3.9.3. Contributo alla storia dei c.d. contratti innominati*, in «Scritti Fazzalari», I, Milano, 1993, p. 195 ss.; S. TONDO, *Note esegetiche sulla giurisprudenza romana*, in «Jura», XXX, 1979, p. 34 ss.; ID., *Profilo di storia costituzionale romana*, II, Milano, 1993, p. 437 ss.;

H. VOGT, *Die sogenannten Rechtsschulen der Proculianer und der Sabinianer oder Cassianer*, in «Gedächtnisschrift W. Kunkel», Frankfurt a.M., 1984, p. 515 ss.;

G. WESENBERG, *Pomponius*, in «PWRE.», XXI.2, Stuttgart, 1952, c. 2416 ss., ove bibliografia; F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960.

## Indice delle fonti

COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM 4.8.1            68 nt. 411. 7.3.2            5 nt. 5. 7.3.2 s.        67 nt. 403.	V.3.4            65. VII.3b         22 nt. 114. VII.12         67 nt. 402.
GAI INSTITUTIONES 1.2 s.            44 nt. 257. 1.7               59 nt. 353. 1.102            17 nt. 90. 1.112            20 nt. 105. 1.128            40. 2.18              14 nt. 65. 2.195            17 nt. 90. 2.200            64 nt. 390; 66 nt. 400. 3.49              74 nt. 457. 3.51              65 nt. 391. 3.63              65 nt. 391. 3.189 ss.        56 nt. 333. 4.30              56 nt. 333; 74 nt. 457.	VATICANA FRAGMENTA 86                42 nt. 248. 86 ss.            37. 87                42 nt. 248. 88                41 nt. 233.
	TITULI EX CORPORE ULPIANI 2.4               67 nt. 402.
	DIGESTA 1.1.1.pr.        62. 1.1.1.1         62. 1.1.2            18 nt. 95; 71 nt. 433.
LEX XII TABULARUM (Bruns) I.4                46.	

1.2	19 nt. 102.	1.2.2.46	10; 23; 24 nt. 130, 133; 25 nt. 136; 26; 26 nt. 145; 27; 58 nt. 342; 69 nt. 416; 71.
1.2.2	13; 15 nt. 71; 18; 18 nt. 95.	1.2.2.47	17 nt. 81; 42 nt. 242; 44; 58; 59 nt. 348; 61; 61 nt. 364; 63; 63 nt. 374; 69 nt. 416; 74 nt. 458.
1.2.2.pr.	51.	1.2.2.48	17 nt. 90; 59 nt. 351; 64.
1.2.2.1	23 nt. 123; 55 nt. 234; 56 nt. 329.	1.2.2.48 ss.	59 nt. 352; 69 nt. 416.
1.2.2.1-11	64.	1.2.2.49	16; 17; 17 nt. 90; 60 nt. 356.
1.2.2.1-12	19.	1.2.2.50	59 nt. 351.
1.2.2.2	23 nt. 120, 123; 25; 34 nt. 195; 55; 56 nt. 330.	1.2.2.51	27 nt. 155.
1.2.2.3	55; 56; 68 nt. 407.	1.2.2.53	16; 16 nt. 73.
1.2.2.3 ss.	56 nt. 329.	1.8.11	23 nt. 123; 69 nt. 418.
1.2.2.4	23 nt. 123; 31 nt. 178; 33; 56; 56 nt. 331.	1.13.1	10 nt. 41; 29 nt. 171.
1.2.2.5	19 nt. 104; 44; 54 nt. 319; 320; 55; 61.	1.15.1	10 nt. 41.
1.2.2.6	20 nt. 105.	3.5.5.8	41 nt. 236.
1.2.2.7	31 nt. 178; 34; 34 nt. 195; 44 nt. 255; 55; 69 nt. 416.	3.5.9.1	41 nt. 236.
1.2.2.9	54 nt. 319, 320; 55.	3.5.14	41 nt. 236.
1.2.2.10	16 nt. 73; 56; 70 nt. 426.	4.2.18	36.
1.2.2.11	26 nt. 147; 54 nt. 319, 320; 55; 57.	4.3.21	43 nt. 249.
1.2.2.12	19 nt. 103; 44; 64 nt. 384.	4.4.33	16 nt. 75.
1.2.2.13	19 nt. 104; 29; 44 nt. 255; 51 nt. 304; 60 nt. 358; 75.	4.4.50	37.
1.2.2.14 ss.	23 nt. 123.	4.8.18	37.
1.2.2.14-33	64.	5.3.33.1	36.
1.2.2.15	57; 57 nt. 337.	5.3.43	40 nt. 228.
1.2.2.16	21; 57; 70 nt. 426.	5.4.3	40 nt. 228.
1.2.2.17	55.	7.8.22.pr.	17 nt. 20; 36; 37.
1.2.2.18	55; 57.	8.2.25.1	39.
1.2.2.19	58 nt. 342.	8.5.8.6	37.
1.2.2.20	70 nt. 426.	9.2.5.pr.	5 nt. 5; 67 nt. 405.
1.2.2.21	70 nt. 426.	9.2.51.2	54 nt. 320; 74 nt. 457.
1.2.2.22	15 nt. 71; 55.	9.4.2	64 nt. 390.
1.2.2.23	15 nt. 71; 55.	12.4.3.5	11 nt. 46.
1.2.2.24	23 nt. 123; 56; 57; 57 nt. 338; 69 nt. 416.	12.6.14	71 nt. 432.
1.2.2.25	55.	17.2.63.9	37; 42 nt. 248.
1.2.2.27	35.	17.2.69	41 nt. 233.
1.2.2.28	55.	18.1.20	39.
1.2.2.32	29; 31 nt. 178; 55.	19.1.6.4	39.
1.2.2.33	31 nt. 178; 59 nt. 342.	19.1.38.1	25; 25 nt. 139.
1.2.2.34	19 nt. 103; 29; 64; 64 nt. 385.	19.5.11	74.
1.2.2.35	30; 51 nt. 304; 61; 61 nt. 365.	22.6.3	39.
1.2.2.35-53	19.	23.2.44.5	43.
1.2.2.35 ss.	61.	24.1.51	40 nt. 230; 69.
1.2.2.36	25; 34 nt. 195; 41; 69 nt. 416; 70.	24.1.63	11 nt. 46; 64 nt. 390.
1.2.2.37	25 nt. 143; 34; 34 nt. 198; 63 nt. 375; 69 nt. 416.	25.2.4	22 nt. 115.
1.2.2.38	9 nt. 24; 30; 31; 34; 41; 70.	25.2.8.1	39.
1.2.2.39	23 nt. 123; 30; 32; 41; 56; 59 nt. 355.	26.1.12	18 nt. 94.
1.2.2.40	9; 9 nt. 25; 23; 24 nt. 126, 130; 25; 26; 35.	28.1.16.pr.	18 nt. 99.
1.2.2.40 ss.	63 nt. 376.	28.3.16	40 nt. 230.
1.2.2.41	17 nt. 81; 30; 63 nt. 374.	28.5.29	40 nt. 225; 70 nt. 427.
1.2.2.42	25 nt. 140; 28; 35; 41.	28.5.41	69.
1.2.2.43	25 nt. 137; 27 nt. 155; 69 nt. 416.	28.5.42	69; 69 nt. 419.
1.2.2.44	33; 34; 35; 41; 56; 58 nt. 342; 59 nt. 351; 70 nt. 425.	28.5.50.1	18 nt. 99.
1.2.2.45	25 nt. 136; 35; 59; 69 nt. 416.	30.4	70 nt. 430.
		30.26.2	15 nt. 67; 39 nt. 219.
		30.73.1	17 nt. 90.
		30.96	17 nt. 90.
		32.29	15 nt. 67.
		32.85	42.
		32.94	16 nt. 75.
		33.1.7	42.
		33.5.6	40 nt. 225.
		33.10.7.2	26; 26 nt. 149; 72 nt. 441.

34.2.1.1	39.	49.15.5.3	69 nt. 420.
34.2.10	36; 42 nt. 244.	49.15.12.pr.	11 nt. 44.
34.2.33	40 nt. 230; 69 nt. 422.	50.7.18	65 nt. 391.
34.2.34	40.	50.12.14	37.
34.2.34.pr.-2	41.	50.16.15	21 nt. 112.
34.3.1	74 nt. 457.	50.16.30	22.
35.1.6.1	39 nt. 219.	50.16.87	21 nt. 110.
35.2.88.pr.	70 nt. 429; 71 nt. 434.	50.16.89.pr.	21.
36.3.10	39.	50.16.96	24 nt. 127.
38.2.22	36.	50.16.98.1 s.	11 nt. 46.
38.6.5	37.	50.16.118	21.
38.10.8	18 nt. 94.	50.16.119	22 nt. 115.
38.16.11	64.	50.16.120	32 nt. 182; 60 nt. 358; 68.
38.16.12	70 nt. 427.	50.16.121	21.
40.2.5	36.	50.16.123	63 nt. 382; 66 nt. 397, 399.
40.4.8	64 nt. 389.	50.16.162.pr.	22 nt. 115; 65.
40.5.20	14 nt. 63; 68 nt. 411.	50.16.166.1	22 nt. 115.
40.7.21.pr.	64 nt. 389; 65.	50.16.171	22 nt. 115.
40.7.29.1	64 nt. 390; 66 nt. 400; 67.	50.16.180	22; 28.
40.12.28	40 nt. 230.	50.16.239	18; 18 nt. 95; 20; 28.
40.13.3	37.	50.16.239.3	20.
41.1.28	39 nt. 219.	50.16.239.5	20.
41.3.30	70 nt. 431.	50.16.239.6	21; 22 nt. 114.
41.3.31.6	35 nt. 204; 37.	50.16.239.7	21.
41.3.32.2	74 nt. 457.	50.16.239.8	21.
41.3.39	39.	50.16.246.pr.	70 nt. 427.
41.4.6.1	74 nt. 457.	50.16.246.1	32 nt. 182.
41.4.6.2	39.	50.17.7	70 nt. 429.
44.2.11.pr.	16 nt. 78.	50.17.18	69 nt. 421.
45.1.5.pr.	40; 42; 70 nt. 428.	50.17.123.1	50 nt. 297.
45.1.64	66 nt. 396.	50.17.206	71 nt. 432.
45.1.126.pr.	66 nt. 396.		
45.3.6	39 nt. 219.		
45.3.39	14; 15 nt. 69.		
46.3.81.1	40 nt. 230.	INSTITUTIONES IUSTINIANI	
46.3.107	18 nt. 94.	2.12.pr.	17 nt. 90.
47.2.77.pr.	40 nt. 230.	2.19.4	18 nt. 99.
47.2.77.1	40 nt. 230.	2.20.4	36.
47.10.18.2	43.	2.23.1	55 nt. 260.
48.2.12	66 nt. 400.	2.25.pr.	59 nt. 349; 69 nt. 421.
48.4.8	24 nt. 127.	3.2.5	65 nt. 394.
48.5.14.1	50 nt. 298.	3.18.pr.	40 nt. 225.
49.15.4	69 nt. 421.	3.18.4	40 nt. 225.
49.15.5	65 nt. 391.		

\*\*\*

AMBROSIUS		<i>topica</i>	
<i>epistulae</i>		106a	26 nt. 149.
18.23	44 nt. 255.		
ARISTOTELES		AUGUSTINUS	
<i>metaphisica</i>		<i>de civitate Dei</i>	
I.983a ss.	17 nt. 82.	19.1 ss.	22.
<i>perì philosophias</i>		CAESAR	
fr. 8	54 nt. 315.	<i>de bello civili</i>	
		1.31	24 nt. 133.

CASSIUS DIO		<i>Laelius de amicitia</i>	
<i>historiae Romanae</i>		2.6.27.101	24 nt. 129.
67.3	68 nt. 408.	<i>de legibus</i>	
72.33.3	65 nt. 391.	1.4.14	10 nt. 35 s.
		2.4 s.	23 nt. 123.
		2.23.59	24 nt. 129.
CATO		<i>de natura deorum</i>	
<i>origines</i>		3.24.62	25 nt. 144.
1.14	12 nt. 50; 21 nt. 111.	<i>de officiis</i>	
2.23	12 nt. 50; 21 nt. 111.	2.12.41	23 nt. 123.
		2.19.65	27 nt. 152; 44 nt. 259.
CHARISIUS		3.5.23	71 nt. 432.
<i>ars grammatica</i>		3.10.41	23 nt. 123.
1.7	26 nt. 146.	<i>orator</i>	
		5.20	71 nt. 435.
CICERO		<i>de oratore</i>	
<i>pro Balbo</i>		1.39.180	24.
11.28	69 nt. 420.	1.40.182	69 nt. 420.
19.45	10 nt. 35.	1.41.185 ss.	63 nt. 377.
		1.42.188 ss.	28 nt. 160.
<i>Brutus</i>		1.42.190	27 nt. 151.
20.78	25 nt. 141.	1.43.191	25.
21.81	7 nt. 15; 8 nt. 20.	1.43.193	7; 25 nt. 142.
26.102	9.	1.44.195	74 nt. 454.
28.109	25 nt. 139.	1.45.198	25 nt. 141.
28.272	53 nt. 313.	1.45.199	27 nt. 151.
31.117	71 nt. 441.	1.58.246 s.	7 nt. 16; 50 nt. 297.
39.145	23.	2.1.4	46 nt. 267.
40.148 s.	24 nt. 128.	2.12.52	9 nt. 26.
41.151	27 nt. 158.	2.13.54	9 nt. 29.
41.152	27 nt. 150, 158; 28 nt. 160.	2.55.223 s.	23 nt. 123.
41.152 s.	63 nt. 377.	3.33.133	25 nt. 141.
42.156	10 nt. 37.	<i>pro Murena</i>	
48.178	25.	36.75	26.
48.179	24; 25.	<i>pro Rabirio perduellionis reo</i>	
76.264	25.	15	8 nt. 19.
81	25 nt. 137.	<i>de republica</i>	
98	25 nt. 137.	1.18.30	24 nt. 129.
109	25 nt. 137.	1.28.44	53 nt. 310.
129	25 nt. 137.	1.45.69	53 nt. 310.
151	25 nt. 137.	2.1.3	52; 53 nt. 313.
151 ss.	32 nt. 184.	2.16.30	52; 53 nt. 313.
152	25 nt. 137.	2.19.34	23 nt. 120.
153	25 nt. 137.	2.33.57	53 nt. 310.
175	25 nt. 137.	3.1.2 ss.	23 nt. 123.
178	25 nt. 137.	3.2.3	70 nt. 430.
222	25 nt. 137.	3.22	23 nt. 123.
264	25 nt. 137.	3.23.34	53 nt. 210.
<i>epistulae ad familiares</i>		5.1.1	33 nt. 185.
1.10	25 nt. 137.	5.2.3	32.
7.8	24 nt. 132; 25 nt. 137.	<i>pro Roscio Amerino</i>	
7.21	24 nt. 131.	47.136	54 nt. 319.
9.21	25.	48.193	54 nt. 319.
<i>de finibus</i>			
1.4.12	28 nt. 164.		



20.1.1	62 nt. 372.	LYDUS	
20.1.1 ss.	74.		
20.1.23	50 nt. 299.	<i>de magistratibus populi Romani</i>	
20.1.23 ss.	50 nt. 300.	1.26	15 nt. 71.
20.1.53	50 nt. 299.	1.34	15 nt. 71.
20.10.1 ss.	69 nt. 415.	1.48	15 nt. 71.
20.10.6	69 nt. 415.		
HERODIANUS		MACROBIUS	
<i>ab excessu divi Marci</i>		<i>Saturnalia</i>	
1.2.2	72 nt. 444.	1.16	10 nt. 36.
HORATIUS		MARCUS AURELIUS	
<i>ars poetica</i>		<i>ad se ipsum</i>	
369 ss.	59 nt. 349.	1.16.21	62; 74 nt. 455.
		7.3	75 nt. 461.
<i>epistulae</i>		OPPIANUS	
2.34 s.	48 nt. 284.	<i>halientica</i>	
ISIDORUS		2.670	
<i>etymologiae</i>		53 nt. 312.	
15.12.2	22 nt. 114.	ORIGENES	
IUVENALIS		<i>homiliae in exodum</i>	
<i>saturarum libri</i>		2.1	
1.127 ss.	29.	64 nt. 387.	
4.9.s.	68 nt. 408.	OVIDIUS	
LACTANTIUS		<i>tristia</i>	
<i>divinae institutiones</i>		1.7.22	
7.15.14	58 nt. 343.	3.14.23	
LIVIOUS		35 nt. 205.	
<i>ab urbe condita</i>		35 nt. 205.	
1.34	23 nt. 120.	PAULUS DIACONUS	
2.3.2	55 nt. 325.	<i>de verborum significatu epitome («PL.» XCV)</i>	
2.5.9 s.	57 nt. 338.	99	
3.34.6	74 nt. 454.	102	
3.44.5	57 nt. 338.	21.	
3.44.12	57 nt. 338.	PETRONIUS	
3.60.1	33 nt. 185.	<i>satirae</i>	
10.6 ss.	25 nt. 143.	1 s.	
27.8.9	8 nt. 19.	46.7	
37.8	68 nt. 407.	47 nt. 272.	
LUCRETIUS		28 nt. 164.	
<i>de rerum natura</i>		PLATO	
5.1448 ss.	44 nt. 255; 52 nt. 307.	<i>Gorgias</i>	
		40	
		484c	
		68 nt. 411.	
		68 nt. 411.	

## PLINIUS MAIOR

*naturalis historia*

<i>praef.</i> 24	71 nt. 440.
34.11	31 nt. 178.
8.40.144	35 nt. 200.

## PLINIUS MINOR

*epistulae*

1.22	62 nt. 371.
1.22.3	8.
4.11	68 nt. 408.
6.21	47 nt. 270.
8.12	47 nt. 270.
8.14	10; 73 nt. 450.

## POLYBIUS

*historiae*

6.9.12 s.	52 nt. 307.
12.25b	63 nt. 381.

## QUINTILIANUS

*institutio oratoria*

1. <i>proem.</i> 7 ss.	35 nt. 205.
1.4	70 nt. 407.
1.1.86	61 nt. 364.
2.1.21	17 nt. 86.
3.1.1 ss.	17 nt. 83; 64; 73 nt. 452.
3.1.2	30.
3.1.17 ss.	34.
3.1.22	34.
7.7.2	12 nt. 53.
10.1.1 ss.	17 nt. 83; 64 nt. 386; 73 nt. 452.
10.1.34	73 nt. 452.
10.1.91	17 nt. 86.
10.1.94	17 nt. 86.
10.1.96	17 nt. 86.
10.1.104	17 nt. 86.
10.1.122	49 nt. 288; 75.
10.1.125 ss.	49 nt. 288.
11.1.80	27.
12.3.10	26 nt. 146.
12.3.38	12 nt. 53.
12.4	63 nt. 382.
12.10.59	71 nt. 435.

## SALLUSTIUS

*de coniuratione Catilinae*

2.1	55 nt. 325.
6.3	55 nt. 323.

## SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE

*Aelii Spartiani vita Hadriani*

16.6	62 nt. 368.
------	-------------

*Iuli Capitolini vita Pii*

12.1	16.
------	-----

## SCHOLIA IN IUVENALEM (Wessner)

1.127 ss.	29 nt. 166.
-----------	-------------

## SENECA PHILOSOPHUS

*epistulae ad Lucilium*

14.1	72 nt. 442.
45.1	71 nt. 440.
64.7	54 nt. 314.
90.4 ss.	29 nt. 169; 55 nt. 325.
90.40	49 nt. 293.
95.14	54 nt. 314.
104.21	72 nt. 441.

*apocolocyntosis*

12	61.
----	-----

*de beneficiis*

1.11.5	53 nt. 313.
--------	-------------

*de clementia*

1.1.6	44 nt. 255.
1.4.2 s.	58 nt. 343.

*naturales quaestiones*

3.27	49 nt. 293.
4.7	48 nt. 283.
7.25	54 nt. 314.

## SENECA RHETOR

*controversiae*

1. <i>praef.</i>	17 nt. 83.
------------------	------------

## SERVIUS GRAMMATICUS

*in Vergilii Aeneida*

1.373	8 nt. 19.
-------	-----------

STOICORUM VETERUM FRAGMENTA (*von Arnim*)

II.143	26 nt. 149.
II.152	26 nt. 149.

## SUETONIUS

*de grammaticis et rhetoribus*

1	10 nt. 34.
1-4	30.
5 ss.	30.
10	24 nt. 128; 53 nt. 313.

*vitae Caesarum*

<i>Tiberius</i>	11.4	59 nt. 352.
<i>Galba</i>	5.1	62 nt. 371.
<i>Domitianus</i>	18.3	68 nt. 408.

TACITUS			
<i>annales</i>			
2.88	74.	36.2	49 nt. 293.
3.25 ss.	50 nt. 296; 56.	36.7	50 nt. 294.
3.25.1 ss.	60.	37.2	28 nt. 164.
3.26	55 nt. 325.	37.4	50 nt. 294.
3.26 ss.	75.	38.1 ss.	50 nt. 294.
3.26.1 ss.	29.	39.1 ss.	50 nt. 294.
3.34.1 s.	44 nt. 255; 48 nt. 280.	41.1 ss.	50.
3.34.1 ss.	75 nt. 459.	42.2	49 nt. 289.
3.55	75 nt. 460.	<i>Germania</i>	
3.55.4	50.	33	55 nt. 321.
3.75	61 nt. 363.	<i>historiae</i>	
3.75.1 s.	58.	1.1.1	58 nt. 344.
6.8	48 nt. 282.	4.8	57 nt. 339.
11.22.4	29 nt. 171.	THUCYDIDES	
11.24	48 nt. 281.	<i>historiae</i>	
11.24.7	48 nt. 281.	1.22.4	63 nt. 381.
12.5.3 ss.	48 nt. 282.	VALERIUS MAXIMUS	
12.11	61 nt. 363.	<i>facta et dicta memorabilia</i>	
13.41	61 nt. 63.	4.1.10	44 nt. 255.
14.42 ss.	5*; 43 nt. 252; 61 nt. 363.	6.2.12	59 nt. 349.
16.7	61 nt. 363.	8.7.4	25 nt. 139.
16.22.10	72 nt. 441.	VARRO	
<i>dialogus de oratoribus</i>		<i>antiquitates rerum humanarum</i>	
1.4	47 nt. 273.	17.62	27.
2.2	46 nt. 267; 48 nt. 285.	21	73.
5.7	48 nt. 278.	<i>de lingua Latina</i>	
8.1	48 nt. 274.	5.3	21.
10.7	48 nt. 278.	5.21	21.
14.4	48 nt. 275.	5.22	21 nt. 112; 31 nt. 180.
16.3	49 nt. 292.	5.42	10 nt. 33.
16.4 s.	48 nt. 284.	5.48	10 nt. 33.
18.1	48 nt. 274.	5.55	10 nt. 33.
18.2	48; 48 nt. 277.	5.83	10 nt. 33.
18.3	48; 48 nt. 279.	5.91	20.
18.4 s.	48 nt. 277.	5.96	21.
19.2	48 nt. 276, 278, 286; 50 nt. 295.	5.114	22.
19.3	48 nt. 278.	5.141	21.
20.1 s.	48 nt. 275, 278.	5.143	21.
20.3	48 nt. 274.	5.179	20.
21.1 s.	48 nt. 274.	5.183	21.
21.4	48 nt. 274.	6.30	10 nt. 33.
21.7	48 nt. 274.	6.33	10 nt. 33.
21.9	49 nt. 286.	6.56	26 nt. 149.
22.1. s.	48 nt. 277.	6.95	10 nt. 33.
22.3	48 nt. 274.	7.105	10 nt. 33.
22.5	48 nt. 274.	8.21	70 nt. 430.
23.1	48 nt. 274.	9.15	50 nt. 297.
23.3	48 nt. 274.	<i>de re rustica</i>	
24.1	48 nt. 274.	2.1	22.
24.1 ss.	48.	2.1.3 ss.	22; 53.
25.1 ss.	49.	2.1.6 ss.	22.
25.7	49 nt. 289.		
26.1 ss.	49 nt. 289.		
27.1	49 nt. 292.		
28.1 ss.	49.		
28.6	49 nt. 290.		
31.7	49 nt. 290.		
32.3	49 nt. 290; 73 nt. 450.		
32.8	49 nt. 290.		
36.1 ss.	49.		

2.1.11 ss.	22.	2.9.3	23 nt. 125.
<i>de vita populi Romani</i>			
2.68	21.	VITRUVIUS	
VELLEIUS PATERCULUS		<i>de architectura</i>	
<i>historia Romana</i>		2.1.5 s.	17 nt. 84.
1.17.5 s.	52 nt. 307.		

\*\*\*

L'ANNÉE EPIGRAPHIQUE		14.5347	29 nt. 167.
1972 n. 55	18 nt. 92.		
BEAN-MITFORD,		«FIRA.» I ( <i>Leges</i> )	
JOURNEYS IN ROUGH CILICIA. 1962-1963, WIEN, 1965		43	48 nt. 281.
n. 49	71 nt. 434.	79	17 nt. 82.
		107	66 nt. 399.
		136 s.	66 nt. 399.
«CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM»		«PAP. OXYRHYNCHUS»	
8.24094	16 nt. 73.	10.1241	17 nt. 82.
13.1669	48 nt. 281.		
14.2916	29 nt. 165.		

## *Indice degli Autori*

AALDERS, G.I.D.: 53 nt. 310.	BOLLACK, J.: 17 nt. 80; 69 nt. 415; 73 nt. 450.
ALFÖLDI, A.: 16 nt. 75; 17 nt. 829; 63 nt. 375.	BONNELL, E.: 63 nt. 378.
ALFÖLDY, G.: 52 nt. 307.	BORST, A.: 6 nt. 9.
ANKUM, H.: 41 nt. 236; 42 nt. 247; 43.	BOVE, L.: 16 nt. 72; 67 nt. 406.
ARCHI, G.G.: 28 nt. 162; 31; 31 nt. 179; 32; 32 nt. 184; 33.	BRETONE, M.: 5 nt. 2; 8 nt. 18; 9 nt. 21, 24; 10 nt. 34, 41; 11 nt. 41; 13 nt. 55; 15 nt. 71; 16 nt. 72; 18; 18 nt. 96; 19 nt. 105; 22 nt. 116; 23 nt. 124 s.; 26; 26 nt. 148; 27; 27 nt. 151 s.; 28 nt. 162; 32; 32 nt. 184; 33; 34 nt. 198; 35 nt. 199; 37 nt. 211; 44; 44 nt. 256 ss.; 45 nt. 260; 51 nt. 303; 55 nt. 321 s.; 57 nt. 335; 58; 58 nt. 347; 59 nt. 352, 354; 60; 61 nt. 364; 64 nt. 382; 69 nt. 420 s.; 70 nt. 427; 71 nt. 440; 74; 74 nt. 458.
AUDEN, W.H.: 51.	BRINK, C.O.: 18 nt. 91; 30 nt. 174.
BAEHRENS, W.A.: 64 nt. 387.	BROGGINI, G.: 65 nt. 395.
BARDON, H.: 62 nt. 368.	BROUGHTON, T.R.S.: 27 nt. 157.
BAYER, E.: 31 nt. 178.	BRUNS, K.G.: 20 nt. 109; 21; 22; 22 nt. 115.
BEAN, G.E.: 71 nt. 434.	BÜCHNER, K.: 9 nt. 25.
BEHREND, D.: 31 nt. 178.	
BEHRENS, O.: 10 nt. 34; 16 nt. 72; 19 nt. 105; 25 nt. 141; 44 nt. 256; 57 nt. 338; 58 nt. 347; 73 nt. 447.	
BIANCHINI, M.: 57 nt. 338.	
BIONDI, B.: 26 nt. 149.	
BLEICKEN, J.: 12 nt. 53.	

- BUND, E.: 35 nt. 203, 205; 36 nt. 207.
- CAMPOLUNGI, M.: 26 nt. 147.
- CANCELLI, F.: 55 nt. 325.
- CARCATERRA, A.: 70 nt. 429.
- CARDAUNS, B.: 22 nt. 117.
- CASAVOLA, F.: 14 nt. 65; 26 nt. 149; 34; 41 nt. 234; 63 nt. 382.
- CENDERELLI, A.: 19 nt. 105; 20 nt. 108.
- CERAMI, P.: 50 nt. 298.
- CHALON, G.: 53 nt. 312.
- CHRISTES, J.: 62 nt. 370.
- CHROUST, A.-H.: 54 nt. 315.
- CIZEK, E.: 34 nt. 190; 57 nt. 340; 59 nt. 348.
- CLOUD, J.D.: 67 nt. 404.
- COLLART, J.: 20 nt. 108.
- CONDEMI, A.: 20 nt. 105.
- CRIFÒ, G.: 45 nt. 263; 50 nt. 298.
- D'IPPOLITO, F.: 9 nt. 27; 19 nt. 105; 34 nt. 193; 43 nt. 252.
- D'ORS, A.: 15 nt. 71; 70 nt. 429.
- DAHLMANN, H.: 10 nt. 32; 16 nt. 80; 23 nt. 118, 121 s.; 29; 30.
- DAUBE, D.: 28 nt. 162.
- DE MARTINO, F.: 9 nt. 21.
- DELLA CORTE, F.: 10 nt. 32; 20 nt. 108.
- DELL'ORO, A.: 8 nt. 18; 11 nt. 41.
- DEMANDT, A.: 6 nt. 11; 44 nt. 255; 52 nt. 307.
- DEN BOER, W.: 28 nt. 161; 57 nt. 341; 72 nt. 443.
- DEVOTO, G.: 32.
- DI MARZO, S.: 37 nt. 211; 40 nt. 227; 42 nt. 244; 69 nt. 422.
- DIHLE, A.: 20 nt. 108; 47 nt. 270.
- DILL, S.: 72 nt. 444.
- DIÓSDI, G.: 65 nt. 395.
- DIRKSEN, H.E.: 10 nt. 37 ss.; 23 nt. 124; 33 nt. 189; 46 nt. 264; 50 nt. 298; 61 nt. 362; 66 nt. 398.
- DODDS, E.R.: 52 nt. 307; 53 nt. 311 s.; 54 nt. 314; 75 nt. 461.
- DODGSON, C.L. (LEWIS CARROL): 70 nt. 430.
- DONATUTI, G.: 65 nt. 392.
- DOUGLAS, A.E.: 27 nt. 153; 45 nt. 261; 52 nt. 307.
- DULCKEIT, G.: 33 nt. 187.
- EBEL, F.: 12 nt. 51.
- EBRARD, F.: 15 nt. 71.
- ECK, W.: 16 nt. 76.
- EDELSTEIN, L.: 52 nt. 307; 55 nt. 326.
- EISELE, F.: 26 nt. 149; 70 nt. 430.
- EISEN, K.F.: 52 nt. 307.
- FEDELI, P.: 35 nt. 205.
- FELGENTRAEGER, W.: 35 nt. 202.
- FERRINI, C.: 65 nt. 394.
- FITTING, H.: 14 nt. 63, 65; 15 nt. 67; 16 nt. 74 s.; 17 nt. 90; 35 nt. 202, 204; 36 nt. 207; 37 nt. 211; 41; 42 nt. 243.
- FLACH, D.: 48 nt. 281.
- FLASHAR, H.: 54 nt. 315.
- FLUME, W.: 44 nt. 255; 67 nt. 406.
- FRANCIOSI, G.: 57 nt. 338.
- FREDOUILLE, J.-C.: 50 nt. 297.
- FREZZA, P.: 26 nt. 149.
- FRIEDLÄNDER, L.: 46 nt. 265.
- FRITZ (VON), K.: 45 nt. 262; 48 nt. 284.
- FUHRMANN, M.: 7 nt. 15; 8 nt. 18; 10 nt. 33; 16 nt. 80; 17 nt. 85; 18; 19 nt. 101, 104; 22 nt. 117; 28 nt. 159, 162; 31; 32 nt. 181; 34 nt. 190; 44; 44 nt. 260; 47 nt. 271; 49 nt. 288, 291; 51 nt. 303; 52 nt. 306; 54 nt. 318; 55 nt. 322; 55 nt. 327; 58 nt. 343; 60 nt. 358; 69 nt. 415; 73 nt. 451; 75 nt. 459.
- GABBA, E.: 72 nt. 443.
- GAISER, K.: 54 nt. 315.
- GELZER, M.: 8 nt. 18, nt. 19; 55 nt. 326; 63 nt. 381.
- GERBER, A.: 57 nt. 339.
- GIANNANTONI, G.: 44 nt. 255.
- GIGON, O.: 12 nt. 48 s.; 28 nt. 163; 49 nt. 293; 71 nt. 438; 72 nt. 445.
- GILLIAM, J.F.: 71 nt. 434.
- GIULIANI, A.: 26 nt. 149.
- GOODCHILD, R.G.: 59 nt. 352.
- GRADENWITZ, O.: 20 nt. 109.
- GRAY, D.J.: 70 nt. 430.
- GREEF, A.: 57 nt. 339.
- GREINER, R.: 18 nt. 99.
- GRELLE, F.: 16 nt. 77; 60 nt. 357; 63 nt. 379; 64 nt. 390; 75 nt. 461.
- GROSSO, G.: 5 nt. 2; 70 nt. 431; 74 nt. 457.
- GUALANDI, G.: 17 nt. 90.
- GUARINO, A.: 5 nt. 2; 8 nt. 18; 16 nt. 73; 18; 18 nt. 96 s.; 26 nt. 147; 32 nt. 184; 33; 33 nt. 187; 35 nt. 202; 39 nt. 221; 58 nt. 346 s.; 69 nt. 421 s.
- GUIZZI, F.: 58 nt. 346; 59 nt. 352; 68 nt. 408.
- GÜNGERICH, R.: 45 nt. 262; 49 nt. 288.
- HAASE, W.: 54 nt. 315.
- HABICHT, CH.: 16 nt. 76.
- HANELL, K.: 8 nt. 18; 51 nt. 301.
- HEILAND, H.: 54 nt. 315 s.
- HENDRIKSON, G.L.: 9 nt. 25.
- HERZOG, R.: 26 nt. 147.
- HEUMANN, H.G.: 58 nt. 342.
- HEUSS, A.: 17 nt. 90.
- HOLTHÖFER, E.: 70 nt. 431.
- HONORÉ, A.M.: 14; 14 nt. 64 s.; 15; 15 nt. 66 ss.; 16 nt. 74; 33; 33 nt. 188; 35 nt. 202; 36 nt. 207; 40 nt. 229; 41; 42 nt. 247; 43 nt. 250; 56 nt. 328; 57 nt. 334; 58 nt. 345, 347; 59 nt. 352; 64 nt. 388; 71 nt. 432, 439.
- HORAK, F.: 26 nt. 149; 38 nt. 214; 40 nt. 225, 231; 65 nt. 392; 67 nt. 401; 70 nt. 427; 70 nt. 431; 74 nt. 457.
- HORSEFALL, N.: 58 nt. 346.
- HOSIUS, C.: 72 nt. 441.
- HUSCHKE, P.E.: 26 nt. 146.
- ILCHMANN, U.: 13 nt. 56.
- JANSON, T.: 16 nt. 80; 30 nt. 175.
- JENKINSON, E.M.: 9 nt. 27, 28; 17 nt. 82; 35 nt. 198.
- JHERING (VON), R.: 5 nt. 2.
- JOCELYN, H.D.: 8 nt. 19; 10 nt. 34.
- JOHN, U.: 26 nt. 149; 69 nt. 422.
- JÖRS, P.: 6 nt. 5; 18 nt. 96; 24 nt. 126; 25 nt. 142.
- KALB, W.: 71 nt. 435.
- KARLOWA, O.: 15 nt. 71.

- KASER, M.: 5 nt. 2; 6; 11 nt. 44; 11 nt. 45; 14 nt. 60, 64; 31 nt. 179; 33 nt. 187; 35 nt. 202; 40 nt. 226; 42 nt. 244; 65 nt. 394 s.; 66 nt. 399; 67 nt. 401, 403, 406; 68 nt. 410; 70 nt. 427; 71 nt. 436; 74 nt. 457.
- KEYSSNER, K.: 45 nt. 262; 50 nt. 294.
- KIDD, J.G.: 55 nt. 326.
- KLINGNER, F.: 8 nt. 18; 9 nt. 27, 29; 72 nt. 443.
- KODREBSKI, J.: 33 nt. 189.
- KOENEN, L.: 45 nt. 262.
- KOLLATZ, U.: 26 nt. 149; 65 nt. 395.
- KOSELLECK, R.: 6 nt. 9.
- KOSTERMANN, E.: 52 nt. 307.
- KRAMPE, C.: 34; 37 nt. 211; 38 nt. 214.
- KRETSCHMAR, P.: 15 nt. 71; 28 nt. 161.
- KROYMANN, J.: 55 nt. 321.
- KRÜGER, P.: 23 nt. 123 s.; 42 nt. 240.
- KÜBLER, B.: 8 nt. 19.
- KUMANIECKI, K.: 24 nt. 133.
- KUNKEL, W.: 6; 9 nt. 27; 13 nt. 57; 14 nt. 60 s., 65; 15 nt. 71; 16 nt. 75, 77, 79; 24 nt. 134 s.; 25 nt. 140, 143; 27 nt. 154; 28 nt. 162; 29 nt. 167; 33 nt. 187; 59 nt. 348 ss., 352; 63 nt. 375; 68 nt. 407; 73 nt. 447.
- LABRUNA, L.: 41 nt. 233.
- LATTE, K.: 35.
- LAURIA, M.: 29 nt. 165.
- LEBEK, W.D.: 9 nt. 27, 30.
- LEEMAN, A.D.: 9 nt. 27, 30; 30 nt. 175; 45 nt. 261 s.; 47 nt. 270; 49 nt. 287; 71 nt. 438; 72 nt. 441 s., 444; 73 nt. 451; 75 nt. 459.
- LENEL, O.: 14 nt. 65; 15 nt. 69; 18 nt. 94, 99; 37 nt. 211; 66 nt. 398.
- LEO, F.: : 16 nt. 80.
- LESKY, A.: 17 nt. 82; 52 nt. 307; 72 nt. 444.
- LEVY, E. : 29 nt. 167.
- LEVY-BRUHL, H.: 14 nt. 63, 65.
- LIEBS, D.: 11 nt. 46; 14 nt. 65; 15 nt. 66 s.; 16 nt. 72 s.; 18 nt. 92, 98; 26 nt. 147; 35; 35 nt. 202; 37; 37 nt. 210 s.; 38; 38 nt. 213 s., 218; 39; 40 nt. 227; 41; 41 nt. 234 s., 239; 42; 42 nt. 240, 244, 247; 68 nt. 411, 413; 69 nt. 419; 71 nt. 432, 435, 437, 440.
- LINTOTT, A.W.: 11 nt. 41.
- LOMBARDI, L.: 13 nt. 58; 44; 44 nt. 255 s., 259; 61; 61 nt. 364; 63 nt. 377.
- LORENZ, K.: 70 nt. 424.
- LÜBTOW (VON), U.: 5; 5 nt. 3; 6 nt. 9; 67 nt. 403.
- MACMULLEN, R.: 57 nt. 340.
- MAGDELAIN, A.: 11 nt. 41; 68 nt. 407.
- MARACHE, R.: 47 nt. 270.
- MASCHI, C.A.: 5; 5 nt. 5; 6; 6 nt. 7, 10; 7 nt. 12, 14, 15; 9 nt. 27; 10 nt. 41; 11 nt. 45; 15 nt. 71; 19 nt. 105; 31 nt. 177; 40 nt. 227; 41 nt. 234; 45 nt. 263; 46 nt. 266; 68 nt. 410.
- MATES, B.: 26 nt. 149.
- MAYER MALY, TH.: 14 nt. 64 s.; 15 nt. 67; 35 nt. 200; 54 nt. 319.
- MAZZARINO, S.: 5; 5 nt. 1; 8 nt. 18; 9; 9 nt. 23, 26; 10 nt. 31, 38; 11 nt. 42; 52 nt. 307; 54 nt. 315; 57 nt. 341; 72 nt. 443; 74 nt. 455.
- MEDICUS, D.: 12 nt. 51; 14 nt. 64; 68 nt. 414.
- MEIER, C.: 6 nt. 9.
- MEINECKE, F.: 70.
- MEINHART, M.: 16; 65 nt. 391.
- MENDELL, C.W.: 45 nt. 262.
- MEYER, E.: 8 nt. 19.
- MICHEL, A.: 30 nt. 174; 54 nt. 320; 74 nt. 457.
- MIQUEL, J.: 26 nt. 149.
- MITFORD, T.B.: 71 nt. 434.
- MOMIGLIANO, A.: 8; 8 nt. 18; 11 nt. 43; 12 nt. 54.
- MOMMSEN, TH.: 14 nt. 63, 65; 17 nt. 89; 23 nt. 123 s.; 58 nt. 342; 68 nt. 408.
- MORRIS, J.: 31 nt. 178.
- MÜLLER, F.: 32 nt. 183.
- MÜNZER, F.: 24 nt. 133.
- MUSTI, M.: 52 nt. 307.
- NOCERA, G. : 25 nt. 141; 31 nt. 178.
- NORDEN, E.: 9 nt. 29; 10 nt. 33; 28 nt. 163; 45 nt. 261; 71 nt. 441; 72 nt. 444.
- NÖRR, D.: 10 nt. 34; 15 nt. 67; 16 nt. 73; 17 nt. 88; 18 nt. 99; 19 nt. 103; 29 nt. 169; 34 nt. 192; 35 nt. 203; 39 nt. 223; 40 nt. 228; 42 nt. 248; 43 nt. 252; 45 nt. 263; 46 nt. 268; 48 nt. 276; 50 nt. 296, 298; 56 nt. 332; 61 nt. 361; 62 nt. 369 s.; 63 nt. 382; 64 nt. 383; 67 nt. 406; 68 nt. 409; 70 nt. 429; 71 nt. 434; 74 nt. 457.
- OLIVER, J.H.: 75 nt. 462.
- ORELLI, J.G.: 21 nt. 111; 24 nt. 129, 131.
- ORESTANO, R.: 6; 6 nt. 5, 6; 7 nt. 14; 13 nt. 57; 35 nt. 202; 41 nt. 236; 63 nt. 382.
- OSANN, F.: 15 nt. 70; 19 nt. 105.
- PARATORE, E.: 45 nt. 262.
- PARIBENI, R.: 17 nt. 90.
- PASQUALI, G.: 35 nt. 205.
- PERNICE, A.: 68 nt. 407.
- PESCANI, P.: 14 nt. 62, 65; 26 nt. 149; 41 nt. 234.
- PETER, M.: 9 nt. 27, 30.
- PETZOLD, K.-E.: 8 nt. 18; 52 nt. 307; 63 nt. 381.
- PFEIFFER, R.: 63 nt. 381.
- PELAUM, H.-G.: 16 nt. 75.
- PÓLAY, E.: 32; 32 nt. 184.
- POPPER, K.R.: 8 nt. 17; 70 nt. 430.
- PÖSCHL, V.: 55 nt. 321.
- PÖTSCHER, W.: 55 nt. 321.
- PRAECHTER, K.: 17 nt. 82; 72 nt. 445.
- RADKE, G.: 10 nt. 39; 32 nt. 181.
- RAWSON, E.: 8 nt. 18; 12 nt. 47; 23 nt. 122; 25 nt. 144; 71 nt. 438.
- REARDON, B.P.: 34 nt. 190; 45 nt. 261; 62 nt. 367; 72 nt. 443.
- REINHADT, K.: 23 nt. 119; 52 nt. 307; 55 nt. 326; 71 nt. 431.
- REYNOLDS, J.M.: 59 nt. 352.
- RICCOBONO, S.: 17 nt. 82.
- RICHTER, W.: 9 nt. 27, 29.
- RIX, H.: : 14 nt. 61.
- ROBLEDA, O.: 14 nt. 65.
- RUCH, M.: 52 nt. 307 s.; 53 nt. 309; 55 nt. 323.
- SANFILIPPO, C.: 43 nt. 251.
- SANIO, F.D.: 7 nt. nt. 15; 10 nt. 37, 40; 15 nt. 70 s.; 19 nt. 105; 20; 21 nt. 110; 28 nt. 163; 30 nt. 176; 54 nt. 319; 55 nt. 326; 63 nt. 380.
- SARTORI, F.: 72 nt. 443.

- SAVIGNY (VON), F.K.: 12 nt. 54; 74 nt. 457.  
SCHÄFFLER, R.: 7 nt. 13.  
SCHANZ, M.: 72 nt. 441.  
SCHILLER, A.A.: 31 nt. 179; 67 nt. 406.  
SCHMIDLIN, B.: 18 nt. 99; 19 nt. 100.  
SCHMIEDEL, B.: 67 nt. 406.  
SCHMIDT, P.L.: 26 nt. 147.  
SCHOTTLÄNDER, R.: 9 nt. 22.  
SCHRÖTER, R.: 18 nt. 91; 20 nt. 108; 23 nt. 119.  
SCHULIN, F.: 15 nt. 71; 35 nt. 201.  
SCHULZ, F.: 5 nt. 2; 6; 6 nt. 11; 7 nt. 15; 8 nt. 18, 20; 9 nt. 22, 24, 27, 28; 10 nt. 40; 11; 11 nt. 41; 13 nt. 59; 15; 15 nt. 71; 16 nt. 72, 80; 18 nt. 96, 99; 19; 19 nt. 101; 20; 24 nt. 129; 27 nt. 153; 28 nt. 162; 34 nt. 198; 37 nt. 211; 38; 38 nt. 216 ss.; 39 nt. 221; 40 nt. 227, 230; 45; 69 nt. 423; 71 nt. 433, 435, 437.  
SCHULZE, E.TH.: 71.  
SCHWARZ, F.: 33 nt. 187.  
SCHWERDTFEGER, S.: 13 nt. 56.  
SECKEL, E.: 58 nt. 342.  
SEIDL, E.: 33 nt. 187; 38; 38 nt. 218; 39.  
SELB, W.: 74 nt. 456.  
SERRAO, F.: 8 nt. 18.  
SHERWIN-WHITE, A.N.: 8 nt. 17.  
SKYDSGAARD, J.E.: 22 nt. 117; 28 nt. 163.  
SONTHEINER, W.: 8 nt. 20.  
SORDI, M.: 52 nt. 307.  
SOUBIE, A.: 19 nt. 102.  
SPENGLER, O.: 5.  
STARK, R.: 39 nt. 223.  
STEIN, P.: 11 nt. 46; 18 nt. 99; 32; 32 nt. 184; 33; 34 nt. 191; 44 nt. 256; 74 nt. 458.  
STEINTHAL, H.: 12 nt. 49.  
STEMPEL, W.-D.: 6 nt. 9.  
STIERLE, K.: 69 nt. 415.  
STRASBURGER, H.: 63 nt. 381; 71 nt. 438.  
STROUX, J.: 70 nt. 430.  
SYKUTRIS, I.: 37 nt. 211.  
SYME, R.: 8 nt. 18; 29 nt. 169; 35 nt. 198; 45 nt. 262; 48 nt. 280; 49 nt. 288; 60 nt. 360; 61 nt. 362; 62; 63.  
TALAMANCA, M.: 26 nt. 147.  
TEMPORINI, H.: 10 nt. 34; 13 nt. 56.  
TEUFFEL, W.S.: 35 nt. 198; 72 nt. 441.  
THRAEDE, K.: 52 nt. 307.  
TIMPE, D.: 8 nt. 18, 19, 20; 9 nt. 26; 51 nt. 301; 52 nt. 305.  
TONDO, S.: 8 nt. 19; 10 nt. 34; 34 nt. 195.  
TRABUCCO, F.: 54 nt. 315.  
TRAGLIA, A.: 10 nt. 33; 20 nt. 108.  
ÜBERWEG, F.: 17 nt. 82; 72 nt. 445.  
VEGETTI, M.: 44 nt. 255.  
VERDENIUS, J.: 12 nt. 49.  
VERNACCHIA, J.: 31 nt. 178.  
VITTINGHOFF, F.: 48 nt. 281; 52 nt. 307.  
VOCI, P.: 65 nt. 392.  
VOLTERRA, E.: 64 nt. 391.  
VRETSKA, K.: 45 nt. 262.  
WACKE, A.: 50 nt. 298.  
WALDSTEIN, W.: 33 nt. 187.  
WATSON, A.: 34; 65 nt. 395.  
WEHRLI, F.: 71 nt. 438.  
WENDEL, C.: 28 nt. 164.  
WERNER, R.: 9 nt. 30.  
WESEL, U.: 66 nt. 399.  
WESENBERG, G.: 13 nt. 57; 15 nt. 71.  
WESSNER, P.: 29 nt. 166.  
WESTERINK, L.G.: 54 nt. 315.  
WIEACKER, F.: 9 nt. 25, 27, 28; 11 nt. 44; 14 nt. 64; 15 nt. 67, 71; 16 nt. 72; 18 nt. 99; 19 nt. 105; 24 nt. 126; 25 nt. 139, 143; 26 nt. 147, 149; 28 nt. 162; 31; 31 nt. 178; 32; 32 nt. 184; 33 nt. 188; 34 nt. 195, 198; 35 nt. 205; 37 nt. 211; 38; 39; 39 nt. 221, 223; 40; 40 nt. 225 ss.; 41 nt. 234; 42 nt. 241; 43 nt. 251; 44 nt. 254; 55 nt. 321; 59 nt. 352; 67 nt. 403; 69 nt. 420 s.; 70 nt. 427, 429; 71 nt. 435 ss.  
WIELING, H.J.: 26 nt. 149; 40 nt. 225, 231; 42 nt. 245; 69 nt. 419.  
WITTMANN, R.: 26 nt. 149; 63 nt. 375; 68 nt. 408.  
WOLF, J.G.: 31 nt. 178; 41 nt. 236.  
ZIEGLER, K. H.: 8 nt. 20; 65 nt. 391; 69 nt. 421.